



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

VENTESIMO
CONVEGNO NAZIONALE
DI STUDIO SULLA
DISCIPLINA DELLE ARMI

LA SOCIETÀ E LE ARMI
I 20 ANNI DEL CONVEGNO

BRESCIA 2004

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI BRESCIA

Le opinioni ed i giudizi espressi nelle relazioni, comunicazioni ed interventi impegnano esclusivamente i loro autori.

* * *

È consentita la riproduzione degli scritti apparsi nella presente pubblicazione purché sia fatta menzione della fonte.

Sede convegno Brixia Expò
Brescia - Via Caprera, 5
Sala Convegni

Brescia 17 aprile 2004



Dr Francesco Bettoni
Presidente della Camera di Commercio di Brescia

Sono onorato di poter aprire la ventesima edizione di questo importantissimo convegno. Porto il saluto della Camera di Commercio, della giunta, del consiglio camerale e dell'imprenditoria bresciana tutta, che, nel settore specifico delle armi sportive e da caccia recita un ruolo di primo piano e di straordinaria importanza.

Venti anni sembrano ieri, ma questo convegno non li dimostra nel senso che anno dopo anno si sono sempre trovate le motivazioni, le ragioni, gli obiettivi da raggiungere. E' il più importante convegno che si svolge a livello istituzionale in Italia su questo specifico tema e noi siamo ben lieti ed onorati di poterlo ospitare ogni anno e speriamo ancora per tanti anni.

E' un momento di confronto, di dialogo aperto, fuori e lontano dalle polemiche strumentali, per costruire un processo di visibilità di questo settore che per tanti versi e troppo spesso è stato ghettizzato o inopinatamente strumentalizzato.

Da tanti anni frequentiamo, come Camera di Commercio, insieme agli imprenditori, le fiere più importanti delle armi sportive e da caccia e verificiamo sempre di più l'appeal che ha la nostra industria armiera, dalla grande alla piccola, sull'intero settore mondiale delle armi sportive da caccia. Anche recentemente sia allo Shot Show di Las Vegas che all'IWA di Norimberga abbiamo ottenuto straordinari consensi.

Questo convegno si svolge in un momento particolare in cui l'economia bresciana segna pesantemente il passo, non ce l'aspettavamo, i primi segnali ci sembravano quelli tradizionali, però purtroppo poi ci si è incanalati in una crisi che non è di natura congiunturale, ma è purtroppo profondamente di natura strutturale, per cui da trent'anni a questa parte mai l'economia bresciana si è trovata così in crisi.

Una serie concomitante di fattori l'hanno indebolita, tanto che oggi ci stiamo interrogando fortissimamente, perché noi bresciani non amiamo stare nelle crisi.

Le associazioni di categoria, insieme alla Camera di Commercio, alle istituzioni, al Comune ed alla Provincia, stanno alacramente lavorando per cercare di riposizionare l'offerta economica delle imprese bresciane sul mercato internazionale.

Uno dei nostri obiettivi è proprio quello della internazionalizzazione dell'economia bresciana e in questo contesto il settore armiero trova spazio, avrà certamente una sua valenza di straordinaria importanza. Quindi dicevo, al di là delle polemiche spicciole quest'anno Exa mostra il meglio di se stessa. Pensate: sono oltre 150 i giornalisti accreditati da tutto il mondo, sono circa 600 gli espositori, 42 dei quali provenienti dall'estero. Questo, per darvi alcuni numeri che testimoniano la validità e l'importanza di Exa, diventata punto di riferimento delle armi sportive da caccia e delle armi comuni. Non solo, ma alle 8.30 del mattino già avevamo venduto oltre 4000 biglietti. L'afflusso quindi di appassionati veri del settore della caccia, del settore delle armi sportive è qualcosa che ogni anno ci rincuora e ci sprona a migliorare.

All'interno di questa manifestazione espositiva, questo convegno si conferma luogo di dibattito aperto, schietto, sereno con illustrissimi relatori che aiutano il settore a individuare dei percorsi per agevolare il commercio, la produzione e l'esportazione delle armi sportive e da caccia che sono, ripeto, vanto ed orgoglio della nostra economia.

Nel momento in cui l'economia bresciana sta cedendo terreno ed è in difficoltà, il settore delle armi sportive e da caccia tiene. Non solo, ma dai dati di bilancio dei primi tre mesi forniti dal "Banco nazionale di prova" che qui è rappresentato dal presidente e dal direttore, addirittura vi è un incremento.

Quindi se da una parte i settori tradizionali sono in crisi, dall'altra il settore specifico che qui è rappresentato in Exa ed ha in Exa la sua straordinaria vetrina per enfatizzare il ruolo, le capacità professionali, l'impegno, la fantasia, la tecnologia, la ricerca scientifica che

caratterizzano i nostri operatori, oltre che la grande arte e concretezza nel costruire queste produzioni, dicevo, in questo momento il settore armiero tiene e noi ci auguriamo che possa continuare su questa strada ad avere sempre di più competitività.

Questo convegno è certamente prodromico anche ad una maggiore conoscenza delle legislazione per un dibattito che aiuti queste imprese, di cui Brescia va orgogliosa, ad essere sempre di più competitive, sempre di più agguerrite perché solo così si crea occupazione, si creano posti di lavoro, si crea ricchezza.

Quindi, grazie al presidente Pierluigi Vigna, a tutti gli illustri relatori che durante la mattinata interverranno: grazie anche al nostro sindaco che ha voluto onorarci della sua presenza. Buona giornata a tutti.



On. Prof. Paolo Corsini
Sindaco della città

“LA SOCIETÀ E LE ARMI”

Egredi Signori, cari amici

è con vero piacere che rivolgo oggi un cordiale messaggio di saluto, mio personale e dell'Amministrazione municipale che temporaneamente rappresento.

Un saluto agli illustri relatori ed un benvenuto nella nostra città per i non bresciani, riuniti per il “XX Convegno Nazionale di Studio sulla Disciplina delle Armi”, dedicato al rapporto, cito dal titolo del nostro incontro, fra armi e società, e, in definitiva, alla tracciatura di un primo bilancio di 20 anni di convegni.

Una gratitudine particolare intendo rivolgere al Procuratore Nazionale Antimafia dottor Pierluigi Vigna, che ha in qualche misura accompagnato il nascere e lo svilupparsi del Convegno nazionale sin dalla sua prima edizione, con l'auspicio che continui a seguire questa giornata di studio anche in futuro, nelle sue annuali, sempre puntuali ed apprezzate frequentazioni bresciane.

Un ringraziamento sincero, non formale rivolgo infine agli organizzatori - in particolare al Presidente della Camera di Commercio dr. Francesco Bettoni - per aver saputo promuovere anche quest'anno l'incontro di approfondimento sulle complesse problematiche normative del settore armiero. Incontro ormai tradizionalmente collegato a Exa, l'esposizione internazionale di armi sportive ed accessori: un convegno che, come detto, raggiunge l'importante traguardo della ventesima edizione, prezioso momento di dibattito, di discussione, di confronto e di aggiornamento normativo, culturale, storico, la cui funzione appare tutt'altro che esaurita.

Una sorta di abitudine mai sopraffatta dalla routine o dalle difficoltà - questa del Convegno nazionale - il cui successo e la cui

continuità testimoniano dunque dell'idea vincente di mantenere alto il profilo dello studio e della attenta conoscenza del comparto, sia dal punto di vista della complessa legislazione, europea e nazionale, costantemente in evoluzione, sia dal punto di vista degli esiti commerciali e di incidenza nella quotidianità della cittadinanza, come evidenzia il programma del convegno.

Il pregio dell'iniziativa organizzata dalla Camera di Commercio mi sembra consistere, quindi, nella competente analisi di un percorso disciplinare estremamente complesso e variegato, ma nel suo insieme troppo scarsamente indagato, quindi meritevole di approfondimenti, sia teorici quanto operativi, che siano di opportuno supporto all'attività del legislatore.

Il ruolo istituzionale di Sindaco della città, la qualità dei relatori che svolgeranno gli interventi programmati, mi sollevano dal misurarmi in modo diretto con le tematiche del vostro Convegno. Intendo quindi soffermarmi brevemente solo su alcuni elementi nel quale l'incontro si colloca, nel segno comunque della sua valenza, di un forte legame e radicamento con il territorio, la città, la società e l'economia locale.

Una riflessione che non può non prendere spunto dalla constatazione di come, nel Bresciano, la produzione delle armi affondi le proprie radici in quasi cinque secoli di storia, assumendo la valenza di significativa conferma di un'antica vocazione – come certamente testimonieranno le relazioni dei professori Alvise Zorzi e Glauco Angeletti - in un settore che vede a tutt'oggi concentrato nel nostro territorio circa il 90% della produzione nazionale di armi sportive, resa possibile dall'attività di un centinaio di aziende, definendo quindi questo segmento come strategico per il nostro territorio.

Entro questo quadro produttivo e commerciale si inseriscono elementi di perturbazione – mi si passi l'eufemismo – dettati da una pluralità di elementi, certamente non da inserire sullo stesso piano, ma legati alle inevitabile distorsione delle dinamiche economiche del comparto armiero: mi riferisco, naturalmente, al tema della legislazione sulla caccia, alla crescente concorrenza internazionale che troppo spesso si pone ai confini con la legalità, alla questione del

porto d'armi per la pratica sportiva; ma pure, alla crescente insicurezza delle nostre città, che in diversi cittadini ingenera la volontà di dotarsi con estrema facilità di un arma leggera. Giungendo sino al tema del terrorismo, di una impressionante circolazione di armi di ogni tipo, o ai focolai di guerra che non assomigliano certamente ai teatri del passato, fra instabilità della politica internazionale e sanguinose guerriglie o faide locali.

Una corretta informazione è quindi il primo punto, colto con intelligenza anche dal programma del convegno di oggi, per evidenziare il tentativo di superare la mera visione “razionalizzatrice” e di pura regolamentazione commerciale del mercato globale armiero che la normativa tende troppo spesso ad assumere, anche nella constatazione che, mentre da una parte si vuole combattere una guerra totale contro il terrorismo, dall'altra si possano allargare le maglie del controllo della vendita delle armi, con tutti i rischi che ne conseguono.

E' chiaro che va operato un preciso distinguo fra la produzione di armi da caccia e sportive da quelle destinate alla polizia dei paesi democratici ed alle forze armate, da quelle destinate alla difesa personale dei cittadini, utilizzate nel rispetto della legislazione attuale, a quelle destinate a paesi che si trovano in situazioni di guerra o di mancato rispetto dei diritti umani, così come evidenziato dalle norme vigenti.

Un convegno che diviene quindi luogo di riflessione e di approfondimento delle responsabilità verso la grande diffusione delle armi, nel tentativo di costruire un condiviso percorso volto ad impedire la floridezza di un commercio iniquo e che non trova nessuna giustificazione dal punto di vista etico per quanto riguarda le armi da guerra esportate in Paesi che utilizzano gli armamenti come strumento di oppressione, di genocidio e di morte, così come va perseguito il tentativo di limitare l'utilizzo improprio di armi leggere, favorendo la massima trasparenza e la massima sicurezza dei possessori e dei cittadini tutti.

Un convegno che consente, cioè, di riflettere a fondo circa il diritto del cittadino alla sicurezza personale ed al porto d'armi per

la propria legittima difesa, affinché non venga favorita una cultura, questo è l'auspicio che intendo sottolineare, che vede nell'armamento personale da difesa la soluzione ai problemi di criminalità che affliggono la nostra società, una cultura estremamente pericolosa, inaccettabile in linea di principio e controproducente nei fatti, che rischia di innescare – se lasciata indebitamente attecchire - meccanismi contorti, nel crescere della spirale della violenza e della guerra per bande, nella delegittimazione delle Forze di Polizia che operano sul territorio.

Concludo con i ringraziamenti, che non intendono essere di rito, ma esplicitazione di una riconoscenza al loro prezioso contributo, ai relatori oggi presenti, con la certezza che i loro interventi contribuiranno ancora una volta a qualificare il tradizionale convegno sulla disciplina delle armi come uno degli eventi di maggior significato per Exa – una manifestazione di straordinaria importanza per l'intero comparto bresciano di produzione delle armi sportive e da caccia e, dunque, per la vita pubblica della nostra città e del nostro territorio. Oggi, nel compimento della XX edizione e, questo l'auspicio, anche per le edizioni a venire.

Dr Pier Luigi Vigna
Procuratore Nazionale Antimafia

Ricorre, dunque, quest'anno, il ventesimo anniversario del Convegno Giuridico sulle Armi nato, nel 1984, nella sua sede naturale: Brescia.

Dico sede naturale perché la cultura, l'economia, la storia stessa del territorio bresciano, sono in gran parte, collegate e quasi permeate dal settore armiero, sia artigianale che industriale.

Questo nostro Convegno, al quale auguro, anche nel mio interesse, lunga vita, è nato ed è vissuto, quasi a conferma di quanto ora dicevo, grazie all'Ateneo di Brescia, alla Camera di Commercio, agli Enti Locali ed alle Associazioni dei Produttori ed in esso hanno trovato voce Istituzioni, Professori Universitari di discipline giuridiche, illustri Avvocati, Magistrati, Storici, Esperti: sia Italiani che di altri Stati.

L'atto di nascita del Convegno si radicò in una constatazione: la disorganicità della legislazione in tema di armi che avendo a base il codice penale del 1930, il Testo Unico delle leggi di P.S. del 1931 ed il relativo regolamento del 1941 era stata poi "sopraffatta" da una torrentizia legislazione spesso occasionata dalle varie "emergenze" che in questi anni abbiamo vissuto ed ancora viviamo.

Da questa constatazione l'idea di aprire uno spazio ad osservazioni, riflessioni, spunti e commenti che potessero essere di utilità, in una materia densa di sfaccettature come quella delle armi, non solo ad un Legislatore pensoso di offrire ai cittadini una disciplina organica, ma anche agli operatori per dipanare il filo interpretativo di norme spesso di non agevole lettura.

Naturalmente l'orizzonte, con il rafforzarsi dell'Unione Europea, che di qui a pochi giorni vedrà assommare a 25 gli Stati membri; con l'interesse posto per le armi da organismi mondiali quali l'ONU; con la globalizzazione che investe tutti i mercati, l'orizzonte - dicevo - si ampliò alla comparazione con legislazioni comunitarie e straniere. E poiché le armi sono strumento non solo di sport ma,

purtroppo anche di criminalità organizzata e di guerra, il Convegno toccò le problematiche poste dall'una e dall'altra anche con specifico riguardo al tema della c.d. triangolazioni che alimentano traffici incontrollabili di armi, fonti di conflitti.

Un punto è apparso, pertanto, costante oggetto della ricerca: l'individuazione di criteri efficaci e chiari per distinguere le armi da guerra da quelle ad uso sportivo o venatorio e da qui il dibattito si è articolato su temi della classificazione, catalogazione, immatricolazione e controllo delle armi e su quelle a limitata capacità offensiva, come le armi ad aria compressa, senza trascurare un'altra particolare categoria di strumenti, come quelli lanciarazzi.

Hanno poi ricevuto la necessaria attenzione anche attrezzi sportivi come archi, balestre, soft-air che hanno conosciuto un notevole sviluppo negli ultimi anni.

Anche il tema delle armi antiche, con i suoi profili d'arte, è stato illustrato e menzione hanno avuto anche le repliche di tali armi.

A fronte di questo variopinto catalogo i giuristi si sono poi impegnati nel porre e risolvere i problemi interpretativi posti dalla legge 185 del 1990 - e successive modificazioni - sugli armamenti da guerra.

Come s'intende da questa breve relazione - e come meglio si può constatare sfogliando gli Atti dei Convegni sempre accuratamente pubblicati - pensiamo di aver svolto un'attività di ricerca e di analisi ampia ed approfondita che, mi auguro, continuerà nel tempo per esaminare - ora che viviamo nel terrorismo, non più solo interno, ma internazionale - i nuovi profili che, specie in tema di esplosivi, la normativa sia interna che comunitaria suscita.

Un ringraziamento, forte e cordiale, ai promotori di questi Convegni ed a quanti, con impegno, hanno lavorato per la loro migliore riuscita.

Avv Innocenzo Gorlani
Avvocato in Brescia

REVISIONE DEL T.U.L.P.S. E LEGGI COLLEGATE: SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE

1. Premessa

A Milano un uomo, preso da raptus, uccide la fidanzata, poi si affaccia alla finestra, spara e ferisce una donna sul balcone di fronte, poi spara e ferisce tre passanti per la via, infine si toglie la vita con la stessa arma, una pistola, che possedeva legittimamente grazie al porto d'armi. Pochi mesi prima era stato denunciato per violenze e minacce.

Altri episodi riempiono le cronache dei nostri giorni. Quel che impressiona di più è l'ambito strettamente domestico in cui si consumano. I giornali li liquidano - ma non potrebbe essere altrimenti - con una giustificazione di carattere essenzialmente psicologico o psichiatrico: episodi di *ordinaria* follia.

Pochi mesi dopo l'episodio milanese è sopraggiunta la circolare 9 maggio 2003 del Ministero dell'Interno, che esordisce così: "Recenti fatti criminosi, che hanno avuto gravi ripercussioni sulla sicurezza pubblica, confermano la necessità di una **ancora più scrupolosa osservanza** delle disposizioni impartite da questo Ministero in ordine alla concessione delle autorizzazioni di polizia relative alle armi".

L'inizio è sintomatico: quei fatti sollevano problemi di sicurezza pubblica, in particolare, per quanto riguarda "la necessità di assicurare sempre al momento del rilascio di qualsiasi licenza di porto d'armi e per ogni nulla osta all'acquisto delle stesse, la **scrupolosa verifica dei requisiti personali dei richiedenti e specificamente di quelli psico-fisici, attestati dall'apposta certificazione medica**".

È una legittima preoccupazione.

Più tardi, sull'onda lunga dell'intervento ministeriale, si sono affacciate due iniziative legislative: una elaborata dalla Commissione interministeriale incaricata della riforma del testo unico di p.s. (e leggi collegate), l'altra parlamentare firmata dagli onorevoli Santori e Campa, presentata alla Camera il 22 gennaio 2004 con il n° 4632 (di cui la Federazione Sindacale di Polizia vanta la paternità). Nelle note che seguono esamino le due iniziative, anche in via comparativa: con l'avvertenza che della prima ho scarsi elementi di conoscenza, mentre della seconda conosco il testo, ma ignoro l'*iter* parlamentare.

2. La circolare ministeriale

La circolare 9 maggio 2003 e le istruzioni del 20 maggio 2003 hanno prodotto una *revisione ordinaria* ed una *revisione straordinaria* delle licenze di porto d'armi. Nell'arco di qualche mese si è compiuta, con la collaborazione degli interessati, una operazione di grandi proporzioni, di cui non si ha memoria negli annali della pubblica sicurezza.

Il Ministero non mancherà di trarne indicazioni utili: la risposta dei titolari di porto d'armi dimostra che non è sul (legittimo) possesso del titolo di polizia che occorre stringere i freni, ma sul controllo delle situazioni soggettive rivelatrici della *affidabilità*, cioè della *buona condotta* dell'aspirante al titolo o del venir meno delle condizioni soggettive per confermarlo.

Le iniziative di riforma devono soddisfare esigenze reali: la risposta, se non è adeguata alla domanda che l'ha imposta - vale a dire se non è *omogenea, proporzionata e tempestiva* - è inutile, quando pure non dannosa.

L'episodio di Milano *docet*: i due sanitari, autori dei certificati medici che hanno consentito al folle assassino (e feritore) di ottenere il rinnovo del porto d'armi, sono stati rinviati a giudizio per omicidio colposo. Mi pare la risposta più omogenea e proporzionata.

3. La riforma in gestazione

Volendo inquadrare le iniziative in cantiere, mi sforzi di scorgervi gli *obiettivi* ed i dati *strutturali*. Per quanto riguarda la proposta ministeriale, mancando una relazione, attingo i primi alla circolare; per la proposta parlamentare, alla (sobria) relazione che la introduce. Per tutte due valgono, in ogni caso, i dati normativi (strutturali).

a) Gli obiettivi

Il Ministero ritiene che l'attuale regime delle armi comuni da sparo sia troppo permissivo ed agisce nella convinzione della necessità di un intervento normativo che istituisca controlli più rigorosi al momento del rilascio e del rinnovo del porto d'armi e che riduca il numero delle armi in possesso dei privati. E infatti le modifiche investono - in linea generale - alcune norme del testo unico di p.s. (gli artt. 35, 38, 39, 42 e 43) e della legge n. 113 del 1975 e introducono norme nuove; in linea particolare, interessano anche disposizioni di leggi speciali (si pensi alla legge sulla caccia).

Nel p.d.l. 4632 affiorano gli stessi motivi ispiratori, con qualche accentuazione (restrittiva) sul versante della detenzione delle armi.

Insomma: "meno armi, più sicurezza".

Ma c'è, forse, un altro obiettivo: che si voglia dotare l'apparato di polizia di mezzi più efficaci per combattere fenomeni di ben altro spessore e pericolosità. Alludo agli attentati di vari ispirazione ed al terrorismo di matrice islamica.

4. Analisi (contestuale) delle proposte

I dati strutturali

Come già detto, l'analisi si fonda su un testo non ufficiale (quello proveniente dalla Commissione interministeriale) e su un testo ufficiale (quello del p.d.l. n. 4632).

a) Le modifiche dell'art. 35 t.u.l.p.s.

Entrambi gli articolati propongono una revisione dell'art. 35 nella parte in cui disciplina l'acquisto delle armi, ma le soluzioni sono (parzialmente) diverse.

Il testo ministeriale (nella versione incompleta in mie mani) recita:

*“Il nulla osta non è richiesto per i titolari di un permesso di porto d’armi per difesa personale. ovvero per uso di caccia o per uso di tiro a volo, **limitatamente alle armi consentite per la pratica venatoria o sportiva** e per le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, nei limiti di cui al sesto comma, lettera c)”*.

La novità è rilevante. Mentre oggi è abilitato all’acquisto di armi comuni da sparo, senza necessità di apposito nulla osta del questore, ogni titolare di porto d’armi - anche la licenza di tiro a volo è ritenuta titolo abilitante all’acquisto di armi corte - per effetto della nuova norma soltanto il possessore del porto d’armi per difesa personale potrà acquistare armi comuni da sparo di ogni tipo (salvo i limiti di detenzione di cui dirò). Gli altri - titolari di porto d’armi da caccia o tiro a volo - saranno abilitati soltanto all’acquisto di armi consentite dallo specifico porto d’armi. Se la regola è quella di far corrispondere le armi acquistabili al porto d’armi, anche il porto per difesa personale ammetterà soltanto l’acquisto di armi corte. Il testo sembra, invece, permettere l’acquisto anche di altre armi.

Rilevo che la norma introduce una locuzione nuova: quella di *permesso* in luogo di licenza. Ho il dubbio che si tratti di una novità inconsapevole perché altrove ritorna la locuzione licenza.

Anche nell’art. 1 del p.d.l. 3632 “le autorizzazioni che abilitano ad entrare in possesso di armi sono il *nulla osta e le licenze di porto d’armi per le sole categorie per il cui porto è stata rilasciata la licenza*”. La formulazione non consente dubbi interpretativi.

La disposizione successiva prevede il “previo accertamento dei soli requisiti psico-fisici e di capacità tecnica” anche per coloro che appartengono, in via permanente, ad una delle categorie di cui all’art. 73 del Regolamento (vale a dire, il capo della polizia, i prefetti, i viceprefetti, pretori (ora tribunali), gli ispettori provinciali, ecc.). Come a dire: *l’idoneità psico-fisica e tecnica nei soggetti dell’art. 73 non si presume*. Mi pare giusto.

L'art. 1, comma 2, del p.d.l. 3632, sostituendo il comma 5 dell'art.35, stabilisce che “il questore rilascia il nulla osta, per entrare in possesso delle armi, a tutti coloro che ne fanno richiesta ai soli fini della difesa personale ***nell'ambito del luogo di detenzione delle stesse e nelle pertinenze di esso***”.

Si tratta di una limitazione significativa sotto due profili. Il nulla osta questorile può essere richiesto soltanto per l'acquisto di armi ai *soli fini della difesa personale*; ma allora chiedo: il porto d'armi non è titolo di per sé idoneo all'acquisto di armi per le categorie per le quali il porto è rilasciato? Inoltre l'acquisto finalizzato alla difesa personale esclude quello per la mera detenzione? Il dubbio è legittimo, stante la inesatta formulazione della norma, anche alla luce di quanto si dirà a proposito di detenzione.

Il secondo profilo concerne la localizzazione dell'uso delle armi: la difesa personale si esplica soltanto nel luogo in cui le armi sono custodite (che normalmente coincide con le mura domestiche e le loro pertinenze) e non altrove? Se fosse così, il porto d'armi subirebbe una drastica riduzione nell'uso: il suo titolare non potrebbe portarsi la pistola appresso nei suoi spostamenti.

Anche il rilascio de nulla osta per l'acquisto è subordinato alla “presentazione della certificazione medica, di cui all'art. 25 della legge n. 833 del 1978, con la quale il sanitario attesta, previo accertamento medico specialistico ed anche sottoposizione a esami o analisi ematologiche ed urinario, qualora il sanitario stesso lo ritenga necessario, l'assenza di psicopatologie o di vizi che possono comprovare anche temporaneamente la capacità di intendere e volere”. E subito dopo: “...Il questore può negare il rilascio del nulla osta a coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 11 e 43 e deve negarlo a ci non dimostri di essere in possesso dei requisiti richiesti secondo le modalità indicate dal periodo precedente”.

Non indugio sulla richiesta della certificazione medica, salvo che per rilevare che il richiamo dell'art. 25 l.833/75 è improprio perché la norma disciplina le “prestazioni di cura” erogate dal servizio sanitario nazionale; ma sembra ammettere anche la certificazione

emessa dal medico di base, contrariamente alla proposta ministeriale (come si vedrà).

Il p.d.l. 4632 introduce, nel terzo e quarto comma, un obbligo singolare a carico dei medici di base o delle strutture pubbliche, convenzionate o private, *“qualora rilevino nei propri assistiti episodi o sintomatologie connessi a patologie attinenti alla sfera neurologica o psichica...”* di darne immediata comunicazione, in forma scritta al competente ufficio dell'azienda sanitaria locale che la trasmette entro le successive 48 ore all'autorità di p.s. **“ai fini dei necessari provvedimenti relativi all'acquisto e alla detenzione di armi”**. L'obbligo prescinde dal possesso del porto d'armi e perciò punta a istituire uno schedario in cui è iscritto ogni cittadino che manifesti i sintomi descritti nella norma, a disposizione dell'autorità di p.s. A parte l'opportunità della norma, dubito della sua legittimità costituzionale.

Anche più dubbia è la norma del quarto comma che fa obbligo “agli organi competenti di dare comunicazione entro 48 ore all'autorità di p.s. “in caso di trattamento sanitario volontario od obbligatorio per patologie che possono avere rilevanza sociale e, in particolare, che possono determinare il venire meno dei requisiti previsti per la titolarità di licenze e autorizzazioni in materia di armi”.

Le modifiche dell'art. 38 t.u.l.p.s.

Intervenendo sul testo dell'art. 38, la proposta ministeriale ribadisce l'obbligo di chiunque detiene armi, munizioni o materie esplosive di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità di *farne denuncia all'ufficio locale di p.s. om se questo manchi, al comando dei Carabinieri*, ma aggiunge **“ed osservare le disposizioni vigenti per la custodia delle stesse”**. **“Analogamente deve essere fatta da ogni successivo trasferimento”**.

La norma rafforza l'obbligo di **custodia**, sanzionato penalmente, che già incombe sul detentore di armi (a mente dell'art. 20 della legge n. 110 del 1975 “la custodia delle armi di cui ai precedenti

artt. 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica"). La giurisprudenza penale ha elaborato la nozione di **omessa custodia** (Cass. sez. I, 14 dicembre 1999, n. 7154, Cariello; Cass., sez. I, 8 ottobre 1998, n. 4872, Maraccimi; Cass., sez. I, 17 aprile 2001, n: 3523; Cass. sez. I, 21 gennaio 2000, n: 1868, Romeo).

Anche la giurisprudenza amministrativa se ne è occupata traendo conseguenze negative (diniego di concessione del porto d'armi o divieto di detenzione) in caso di omessa o insufficiente custodia (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 14 maggio 2003, n. 1789; Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 2 settembre 2002, n: 1132 e 28 maggio 2002, n: 783).

L'obbligo di custodia per chi esercita professionalmente l'attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione comporta anche l'adozione ed il mantenimento di "Efficienti difese antifurto" (art. 20, comma 1, seconda parte, l.110 del 1975).

Ma poiché la modifica in esame richiama genericamente le "disposizioni vigenti per la custodia delle stesse", sembra porre a carico di tutti i detentori e possessori di armi l'obbligo di approntare "efficienti difese antifurto".

Quanto al p.d.l. n.4632 il 4° comma dell'art.2 parla di *custodia con ogni diligenza*, demandando ad un provvedimento del prefetto, a cadenza triennale, la determinazione delle modalità di messa in opera di idonee difese antifurto.

Il provvedimento prefettizio è adottato sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno. Come si vede, un meccanismo complicato. Il problema sulle modalità della custodia è solo rinviato.

Nella proposta ministeriale, inoltre, la nuova norma conferma l'obbligo delle denuncia all'autorità di p.s. (ed ai carabinieri se manchi l'autorità di p.s.) **per ogni trasferimento** accentuando un obbligo già esistente, ma parzialmente mitigato dalla giurisprudenza (nel

solo caso di trasferimento di breve durata: Cass. pen., Sez. I, 20 ottobre 1984, n. 8843 ha, infatti, ritenuto necessaria la ripetizione della denuncia per la detenzione durata un mese di un fucile da caccia nella casa di campagna), con il rischio di aggravare l'onere a carico del possessore (ben più mobile di quanto fosse al tempo del testo unico di p.s.) e di intasare gli uffici della Polizia e le stazioni dei Carabinieri.

Nel p.d.l. n. 4632 - all'art. 2, comma 1 - si propone la eliminazione della lettera c) del secondo comma, cioè della norma che esonera "le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armati, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite". Si tratta di modifica coerente con quella che prescrive l'accertamento dei requisiti psico-fisici e di capacità tecnica anche nei soggetti elencati nell'art. 73 del Regolamento di p.s.

Il comma 2 dello stesso art. 2 interviene sull'art. 57 del Regolamento di p.s. per stabilire il limite dalle armi detenibili: *due armi corte, due fucili da caccia ad anima liscia o rigata, cinque armi catalogate sportive* di cui al massimo due corte.

Rilevo che la *sedes materiae* è impropria, ma rinvio il commento all'esame della proposta ministeriale sul medesimo punto.

Il comma 3 del citato art. 2 stabilisce l'obbligo dei detentori di armi di "***comprovare la permanenza dei prescritti requisiti psico-fisici, producendo con scadenza annuale, dopo la prima dichiarazione di detenzione, la certificazione di cui all'art. 35 della medesima legge***".

L'inottemperanza all'obbligo di esibizione della certificazione comporta il ***ritiro*** delle armi e l'emissione del provvedimento di divieto dell'art. 39.

La norma, che si ispira all'esigenza di una verifica a cadenza ravvicinata dei requisiti soggettivi, merita una sottolineatura perché estende l'obbligo della produzione della certificazione medica annuale.

Le modifiche dell'art. 39 t.u.l.p.

Nella proposta ministeriale compaiono alcune modifiche di grande importanza. Il Prefetto può vietare ***in ogni tempo*** la detenzione delle armi, munizioni e materie esplosive ***comunque detenute quando vi è il pericolo che l'interessato o altri possano abusarne.***

Tali modifiche incidono sul possesso delle armi, a qualunque titolo detenute o anche senza titolo (mentre nel testo vigente deve trattarsi di armi munizioni o materie esplosive *denunciate ai termini dell'articolo precedente*, vale a dire legittimamente detenute). La ragione della variazione non è chiara, stante il divieto di detenere armi non denunciate, salvo che per una esigenza di prevenzione nei confronti di azioni eversive o di criminalità organizzata.

La puntualizzazione successiva è incentrata sulla locuzione ***“o altri”***. Se prima il potere prefettizio era esercitabile nei confronti delle *“persone capaci di abusarne”*, cioè inaffidabili, ora l'estensione *ad altri* è indicativa della esigenza di un rafforzamento dei poteri di polizia (ma la *prossimità* non è da sola indizio sufficiente).

La disposizione aggiuntiva introduce una sorte di *fermo di polizia* di carattere reale. Il nuovo ultimo comma, infatti, recita: ***“l'ufficiale di pubblica sicurezza può adottare, in caso di urgenza, le misure occorrenti per impedire che l'abuso si realizzi, informandone il prefetto”***.

Mi sia consentita qualche chiosa. Per cominciare non è chiara la locuzione *“ufficiali di p.s.”*. Nella nomenclatura tradizionale comprendeva il corpo degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza; ma nel nuovo ordinamento introdotto dalla l.n. 131 del 1981, la figura dell'ufficiale non esiste più. Si tratta allora di capire a quali soggetti del nuovo organigramma la norma si riferisca.

Inoltre colpisce la genericità delle circostanze (***“in caso di urgenza”***), che legittimerebbero l'esercizio di tale potere; e ancor più l'indeterminatezza delle ***misure occorrenti***, in violazione del principio di tipicità degli atti della pubblica amministrazione.

Né può passare sotto silenzio la parte conclusiva della disposizione, che recita ***“informandone il prefetto”***. Si tratta di una convalida?

Sulla disposizione aleggia un sospetto di illegittimità costituzionale.

In proposito val la pena di ricordare l'indirizzo assunto dalla primissima giurisprudenza della Corte cost. sui poteri del Prefetto in materia di ordine pubblico, decisamente orientato a comprimerli quand'anche non ad eliminarli. Mi riferisco alla vicenda dell'art. 2 del t.u.l.p.s., dichiarato incostituzionale con sentenza n. 26 del 1961 della Corte perché la disposizione, conferendo al prefetto il potere di emettere ordinanze di necessità ed urgenza, non indicava i criteri idonei a limitarne la discrezionalità.

Quanto al p.d.l. n. 4632 si occupa dell'art. 39 il quinto comma dell'art. 2 nel senso che il prefetto può vietare la detenzione delle armi a coloro che si trovano nelle condizioni ostative al rilascio della licenza di porto d'armi previste dall'art. 43, Nulla da eccepire.

Le modifiche dell'art. 42 t.u.l.p.s.

La proposta ministeriale prende di petto la disposizione dell'art. 42, riformulandola radicalmente.

Non è la sola novità. Infatti dopo l'art. 43 (modificato) la proposta inserisce l'art. 43 bis e, dopo l'art. 44, 44 ter, 44 quater e 44 quinquies. Insomma: un intero corpus normativo vuol ridisegnare la materia del porto d'armi (e delle attività di tiro).

Comincio dal nuovo art. 42

Del vecchio testo - scarno, essenziale - resta poco, tranne lo schema. Il primo comma si occupa del porto d'arma ***fuori dai luoghi di privata dimora o delle relative pertinenze*** di armi comuni da sparo (e per altre armi ammesse). Si tratta di norma generale, nel solco della tradizione, che segna una netta differenza rispetto alla proposta parlamentare (ne ho parlato supra).

Il porto è soggetto a *licenza* (torna, come si vede, la vecchia locuzione) dell'autorità di p.s., "nonché ai limiti, alle condizioni ed alle prescrizioni previste da disposizioni di legge o di regola-

mento o *imposte dall'autorità nel pubblico interesse*". Quest'ultima specificazione suscita perplessità dal momento che il porto d'armi è disciplinato in ragione delle armi e dell'uso ammesso, sì che non è agevole pensare a limiti, condizioni e prescrizioni personalizzate. La modifica intende trasporre nel porto d'armi una previsione che, enunciata in linea generale nell'art. 9 del t.u.l.p.s. ("Oltre le condizioni, stabilite dalla legge, chiunque ottenga una autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni *che l'autorità di p.s. ritenga di imporgli nel pubblico interesse*"), non è applicabile al porto d'armi, che è una licenza di p.s. *tipizzata*.

Nel comma successivo è disciplinato il porto d'armi, distinto a seconda che si tratti della licenza di caccia o sportiva o del porto per difesa personale.

Quanto al primo, la norma specifica "***per gli usi venatorio e di tiro a volo***", che è il tradizionale porto d'armi lunghe, rilasciato dal questore.

Quanto al secondo, è concesso dal prefetto "***per le esigenze di difesa personale, in casi di dimostrato bisogno***: è il porto d'armi corte, che ha la durata di due anni, "***fermi restando gli adempimenti annuali richiesti per fini fiscali o per la conferma del titolo***".

Mentre si conferma la maggior durata del porto d'armi lunghe (sei anni), significativo il prolungamento della durata per quelle corte (da un uno a due anni), ma - a parte gli adempimenti fiscali - ogni anno deve essere *confermato* perché non decada. Resta, dunque, ferma sostanzialmente la durata annuale dei titoli di polizia prevista in via generale dell'art. 13 ("Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno..."), fatta salva la maggior durata di titoli particolari (quali sono sia il porto d'arma corta per difesa personale, sia il porto d'armi lunghe per uso di caccia e di tiro a volo).

Infine sembra (la cautela è d'obbligo) *tramontata la licenza di porto d'armi lunghe per difesa personale* introdotta surrettiziamente dall'art. 2, lettera b), n. 2, del DPR 18 maggio 2001, n. 311, che aveva

suscitato forti riserve anche per la sua impropria fonte normativa (se ne veda l'eco nella mia relazione al XVIII convegno).

Anche il p.d.l. 4932 affronta il problema della durata del porto d'armi in termini analoghi alla proposta ministeriale.

Il comma 3 dell'art. 4 sostituisce l'art. 68 del Regolamento nel senso che *“il libretto di porto d'armi è rinnovato ogni due anni”* in luogo di uno. E prosegue: *“la licenza di porto d'armi per uso caccia è rinnovata annualmente mediante pagamento delle relative tasse di concessione governativa”,* mentre *“la licenza di porto di pistola e di rivoltella nonché di porto di bastona animato è rinnovata ogni anno mediante il pagamento delle relative tasse di concessioni governative e ogni due anni mediante sostituzione del foglio bollato che l'autorità competente rilascia previa verifica delle condizioni di cui all'art. 43 della legge e successive modifiche”.*

Anche il p.d.l. 4632, all'art. 42, riconfermando nella sostanza la normativa vigente, ma la valutazione della necessità dell'interessato di portare l'arma a fini di difesa personale, deve attenersi *“ad appositi parametri fissati dal ministro dell'interno”.*

Si conferma, invece, *la licenza di porto d'armi lunghe per difesa personale* (art. 4, comma 1).

Le modifiche dell'art. 43 t.u.l.p.s.

La proposta ministeriale, nello stabilire l'esclusione della licenza di porto d'armi per alcune categorie di soggetti, menziona il nulla osta all'acquisto *e alla detenzione di armi*, che è una vera e propria licenza. *Ma per la detenzione è una novità assoluta.* Nella riforma dell'art. 38 - che prevede, come si è appena visto, l'obbligo di denuncia della detenzione di armi - non si fa menzione di un apposito nulla osta. Come dirò subito, anche nell'art. 43 *bis* si parla di licenza di detenzione.

Altra novità è la previsione del diniego della licenza *anche se la sentenza di condanna non è definitiva o è stata adottata a norma dell'art. 444 c.p.p.*”. La giurisprudenza ha negato la egittimità de

diniego in mancanza di sentenza definitiva (TAR Friuli Venezia Giulia 30 gennaio 2001, n. 16).

Nel p.d.l. 4632 il diniego di licenza di porto d'armi opera, oltre che per i precedenti penali dell'interessato, anche in assenza dei requisiti psico-fisici e di idoneità al maneggio delle armi. È ovvio, ma la norma lo stabilisce espressamente.

Può essere negata in altre situazione soggette alla valutazione discrezionale dell'autorità di p.s. imperniati sulla *inaffidabilità* del richiedente (letteralmente: “non dà affidamento di escludere abusi del titolo di detentore o possessore delle armi”: lett.a) del comma 2) o per la pendenza di procedimento penale per delitto di qualsiasi natura “qualora non diamo affidamento di non abusare delle armi e non sia di *provata* buona condotta”: lettera d)). Ma l'attributo è sospetto, stante la pronuncia della Corte cost. n. 440 del 1993,

Il diniego può essere motivato da “gravissime e motivate circostanze oggettive che non consentano di escludere abusi del titolo da parte del richiedente e dei suoi *prossimi congiunti*” (comma 3). Ritorna il concetto di *prossimità* e si dilata la discrezionalità dell'Amministrazione nel negare il porto d'armi.

Il nuovo art. 43 bis t.u.l.p.s.

La nuova norma della proposta ministeriale traduce le preoccupazione - espresse dal Ministro nella circolare del 9 maggio 2003 - in una disposizione generale che impone il previo accertamento della ***idoneità psicofisica e tecnica al maneggio delle armi*** al momento del rilascio del porto d'armi e del nulla osta per il loro acquisto o per la loro detenzione.

La disposizione ha il suo remoto antecedente nell'art. 16 del RDL 16 dicembre 1935, n. 2430 e, meno remoto, nell'art. 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, ma la novità consiste nella previsione che ***l'idoneità deve essere comprovata al momento del rilascio e quella psicofisica deve essere confermata periodicamente per tutta la durata della detenzione.***

Su questo punto le due proposte si saldano.

Modalità, termini e periodicità delle verifiche diagnostiche e tecniche saranno fissati in un decreto del Ministro della sanità, fermo restando che a certificare l'idoneità psicofisica - o per confermarla - saranno solo le strutture sanitarie pubbliche.

Si tratta di limitazione inopportuna in considerazione del numero degli accertamenti che andranno a cadere su strutture già sovraccariche di lavoro, mentre non sarebbe inutile, anche sotto il profilo della piena rispondenza alle esigenze della sicurezza pubblica, il coinvolgimento dei medici di fiducia (con il ricorso a moduli apprestati dall'autorità di p.s.).

Su questo punto le due proposte divergono.

Significativo il terzo comma. Per ovviare ad un indirizzo giurisprudenziale che non avalla il diniego del porto d'armi a chi è stato condannato con sentenza non passata in giudicato, la norma fa espresso richiamo al diniego anche nei confronti di chi ha subito una condanna **non definitiva** o è stata adottata a seguito di patteggiamento e di chi non è **di** buona condotta.

Le modifiche dell'art. 44 t.u.l.p.s.

La disposizione registra l'estendimento delle prescrizioni relative ai **minori** anche al nulla osta all'acquisto e alla detenzione di armi; ma dubito che sia davvero voluto l'abbassamento dell'età minima a sedici anni per la licenza di caccia o di tiro a volo, che, già prevista dall'art. 44, originario, la legge n. 157 del 1992 ignora del tutto.

Il nuovo art. 45 bis t.u.l.p.s.

Norme nuove nella proposta ministeriale per i campi e i poligoni di tiro. Per ottenere la licenza del questore occorrono i requisiti di **capacità tecnica** richiestidagli art. 43 e 43 bis. La licenza è quinquennale, salvo che non sia temporanea. Necessaria la previa verifica delle condizioni di sicurezza del campo o poligono ad opera di una apposita commissione tecnica provinciale (potrebbe essere la stessa di cui agli artt. 141 e segg. del Regol. p.s.).

Il nuovo art. 45 ter t.u.l.p.s.

La disposizione nella proposta ministeriale regola l'attività di tiro. È previsto un regolamento di tiro preventivamente approvato dal questore.

Per i poligoni valgono i regolamenti predisposti dalla federazioni sportive nazionali, aderenti al CONI, ovvero iscritte in apposito registro presso il Ministero dell'interno.

Un regolamento dello stesso Ministero disciplinerà le modalità di iscrizione, nonché gli *standard* di sicurezza per lo svolgimento delle attività di tiro.

Il nuovo art. 45 quater t.u.l.p.s.

La disposizione nella proposta ministeriale - che riscrive, integrandola, la disposizione dell'art. 31 della legge n. 110 del 1975 - ammette all'attività di tiro soltanto i soggetti che possono legittimamente portare armi. Sono previste specifiche responsabilità del titolare della licenza e dei direttori e degli istruttori di tiro circa la vigilanza dei campi e dei poligoni e circa l'attività di tiro.

Il nuovo art. 45 quinquies t.u.l.p.s.

La violazione delle condizioni di sicurezza nei campi di tiro comporta la sospensione della licenza per 15 giorni; ulteriori o più gravi violazioni la revoca.

5. Le modifiche della legge sulla caccia e della legge n. 110 del 1975

La riforma ministeriale (soltanto) non risparmia la legge sulla caccia n. 157 del 1992 nelle disposizioni degli artt. 13 e 37 dedicate ai mezzi di caccia. Esaminerò in dettaglio le modifiche previste, su un rilievo preliminare si impone.

La legge n. 157 è un testo organico, su cui l'intervento riformatore rischia di produrre effetti gravemente distorsivi. Ricordo che è previsto l'esame di abilitazione per il rilascio della licenza di porto d'armi per uso di caccia. All'esame, che si articola in cinque materie, l'aspirante cacciatore deve sottoporsi munito di del certificato

medico di idoneità, disciplinato dal d.m. 28 aprile 1998 (artt. 22 legge 157). L'abilitazione si consegue se l'aspirante supera l'esame in ciascuna materia.

La licenza di caccia ha la durata di *sei anni* alla scadenza dei quali il titolare, se intende ottenere il rinnovo, deve presentare domanda corredata da un nuovo certificato medico di idoneità.

Il periodo di validità non è privo di controlli. La legge n. 157 del 1992 ha approntato un complesso e articolato sistema sanzionatorio di repressione (e prevenzione) degli abusi venatori, aventi rilevanza penale o amministrativa a seconda della gravità dell'abuso (si vedano gli artt. 30, 31 e 32). La stretta vigilanza sull'attività venatoria (artt. 27 e 28) rappresenta la miglior garanzia del corretto uso delle armi ed offre pertanto occasioni utili anche ai fini del riscontro delle idoneità psico-fisica del cacciatore nel corso del sessennio.

La riforma, *et pour cause*, non richiede controlli medici intermedi.

Vengo all'articolato.

Quanto alle modifiche dell'art. 13 della legge n. 157 del 1992, è introdotto il divieto di uso dei fucili a ripetizione semiautomatica.

Parimenti, mentre è ammessa l'arma a ripetizione manuale, anche se di derivazione o progettazione militare, è vietato l'uso delle armi comuni da sparo, ***anche ad anima liscia, che consentano il funzionamento semiautomatico o per le quali il funzionamento a colpo singolo derivi dalla trasformazione di armi progettate e costruite per il tiro a ripetizione automatica.***

Quanto alla modifica dell'art. 37, è soppresso il comma secondo, che elimina il limite delle sei armi sportive detenibili, istituito dall'art. 10, sesto comma, della legge n. 110 del 1975. Contemporaneamente è variato il sesto comma: **il limite di sei è elevato a dodici.**

Qualche rilievo critico si impone.

Comincio dall'art. 13

Non mi è chiara la ragione ispiratrice del divieto di impiego

deifucili a funzionamento semiautomatico: se è di carattere venatorio-ambientale (cioè vagamente ispirata da esigenze di difesa della fauna selvatica), oggetto che i fucili semiautomatici sono ammessi da molti anni e che l'art. 13 limita a due (oltre quella in canna) le cartucce contenute nel caricatore, in stretta osservanza della Direttiva europea n. 409/79 e della Convenzione di Berna.

D'altro canto, non so immaginare esigenze di sicurezza pubblica nell'esercizio venatorio che, da quando è praticato, non vi ha mai dato causa.

Il giro di vite ministeriale si spiega forse, per quanto riguarda l'uso di armi semiautomatiche nell'esercizio venatorio, con la paventata immissione sul mercato di armi provenienti dall'estero e modificate all'uopo.

Quanto all'art. 37, un discorso a parte, pur se strettamente connesso, merita la reintroduzione del limite di detenzione dei fucili da caccia.

Esclusa una motivazione venatoria, la misura si iscrive in un disegno riformatore che vuole arginare un fenomeno criminoso che ha ben altre ascendenze. Il cacciatore che uccide il rivale con il fucile da caccia compie lo stesso gesto del coniuge che aggredisce la moglie o i figli con il coltello da cucina. La disposizione, semmai, è rivelatrice dell'obiettivo perseguito dal Ministero: un rigido controllo della **detenzione** delle armi nel senso di una drastica riduzione di quelle in mano ai privati.

Se questa è la *ratio* della riforma, è inutile chiedersi quale sia la incidenza della caccia sul fenomeno criminoso.

La riduzione a dodici dei fucili da caccia mette in crisi quei cacciatori che possiedono fucili in numero maggiore. Essi sarebbero costretti a richiedere al questore apposita licenza di "collezione" (art. 10, comma 6, legge 110). E se il questore gliela neghi (come è agevole supporre), sarebbero costretti ad eliminare il *surplus*, versandolo ad una direzione di artiglieria: un vero esproprio senza indennizzo!

La detenzione di armi e i soggetti dell'art. 73 del Regolamento di p.s.

Nel p.d.l. 4632 colgo un importante elemento di novità. L'art. 6 ("Note finali") obbliga coloro che detengono armi e munizioni "a seguito della appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 73 del Regolamento di p.s." a "dichiararne il possesso presso l'autorità competente" entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge"... nonché a produrre la certificazione attestante il possesso dei requisiti psico-fisici e di idoneità al maneggio delle armi stabilita dall'art. 35 del t.u.l.p.s.

La proposta non fa sconti a nessuno.

Conclusioni

Se la preoccupazione del Ministero è comprensibile, dubito che le due proposte siano "omogenee e proporzionabili" ai bisogni cui si ispirano.

Dubito, in particolare, dell'approccio metodologico. La riforma del t.u.l.p.s. e della legge 110 del 1975 non può essere frutto di un dibattito tutto interno agli ambienti di p.s. (Ministero e sindacato di polizia): troppi e troppo delicati essendo i risvolti politici, sociali, economici, culturali.

Peraltro la elaborazione di una proposta parziale, che si innesta su testi normativi risalenti nel tempo, è di per sé impresa ardua, anche sul piano tecnico. Si è già lamentato nel passato l'inopportunità di interventi settoriali o mirati, ma disomogenei. Con l'effetto di creare gravi difficoltà applicative.

Peraltro il Ministero non può assistere ad una iniziativa parlamentare scollegata - come si è visto - dal contesto generale e da quello ministeriale.

Le proposte, insomma, vanno unificate e ricondotte ad una regia unica.

Dr Roberto Chieppa
Consigliere di Stato

IL PORTO D'ARMI NELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA: RILASCIO, RINNOVO E REVOCA

1. La natura della licenza di porto d'armi e il sindacato del giudice amministrativo

La nozione di porto d'armi si ricava dall'art. 42, comma 3, del T.u.l.p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773: "Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65".

L'utilizzo da parte del legislatore del termine "permesso" in luogo di "licenza" di porto d'armi nella successiva legge 18 aprile 1975 n. 110 (art. 8, comma 3) non sembra dare una risposta certa alla questione della natura di tale provvedimento, fermo restando che sul carattere provvedimentale dell'atto non sono mai stati avanzati dubbi.

La dottrina si è divisa tra chi ha inquadrato le licenze per porto d'armi nella categoria dei provvedimenti abilitativi e chi ha invece optato per i provvedimenti di licenza o di dispensa.

Non si tratta di una mera disquisizione teorica, ma di una questione di estrema rilevanza anche per le conseguenze dell'adesione all'una o all'altra tesi: nel primo caso si ipotizza l'esistenza di un astratto diritto al porto delle armi, il cui effettivo esercizio sarebbe subordinato ad un atto permissivo da parte dell'autorità amministrativa ¹.

La seconda opzione interpretativa parte, invece, dal presupposto dell'esistenza nel nostro ordinamento di un divieto generale di portare con sé armi: divieto di carattere assoluto per armi quali quelle da guerra e di carattere relativo per le armi da difesa personale o da

caccia: il provvedimento viene così inquadrato nella categoria delle dispense, in quanto la sua adozione rende lecito un comportamento, che in assenza del provvedimento, tale non sarebbe.²

Si deve inoltre tenere presente che il termine “licenza” utilizzato dal legislatore è sempre stato oggetto di ulteriori discussioni: talvolta è stato assimilato alla figura dell’autorizzazione, mentre alcuni hanno sottolineato come i provvedimenti di licenza in senso stretto non sono destinati a consentire l’esercizio di un preesistente diritto (benché condizionato al rilascio del provvedimento), ma sono atti attraverso cui la pubblica amministrazione conferisce a determinati soggetti nuovi diritti che non preesistono al provvedimento con la conseguenza che alla licenza preesiste solo un interesse legittimo e non un diritto soggettivo condizionato.³

Anche chi condivide la tesi della natura autorizzatoria della licenza di porto d’armi ritiene che la posizione soggettiva del privato sia qualificabile come interesse legittimo, in quanto il preesistente diritto viene sacrificato per ragioni di interesse pubblico e viene quindi “affievolito”.⁴

La giurisprudenza del giudice amministrativo è pacifica nell’affermare che la esigenza di tutela della collettività, cui tendono le autorizzazioni di polizia e l’ampio potere discrezionale che le caratterizza, fanno sorgere soltanto interessi legittimi e non diritti soggettivi.

Anche la Corte Costituzionale ha avuto l’occasione di prendere posizione rispetto alla natura del provvedimento di rilascio del porto d’armi, con la decisione con cui è stata ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 comma 2, ultima parte e dell’art. 43 comma 2 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), per contrasto con gli art. 3 e 97 cost., nella parte in cui pone(va) a carico dell’interessato l’onere di provare la sua buona condotta. Infatti la prova della buona condotta, quale requisito per il rilascio del porto d’armi, non può gravare sul privato, poiché l’onere probatorio volto a contestare una situazione non fondata su criteri prestabiliti impedisce sia un controllo effettivo sulla motivazione, assumendo i caratteri della

“probatio diabolica”, sia perché l’accesso alla via giurisdizionale rimarrebbe per l’interessato l’unica potenzialità per la realizzazione della sua pretesa.⁵

Con tale decisione la Consulta ha anche aderito alla tesi dell’esistenza nel nostro ordinamento di un divieto di portare armi, ritenendo di conseguenza che la licenza di porto d’armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 del codice penale e dall’art.4, primo comma. della legge n. 110 del 1975, a conferma del fatto che il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi e che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il «buon uso» delle armi stesse, in modo tale da eliminare dubbi o perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche l’intera, restante massa dei consociati sull’assenza di pregiudizi (di qualsiasi genere) per la loro incolumità.

Dalla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli a situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti.

Nonostante la riconosciuta ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione in tale fattispecie, il giudice delle leggi si è fatto carico, con riferimento al requisito della «buona condotta», di precisare che il diretto collegamento al pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica che l’uso delle armi di per sé comporta non può determinare che nella sostanza la discrezionalità della amministrazione trasmodi in arbitrio per l’assoluta atipicità dei criteri che, per quanto «storicizzati», sorreggono la nozione di buona condotta.

L’onere posto dalla norma dichiarata incostituzionale a carico del richiedente di provare la propria buona condotta avrebbe vanificato o avrebbe reso estremamente ardua la possibilità di contestazioni in sede giurisdizionale per l’eccessiva genericità del

precetto censurato e per la necessità di indagini improprie rispetto al contenzioso giurisdizionale amministrativo.

La preoccupazione è evidentemente quella di evitare di attrarre all'interno del merito amministrativo, non sindacabile dal giudice, ambiti di azione amministrativa, caratterizzati in parte da discrezionalità tecnica e in parte dalla tradizionale discrezionalità amministrativa.

In effetti, la valutazione rimessa all'amministrazione in sede di rilascio di porto d'armi costituisce una valutazione complessa, in cui si fonde l'esercizio di discrezionalità tecnica (capacità tecnica del richiedente, prevista dall'art. 8 della legge n. 110/1975 ed accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere il certificato medico di idoneità per il porto delle armi, previsto dall'art. 1 della legge n. 89/1987 e già previsto per il porto per uso di caccia dall'art. 1 della legge n. 799/1967⁶) e l'esercizio di discrezionalità amministrativa, che si sostanzia nella ponderazione dell'interesse del ricorrente a portare con sé armi da difesa, da caccia o sportive con le esigenze pubblicistiche di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il sindacato del giudice amministrativo su tale valutazione complessa è stato tradizionalmente ristretto entro ambiti molto limitati; ciò in considerazione della difficoltà da parte del giudice di un pieno accesso al fatto, che in tali fattispecie assume rilevanza determinante ai fini della decisione amministrativa; delle modalità del sindacato di legittimità, limitato ad un mero controllo estrinseco dell'operato della P.a.; e dell'orientamento giurisprudenziale che negava la possibilità di sindacare l'esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, ritenuta rientrante nel concetto di merito dell'azione amministrativa.

Oggi le cause di un sindacato così limitato sono venute meno:

a) i fatti posti a fondamento dei provvedimenti amministrativi possono senza dubbio essere pienamente verificati dal giudice amministrativo sotto il profilo della verità degli stessi e ciò presuppone la valutazione degli elementi di prova raccolti dall'autorità amministrativa e delle prove a difesa offerte dai ricorrenti senza che l'accesso al fatto del giudice possa subire alcuna limitazione, con il

definitivo superamento di quell'orientamento che negava al giudice amministrativo l'accesso diretto al fatto, salvo che gli elementi di fatto risultassero esclusi o sussistenti in base alle risultanze procedurali;

b) il principio di effettività della tutela giurisdizionale impone che il sindacato esercitato dal giudice amministrativo non possa più limitarsi ad un controllo meramente estrinseco, ma deve consentire al giudice un controllo intrinseco, avvalendosi eventualmente anche di regole e conoscenze tecniche appartenenti alla medesima scienza specialistica applicata dall'amministrazione ed utilizzando, ove necessario, lo strumento della consulenza tecnica o gli strumenti probatori del codice di procedura civile;

c) l'estensione del sindacato del G.A. sulla discrezionalità tecnica della P.a. costituisce ormai principio consolidato a partire dalla nota decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 601 del 9 aprile 1999 che ha aperto una breccia all'interno del consolidato principio fondato sull'equazione concettuale tra discrezionalità tecnica e merito amministrativo.

Tuttavia, proprio dopo l'apertura giurisprudenziale al sindacato sull'esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, il Consiglio di Stato ha poi distinto tra "un controllo di tipo "forte", che si traduce in un potere sostitutivo del giudice, il quale si spinge fino a sovrapporre la propria valutazione tecnica opinabile a quella dell'amministrazione"... ed un "controllo di tipo "debole" ..(in cui).. le cognizioni tecniche acquisite (eventualmente) grazie al consulente vengono utilizzate solo allo scopo di effettuare un controllo di ragionevolezza e coerenza tecnica della decisione amministrativa." ⁷

In tale decisione è stato sottolineato come la distinzione tra il carattere di opinabilità dei giudizi tecnici (attratti nella cognizione del giudice) e i profili della opportunità (sottratti al sindacato) non è così netta in presenza di valutazioni complesse dell'amministrazione e dell'applicazione dei c.d. "concetti giuridici indeterminati" e che in tali ipotesi deve escludersi il sindacato giurisdizionale di tipo forte (sostitutivo) ed ammettersi solo il sopra descritto controllo di tipo debole.

In presenza di valutazioni complesse, quindi, sarebbero precluse al giudice amministrativo quelle valutazioni di opportunità, rimesse all'amministrazione e che il giudice non può rinnovare in sede processuale.

Sempre, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha infine chiarito che ciò che rileva non è la qualificazione del controllo come "forte" o "debole", ma l'esercizio di un sindacato tendente ad un modello, in cui il principio di effettività della tutela giurisdizionale sia coniugato con la specificità di controversie, in cui è attribuito al giudice il compito non di esercitare un potere in luogo della P.a., ma di verificare – senza alcuna limitazione - se il potere a tal fine attribuito all'autorità amministrativa sia stato correttamente esercitato.⁸

Le controversie in materia di porto d'armi sono caratterizzate da un sindacato su valutazioni della P.a., in cui si fondono aspetti tecnici ed ambiti di tradizionale esercizio della discrezionalità amministrativa; non si tratta in realtà di fattispecie particolarmente complesse, ma di giudizi in cui la peculiarità è costituita dall'ampio margine di discrezionalità rimessa alla P.a..

Il grado di effettività raggiunto dal processo amministrativo garantisce oggi un sindacato pieno sulla veridicità dei fatti valutati dall'amministrazione, sulle questioni tecniche esaminate, che può spingersi fino alla "sostituzione" del giudizio finale (in caso, ad esempio, di accertamento in sede giurisdizionale delle capacità tecniche del richiedente o dell'idoneità psico-fisica, negata dalla P.a.).

Tuttavia, benché nell'attuale evoluzione del processo amministrativo si è soliti affermare che è in corso, o è già avvenuto, lo spostamento dell'oggetto del processo dall'atto impugnato al rapporto controverso, si osserva che se per giudizio sul rapporto si intende che con la proposizione del ricorso la materia controversa passa dall'amministrazione al giudice, non si potrà che concludere che tale spostamento non solo non è avvenuto, ma non è affatto compatibile con l'attuale modello di processo delineato dal legislatore.

Il ricorso proposto avverso un provvedimento di diniego della licenza di porto d'armi, o di revoca della stessa o di diniego del

rinnovo non radica in capo al giudice l'esercizio del potere amministrativo, riservato all'amministrazione e verificabile solo *ex post* dal giudice.

Pur in presenza dell'esigenza di pronunce giurisdizionali, che non si limitino al mero riscontro di formali illegittimità, ma che si spingano ad accertare la spettanza del bene della vita, non sempre tale accertamento sarà possibile, in quanto in molti casi al riscontro di una illegittimità non potrà che seguire il riesercizio del potere da parte dell'amministrazione, eventualmente sulla base del principio di diritto affermato dal giudice.

Proprio nelle controversie in materia di porto d'armi, il sindacato chiesto dai ricorrenti al giudice amministrativo è caratterizzato da un ampio utilizzo delle collaudate figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere, in giudizi in cui all'annullamento del diniego segue molto spesso il riesercizio del potere.

Del resto, la delicatezza della materia sconsiglia "incursioni" del giudice in un terreno in cui spetta all'amministrazione valutare ogni profilo relativo al rilascio del porto d'armi.

In luogo di interventi sostitutivi del giudice, di dubbia legittimità, appare preferibile utilizzare la tecnica del c.d. "remand", richiedendo eventualmente all'amministrazione di ripronunciarsi prendendo in esame nuovi fatti emersi in sede processuale o di motivare in maniera più adeguata le ragioni di un determinato diniego.⁹

2. Il rilascio del porto d'armi.

Le licenze di porto d'armi si distinguono in : licenza di porto d'armi lunghe da fuoco (per uso di caccia; per il tiro a volo; per difesa personale); licenza di porto d'armi corte (pistole o rivoltelle) per difesa personale; licenza di porto d'armi sportive. L'acquisto di armi richiede il possesso del porto d'armi ovvero un apposito nulla osta del questore (art.35 t.u.l.p.s.).

Si ritiene che i diversi provvedimenti di licenza di porto d'armi abbiano una comune fonte, costituita dall'art. 42 T.u.l.p.s..

Sotto il profilo dei requisiti soggettivi, è richiesto l'accertamento della capacità tecnica (art. 8, co. 3 e 4 l.11/75), l'assenza di condanne

per determinati reati indicati dall'art. 43 T.u.l.p.s. (divieto assoluto); l'accertamento della moralità e buona condotta del richiedente (art. 43 t.u.l.p.s. prevede la possibilità di diniego per i condannati per altri delitti rispetto a quelli per i quali opera il divieto assoluto e a chi non dà affidamento di non abusare delle armi o non è in possesso del requisito della buona condotta), nonché della idoneità psico-fisica accertata nei modi previsti dal d.m. 28 aprile 1998 (già d.m. 4 dicembre 1991 emanato sulla base di quanto disposto dall'art.1 l. 6 marzo 1987 n.89), oltre alla maggiore età del richiedente.

L'ambito dei casi in cui l'autorità amministrativa deve negare il rilascio del porto d'armi è stato ulteriormente ampliato dall'art. 8 della legge n. 575/1965, che esclude la possibilità di rilascio, ed impone la revoca se già rilasciato, per gli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose; esteso poi alle persone indicate nell'articolo 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (oggetto di diffida da parte del questore) dall'art. 19 della legge n. 152/1975.

Quanto alle condizioni di carattere obiettivo, è necessaria la preventiva valutazione (non di carattere tecnico) in ordine al dimostrato bisogno del richiedente di circolare armato; condizione che deve sussistere ovviamente solo per il porto d'armi per difesa personale.

Per quanto concerne il requisito della buona condotta, va ricordato che con la citata sentenza n. 440/1993, la Corte Costituzionale ha soppresso solo l'onere della prova della buona condotta che il legislatore aveva posto a carico del richiedente, ma non ha eliminato la necessità della verifica di tale requisito da parte dell'autorità amministrativa, che dovrà farsi carico di indicare i fatti e spiegare l'idoneità di questi ad escludere la sussistenza del requisito.

Nella sostanza, l'autorità amministrativa, in sede di diniego di rilascio di una autorizzazione di polizia per difetto del requisito della buona condotta, è tenuta ad indicare con chiarezza - pur trattandosi di provvedimento latamente discrezionale, ma incidente negativamente sulla sfera giuridica del privato destinatario - quali sono le ragioni sottese alla determinazione assunta ed i risultati dell'istruttoria compiuta, affinché sia il soggetto interessato sia il

giudice della legittimità, eventualmente adito, possano verificare “ex post” la conformità a legge del *modus operandi* seguito.¹⁰

La valutazione della buona condotta si traduce, secondo alcuni, in un giudizio di ragionevole affidabilità della corretta gestione (*secundum legem*) del titolo da parte del soggetto autorizzato¹¹, anche se l’art. 43 del T.u.l.p.s. prevede tale giudizio di affidamento in via complementare rispetto al requisito della buona condotta a dimostrazione che l’interpretazione più corretta appare essere quella che ancora la valutazione della buona condotta a fatti concreti già avvenuti, cui si aggiunge un giudizio sull’affidabilità del richiedente (per il futuro) sul non abuso delle armi.

Sempre con la sentenza n. 440/1993 la Corte Costituzionale ha evidenziato come, nonostante l’identità del lessico talvolta adottato, la buona condotta assuma un diverso e meno generico valore a seconda della fattispecie: ad esempio, la nozione di buona condotta rileva in un ambito descrittivo sufficientemente precisato in relazione alle cause di estinzione della pena; quale presupposto della riabilitazione, concedibile soltanto al condannato che «abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta» (art. 179, primo comma, del codice penale); per la cauzione di buona condotta prevista dall’art.237 del codice penale.

La nozione di buona condotta, inoltre, va ragguagliata ai vari micro-sistemi, in cui il comportamento-genericamente valutabile in rapporto all’accesso a determinati benefici-assume rilevanza significativa e connotati di assoluta tipicità proprio in rapporto alla posizione rivestita dall’interessato. Basti pensare, in particolare, alle «norme di condotta» dei detenuti e degli internati indicate sin dalla intitolazione dell’art. 32 dell’Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; alle misure di prevenzione, dove «la condotta e il tenore di vita» figurano tra i presupposti per l’adozione di dette misure (art. 1, n. 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni).

L’ampio e differenziato utilizzo del termine da parte del legislatore esige, per non confliggere con inderogabili esigenze di determinatezza e perché sia evitato il pericolo di sconfinare nell’arbitrio,

una specificazione finalistica, riferita cioè alle particolari esigenze che l'accertamento deve soddisfare per le finalità correlate con il tipo di abilitazione o di autorizzazione richiesta.

Proprio l'esistenza di tali rischi e di margini di discrezionalità troppo ampi hanno indotto il legislatore ad eliminare tale requisito, ad esempio, ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

E tuttavia il requisito della buona condotta è stato richiesto ancora in disposizioni contenute in leggi recenti, come quelle relative all'autorizzazione, alla coltivazione, produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.17, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, riprodotto nel testo unico d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) o quelle relative all'apertura di autoscuole (art. 123, quinto comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con il quale è stato approvato il «nuovo codice della strada»).

La stessa Consulta afferma senza mezzi termini che la permanenza in vita di disposizioni emanate antecedentemente all'entrata in vigore della Costituzione che rispetto a pretese giuridiche dei privati richiedono il requisito della buona condotta, è legata ad una interpretazione del requisito in questione particolarmente attenta ai valori costituzionali.

Proprio a causa dell'estrema varietà dei criteri in grado di pervenire ad un'operazione di riempimento e di conseguente tipizzazione del requisito della buona condotta e della presenza di zone di assoluta incertezza quanto alla verifica dei parametri sui quali la pubblica amministrazione deve attestarsi nel valutare la sussistenza del detto requisito, hanno indotto la Corte a ritenere irragionevole addebitare all'interessato un onere che talora neppure l'amministrazione è in grado di adempiere proprio per la varietà dei parametri di verifica dai quali può scaturire la preclusione alla realizzabilità di posizioni soggettive di cui il privato è titolare.

Del resto, si è già detto delle difficoltà di pervenire in questo settore ad una tutela giurisdizionale effettiva e particolarmente penetrante; ciò rende necessario l'individuazione, anche in sede giurisprudenziale, di precisi canoni cui riferire la legittimità del diniego: qualora vengano addebitati, in relazione a pregresse condanne non

assolutamente preclusive, fatti penalmente rilevanti; casi nei quali il diniego si fondi su concreti elementi che, pur non tradottisi in una condanna o nell'inizio di un procedimento penale, siano rivelatori di una condotta per di più sintomatica di una possibilità di abuso delle armi.

Certo, dovrà considerarsi illegittimo quel provvedimento negativo che ometta di indicare le circostanze di fatto ritenute preclusive ovvero si limiti ad indicare le dette circostanze senza procedere alle dovute valutazioni o, ancora, non provveda a considerare il valore significativo di fatti sopravvenuti favorevoli all'interessato.

La consistenza dell'onere di indicazione dei fatti ostativi al rilascio o alla permanenza della licenza di porto d'armi, anche sotto il profilo della possibilità di abuso ex art. 10 t.u.l.p.s., può essere assolto anche con riferimento alla pendenza di procedimenti penali o di prevenzione, nonché di circostanziate denunce, che indichino che il soggetto non dia affidamento di non abusarne.¹²

Del resto, in ordine ai presupposti dei provvedimenti di polizia emessi in subiecta materia, il Consiglio di Stato ha affermato che in ragione del loro carattere preventivo, rispetto a fatti lesivi della sicurezza pubblica, non si richiede che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso della licenza essendo sufficiente un giudizio probabilistico.¹³

Proprio l'esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché la tranquilla convivenza della collettività impone al titolare dell'autorizzazione di polizia di avere una condotta irreprensibile ed immune da rischi anche remoti.¹⁴

Tuttavia, tale giudizio va compiuto non in termini generici, ma con espresso riferimento alla concreta situazione del richiedente; ad esempio, è stato ritenuto illegittimo il provvedimento di reiezione dell'istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale la cui motivazione si limiti al sintetico giudizio di non pericolosità riferito alle funzioni espletate dall'istante; l'amministrazione deve, invece, esaminare se nella sfera extra-funzionale della vita privata del richiedente sussistano o meno ragioni effettive ed idonee a legittimare la detenzione dell'arma, tanto come effetto

riflesso delle mansioni stesse, quanto per altre circostanze riguardanti la situazione soggettiva dell'istante (nella specie il richiedente per motivi professionali si trovava spesso in possesso di ingenti somme di denaro).¹⁵

Infine, si segnala un contrasto giurisprudenziale circa la possibilità di rilascio del porto d'armi a soggetto residente all'estero.

Secondo una tesi, l'art. 62 del r.d. 6 maggio 1940 n. 635 prescrive che la licenza di porto d'armi sia rilasciata, secondo le rispettive competenze, dal prefetto o dal questore della provincia in cui il richiedente ha la residenza e ciò al fine di rendere possibile un agevole e sicuro controllo delle persone in possesso di armi. Pertanto legittimamente viene negato il porto d'armi al cittadino che risiede all'estero e che, non avendo nello Stato un punto di stabile riferimento, sfugge ad ogni possibile controllo.¹⁶

Con altra decisione, invece, è stato ritenuto illegittimo il diniego di licenza di porto d'armi per mancanza del requisito della residenza nel territorio dello Stato, in carenza di una espressa previsione normativa, dovendo farsi ricorso alla disciplina degli stranieri, in via analogica, per quanto concerne l'individuazione della competenza al rilascio.¹⁷

In tale ultima pronuncia si osserva che la legge non contiene alcun riferimento alla residenza della persona nel territorio dello Stato, né tra i requisiti di concedibilità, né tra i motivi di denegabilità. Il riferimento alla residenza appare soltanto nell'art. 61 reg. p.s., che è così formulato: "La licenza del porto d'armi è rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal Prefetto o dal Questore della provincia in cui il richiedente ha la sua residenza...". La disposizione dell'art. 61 citato non pone un ulteriore requisito di concedibilità della licenza, ma è soltanto una norma sulla competenza amministrativa (eventuali lacune vanno colmate ricorrendo all'analogia: per la condizione del non residente soccorre, come criterio di determinazione della competenza, la nozione di dimora, che trova attualmente ampia applicazione nella materia analoga della condizione giuridica dello straniero).

3. Il rinnovo del porto d'armi.

In sede di rinnovo della licenza di porto d'armi, l'amministrazione deve ovviamente valutare la sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio, ma non può ignorare l'esistenza di un valido titolo in precedenza concesso al privato.

Di conseguenza, nel caso in cui la P.a. intenda negare il rinnovo, la motivazione del provvedimento deve necessariamente indicare le ragioni della nuova valutazione contrastanti con le precedenti che, viceversa, avevano dato luogo al rilascio dell'autorizzazione, risultando invece illegittimo, per insufficienza della motivazione, il provvedimento con il quale si nega il rinnovo di porto d'armi a soggetto in precedenza autorizzato, sulla sola e generica considerazione che lo stesso non versa allo stato nelle condizioni che giustificano la necessità di girare armato.¹⁸

Sarà, quindi, importante che emergano nuovi elementi in fatto, che giustificano una diversa valutazione, in quanto la giurisprudenza ha precisato che una medesima situazione di fatto non può aver consentito a suo tempo il rilascio della richiesta licenza di porto d'armi ed, a distanza di molti anni e senza modificazioni nei presupposti e nelle circostanze, il rigetto dell'istanza di rinnovo della citata licenza in capo alla stessa persona fisica.¹⁹

Sarà quindi necessaria una specifica valutazione della posizione del richiedente, già tipica del provvedimento di rilascio ed un attento esame di ogni sopravvenienza.²⁰

In applicazione di tali principi, in una recente decisione, il Consiglio di Stato ha affermato che la semplice constatazione dell'esistenza di una parentela (già esistente e non ostativa di un primo rilascio di analoga autorizzazione) con un noto pregiudicato, non può, da sola, bastare a sorreggere un diniego opposto alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi.²¹

In altra fattispecie, è stato invece dato rilievo alla sopravvenienza, costituita da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e si è affermato che legittimamente è negato il rinnovo della licenza di porto d'arma per caccia, ove il richiedente sia stato condannato con sentenza "patteggiata" per il reato di

uccellazione, in quanto se è vero che la sentenza patteggiata non può essere posta dal giudice civile e amministrativo a fondamento di pronunce che implicino l'accertamento del fatto e la responsabilità penale dell'imputato, la medesima sentenza deve ritenersi tuttavia equivalente alla condanna ordinaria rispetto a quegli effetti extra penali che l'ordinamento automaticamente ricollega al fatto giuridico della condanna, indipendentemente dai presupposti e dalle modalità procedurali con cui sia stata emessa.²²

4. La revoca del porto d'armi.

Mentre le decisioni sulle richieste di rilascio e rinnovo del porto d'armi sono assunte previa iniziativa di parte e ciò esclude l'applicabilità delle disposizioni della legge n. 241/90, tendenti a garantire l'effettiva partecipazione al procedimento, quali la comunicazione di avvio del procedimento, l'adozione di provvedimenti di secondo grado, quali la revoca, essendo destinata ad incidere su una preesistente posizione soggettiva del privato titolare della licenza, deve essere preceduta da tutte le formalità che garantiscano la partecipazione al procedimento, prima fra tutte la comunicazione di avvio, salvo ovviamente che il provvedimento si fondi su fatti di tale gravità da integrare le ragioni di estrema urgenza, giustificative di un immediato atto di revoca.

Ciò ovviamente non significa che l'atto di revoca sia giustificato solo in presenza di fatti gravi, ma che in questi casi si può solo prescindere dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, fermo restando che negli altri casi la revoca può essere adottata sulla base di una valutazione della capacità di abuso fondata su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus; ciò in quanto, nella materia che ne occupa, l'espansione della sfera di libertà dell'individuo è destinata a recedere a fronte del bene della sicurezza collettiva.

In tale quadro, le valutazioni dell'Autorità di polizia hanno carattere preventivo rispetto a fatti lesivi della sicurezza pubblica, sicché ben può ritenersi sufficiente il convincimento dell'Amministrazione circa la prevedibilità dell'abuso, ancorché non ricorra alcuna delle ipotesi descritte, ai fini della revoca, del T.U.L.P.S..

E nell'ambito del bilanciamento di valori di pari dignità e supportati di tutela di livello costituzionale correttamente assume rilievo, ai fini del giudizio prognostico, anche l'ambiente sociale e familiare in cui si esplicita la vita di relazione del singolo per i riflessi su una eventuale situazione di "pericolo" per l'ordine e la sicurezza pubblica in ragione della possibilità di abuso delle armi.

Facendo applicazione di tali principi, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la revoca della licenza di porto d'armi basata su un giudizio prognostico ampiamente discrezionale di circostanze afferenti l'interessato (nella specie, la frequentazione nel locale dell'interessato da parte di numerosi pregiudicati e la presenza nell'ambiente familiare di soggetti coinvolti in conflitti a fuoco) che non escludano la possibilità di abuso.²³

Costituisce, infatti, principio consolidato il fatto che ai sensi degli art. 10, 11, 43, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, la revoca della licenza di porto d'armi non richiede che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base di circostanze oggettive.²⁴

L'ultimo comma del citato art. 43 del T.U. delle leggi di P.S. testualmente dispone che: "la licenza di porto d'armi può essere riusata.....a chi non dà affidamento di non abusare delle armi". E l'art. 10 del medesimo testo unico prevede che "le autorizzazioni possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata". Ciò sta a significare che le autorizzazioni di polizia de quibus possono essere revocate anche per cause diverse dalla sussistenza di una condanna penale e, in particolare, ogni qual volta il soggetto interessato- sulla base di circostanze oggettive- non dia più affidamento di non abusare delle armi. E la ratio di tale principio appare evidente: le misure di polizia hanno carattere preventivo e perseguono la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza; pertanto, per la revoca della licenza di porto d'armi non si richiede che ci sia stato un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto dimostri una scarsa affidabilità nell'uso delle armi ovvero una insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni.²⁵

Inoltre, va anche considerato che, stante la menzionata finalità preventiva delle misure di polizia, la valutazione sulla capacità di abuso delle armi può legittimamente basarsi su considerazioni probabilistiche, fondate su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus, e che la legittimità di dette considerazioni va valutata al momento in cui vengono operate e non ex post. La insussistenza dei fatti, verificata a posteriori, potrebbe, semmai, giustificare- fermo l'originario provvedimento di revoca- l'adozione di un successivo atto di rilascio di una nuova autorizzazione di polizia.

Del resto, non giova in tali fattispecie invocare la presunzione di innocenza, sancita dall'art. 27 della Costituzione, in quanto tale principio non impedisce all'autorità amministrativa di adottare- in pendenza di procedimento penale - un provvedimento amministrativo di sicurezza.

Ad esempio, il Consiglio di Stato ha affermato che, assodato che la prova del venir meno del requisito della buona condotta deve essere fornita dall'amministrazione (cfr. Corte costituzionale 16 dicembre 1993, n. 440; Cons. Stato, sez. IV, n. 4078 del 2000), la consistenza dell'onere di indicazione dei fatti ostativi al rilascio o alla permanenza della licenza, anche sotto il profilo della possibilità di abuso ex art. 10 T.U.L.P.S., può ritenersi assolto mercé il riferimento alla pendenza di procedimenti penali o di prevenzione, nonché alla presentazione di circostanziate denunce; parimenti possono assumere un rilievo determinante le informazioni sull'ingiustificato tenore di vita e sull'estimazione di cui gode il soggetto nella comunità in cui vive, raccolte dalle forze di polizia, purché incidenti funzionalmente sull'esercizio dell'attività autorizzata o da autorizzare, minandone la credibilità.²⁶

L'ampio potere discrezionale accordato all'Amministrazione è evidentemente finalizzato alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed implica la facoltà dell'Amministrazione di valutare tutte quelle circostanze, oggettive e soggettive, che anche secondo un calcolo probabilistico, basato pur sempre sull'esistenza di fatti indizianti o fattori predisponenti, possono determinare la pericolosità di un soggetto circa l'abuso delle armi, delle munizioni o

delle materie esplodenti. Proprio perché si tratta di un giudizio di pericolo, l'esercizio da parte dell'Amministrazione degli ampi poteri conferiti dalla legge non è condizionato o legato all'esistenza in capo al soggetto di condanne penali, nel qual caso invero il diniego di autorizzazione o la revoca attecchendosi ad attività dovuta e vincolata; al contrario l'Amministrazione può prendere in considerazione la situazione e la condizione personale del soggetto, in riferimento anche e soprattutto all'ambiente sociale e familiare in cui concretamente si esplica la sua vita di relazione, per valutare se esista pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica sulla base di un giudizio prognostico ex ante circa la possibilità e capacità del soggetto di abusare delle armi, munizioni e materiale esplosivo.

Ovviamente, come già detto, siffatta discrezionalità per non tramodare in arbitrio, deve essere supportata da adeguata motivazione circa le ragioni della valutazione negativa operata dall'Amministrazione, onde consentire l'esercizio del sindacato di legittimità.²⁷

5. La circolare 9 maggio 2003 n.557/B.9471 del Ministero dell'Interno

Con circolare del 9 maggio 2003, integrata dai chiarimenti forniti dalla **Circolare N° 557/B.9471-10100.2(4)**, del **20 maggio 2003**, il **Ministero dell'Interno ha dettato istruzioni** in ordine alla concessione delle autorizzazioni di polizia relative alle armi, con l'espressa finalità di dare una risposta ai "recenti fatti criminosi, che hanno avuto gravi ripercussioni sulla sicurezza pubblica" (la circolare riguarda ogni rinnovo del porto d'armi ed ogni richiesta di nulla osta all'acquisto di armi).

Il Ministero, nel richiamare l'attenzione sulla necessità di assicurare sempre, al momento del rilascio di qualsiasi licenza di porto d'armi e per ogni nulla osta all'acquisto delle stesse, la scrupolosa verifica dei requisiti personali dei richiedenti e specificamente di quelli psico-fisici, attestati dalla apposita certificazione medica e sull'esigenza di immediata segnalazione, ai fini della revoca della licenza, di eventi o condotte che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa, ha disposto una revisione straordinaria

delle licenze già rilasciate, con puntuale verifica dei presupposti, chiedendo anche - ai titolari di licenza con validità pluriennale, a norma dell'art. 9 del TULPS - di esibire, entro un termine congruo, se non già fatto nei dodici mesi precedenti, una rinnovata certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi.

L'attenzione viene, in particolare, posta sulla verifica dell'assenza di alterazioni neurologiche, di disturbi mentali, della personalità o comportamentali o di situazioni di dipendenza da sostanze psicotrope, alcool, stupefacenti, nonché sulla scrupolosità e completezza degli accertamenti medici occorrenti.

Con i menzionati successivi chiarimenti il Ministero ha disposto l'assegnazione di un termine, non inferiore a 30 giorni (e, comunque, non superiore a 90), da parte dei questori, prevedendo la possibilità di scaglionare le richieste dando priorità alle persone che possiedono un titolo di polizia da più tempo e per le quali non sia prossimo il momento del rinnovo. E' stato precisato infine, che trattandosi dell'attestazione di un requisito richiesto per la permanenza delle licenze, l'eventuale mancata presentazione non potrà che comportare il ritiro del titolo di polizia e, ricorrendone i presupposti, il divieto di detenzione delle armi; di quanto sopra dovrà darsi atto in calce al provvedimento.

La revoca ed il ritiro del titolo conseguiranno, inoltre, necessariamente, nei casi in cui, nel corso della verifica straordinaria, emergano fatti, eventi o condotte "che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti di affidabilità richiesti" dalle norme vigenti.

Si ricorda che la fonte normativa, indicata dalla circolare, è l'art.9 t.u.l.p.s., che stabilisce che, "oltre alle condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di p.s. ritenga di imporgli nel pubblico interesse" e che, inoltre, l'art. 10 t.u.l.p.s. dispone che "le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata".

Per le licenze con scadenza annuale, in sede di rinnovo l'amministrazione potrà prestare particolare attenzione alle istruzioni

contenute nella circolare, mentre per le autorizzazioni di polizia pluriennali come quelle di caccia e di tiro a volo l'introduzione di una "revisione straordinaria", mal si concilia con la natura dei due titoli e con l'art.9 t.u.l.p.s., espressamente invocato.

Infatti, innanzitutto risulta anomala una prescrizione non introdotta al momento del rilascio del titolo ma successivamente, non sulla base di fatti relativi al soggetto titolare della licenza, ma inerenti rischi di carattere generale.

Pur essendo in astratto legittima una prescrizione imposta in un momento successivo al rilascio del titolo, si dubita sull'effettivo raggiungimento degli scopi dichiarati dalla circolare, in quanto la generalizzazione della revisione straordinaria imporrà una specifica comunicazione di avvio del procedimento da inviare a tutti i titolari di licenza con evidente aggravamento del carico di lavoro di uffici, che saranno così occupati a svolgere tale attività burocratica, con sottrazione di energie a quelle fattispecie, che per specifici fatti consigliano di procedere ad immediati accertamenti sulla permanenza dei requisiti, anche psico-fisici, per il mantenimento della licenza.

E' inoltre prevedibile che l'adozione di un provvedimento di revoca fondato esclusivamente sulla mancata presentazione del nuovo certificato medico produrrà un notevole contenzioso, in quanto non si tratta di un comportamento che integra un abuso della licenza, ma della sostanziale inversione dell'onere della prova sulla sussistenza dei requisiti per la permanenza del titolo.

Infine, per le licenze di porto d'armi di durata pluriennale, l'imposizione di una revisione straordinaria si pone in parziale contrasto con le specifiche previsioni normative, che prevedono la durata della licenza e la produzione del certificato medico al momento del rinnovo.

Si ritiene quindi che la risposta fornita dal Ministero a recenti fatti di cronaca con le circolari richiamate non sia la più idonea a raggiungere gli scopi dichiarati e che la materia forse necessiterebbe di una più meditata riflessione e dell'intervento del legislatore che nel ridurre le tante disposizioni speciali in materia di armi predisponga un quadro normativo più chiaro ed eventualmente anche più rigoroso.

6. Aspetti processuali.

Sotto il profilo processuale, si ritiene di svolgere alcuni brevi considerazioni, in aggiunta a quanto già detto circa l'effettività del sindacato del giudice amministrativo.

Innanzitutto, l'espansione della fase cautelare tipica del processo amministrativo mal si concilia con gli interessi coinvolti nelle controversi in materia di armi.

Non può essere ignorato, infatti, che nel processo amministrativo la tutela cautelare abbia spesso assunto una rilevanza eccezionale ed impropria, in quanto, a causa delle difficoltà oggettive nell'ottenere una tempestiva pronuncia nel merito, le parti cercano ormai nella cautela una definizione anticipata degli interessi in gioco.

Si tratta senza dubbio di una patologia del processo amministrativo che tuttavia si è cronicizzata a tal punto da giustificare l'adozione di misure cautelari ben oltre i limiti fissati dalla legge ed a volte anche in sostituzione delle scelte discrezionali riservate all'amministrazione.²⁸

Nelle controversi in materia di armi, che hanno come oggetto generalmente il diniego opposto dall'amministrazione alla richiesta di rilascio o di rinnovo della licenza o il provvedimento di revoca, difficilmente la mancata disponibilità dell'arma, derivante al ricorrente dal provvedimento impugnato, può integrare i requisiti del danno grave ed irreparabile, richiesti per la concessione della misura cautelare.

Appare preferibile, quindi, non cercare di forzare la natura delle misure cautelari, ma utilizzare quegli strumenti che il legislatore della legge n. 205/2000 ha messo a disposizione degli "attori" del processo amministrativo.

La riforma non ha affatto attenuato il carattere strumentale della tutela cautelare, anzi lo ha ulteriormente accentuato, come dimostra la previsione di alcune disposizioni quali:

- la possibilità di definire il giudizio nel merito in sede di decisione della domanda cautelare;
- la priorità nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel merito in caso di accoglimento della richiesta cautelare;

- la fissazione della data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, pronunciata in sede cautelare nei giudizi speciali di cui all'art. 4 della legge n. 205/2000, qualora si ritenga ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, dovendo ricorrere invece i presupposti dell'estrema gravità ed urgenza per la concessione di misure cautelari.

Il legislatore sembra aver avvertito le patologie del processo amministrativo cautelare, indicando la strada della tempestiva definizione del merito del giudizio anche in sostituzione delle misure cautelari.

Questa è la strada che deve essere percorsa soprattutto nelle controversie in materia di armi, che per i delicati interessi in gioco, mal si adattano ad una definizione provvisoria di tali interessi sulla base di un giudizio, fondato solo su "sommario esame" e su "una ragionevole previsione sull'esito del ricorso". Si tratta di controversie spesso non particolarmente complesse in diritto, per le quali può a volte essere utilizzato lo strumento della definizione accelerata del giudizio attraverso le c.d. "sentenze brevi".

Tuttavia, dall'esame della giurisprudenza cautelare del giudice amministrativo, emergono casi di concessione di misure cautelari in controversie in materia di armi, come nelle fattispecie sotto indicate:

- sussistono, sotto il profilo del "fumus boni iuris", i presupposti per la sospensione cautelare del provvedimento di revoca dell'autorizzazione di polizia all'esercizio della professione di guardia giurata e del connesso porto d'armi ove l'amministrazione non abbia ottemperato all'ordinanza istruttoria con la quale le si chiedeva di chiarire il nesso esistente fra detto provvedimento e le indagini preliminari svolte dalla Procura della Repubblica nei confronti del titolare dell'autorizzazione;²⁹
- sussistono i presupposti per la sospensione cautelare del prov-

vedimento recante divieto di porto d'armi nel caso in cui il g.i.p. abbia disposto l'archiviazione della denuncia penale che aveva indotto l'amministrazione ad adottarlo;³⁰

Si ritiene che uno spazio per la fase cautelare nelle controversie in esame possa essere costituito dalle c.d. misure propulsive, con cui il giudice chiede all'amministrazione il riesame della richiesta del privato sulla base di un determinato principio di diritto o previa valutazione di nuovi fatti emersi in giudizio o il riesercizio del potere previo espletamento del giusto procedimento amministrativo.

Circa l'ammissibilità di tali misure, si rileva che la prevista possibilità di impugnare mediante proposizione di motivi aggiunti tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti connessi all'oggetto del ricorso stesso (art. 1 della legge n. 205/2000) ha ormai determinato il definitivo superamento di una concezione del processo amministrativo, finalizzata al mero annullamento dell'atto impugnato, e forse il conclusivo approdo ad un giudizio incentrato sulla pretesa dedotta in giudizio, in cui la pronuncia finale deve sempre tendere ad accertare se il bene della vita richiesto spetti o meno al ricorrente.

In tale ottica i nuovi atti adottati dall'amministrazione su impulso delle ordinanze cautelari non produrranno più l'anticipata definizione del merito della controversia e l'improcedibilità del ricorso, ma assumeranno rilievo nello stesso giudizio, rendendo maggiormente effettiva e tempestiva la tutela giurisdizionale.

Le ordinanze propulsive conservano in tal modo la strumentalità rispetto al giudizio di merito, che si concluderà sempre con un'unica sentenza anche in caso di più atti riguardanti lo stesso rapporto.

L'utilità delle misure propulsive appare evidente nei casi in presenza di vizi c.d. procedurali: se durante il procedimento amministrativo siano state violate garanzie partecipative, la misura cautelare potrà consistere nell'obbligare l'amministrazione a ripercorrere il procedimento con la partecipazione degli interessati; se l'amministrazione è giunta all'adozione dell'atto impugnato attraverso un'errata rappresentazione degli elementi

in fatto, potrà essere ordinato alla P.a. di rideterminarsi tenendo conto di tali elementi; qualora l'atto appaia privo di adeguata motivazione, il sopravvenire, su stimolo del giudice, delle ragioni poste a fondamento dell'atto impugnato, consentirà una piena cognizione della controversia in sede di merito.

In tutte queste ipotesi, la concessione di una misura cautelare propulsiva non appare eccedere dalla natura strumentale della tutela cautelare e sembra anzi garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, di cui è componente anche la fase cautelare, senza alcuna lesione dei delicati interessi pubblici che emergono nelle controversie in materia di armi.

Sotto diverso profilo, ci si deve chiedere se via sia oggi uno spazio in tali controversie anche per la tutela risarcitoria, oggi attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Pur non riscontrando precedenti specifici, si osserva che a differenza di altri sistemi, in cui è ammessa da tempo la tutela risarcitoria delle posizioni, che noi qualificiamo di interesse legittimo, in Italia solo la recente caduta del "dogma" della non risarcibilità dei danni causati a tali posizioni dalla P.a. ad opera della sentenza 500/1999 delle sezioni unite della Cassazione ha aperto le porte della tutela risarcitoria a tutta una serie di fattispecie nuove e ciò è avvenuto quasi contestualmente con la devoluzione della giurisdizione su tali domande al giudice amministrativo.

Nell'esame delle fattispecie il giudice amministrativo attingerà in molti casi alla consolidata giurisprudenza della Cassazione civile in materia di risarcimento del danno, in altri casi "*interverrà su un campo mai arato da nessuna giurisdizione*"³¹ in presenza di fattispecie nuove, che in precedenza non venivano all'esame di alcun giudice, né amministrativo né ordinario, a causa dello sbarramento costituito dall'orientamento (*il dogma*) che precludeva la via risarcitoria per le lesioni degli interessi legittimi.

Probabilmente, molte sono le fattispecie di risarcimento del danno che ancora non sono emerse in giurisprudenza.

Nelle controversie in materia di armi si può ipotizzare che il richiedente che ha ottenuto il rilascio del porto d'armi solo a

seguito di un ricorso giurisdizionale lamenti il danno patito per il ritardo nell'acquisizione del titolo: pur essendo in astratto ammissibile tale domanda, l'eventuale accoglimento non può prescindere da una rigorosa valutazione degli elementi costitutivi dell'illecito, con particolare riguardo alla dimostrazione dell'esistenza di un danno e del rapporto di causalità con l'illegittimità commessa dall'amministrazione.

Spingendosi ancora oltre, si potrebbe anche ipotizzare che un soggetto leso (con l'uso delle armi) dal titolare di una licenza di porto d'armi, imputi all'amministrazione competente il mancato controllo circa la sussistenza dei requisiti, psico-fisici o di buona condotta, per il rilascio della licenza e chieda quindi il risarcimento dei danni subiti.

Prescindendo dalle questioni inerenti il riparto di giurisdizione in tali fattispecie, anche in questo caso non si può negare in astratto l'ammissibilità di tale domanda, ma deve però in concreto essere dimostrato un comportamento colposo dell'amministrazione, che pur a conoscenza di evidenti elementi ostativi al rilascio del porto d'armi non ha adottato le determinazioni conseguenti.

In conclusione, la rassegna della giurisprudenza amministrativa in materia di porto d'armi e le brevi osservazioni svolte fanno emergere come la difficoltà delle controversie in tale materia non risiede tanto nella complessità della valutazioni rimesse alla P.a. o delle questioni giuridiche da affrontare, ma nel corretto punto di equilibrio tra un sindacato del giudice che sia conforme al principio di effettività della tutela e gli ampi spazi riservati all'esercizio del potere amministrativo, rispetto ai quali il giudice non deve sostituirsi.

La delicatezza degli interessi pubblici in gioco in una fase storica caratterizzata non solo da un aumento della criminalità, ma soprattutto dalla lotta al terrorismo internazionale, impone uno sforzo ancora maggiore nella ricerca di tale equilibrio, nella consapevolezza che proprio in tali settori oggi non è facile far convivere il diritto alla sicurezza e la sicurezza dei diritti (o degli interessi legittimi).

NOTE

- ¹ A.M. Sandulli, *Manuale di diritto amministrativo*, Napoli, 1989, 146 e 147.
- ² M.S. Giannini, *Diritto amministrativo*, Milano, 1970, 1101.
- ³ Vedi, A.M. Sandulli, *Manuale di diritto amministrativo*, cit., 146.
- ⁴ V. Vicenzi, *Porto d'armi*, Voce in *Enc. Giur. Treccani*.
- ⁵ Corte costituzionale, 16 dicembre 1993, n. 440.
- ⁶ Ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il requisito «della capacità tecnica del richiedente» deve essere accertato attraverso apposito esame, mentre i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale sono stabiliti dal D.M. 28 aprile 1998.
- ⁷ Cons. Stato, IV, n. 5287 del 6-10-2001.
- ⁸ Cons. Stato, VI, 2 marzo 2004 n. 926.
- ⁹ Sul punto vedi quanto detto oltre, nell'ultimo paragrafo circa le ordinanze cautelari propulsive.
- ¹⁰ In tal senso, Consiglio Stato, sez. IV, 28 dicembre 1994, n. 1094.
- ¹¹ V. P. Morabito – P. Carpentieri, *Brevi note sulle autorizzazioni di polizia con particolare riferimento alla valutazione della buona condotta ed alla partecipazione dei privati ai procedimenti volti all'emanazione dei provvedimenti di polizia*, in *Riv. Amm. Rep. It.*, 1996, 601 ss.
- ¹² Consiglio Stato, sez. IV, 19 marzo 2003, n. 1466
- ¹³ Cfr., in tema di revoca e diniego di rilascio di autorizzazione a gestire Istituto di vigilanza; sez. IV 17 luglio 1996, n. 858, in tema di revoca di porto d'armi; Cons. giusta. Ama, n. 458/1998.
- ¹⁴ Cfr. in termini con riferimento al rilascio di porto d'armi, Cons. Stato, Sez. IV, 19 dicembre 1997 n. 1440.
- ¹⁵ Consiglio Stato, sez. IV, 27 marzo 2002, n. 1725
- ¹⁶ Consiglio Stato, sez. IV, 20 settembre 2000, n. 4940
- ¹⁷ Consiglio Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1829
- ¹⁸ Consiglio Stato, sez. IV, 28 dicembre 2000, n. 6980
- ¹⁹ Consiglio Stato, sez. IV, 30 settembre 2002, n. 4995
- ²⁰ Ad esempio, è stato ritenuto che va annullato il provvedimento confermativo del diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per uso personale che non risulti fondato su alcuna specifica valutazione della posizione, dell'attività professionale, sindacale ed imprenditoriale del richiedente (nella specie, un avvocato più volte vittima di minacce e di tentativi di estorsione). Consiglio Stato, sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5361.
- ²¹ Consiglio Stato, sez. IV, 31 marzo 2003, n. 1671
- ²² Consiglio Stato, sez. IV, 28 maggio 2002, n. 2941
- ²³ Consiglio Stato, sez. IV, 8 maggio 2003, n. 2424
- ²⁴ Consiglio Stato, sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4073
- ²⁵ In tal senso è la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato; cfr. per tutte: IV Sez. 17 luglio 1996, n. 858.
- ²⁶ Consiglio Stato, sez. IV, 29 novembre 2000, n. 6347.
- ²⁷ Consiglio Stato, sez. IV, 15 luglio 1999, n. 1247 (v. anche, IV, 28.3.90 n. 221; 27.2.96 n. 183; 17.6.97 n. 665).
- ²⁸ Che si tratti di una patologia lo dimostra anche il fatto che nel processo cautelare davanti al Giudice Ordinario, pur in presenza di un altrettanto preoccupante arretrato e di lunghi tempi di giudizio, la percentuale di richieste e di concessioni di misure cautelari è senz'altro inferiore a quella presente nel processo amministrativo.
- ²⁹ Consiglio Stato, sez. IV, 12 novembre 1996, n. 1562.
- ³⁰ Consiglio Stato, sez. IV, 8 novembre 1996, n. 1536.
- ³¹ L'espressione è di A. DE ROBERTO, *Relazione sulla giustizia amministrativa del Presidente del Consiglio di Stato*, Roma, 21 marzo 2003, in www.giustizia-amministrativa.it.

Prof Paolo Vitucci

Ordinario di Diritto Privato nell'Università Sapienza di Roma

FAUNA SELVATICA E FAUNA DI ALLEVAMENTO NELLE LEGGI SULLA CACCIA

1. - Il presente scritto trova occasione nell'invito, rivolto a un civilista completamente inesperto di attività venatoria e delle regole che la governano, a riferire sul tema del titolo in un incontro pluridisciplinare dedicato alla disciplina delle armi.

Aver accolto l'invito ha comportato, a carico dell'inesperto, l'onere non lieve di accostarsi per la prima volta alla legislazione nazionale sulla caccia. L'onere è stato ripagato dalla soddisfazione di considerare che gli strumenti con i quali l'interprete ha consuetudine di lavoro gli consentivano – anche nella materia per l'innanzi sconosciuta – di interloquire su un tema di qualche interesse, come la qualificazione giuridica del bene “fauna”, e di sfiorarne altri, come la responsabilità per il danno “cagionato da animali” (art. 2052 cod. civ.) e le nuove frontiere legislative dell'impresa agricola entro la quale si svolge l'attività di allevamento.

Spunti privatistici è parso che ne offrisse anche una congerie di argomenti, come quelli legati alla caccia, la cui disordinata disciplina appartiene quasi per intero al diritto pubblico: tanto che il previgente art. 117 della Costituzione menzionava la caccia fra le “materie” indicate nel primo comma, quale oggetto della competenza legislativa regionale¹: materie estranee, in via di principio, al diritto privato².

Gli spunti di interesse privatistico, va notato, sono offerti proprio dall'esame dei testi legislativi recenti e indipendentemente dal gusto per la contemplazione di qualche pezzo di antiquariato: dai noti passi delle *Institutiones* di Gaio e di Giustiniano – i quali rappresentano tuttavia il punto di partenza dell'indagine, per la continuità con gli artt. 923 e seguenti del codice civile – alla doviziosa

ricerca di storia delle legislazioni sul rapporto fra il diritto del proprietario di chiudere il fondo e l'altrui diritto di esercitarvi la caccia (l'esercizio della caccia è menzionato ancora nell'art. 842 cod. civ.), diritto quest'ultimo che spettò a lungo in forza di privilegi feudali e che tuttora può costituire oggetto di uso civico³.

Per queste ragioni lo scritto potrebbe non essere indegno dell'offerta ad Enzo Buonocore, il quale come pochi è curioso ed alacre nell'opera di ricostruzione e di sistemazione del diritto vigente, è attento alle novità che esso riceve da apporti delle più varie estrazioni ed è consapevole che, nonostante le novità e per l'orecchio educato alla musica classica, *multa renascentur ...*: parole arcaiche, queste, che lui stesso ha voluto ricordare, riportandole in eloquente solitudine sulla prima pagina di un'impegnata, recente monografia⁴.

2. - Il contributo che può essere apportato da chi non ha alcuna esperienza delle leggi sulla caccia è un contributo i cui risultati dovranno essere sottoposti a verifica dagli specialisti. Ai quali converrà esporre anzitutto i limiti della presente ricerca, che consiste:

- nell'indicazione di alcuni precedenti, concordi da Gaio al codice civile del 1942 sull'affermazione che la fauna selvatica fosse *res nullius*;
- nella ricognizione delle fonti successive, che dal 1977 hanno abbandonato il risalente principio;
- nel prospettare le conseguenze che, al di là delle proclamazioni del legislatore, discendono dall'abbandono della antichissima tradizione;
- nel porre il quesito specifico, se rientrano nella nozione legislativa di fauna selvatica anche i capi che appartengono alle specie zoologiche incluse nella nozione stessa, ma che provengono non dallo "stato di naturale libertà", come si esprimono le leggi (ripetendo parole del Digesto), ma da un allevamento;
- nel gettare uno sguardo sulla nozione di impresa agricola, per la parte in cui l'attività svolta dall'imprenditore consista nell'allevamento di animali e al fine di ricercare se vi sia un nesso fra la disciplina di tale attività e la nozione legislativa di fauna;

- nel ricorso all'argomento sistematico, ricavato dalla tradizionale menzione degli animali nel regime codicistico della responsabilità civile.

Il succedersi delle leggi sulla caccia segue criteri che sfuggono a chi non conosce la materia. Segno, questo, che i principi sull'abrogazione tacita e sui rapporti fra disciplina generale, anche del codice civile, e disciplina dettata dalla legislazione speciale⁵ non sono stati tenuti in alcun conto da chi, nell'ultimo quarto del secolo scorso, metteva mano alla reiterata redazione della normativa nazionale: forse, si è ritenuto che quei principi non servissero più.

3. - Nelle *Istituzioni* di Gaio non si trovano riferimenti alla caccia. Vi si trova però, tracciata sotto un profilo esclusivamente giuridico (la diversa disciplina delle cose *mancipi* e *nec mancipi*), la distinzione fra animali domestici (buoi, cavalli, muli, asini) e *ferae bestiae*. Fra queste ultime il giurista annovera non solo gli orsi e i leoni, ma anche animali che – al pari di quelli domestici – *collo dorsove domari solent*: gli elefanti e i cammelli. L'iscrizione degli elefanti e dei cammelli in una categoria giuridica diversa da quella degli animali di origine italica ed europea deriva però (se al profano è dato esprimere un giudizio, assai timoroso) dall'indole conservatrice di Gaio. Questi si rifiuta di introdurre criteri teleologici o evolutivi, che sarebbero stati utili ad ampliare l'ambito della categoria delle *res mancipi*, quale delineato dagli antichi con riferimento agli animali della tradizione italica, e si trincerava dietro ad un argomento di impacciata rigidità storiografica: all'epoca in cui fu tracciata la distinzione, neppure si sapeva che esistessero gli elefanti e i cammelli⁶.

Il riferimento alla caccia si trova invece già nell'apertura del passo che le *Istituzioni* di Giustiniano dedicano alle *ferae bestiae*: inclusi gli uccelli e i pesci che, non appena catturati, appartengono *naturali ratione* all'occupante: in quanto, per l'innanzi, erano *nullius*⁷.

La casistica zoologica di Giustiniano, sebbene sia attinta da opere di Gaio⁸, è diversa da quella delle *Istituzioni* di quest'ultimo. Vi si trovano infatti, fra gli animali selvatici, api pavoni e colombi;

mentre galline ed oche esauriscono la trattazione degli animali domestici⁹.

Nei passi appena accennati si radicano le disposizioni contenute nei vigenti articoli 924, 925 e 926 cod. civ.

4. - Vi si radica anche l'art. 923, nell'indicare fra le "cose suscettibili di occupazione" (così la rubrica) gli "animali che formano oggetto di caccia".

Ma la disposizione appena trascritta si collega inscindibilmente con il principio plurimillenario che gli animali selvatici fossero *res nullius*. Venuto meno il principio, cade per incompatibilità – nei limiti che si vedranno – anche la disposizione del codice civile.

E il principio è venuto meno in forza dell'art. 1 L. 27 dicembre 1977, n. 968, riprodotto – con la sola modifica degli aggettivi (*italiana e internazionale*) che ponevano limiti geografici e con ciò toglievano respiro transalpino e ultramarino al testo originario – dall'art. 1, primo comma, L. 11 febbraio 1992, n. 157: ove si legge che "la fauna selvatica [il vecchio testo aggiungeva: italiana] è [il vecchio testo diceva: costituisce] patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale" [l'ultimo aggettivo mancava nel testo del 1977].

La qualificazione giuridica della fauna selvatica, avendo almeno a parole innovato quella tradizionale, comporta – per le ragioni ed entro l'ambito che si specificheranno fra poco – che dal 1977 sia venuta meno la regola generale per cui l'occupazione costituiva modo d'acquisto della proprietà, limitatamente agli animali che formano oggetto di caccia (mentre, sotto questo aspetto, non risultano novità in tema di pesca).

Ed infatti, oggi, il bracconiere riceve il trattamento che Gaio e Giustiniano applicavano a chi si impadroniva delle galline e delle oche, le quali restano del proprietario per quanto si siano allontanate dal pollaio o dalla corte: *furtum committere intelligitur*¹⁰. Mentre per l'acquisto a titolo originario da parte del cacciatore è introdotta con l'art. 12, sesto comma, della legge n. 157/1992 una norma di contenuto assai più restrittivo, ma sotto il profilo concettuale non

difforme, rispetto a quello della tradizione civilistica abbandonata: “La fauna selvatica abbattuta durante l’esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l’ha cacciata”.

5. - Anche la disposizione appena trascritta si limita ad aggiungere un inciso (“durante l’esercizio venatorio”) al testo dell’art. 8, quinto comma, della legge precedente. Risale dunque al 1977 l’innovazione che può sembrare una rivoluzione copernicana, se ci si ferma a considerare l’enunciazione proclamata nelle disposizioni che aprono le due leggi speciali, ma che perde buona parte dell’apparente contenuto riformatore, se – *tota lege perspecta* – si considera che l’acquisto per occupazione viene sì ad essere ristretto nei presupposti, ma non è abbandonato legislativamente (al contrario, è ribadito) quale effetto dell’attività venatoria.

Il fondamento della nuova disciplina sembra abbastanza chiaro, anche all’occhio miope di chi non è specialista della materia.

L’attività venatoria è sottoposta dalla legge a controlli più penetranti, introdotti a tutela di un interesse generale che fa capo alla conservazione dell’ambiente, in primo luogo, e – nella legge più recente – anche alla promozione di un tipo nuovo di aziende agricole: faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, come le denomina l’art. 16 della legge n. 157/1992¹¹. La caccia, tuttavia, non è messa al bando, nella valutazione legislativa degli equilibri sostenibili.

In questo quadro è coerente che sia abbandonato il tradizionale principio per cui il cacciatore acquista in ogni caso la proprietà della preda abbattuta. La regola, enunciata anzi in modo esplicito, continua ad operare limitatamente alle ipotesi in cui l’attività venatoria è svolta nel rispetto delle condizioni fissate dalla legge, a tutela di interessi giudicati come prevalenti. Al di là di quelle ipotesi, l’attività del cacciatore è configurata invece come illecita; e il principio tradizionale non opera più.

La fauna selvatica, pertanto, non perde la caratteristica tradizionale – libera appropriabilità da parte del cacciatore – per il solo fatto che se ne dichiara l’appartenenza al patrimonio indisponibile

dello Stato. La perde soltanto se l'attività venatoria si svolge senza il rispetto dei limiti imposti dalla legge a tutela di interessi apprezzati come superiori a quelli del cacciatore.

La fauna selvatica non forma quindi oggetto di una diversa qualificazione legislativa, destinata ad operare in qualunque ipotesi e in via generale. Per questa ragione non sembra condivisibile l'accostamento della vicenda subita meno di trent'anni fa dalla fauna selvatica a quella delle miniere, che mezzo secolo prima si erano trovate ad appartenere, per legge, ai beni patrimoniali indisponibili¹². La stessa appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato, del resto, fu subito intesa dalla migliore dottrina nel senso dell'appartenenza al patrimonio morale¹³ e non in quello degli artt. 826 e seguenti del codice civile; alle regole del quale sono comunque soggetti, in quanto non sia diversamente disposto, anche i beni che costituiscono il (vero) patrimonio dello Stato e degli enti pubblici.

Quanto alla fauna selvatica vi è soltanto, come effetto del mutato apprezzamento legislativo, la limitazione del principio civilistico tradizionale: dopo la legge del 1977, esso opera soltanto per l'attività venatoria svolta *secundum legem*. Ma continua ad operare, entro questo ambito¹⁴.

Il regime legale nuovo, allora, investe l'attività venatoria in primo luogo. Investe anche la qualificazione del bene, attraverso il diniego della appropriabilità della preda abbattuta, soltanto se l'attività si è svolta senza il rispetto dei limiti pubblicistici. Nel che è agevole scorgere – al di là della conferma di un'acquisizione antica: l'attività di diritto privato si colloca *sub tutela iuris publici* – l'unico o almeno il principale effetto concreto, scaturente dalla retorica dichiarazione legislativa che la fauna selvatica appartenga al patrimonio indisponibile dello Stato.

6. - La nozione di fauna d'allevamento presenta anch'essa ascendenze lontane e illustri: *vivaria* e *piscinae* si trovano in un celebre passo di Paolo¹⁵; la peschiera, ove i pesci ricevono pastura dalla mano dell'uomo, in una mirabile similitudine del *Paradiso* dantesco¹⁶; l'allevamento dei fagiani nelle tenute toscane in qualche sen-

tenza fiorentina e lucchese dell'Ottocento¹⁷. Guardando soltanto alla legge vigente, deve osservarsi che si tratta di nozione contrapposta a quella di fauna selvatica; anche se, nel sistema della legge, la contrapposizione non è tracciata con la chiarezza e la coerenza che sarebbero desiderabili.

In primo luogo, i capi allevati non vivono “in stato di naturale libertà” (art. 2, primo comma, legge n. 157/1992 e art. 2 legge n. 968/1977). Il che basta per escludere che ad essi sia applicabile la normativa sulla fauna selvatica: inclusa la dichiarata appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato e la conseguente ma, nonostante la vacuità della premessa, realizzata non appropriabilità da parte del cacciatore (fuori dei limiti sopra accennati).

Con disposizione di incerta coerenza sistematica, l'abbattimento dei capi allevati è configurato quale attività venatoria, nell'art. 16, quarto comma, della legge del 1992. E il cacciatore diventa proprietario della preda, perché questa non è da qualificare come fauna selvatica.

La legge prevede inoltre la costituzione di “centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale” (art. 10, ottavo comma, lett. d). Qui l'esercizio dell'attività venatoria è vietato; ma è consentito – e non costituisce esercizio venatorio, come ribadisce l'art. 12, settimo comma – il “prelievo” di animali allevati appartenenti a specie cacciabili.

Si tratta di imprese agricole, ove si esercita l'attività di allevamento di animali: attività tipicamente agricola, sia secondo il vecchio sia secondo il nuovo testo dell'art. 2135 cod. civ. L'abbattimento degli animali allevati si configura quindi non come attività venatoria, ma come “fase necessaria” del “ciclo biologico” della zootecnia, per usare le espressioni che si leggono nella stesura introdotta con il d. lg. 18 maggio 2001, n. 228.

7. - La distinzione tra fauna selvatica e fauna di allevamento merita di essere approfondita alla stregua dei dati normativi appena accennati, nonché della storia di essi, che segna un momento non trascurabile nello sviluppo della nozione di impresa agricola.

Gli studiosi del diritto agrario hanno discusso a lungo sul significato delle espressioni “allevamento” e “bestiame”. Quest’ultima è scomparsa nella nuova redazione dell’art. 2135 cod. civ., mentre la si legge ancora nelle disposizioni sulla soccida (art. 2170 e seguenti).

Si discuteva, in particolare, se nella nozione di “bestiame” rientrassero soltanto gli animali da carne, da lavoro, da latte e da lana. L’interpretazione restrittiva era stata superata già prima che sopravvenisse l’innovazione codicistica del 2001, sotto la spinta dell’evolversi della tecnica agricola e della legislazione europea, meno legata della nostra alla tradizione romanistica¹⁸.

L’ultimo intervento legislativo, che ha mutato lo stesso linguaggio del codice civile e che è stato indagato con finezza e criticato con vigore dallo studioso cui è dedicato il presente scritto¹⁹, consente di confinare la tradizione negli archivi della storia. La nozione di impresa agricola si è estesa, seguendo la moderna tendenza verso l’ampliamento delle specie zoologiche (gli struzzi, gli animali da pelliccia, alcuni fra i pesci) i cui esemplari incontriamo oggi provenienti sempre più spesso dall’attività di imprese specializzate e sempre più di rado dallo “stato di naturale libertà”, come selvaggina o come pesce *sauvage*. L’attività di allevamento, oggi, ha ad oggetto anche la “fauna selvatica”.

Ed infatti la legge sulla caccia ha preceduto di parecchi anni la riscrittura del codice civile, nel prevedere “l’allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale”, affidandone alle regioni l’autorizzazione e la disciplina (art. 17, primo comma).

Ma la disciplina dell’attività di allevamento, esercitata normalmente anche se non in via esclusiva da titolari di imprese agricole (art. 17, terzo comma), provoca al tempo stesso una ricaduta sulla qualificazione del bene che ne rappresenta il prodotto. Quando proviene dall’attività imprenditoriale anziché dallo stato di natura, la fauna “selvatica” resta tale soltanto sotto il profilo dell’appartenenza alla specie zoologica. Mentre, quanto al profilo giuridico, i capi allevati soggiacciono ad una disciplina diversa da quella degli animali che non vivono in cattività.

Questi ultimi sono dichiarati dalla legge appartenenti al patri-

monio indisponibile dello Stato; gli altri sono di proprietà dell'allevatore. Gli uni possono essere oggetto di attività venatoria, disciplinata dalla legge. Quanto agli altri, invece, la legge (art. 17, quarto comma) prevede che possano essere abbattuti, anche con l'uso di fucili ("mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria": rubrica dell'art. 13, richiamato dall'art. 17); possono essere abbattuti previa autorizzazione regionale. Ma lo stesso uso del fucile non comporta esercizio di attività venatoria; ed infatti l'art. 17, quarto comma, lo denomina "prelievo", così come i già menzionati artt. 10, ottavo comma, lett. d e 12, settimo comma.

Restano da ricondurre a coerenza, o almeno da rendere conciliabili, le disposizioni dell'art. 16, quarto comma, e dell'art. 17, quarto comma: compito da affidare agli specialisti della materia. Chi non lo è può solo domandare quale sia la differenza fra le aziende dell'art. 16 e gli allevamenti dell'art. 17.

8. - La conclusione del civilista è allora nel senso della relatività nella qualificazione giuridica del bene. Questa non può essere affidata correttamente a criteri naturalistici. L'espressione linguistica ("fauna selvatica") è la stessa, nelle disposizioni dell'art. 1 e dell'art. 17 della legge. Ma nel secondo caso, riferendosi ai capi che provengono da un allevamento e non dallo stato di libertà, essa designa un bene sottoposto a disciplina diversa da quella che regola l'altro. E sono diverse, in conseguenza della diversità giuridica del bene, anche le regole dettate per l'abbattimento dei capi appartenenti all'una e all'altra specie (giuridica, non zoologica).

Per questo sono nel giusto la Cassazione e il Consiglio di Stato, quando affermano che gli animali allevati non appartengono alla fauna selvatica, essendo di proprietà dell'allevatore, e che conseguentemente l'abbattimento di essi non costituisce esercizio di attività venatoria²⁰.

La tesi dell'assimilazione – che gli animali allevati in cattività non perdano la naturale qualità di appartenenti alla fauna selvatica – è enunciata in una risalente sentenza della Corte costituzionale²¹. Ma vi è enunciata con esclusivo riferimento alla competenza legislativa delle regioni e senza considerare affatto la diversa qualificazione

giuridica del bene. Questa, del resto, discende più chiaramente dalla legge del 1992, che è successiva all'accennata pronuncia.

Tant'è vero che la stessa Corte costituzionale, più recentemente, ha riconosciuto l'attendibilità di una conclusione – sul diverso trattamento da riservare alla fauna selvatica e agli animali domestici – cui la giurisprudenza civile era pervenuta da tempo²².

9. - Fra i criteri di imputazione della responsabilità aquiliana, la tradizione civilistica conosce quello del danno cagionato da animali. Del danno risponde, salva la prova del fortuito, il proprietario dell'animale o "chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso" (art. 2052 cod. civ.). Ma il danno dell'art. 2052 non è quello provocato dalla fauna selvatica; è soltanto quello cagionato dall'animale del quale taluno sia proprietario, così da poterlo dare "in uso" ad altri²³. Il vero fondamento del criterio legale non sta nella proprietà, ma nella "disponibilità materiale" della cosa, come ha ritenuto anche la Cassazione: coincida questa disponibilità con il possesso o con il più sfumato "potere di governo", avente ad oggetto l'animale, cui si è riferita la Corte²⁴.

Riemerge qui il già notato carattere retorico dell'affermata appartenenza al patrimonio indisponibile della fauna selvatica. Se l'appartenenza si risolvesse in proprietà pubblica, l'attribuzione di questa potrebbe comportare la soggezione del proprietario agli *incommoda* conseguenti. Fra i quali non rientrerebbe però l'applicabilità del criterio previsto nell'art. 2052. Alla *ratio* della norma, da ravvisare come accennato nel potere-dovere di tenere l'animale sotto controllo, si somma un rilievo così semplice da non meritare quasi la qualifica di argomento storico: "le norme codicistiche risalgono ad epoca in cui gli animali in proprietà erano esclusivamente quelli domestici, addomesticati o in cattività, essendo quelli selvatici qualificati come *res nullius*"²⁵.

L'argomento sistematico, anche se in un'applicazione embrionale, aiuta a tenere distinte la fauna selvatica, che non è suscettibile di possesso, e la fauna di allevamento, che è di proprietà dell'allevatore. La coincidenza dell'una con l'altra può affermarsi esclusivamente alla stregua della classificazione zoologica; non anche ove se ne consideri la disciplina dettata dalla legge.

NOTE

- ¹ Anche nel nuovo sistema dei rapporti fra Stato e regioni, peraltro, la disciplina statale rivolta alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lett. s) può incidere sulla materia della caccia, pur riservata alla potestà legislativa regionale, ove l'intervento statale miri a "garantire standard minimi e uniformi di tutela della fauna, trattandosi di limiti unificanti che rispondono a esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato" (Corte cost. 20 dicembre 2002, n. 536, in *Foro it.*, 2003, I, 701).
- ² Sul cosiddetto diritto privato regionale si è però aperto un dibattito, nel quale sono intervenuti, fra gli altri, ALPA, commentando le sentenze nn. 353 e 359 del 2003 della Corte costituzionale, in *Contratti*, 2004, 183; ROPPO, *Il diritto privato regionale: fra nuova legislazione, giurisprudenza vecchia e nuova, e dottrina prossima ventura*, in *Corr. giur.*, 2003, 5, ID., *Diritto privato regionale?*, in *Riv. dir. priv.*, 2003, 11; FONTANA, *Brevi note su potestà legislativa regionale e disciplina dei rapporti di diritto privato a margine di una sentenza della Cassazione*, in *Giur. it.*, 2002, 70; LUCIANI, *Regioni e diritto del lavoro. Note preliminari*, in *Arg. dir. lav.*, 2002, 57; VITUCCI, *Proprietà e obbligazioni: il catalogo delle fonti dall'Europa al diritto privato regionale*, in *Eur. dir. priv.*, 2002, 747; IRTI, *Sul problema delle fonti in diritto privato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, 697.
- ³ Va ricordato, e non solo per l'amicizia grata di chi scrive verso l'autore scomparso, lo studio di ROMAGNOLI, *Esercizio della caccia e chiusura dei fondi: primi appunti*, in *Giur. agr. it.*, 1989, I, 455.
- ⁴ BUONOCORE, *Contrattazione d'impresa e nuove categorie contrattuali*, Milano 2000, ove a pag. 75 chi scrive ha visto benevolmente ricordate una sua tesi, condivisa con autorevolezza, e l'antica passione per Orazio, condivisa anch'essa dall'onorato.
- ⁵ Un esempio di ammirevole fedeltà all'ufficio dell'interprete, di fronte alla successione nel tempo delle leggi, si trova invece presso GABRIELLI, in GABRIELLI e PADOVINI, *La locazione di immobili urbani*, Padova 2001, 42 ss.
- ⁶ GAI, *Institutiones*, I, 120; II, 14a-16. Quelle dedicate da Gaio agli elefanti e ai cammelli sembrano "ingenue parole" a BONFANTE, *Forme primitive ed evoluzione della proprietà romana*, negli *Scritti giuridici vari*, II, Torino 1926, 113, per il "sentimento confuso di un'antichità molto remota, di un'oscurità grande nelle ragioni genetiche della distinzione" (*ibid.*, 124).
- ⁷ *Inst.*, II, 1, 12.
- ⁸ *Dig.*, 41, 1, 5, 2 e 5-6.
- ⁹ *Inst.*, II, 1, 14-16. Inconsueta attenzione alle fonti romane è dedicata, fra i civilisti moderni, da BIANCA, *Diritto civile*, VI, Milano 1999, 332 ss. Segno sicuro della continuità, solo recentemente e parzialmente interrotta, fra la disciplina antica e quella vigente dell'occupazione come modo di acquisto della proprietà.
- ¹⁰ *Inst.*, II, 1, 16; l'espressione è *furti nobis tenebitur* in *Dig.*, 41, 1, 5, 6. Sebbene sia anteriore alla prima legge sulla caccia, deve menzionarsi la fine ricerca di CENDON, *Proprietà riserva e occupazione*, Napoli 1977.
- ¹¹ Le ha esaminate per primo FRANCIOSI, *Le imprese agricole nella nuova legge sulla caccia*, in *Dir. giur. agr.*, 1992, I, 517.
- ¹² L'accostamento si trova in GORLANI, voce *Caccia*, in *Dig. disc. pubbl.*, II, Torino 1987, 422.
- ¹³ SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*¹³, II, Napoli 1982, 675, ove si aggiunge che l'aggettivo "indisponibile" è usato dalla legge nel senso di irrinunciabile, inabdicabile, da difendere necessariamente; e che, nonostante il proposito espresso dal legislatore del 1977, la fauna selvatica non appartiene ai beni patrimoniali indisponibili (*ibid.*, 690).
- ¹⁴ COMPORNI, *Responsabilità civile per danni da selvaggina*, in *Riv. dir. agr.*, 1986, I, 843, dà conto di voci dissenzienti, stando alle quali il cacciatore compirebbe un acquisto a titolo derivativo, sorretto dall'atto amministrativo che gli consente l'esercizio dell'attività. Le voci non meritano

- credito. Altro è il caso del cacciatore, sia pure rispettoso della legge; altro quello di chi accede ad un impianto di pesca cosiddetta sportiva ed acquista, pagando un corrispettivo contrattuale, la proprietà degli esemplari ittici (di allevamento) che hanno abboccato la sua esca. L'acquisto del cacciatore non ha nulla in comune con l'acquisto, questo si da qualificare a titolo derivativo, compiuto dal pescatore nel bacino. Tale acquisto – a meno che il gestore non chieda per la pescata un corrispettivo da commisurare *pondere o numero* – può accostarsi a quello che si compie nel caso della vendita “a sorte”, si tratti di *emptio spei* o di *emptio rei speratae* (da ult., su queste figure, LUMINOSO, *La compravendita*³, Torino 2003, 66 s.).
- ¹⁵ Dig., 41, 2, 3, 14, ove si trova anche un'espressione – gli animali che vivono in *libertate naturali* – la cui traduzione letterale si tornerà a leggere fra poco, in testi di legge vigenti.
- ¹⁶ 5, 100-102.
- ¹⁷ L'averle menzionate è merito di MASINI, *Sulla condizione giuridica degli animali selvatici oggetto di allevamento in fondi chiusi*, in *Dir. giur. agr.*, 1992, I, 468.
- ¹⁸ ROMAGNOLI, *L'impresa agricola*², nel *Trattato Rescigno*, 15, 1, Torino 2001, 467 ss.
- ¹⁹ BUONOCORE, *Il «nuovo» imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e l'eterogenesi dei fini*, in *Giur. comm.*, 2002, I, 5 ss.
- ²⁰ Cass. 13 giugno 1991, n. 6709, in *Foro it.*, 1991, I, 2035; Cons. Stato 24 gennaio 2003, n. 323.
- ²¹ Corte cost. 28 dicembre 1990, n. 578, in *Giur. cost.*, 1990, 3245.
- ²² Corte cost. 4 gennaio 2001, n. 4, in *Giur. cost.*, 2001, 12.
- ²³ Sull'inapplicabilità del criterio previsto nell'art. 2052, nel caso di danno provocato da animale selvatico, v. da ult. Cass. 24 giugno 2003, n. 10.008.
- ²⁴ Cass. 15 marzo 1996, n. 2192, in *Foro it.*, 1996, I, 1219.
- ²⁵ Così ancora la sentenza citata nella nota che precede.

Dr Giovanni Melillo
Sostituto Procuratore nazionale antimafia

**LE DEFINIZIONI DI «SMALL ARMS»
(ARMI PICCOLE E LEGGERE)
ED IDENTIFICAZIONE DELL'ARMA DA GUERRA
SECONDO L'ONU**

Nonostante l'espressione "small arms" ricorra ormai in un numero impressionante di atti delle organizzazioni internazionali che si occupano del problema dell'accumulazione e della diffusione incontrollata delle armi piccole e leggere e, dunque, dell'esigenza di organizzare attorno alle attività di produzione, commercio e di mediazione finanziaria che a quelle merci si riferiscono un sistema di limiti, controlli e sanzioni fondato su principi e criteri condivisi, già l'espressione "le definizioni" impiegata per indicare il tema di riflessione propostomi dalla organizzazione di questo ormai tradizionale convegno rivela l'assenza di riferimenti unitari, siano essi di natura giuridicamente vincolante ovvero meramente politica.

Come sempre, le difficoltà che si pongono nella definizione delle formule nascondono problemi assai complessi.

In generale, le premesse di ogni discorso in materia di *small arms* sono assai chiare e, in effetti, come tali trovano rappresentazione concorde nei preamboli dei testi internazionali, in ambito ONU come in fori diversi (innanzitutto l'OSCE, oltre che l'Unione Europea).

Comune è la condivisione della delicatezza e complessità di un tema decisivo per il governo della sicurezza internazionale, come rivelano, a tacer d'altro, almeno tre elementi:

- 1) il ruolo delle *small arms* nei processi di destabilizzazione regionale (Asia centrale, Corno d'Africa, Regione dei grandi laghi, africa occidentale e centrale): non soltanto massacri che hanno assunto forme e dimensioni tipiche di veri e propri genocidi

sono stati realizzati attraverso l'uso esclusivo di *small arms*, ma la diffusione di queste armi nelle situazioni post-conflittuali è sovente il principale ostacolo agli sforzi di smobilitazione, disarmo e reintegrazione;

- 2) il ruolo che criminalità organizzata e terrorismo giocano nei processi di destabilizzazione, oltre che nella gestione dei traffici illeciti di armi; il legame fra traffici di *small arms* e l'azione di gruppi terroristici è già da tempo colto nei documenti internazionali (basti pensare alla risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza NU), ma è non meno significativo quello con la criminalità organizzata: recentemente, l'OSCE è giunta ad inquadrare il fenomeno dei traffici di droga, di piccole armi e di esseri umani in una dimensione di analisi che parte dal presupposto che le rotte e i soggetti che muovono l'uno e gli altri tipi di traffico sono ormai in larga parte i medesimi), ma forse giova anche ricordare come il Segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan abbia recentemente sottolineato come "la proliferazione di *small arms*, munizioni ed esplosivi abbia aggravato nel mondo la violenza associata al terrorismo e al crimine organizzato";
- 3) la rilevanza delle *small arms* nei traffici illeciti; si calcola generalmente che quattro su cinque delle armi oggetto di traffico criminale siano prodotte lecitamente, più precisamente provenendo da Stati che hanno condotto regolari azioni di vendita, cessione e trasferimento.

Tanto premesso, non può non sorprendere la divaricazione esistente fra il livello di analisi dei rischi e l'unanimità della loro enunciazione nei preamboli dei testi internazionali e l'adeguatezza dei risultati raggiunti in sede di regolazione internazionale dei comportamenti degli Stati, e ciò nonostante il proliferare di fori di implementazione negoziale, di iniziative politiche, di concreti programmi di intervento sul versante della smobilitazione e della neutralizzazione degli arsenali illeciti.

Direi anzi che vi è un tendenziale rapporto di proporzione inversa fra il grado di consapevolezza dei rischi e quello di adeguatezza dei risultati raggiunti, fra l'intensità dell'allarme politico lanciato

nelle sedi internazionali e nell'opinione pubblica e l'efficacia concreta dell'azione politica degli Stati e delle organizzazioni internazionali.

In particolare, gli stessi strumenti normativi nati sotto l'egida delle Nazioni Unite negli ultimi anni recano impressa con chiarezza l'impronta della faticosità dei processi di armonizzazione normativa e di convergenza politica necessari per intervenire con efficacia su di un versante, come quello della accumulazione e della diffusione incontrollate di armi piccole e leggere, assolutamente nevralgico per la sorte di intere aree geo-politiche.

Cronologicamente, il primo riferimento saliente è dato dal Programma d'azione approvato a conclusione dei lavori della Conferenza SALW (*small arms and light weapons*) di New York del luglio 2001.

Si tratta, infatti, della prima cornice globale di cooperazione nella lotta al traffico illecito di *small arms*, tale non solo per la partecipazione negoziale dell'intera comunità degli Stati, ma anche per la prospettiva accolta di sollecitazione dell'iniziativa non soltanto dei governi e delle organizzazioni regionali ed internazionali, ma anche della società civile e, dunque, in primo piano, anche dell'industria degli armamenti.

Già durante le prime battute dei lavori, la difficoltà di raggiungere una definizione concordata della nozione di *small arms* si rese evidente; chi vi partecipò in rappresentanza dell'Italia o ne ha avuto modo di seguire da vicino l'andamento ricorderà senz'altro l'aperto invito del Presidente dell'assise, il colombiano Reyes, a lasciar perdere ogni questione definitoria, pena il fallimento della Conferenza.

In generale, ho poca considerazione per la tendenza ad accettare il rischio di impantanarsi nei problemi delle definizioni, sì che non è l'assenza di una formula classificatoria in quello strumento a colpirmi maggiormente.

Colpisce soprattutto la parzialità dell'approccio accolto nei negoziati, con riferimento soprattutto al rifiuto – di fatto imposto dalla delegazione degli Stati Uniti - di introdurre ogni limite

di esportazione ai cd. *non-state actors*, elegante formula negativa sotto la quale si cela la volontà – assolutamente ostinata dinanzi alle lezioni della storia - di continuare a considerare legittimi attori negoziali sul mercato delle *small arms* ogni sorta di formazione di ribelli alla autorità degli Stati e dei Governi legittimi.

Se rinunciare ad una definizione di *small arms* risolve il problema dei possibili contrasti sulle formule, è altresì vero che si tratta di una scelta che apre la strada a non poche incertezze.

Il problema ha una sua obiettiva consistenza dal punto di vista italiano, organizzato attorno all'applicazione di due diversi sistemi di disciplina, quello della legge 110/1975 e quello della legge 185/1990, il riparto dei quali è, come noto, fondato sulla distinzione fra arma comune da sparo e arma da guerra.

Probabilmente, gli stessi presupposti tecnici della distinzione fra le due categorie e quindi dei campi di applicazione delle due distinte leggi sono oggi assai più sfumati di un tempo, ma ciò che più conta è il raffronto dell'assetto complessivo del nostro sistema con le soluzioni che emergono in ambito internazionale.

Oggi si tende a riconoscere che taluni aspetti di regolamentazione a fini di tutela preventiva della trasparenza del mercato - penso alla marcatura, alla tracciabilità, alla tenuta dei registri – non possono che riguardare tutte le tipologie di armi da fuoco, come del resto già avviene da tempo in Italia in base alla nostra legislazione, al di là dei singoli profili di adattamento normativo che si pongono in relazione all'evoluzione delle fonti internazionali (come ad esempio in tema di durata dell'obbligo di conservazione dei registri e dei relativi dati) e che sono oggetto di nuove previsioni normative nel quadro dei lavori parlamentari di ratifica della Convenzione di Palermo e dei relativi protocolli addizionali.

Ma l'esigenza di soluzioni ed assetti dei sistemi di controllo unitari si pongono anche con riferimento al problema delle esportazioni.

Già il Codice di condotta dell'U.E. sull'esportazione delle armi convenzionali comprende una categoria di armi non circoscritta alle armi militari. Non pochi Stati membri dell'Unione hanno, del resto, introdotto divieti di esportazione di pistole semiautomatiche.

Mi rendo perfettamente conto della esigenza di non pensare in modo ingiustificatamente penalizzante per gli interessi industriali, ma il dato di partenza non può non essere rappresentato dall'esigenza di controllare i flussi e le destinazioni di armi comunque in grado di alterare i teatri di azione politica dei paesi di destinazione partendo dalla loro idoneità concreta a divenire strumento di azioni illecite dei gruppi terroristici e criminali e, in generale, oggetto di destabilizzanti processi di accumulazione e diffusione incontrollata.

Non giungo ad ipotizzare la necessità di una estensione secca alle armi comuni da sparo dei meccanismi e delle procedure della 185.

Tanto meno mi sento di augurare la dilatazione delle attuali prassi applicative che vedono quei controlli svolgersi in tempi che alterano di fatto, in danno dell'industria italiana, le condizioni di concorrenza, rendendo imprevedibile o comunque incompatibile con le logiche del mercato la durata delle procedure di controllo sull'esportazione.

Ma è un dato di fatto che l'attitudine astratta di un'operazione commerciale a divenire fattore di rischio destabilizzante non può ragionevolmente misurarsi soltanto sulla base dell'appartenenza di un'arma a categorie e schemi classificatori interni pensati sul presupposto di una valutazione dei rischi ormai anacronistica, poiché oggi non sono più i grandi sistemi di arma gli unici e direi persino i principali fattori di destabilizzazione e minaccia alla sicurezza.

Confrontarsi con tale realtà è questione politicamente ed economicamente assai delicata e complessa, ma è anche questione seria ed eticamente ineludibile.

Occorre riconoscere che i rischi di diffusione incontrollata delle *small arms* e di impiego criminale e a fini di destabilizzazione politica gli effetti dei quali, in un mondo globalizzato, si rendono immediatamente e drammaticamente visibili anche in Occidente (basti pensare alla pressione migratoria connessa all'instabilità dei paesi di origine, alla fuga dalle guerre, da sistemi sociali distrutti, dalla fame e alla povertà, alla devastante minaccia terroristica), impongono di riflettere sull'adeguatezza delle soluzioni già individuate.

Armi da caccia, sportive, di produzione artigianale possono

continuare a ricevere considerazione separata, corrispondente alla ordinaria natura di queste tipologie di armi, che in sé non costituiscono fonte di preoccupazione e che rappresentano la maggioranza di armi detenute legittimamente da civili nel mondo, ma, al di là di tale cornice obiettiva, occorre un quadro normativo più adeguato e rigoroso di quello attuale.

La consapevolezza della stretta connessione fra traffici illeciti di armi ed azione di gruppi criminali organizzati, in particolare, è alla base delle scelte di politica criminale adottate con il Protocollo sulle Armi da Fuoco allegato alla Convenzione di Palermo sul Crimine organizzato transnazionale.

Lo strumento in parola offre una descrizione amplissima della nozione di arma da fuoco: qualsiasi mezzo portatile – vale a dire amovibile trasportabile da una sola persona senza assistenza di altre o meccanica - in grado di espellere un proiettile per effetto dell'uso di esplosivo, con la sola, draconiana eccezione, delle armi antiche e delle repliche di armi antiche (art. 3, lett. a).

Con evidenza, una nozione ancorata ad un oggetto definito per le sue caratteristiche fisiche e forensiche e non secondo la destinazione progettuale ovvero l'uso programmato dell'arma (la formula esplicatoria nelle recentissime *guide-lines* vede il ripudio dell'*intended use*), vale a dire secondo completamente diversi da quelli a fondamento delle nozioni di arma da guerra ovvero di *military firearms*.

Alla amplissima nozione così cristallizzata nel Protocollo si ricollega un complesso sistema di incriminazioni e di obblighi di cooperazione preventiva e repressiva.

In tale sistema, in particolare, si iscrive l'ulteriore previsione (art. 10) che impone alle Parti contraenti di “*stabilire o mantenere un efficace sistema di licenze o autorizzazioni all'esportazione, importazione e transito di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni*”.

Valutata nell'ottica dell'incidenza delle sue prescrizioni sulla disciplina delle esportazioni, la ratifica dello strumento in parola, forse, non si presta ad un ripensamento globale del nostro sistema di controlli sulle movimentazioni da e per l'estero d'armi.

Mentre la ratifica comporterà necessariamente adattamenti delle regole interne in tema di conservazione dei registri delle armerie (prevedendo il Protocollo un limite minimo di 10 anni per la conservazione dei dati, in luogo degli attuali cinque) perché non è invece prevedibile né forse pensabile che ne derivino modificazioni della disciplina dell'esportazione delle armi, trattandosi di norme di diritto internazionale pensate nella preminente prospettiva della creazione di basi minime comuni di incriminazione delle condotte correlate al traffico illecito gestito da gruppi criminali.

Del resto, le condizioni di gestione di un mercato globale esigono una regolamentazione uniforme calibrata, occorrendo evitare spinte disarmoniche, dettate dalle diverse logiche nazionali di adattamento interno, poiché ciò rischierebbe di tradursi nell'introduzione di condizioni di ulteriore discriminazione delle industrie nazionali che operano all'interno dei sistemi più rigorosi rispetto ai concorrenti che invece beneficiano di legislazioni domestiche più permissive.

Ma, forse, è il momento di considerare l'urgenza di uno strumento internazionale unico, giuridicamente vincolante, che riunisca e definisca organicamente tutti gli obblighi che gli Stati hanno già sottoscritto nel settore delle esportazioni d'armi.

Potrebbe trattarsi una Convenzione-quadro, in sé compatibile con l'esigenza di una negoziazione separata di singoli protocolli per determinati tipi di armi.

Quel che importa è che sia uno strumento che valga a definire norme e criteri generali applicabili a qualsiasi trasferimento di armi in grado di divenire strumento di commissione di crimini con effetti politicamente destabilizzanti.

Potrà discutersi se l'obiettivo di un ampio accordo internazionale intorno ad un'idea di controllo così ambiziosa sia troppo ambizioso se perseguito nella prospettiva di uno strumento giuridicamente vincolante o se sia più realistico pensare ad un documento soltanto politicamente vincolante, sul modello del Codice di Condotta dell'Unione Europea.

Ciò che conta è che vi sia un rilancio dell'iniziativa politica

degli Stati per frenare e controllare i traffici illeciti di armi che si innestano sul tronco di operazioni di esportazione dalla ridotta trasparenza, poiché nessuna guerra preventiva può ragionevolmente supplire ai guasti della rinuncia a politiche coordinate di valutazione preventiva dei rischi dell'estensione del commercio d'armi ad aree e soggetti pericolosi.

Che vi sia un deficit di iniziativa e volontà politiche in un settore così cruciale per la pace, la stabilità e lo sviluppo di intere aree geopolitiche è forse dimostrato – in uno alla rinuncia della Conferenza ONU del luglio 2001 all'introduzione di misure in tema di esportazioni di SALW valide sul piano sovranazionale – anche da ciò che, almeno per quanto mi consta, sia mancato sinora un pronunciamento del G8 sui controlli dell'esportazione delle armi in grado di promuovere ed orientare i processi normativi internazionali.

Da questo punto di vista, ritorna il problema delle formule definitive.

Se può convenirsi che la nozione di *fire arm* dettata dal Protocollo NU è molto vasta e persino generica (ma non avrebbe potuto essere diversamente in un ambito negoziale costruito attorno allo scopo di accrescere i livelli di controllo interno e di cooperazione internazionale funzionali al contrasto della criminalità organizzata), se può convenirsi che anziché ricercare una nozione unica, con il rischio di perdersi in logoranti dispute, può convenire modulare le definizioni a seconda degli specifici obiettivi di disciplina, resta tuttavia aperta l'esigenza di fissare dei punti fermi in grado di orientare univocamente le politiche di prevenzione e controllo a livello internazionale e sul piano interno, ma anche, come sottolineato in non poche occasioni dai rappresentanti del mondo dell'industria, di consentire un ordinato sviluppo del commercio legale di armi.

Da questo punto di vista, l'abdicazione dal ruolo assegnato alla Conferenza di New York del luglio 2001 lascia aperti problemi che vanno invece risolti.

Eppure, faticosamente, ma ormai con una certa continuità, si fa strada un'ipotesi di soluzione.

Prendendo atto del sostanziale rifiuto di paesi come Stati Uniti,

Canada e Germania di considerare le armi da fuoco sportive o per fini ricreativi non rilevanti ai fini delle iniziative contro il traffico di SALW, sia nella proposta documentata nel rapporto del *panel* di esperti governativi delle NU (doc. n. 52/298 del 1997) sia nel documento OSCE sulle SALW del novembre 2000 (privo di efficacia vincolante, ma assai significativo politicamente perché condiviso, a parte la Cina, da tutti gli Stati nei quali si raccoglie la più gran parte della produzione mondiale) si è giunti ad una definizione di SALW pensata, come noto, in termini più chiari e precisi, come arma “prodotta con specifiche militari per essere utilizzata come strumenti letali di guerra, utilizzate da forze armate e da forze di sicurezza interna”, dalla quale è ormai considerato espunto ogni riferimento alle “armi non militari”.

In linea pratica, il documento OSCE dà soluzione classificatoria alla materia attraverso dodici categorie che dai *revolvers* giungono a considerare i mortai di calibro inferiore ai 100 mm, lasciandosi alle legislazioni nazionali il compito di definire i contenuti della correlata nozione di armi piccole e leggere illecite.

Il documento OSCE è però importante anche perché contiene un'espressa caducazione di ogni riferimento precettivo alle armi non militari (da caccia, sportive, di produzione artigianale) ciò corrisponde ad un'obiettiva esigenza di chiarificazione della definizione nata in ambito ONU, ma anche ad una razionale esigenza di concentrazione degli sforzi e delle risorse degli Stati sulle armi alle quali effettivamente ineriscono i rischi per la comunità civile e la sicurezza internazionale, evitando ciò che, in questa come in altre materie, segna sovente il fallimento delle politiche di prevenzione e repressione criminale, vale a dire la loro indiscriminata dilatazione verso settori e soggetti lontani dall'area di rischio obiettivamente riconoscibile.

L'emersione di una nozione del genere e il suo eventuale, futuro tradursi in norme internazionali in tema di tracciabilità – come proposto nei documenti di illustrazione della recente iniziativa di Francia e Svizzera assunta ai sensi dell'art. 36, sez. II, del Programma d'azione per la creazione di un meccanismo di cooperazione volon-

taria appunto in tema di tracciabilità delle armi piccole e leggere - non avrebbe conseguenze negative di sorta dal punto di vista italiano.

Da un lato quella definizione è flessibile sul piano dell'individuazione interna del suo contenuto.

Dall'altro lato, il nostro sistema di prescrizioni legali in punto di tracciabilità risulta complessivamente già adeguato rispetto agli obblighi convenzionali e il sistema amministrativo ed economico sul quale si fonda portatore di una obiettiva domanda di innalzamento del livello dei controlli che avvengono all'estero.

In ogni caso, la formazione sul piano internazionale di un quadro di raccolta informativa che consenta una sistematica ricognizione dei passaggi effettuati da un'arma impiegata nell'ambito di attività delittuosa e perciò sequestrata dal suo punto di origine (il produttore o l'ultimo detentore o importatore legalmente autorizzato) sino al momento della diversione, attraverso i canali più vari, verso il mercato illegale varrebbe a determinare le premesse di una collaborazione di polizia e giudiziaria oltremodo più efficace di quella oggi possibile, l'utilità della quale potrebbe rivelarsi anche dal punto di vista delle possibilità di conoscenza approfondita di dinamiche e relazioni criminali soggette a continua evoluzione.

Ma vale la pena segnalare che quella medesima nozione, sul piano concettuale, trasferita in un foro negoziale dalle finalità più ampie di quelle definite attorno alla sola questione della tracciabilità, avrebbe effetti più significativi ed importanti.

In materia di esportazione e di modalità e competenze nei relativi sistemi di controllo, quella medesima nozione, infatti, obiettivamente supera e persino travolge la distinzione concettuale alla base del riparto dei campi applicativi e dei sistemi di competenza della l. 110/1975 e della l. 185/1990, comprendendo tipi d'arma disciplinati dall'una e dall'altra legge.

Ciò contribuisce sul piano logico a porre in evidenza la crisi di giustificazione razionale di approcci differenziati al problema dei controlli sull'esportazione, in relazione al quale pare difficile negare che l'esigenza di una seria e rigorosa verifica preventiva delle rica-

dute politiche della singola operazione commerciale si pone a prescindere dalla appartenenza all'uno o all'altro ambito normativo.

È un punto essenziale, attorno al quale - occorre ribadire - l'esigenza di confronto nasce dal riconoscimento che soluzioni uniformi, con precipuo riguardo al punto del controllo della destinazione finale anche per le armi diverse da quelle oggi disciplinate dalla l. 185/1990 e della natura e dei criteri delle valutazioni amministrative, sono imposte dalla gravità degli scenari politici internazionali e dei collegati rischi di espansione dei soggetti criminali più pericolosi.

Analogamente è da dirsi con riferimento alle più generale esperienza europea, che molti e rilevanti passi può ancora fare per assicurare la compatibilità delle politiche di settore con i più generali e pregnanti, eticamente e politicamente, obiettivi di promozione della sicurezza e della pace.

È sì vero che nella prassi applicativa - lo si rileva nell'ambito dei lavori del gruppo *Coarm* istituito in ambito UE - è sempre maggiore l'attenzione all'*end user* certificate all'utilizzatore finale piuttosto che al mero dato identificativo del paese di destinazione finale, ma, direi che da questo punto di vista, anche per evidenti problemi di uniformità delle prassi, il problema della trasformazione del Codice di condotta UE da atto politico in fonte normativa vincolante, da tempo sollevato dalle ONG, è un problema reale, al pari di quello della possibilità di ulteriori progressi, non solo in termini di completezza ed effettività dei controlli (come avvenuto con il recente aggiornamento, novembre 2003, della lista dei materiali assoggettati al Codice, ma come dovrebbe avvenire sul terreno della verifica successiva degli impegni assunti dall'autorità governativa del Paese destinatario con il certificato di *end-user*), ma anche della trasparenza dei relativi esiti e modalità di esecuzione, poiché le preoccupazioni politiche paventate dinanzi alle richieste di pubblicazione dei casi di diniego all'esportazione statuiti in base al Codice di Condotta non impediscono la periodica pubblicazione degli analoghi casi nell'esperienza statunitense (cd. Rapporto 655) e perché all'esercizio dei controlli deve poter corrispondere, trattan-

dosi di materia guidata da valutazioni politiche tipicamente proprie delle funzioni di indirizzo del Governo, le possibilità di conoscenza collettiva coesistenti all'idea stessa di responsabilità politica.

Al problema della definizione delle SALW si ricollega l'esigenza di dare soluzione uniforme e politicamente coerente anche al nodo della disciplina della intermediazione nel commercio di questi tipi di armi.

Non sembra, infatti, ulteriormente eludibile l'esigenza di sottoporre a controllo le attività dei *brokers*, non soltanto se relative a trasferimenti che, almeno in parte, attraversino il territorio dello Stato, ma anche quelle relative alle transazioni che favoriscono il passaggio di materiali d'armamento tra due paesi stranieri (cd. intermediazione "estero su estero") delle quali, più tardi, con la sua consueta capacità di approfondimento ed analisi, tratterà il collega Giovanni Bellagamba, limitandomi io a ricordare due cose:

- l'esperienza dimostra inequivocamente la necessità di avere conoscenza e controllo di tutte le attività di intermediazione che si svolgono sul territorio nazionale, anche se le armi in concreto non lo attraversino mai;
- in tema di intermediazione, le indicazioni delle NU sono vincolanti, obblighi di regolamentazione sono dettati – a fini parzialmente diversi ma convergenti - sia dal Programma di azione comune che dal Protocollo addizionale alla Convenzione di Palermo del 12 dicembre 2000, eppure l'Italia si colloca in questa materia fra i Paesi di seconda fascia in Europa, mancando ancora una qualsivoglia regolamentazione.

La ratifica del Protocollo ONU sulle *fire arms* offre l'occasione di rimuovere quella lacuna, e direi che si tratta di un'occasione importante, innanzitutto dal punto di vista dell'industria che non può non partecipare al bisogno di elevare gli standards di efficienza, completezza e trasparenza dei controlli sul versante finanziario.

È vero che l'adozione di una regolamentazione positiva della materia potrebbe prescindere tecnicamente dalla ratifica del Protocollo, ma è anche vero che questo strumento pone problemi e questioni che regolarmente si pongono a proposito del fenome-

no dell'intermediazione e ne esige una disciplina interna coerente.

I modelli possibili sono diversi (dal più benevolo sistema tedesco ai più rigidi meccanismi previsti dalla legislazione svedese o dei Paesi Bassi) e le evoluzioni normative degli ultimi anni in Francia come nel Regno Unito possono contribuire all'analisi del delicato problema.

Ma naturalmente direi che è auspicabile che il vuoto di disciplina sia colmato avendo cura di scegliere criteri adeguati alle finalità avute di mira.

Ciò che, a mio avviso, non può avvenire che optando per un sistema di controllo che preveda:

- l'obbligo di preventiva licenza all'esercizio della funzione di *broker/courtier*;
- l'istituzione di appositi registri;
- l'introduzione di controlli e meccanismi autorizzatori sulle singole operazioni, che impongano l'esatta e verificabile indicazione di tutti i soggetti finanziari coinvolti;
- l'adozione di parametri legali per il rilascio di licenze e singole autorizzazioni modellati sui criteri stabiliti dal Codice di Condotta UE per le esportazioni, onde evitare di riprodurre, attraverso le differenze di disciplina, i vuoti e le crisi dell'attuale sistema di controlli;
- l'introduzione di adeguati meccanismi sanzionatori ed inibitori, estesi alle persone giuridiche.

Si tratta di un terreno decisivo per un governo politicamente avveduto del mercato delle armi piccole e leggere.

È il terreno, del resto, sul quale si registrano i ritardi più gravi, quello sul quale la collaborazione internazionale, anche a meri fini informativi – parliamo di trasmissione di dati soltanto fra autorità governative nazionali, secondo caratteri di confidenzialità, non accessibile agli organi di investigazione - registra gli ostacoli maggiori, come anche il monitoraggio dell'attuazione del documento OSCE conferma.

Dal punto di vista italiano, occorre agire con chiarezza di intenti, rigore metodologico e tempestività.

Sotto questo profilo il Protocollo lascia assai ridotti margini di discrezionalità in sede di adattamento e corrisponde ad istanze largamente avvertite sul piano investigativo.

Si che colpisce, molto e assai negativamente, il fatto che nel disegno di legge di ratifica del Protocollo attualmente all'esame del Parlamento si sia scelto di non cogliere questa doverosa occasione di adeguamento normativo.

Sovente, in materia di armi si richiamano le differenze di disciplina nazionale che si risolvono per i soggetti di impresa nell'appartenenza ad un sistema più rigoroso di quello di fatto goduto da soggetti concorrenti e quindi nell'alterazione delle condizioni di concorrenza.

Quello dell'intermediazione è invece un settore nel quale l'Italia deve colmare un ritardo assai grave, dettando regole delle quali altri Paesi si sono già dotati, ma che oggi l'intera comunità internazionale esige per potere efficacemente contrastare il crimine organizzato e il terrorismo.

Dr Domenico Carcano
Consigliere di Cassazione

“PARTI ESSENZIALI D’ARMA E SEMILAVORATI”

Una rapida lettura della giurisprudenza di legittimità in materia consente di delineare la nozione di parti di arma comune da sparo enucleabile dalla disciplina di settore.

La Corte di cassazione ha affermato, sul presupposto che si è in presenza di reati di pericolo, la ragione giustificativa delle norme che incriminano le varie condotte afferenti alle “parti di armi” va colta nell’intento d’impedire che si possano eludere i divieti relativi all’arma completa, smontandone e ripartendone le varie parti fra più soggetti ovvero conducendole in più luoghi in guisa che agevole possa riuscire, poi, la ricomposizione dell’intera arma. Se ne deve dedurre che per “parte di arma” non può intendersi un qualunque elemento costitutivo di essa ma soltanto quella componente che, di per sé considerata, abbia una rilevante importanza strutturale e una propria autonomia funzionale e si presti, inoltre, alla ricomposizione dell’intero, mediante un procedimento agevole e rapido (Cass. Sez. I, 19 gennaio 1988, Minzoturo, in *Cass. pen.*, 1989, p. 1816, n. 1484; Cass. sez. I, 29 settembre 1983, Valenti, *ivi*, 1985, p. 171, n. 110; Cass. Sez. I, 29 ottobre 1982, Montanari, in *CED*, Cass. n.153282).

Dunque, ai fini dell’attribuibilità della qualifica di “parte” di una singola arma, che consente la incriminazione della condotta che la concerne è sufficiente l’autonomia funzionale di essa che ne rende possibile l’individuazione come elemento strutturale tipico dell’arma stessa e la facile ricomposizione dell’intero senza la necessità di speciali procedimenti (Cass. Sez. I; 14 marzo 1988, Uberti, in *Cass. pen.* 1990, I, p. 131, n.124).

In particolare, si è detto che il calcio del fucile da caccia non è un accessorio o mero ornamento, ma è funzionale all’arma perché

serve a imbracciarla e a prendere la mira per poter sparare: costituisce, pertanto, parte dell'arma, ai sensi e per gli effetti degli artt.2 e 4 l. 2 ottobre 1967 n. 895, perché la rende atta all'impiego (Cass. Sez. I, 13 gennaio 1997, Tolone, in *Cass. Pen.* 1998, p.929, n. 569).

Al pari, la giurisprudenza è costante nel senso che il caricatore costituisce parte essenziale dell'arma e non un accessorio e che pertanto il caricatore bifilare per pistola rientra tra le parti di arma che hanno una notevole importanza strutturale nonché una propria autonomia funzionale e che si prestano ad un'immediata, comunque agevole e rapida unione all'intero e che, con riferimento ad esso, pertanto, sono ipotizzabili i reati di cui agli artt.2, 4, e. 7 l. 2 ottobre 1967 n.895 (Cass. Sez. I, 15 maggio 1997, Pagella, in *Cass.pen.* 1998, p.924, n.560;Cass. Sez. I 29 novembre 1993, Pellicane, *ivi*, 1995, p.3051, n.1698).

Secondo Cass. Sez. I 23 maggio 1994, Morelli(in *Cass. pen.*, 1995, p.2253, n.1393)l'eliminazione del colpo in canna e del caricatore non priva l'arma delle qualità intrinseche di arma da fuoco, avendo la stessa – priva del solo munizionamento – conservato le funzioni essenziali delle percussioni, dell'esplosione e della volata del proiettile, con la conseguenza che ai fini della configurabilità del reato in esame non occorre che l'arma sia carica né comunque che il detentore sia in condizioni di caricarla con prontezza.

In una ancora più recente pronuncia, la Corte ha ribadito l'indirizzo dianzi richiamato e, in particolare, che Agli effetti della legge penale costituisce parte di arma non solo ogni parte strettamente necessaria a rendere l'arma stessa atta allo sparo, ma anche quella che contribuisce a rendere l'arma più pericolosa per volume di fuoco o rapidità di sparo, precisione di tiro e simili, ovvero più insidiosa, sempre che essa, pur avendo una sua autonomia funzionale, si presti a una ricomposizione con l'arma mediante un procedimento di facile e veloce effettuazione, di guisa che risultano penalmente irrilevanti solo le parti di mera rifinitura od ornamento, non aventi cioè riflesso alcuno, né diretto, né indiretto, sul funzionamento e/o sulla pericolosità dell'arma al momento della sua utilizzazione. Nella specie é stata ritenuta parte di arma un silen-

ziatore in quanto tale, indipendentemente dall'accertamento della sua riferibilità a un'arma specifica (Cass. sez. I, 12 dicembre 2002, Frittelli, rv. 222944).

Quanto alle armi da guerra, la Corte di cassazione ha ritenuto che le disposizioni che equiparano agli effetti penali le "parti" di arma da guerra alle armi medesime devono trovare applicazione soltanto quando si tratti di singoli pezzi di arma da guerra tali che, messi insieme, possono ricostruire l'arma stessa con tutte le sue caratteristiche di elevata lesività; laddove non può più parlarsi di vera e propria arma da guerra, bensì di arma comune, quando lo strumento lesivo, pur essendo costituito da parti di arma da guerra, abbia una sua diversa individualità (Cass. Sez. I, 9 gennaio 1976, Gammino, in *Cass. pen.*, 1977, p. 456, n. 602).

Per parte deve intendersi, secondo la giurisprudenza, la porzione di un tutto, considerata da questo separata o distaccata.

Le Sezioni unite hanno escluso che possono essere considerati parti di arma «quegli oggetti che, nella loro autonomia strutturale, non incidono sulla meccanica dell'arma ma di questa costituiscono sostanzialmente degli accessori destinati a migliorarne l'utilizzazione operativa - come i cannocchiali, i visori notturni, i trepiedi - ovvero a consentirne un impiego diverso come le baionette, le quali non hanno alcuna incidenza sulle qualità balistiche e tipicamente operative dell'arma sulla quale sono instate» (Cass. Sez. unite, 24 novembre 1984, Bottin, in *Cass. pen.*, 1985, p. 1036, motivazione).

Sempre in linea con tale orientamento si è affermato che, ai fini dell'attribuibilità della qualifica di "parte" di una singola arma, che consente la incriminazione della condotta che la concerne, è sufficiente l'autonomia funzionale di essa che ne rende possibile l'individuazione come elemento strutturale tipico dell'arma stessa, e la facile composizione dell'intero senza la necessità di speciali procedimenti. Il caricatore per fucile marca *Colt* è, dunque, da considerarsi parte di arma da guerra (Cass. Sez. I, 14 marzo 1988, Uberti, in *Cass. pen.*, 1990, p. 131, n. 124; Cass. Sez. VI, 16 dicembre 1986, Melidoni, *ivi*, 1988, p. 356, n. 294; Cass. Sez. I, 3 maggio 1985, Zaga, in *Giust. pen.*, 1987, II, p. 106).

Nello stesso senso è la decisione con la quale si afferma che la *ratio* del divieto riferito alle parti di arma va individuata nell'esigenza di impedire che, attraverso la scomposizione di un'arma intera e l'eventuale ripartizione delle componenti così ottenute tra più persone e in più luoghi, si eludano i divieti concernenti l'arma nel suo complesso che potrà, poi, all'occorrenza essere ricomposta. La parte di arma a cui la legge fa riferimento dovrà possedere una propria funzionalità ed efficienza, in modo che aggregata alle altre mancanti serva a ricostruire l'arma nella sua interezza (Cass. Sez. I, 22 febbraio 1990, Libanori, in *C.E.D.*, Cass. n. 183449).

Parte di arma da guerra è stato considerato un "detonatore" destinato per sua natura al confezionamento di ordigni esplosivi micidiali parificati ad arma da guerra (Cass. Sez. I, 3 dicembre 1994, Piergentili, in *CED* Cass. n. 199680).

La disciplina di settore, dunque, non ha una definizione specifica di parti di arma e di semilavorati e la sua elaborazione è solo giurisprudenziale. Appare utile un intervento legislativo che dia stabilità e contorni precisi alla nozione.

Prof Claudio Chiola
Ordinario di Diritto Pubblico
nell'università La Sapienza di Roma

USO DELLE ARMI E CAUSE DI NON PUNIBILITÀ. DISCIPLINA ATTUALE E PROSPETTIVE DI RIFORMA

1. L'indagine sugli effetti delle sentenze della Corte di Giustizia europea nella distinzione classica delle discipline dovrebbe rientrare nell'area di competenza degli internazionalisti-comunitaristi.

Il dilagante processo di comunitarizzazione finisce però per rendere il tema "trasversale" entrando a pieno titolo anche nel campo del diritto pubblico.

Le sentenze della Corte di Lussemburgo hanno origini diverse: costituiscono infatti l'epilogo di ricorsi per infrazione contro gli atti del Consiglio o della Commissione, contro le omissioni, del rinvio pregiudiziale.

L'art. 228 (già 171) che disciplina la procedura d'infrazione, in caso di esito positivo, prevede l'adozione di una sentenza dichiarativa dell'esistenza di un'infrazione imputabile allo Stato membro ad un obbligo derivante dal diritto comunitario. A seguito di tale accertamento sullo Stato inadempiente grava l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a sanare l'infrazione.

E' la Commissione a giudicare se lo Stato abbia ottemperato alla sentenza.

In caso negativo, si apre un'ulteriore procedura d'infrazione rimessa alla discrezionalità della Commissione che prende le mosse da una fase precontenziosa in contraddittorio nella quale la Commissione indica in un parere motivato i punti dell'inottemperanza e il termine per l'esecuzione degli stessi.

Successivamente, sempre a discrezione della Commissione, si apre la fase contenziosa davanti la Corte di giustizia nella quale la Commissione può proporre una sanzione. La Corte non è vincola-

ta dalla proposta della Commissione. La sanzione può consistere nella condanna al pagamento di una somma forfettaria o di una penalità (di mora a carattere giornaliero). Peraltro, dal combinato disposto degli artt. 244 e 256 del Trattato deriva che costituiscono titolo esecutivo soltanto le sentenze a carico di persone che non siano Stati. Invece, qualora dall'infrazione comunitaria, i singoli subiscano dei danni, lo Stato inadempiente è tenuto a risarcirli (art. 10 Trattato).

2. Il ricorso di annullamento (art. 230 Trattato) è lo strumento di controllo delle legalità degli atti comunitari che può essere azionato da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione, dalla Corte dei Conti, dalla BCE e da qualsiasi persona fisica o giuridica contro le decisioni prese nei loro confronti, oppure contro regolamenti o decisioni prese nei confronti di altre persone purché li riguardino direttamente e individualmente.

Anche se l'art. 231 TCE riguarda unicamente il caso in cui il ricorso è giudicato fondato, anche la sentenza di rigetto costituisce giudicato tra le parti, sia in senso formale, nel senso dell'impossibilità di impugnazioni ordinarie ulteriori, sia in senso sostanziale nel senso dell'inimpugnabilità dello stesso atto da parte dei medesimi soggetti e per gli stessi motivi (anche se la brevità del termine di due mesi per ricorrere esclude in fatto la proponibilità di un nuovo ricorso per motivi diversi).

La pronuncia di accoglimento, invece, oltre a costituire giudicato tra le parti ai sensi dell'art. 231 TCE, ha effetti erga omnes con annullamento dall'atto ex tunc, anche se la Corte ha il potere di determinare nel tempo gli effetti della declaratoria d'invalidità.

3. L'art. 232 TCE contempla inoltre quale fattispecie autonoma il ricorso per carenza alla Corte di Giustizia contro le omissioni del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. La ricevibilità del ricorso è condizionata alla preventiva messa in mora dell'istituzione ed alla mancanza di "presa di posizione" da parte di quest'ultima, presa di posizione che, secondo la giurisprudenza

za della Corte di Giustizia, va riconosciuta anche all'adozione di atti non suscettibili d'impugnazione immediata, sebbene gli stessi debbano rappresentare il presupposto necessario per la successiva adozione di un atto impugnabile (stranamente, peraltro, il rifiuto esplicito è stato ritenuto non preclusivo del ricorso per carenza, G.TESAURO, Trattato dell'Unione Europea e della comunità europea, Milano 2004, 1094).

La sentenza di accoglimento del ricorso è di mero accertamento e quindi anche se, ai sensi del successivo art. 233 TCE, la Corte non può direttamente adottare gli atti dovuti omessi, sulle istituzioni ritenute carenti grava l'obbligo di ottemperanza.

Nonostante la discrezionalità di cui conseguentemente queste ultime vengono a godere in ordine alle modalità di attuazione, la Corte è competente a controllarne il corretto adempimento. A tal fine, però, occorrerà promuovere un nuovo ricorso per carenza o per annullamento.

L'obbligo di eseguire la sentenza non fa venire meno, comunque, l'obbligo di risarcimento dei danni relativi al precedente comportamento illegittimo (art. 288 TCE), oltre a quelli derivanti dalla eventuale violazione del dovere di ottemperanza.

4. Ma la competenza della Corte di Giustizia di gran lunga più utilizzata, è quella c.d. pregiudiziale, competenza indiretta in quanto l'iniziativa non spetta direttamente alle parti interessate, bensì al giudice nazionale. Questo, com'è noto, deve rivolgersi alla Corte di Giustizia per stabilire, ai sensi dell'art. 234 TCE, l'interpretazione delle disposizioni del Trattato, nonché l'interpretazione e la validità degli atti delle istituzioni comunitarie. L'individuazione delle norme comunitarie è operazione pregiudiziale giacché queste fungono da parametro per stabilire la conformità o meno del diritto interno al diritto comunitario e, conseguentemente, la sua applicabilità da parte del giudice nazionale.

E' peraltro dubbio che la competenza della Corte di giustizia a risolvere questioni di diritto comunitario sia "esclusiva", e quindi, operi anche fuori dalla via pregiudiziale. In altri termini va accerta-

to se ogni questione di diritto comunitario esiga l'intervento della Corte di giustizia, oppure possa essere risolta autonomamente dallo stesso giudice nazionale.

La soluzione può essere diversa a seconda dell'approccio monista o dualista con il quale si affronta il rapporto tra l'ordinamento comunitario e l'ordinamento interno (**A. LA PERGOLA**, Il Giudice Costituzionale Italiano di fronte al primato e all'effetto diretto del diritto comunitario: note su un incontro di studio, in Giur.Cost. 2003, 2419ss.).

Nel primo caso, ed è l'impostazione seguita dalla Corte di Giustizia, l'unicità dell'ordinamento e la supremazia gerarchica delle norme comunitarie impongono a qualunque giudice d'interpretare le norme interne alla luce delle prescrizioni comunitarie e quindi d'interpretare sempre e comunque anche queste ultime.

In un sistema dualista, invece, le norme comunitarie, appartenendo ad un ordinamento diverso, non sembrano suscettibili d'interpretazione da parte del giudice nazionale ma soltanto di applicazione ogni qual volta il disposto comunitario sia del tutto "chiaro". In ogni altro caso occorrerà quindi rivolgersi al giudice comunitario. La doppia previsione contenuta nell'art. 234 del rinvio interpretativo e del rinvio per invalidità, sembra confermare la tesi dualista. In chiave monista sembra infatti inutile distinguere l'interpretazione dalla validità. In un ordinamento unico e gerarchizzato, soltanto il giudizio di validità degli atti comunitari può essere "riservato" al giudice comunitario di vertice. L'interpretazione non può essere riservata a quest'ultimo in quanto attività tipica di qualsiasi giudice che deve applicare il diritto comunitario.

Né varrebbe opporre che ex art. 234 TCE il rinvio interpretativo alla Corte di giustizia è obbligatorio soltanto per il giudice nazionale di ultima istanza. Tale precisazione non può implicare l'irragionevole conseguenza che soltanto quest'ultimo giudice è subordinato alla Corte di Giustizia, mentre non altrettanto può dirsi per i giudici di merito i quali sarebbero invece liberi nell'interpretare la normativa comunitaria. Non varrebbe invocare infatti, quale correttivo, pragmatico, oltretutto, la correzione dell'errore interpretativo

comunitario che potrebbe avvenire con il passaggio del giudizio al giudice di ultima istanza.

Innanzitutto, tale eventualità è del tutto ipotetica giacché il gravame non è obbligatorio. Inoltre, poiché il rinvio pregiudiziale riguarda anche l'ipotesi d'invalidità dell'atto comunitario, non v'è dubbio che anche i giudici non di ultima istanza, non possano invadere tale sfera riservata alla competenza della Corte di Giustizia, o ignorare il problema. Infine, risulta ingiustificabile il diverso rapporto che intercorrerebbe con la Corte di Giustizia all'interno della stessa giurisdizione nazionale in ragione del diverso grado di giudizio.

Pertanto, il disposto dell'art. 234 va reinterpretato traducendo la "possibilità" per il giudice nazionale di sollevare la questione di legittimità comunitaria come rilevabilità d'ufficio della quaestio comunitaria e non come scelta tra il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e l'individuazione di una soluzione interpretativa autonoma della disciplina comunitaria da parte del giudice nazionale, o, ancor più, dell'accertamento da parte del medesimo della validità dell'atto normativo comunitario incriminato. In ogni modo, il fulcro interpretativo va individuato nel disposto dell'art. 234 TCE in quanto accomuna nello stesso articolo due questioni pregiudiziali distinte, quella di carattere interpretativo, e quella di "validità" degli atti comunitari. Poiché per la questione d'invalidità la competenza esclusiva della Corte di Giustizia è fuori discussione (art. 230 TCE), con conseguente impossibilità per qualsiasi giudice nazionale di dichiarare invalido un atto delle istituzioni comunitarie (CGCE 22.10.87, c. 314/85, Foto-Frost), può sostenersi, che la stessa conclusione sia stata voluta anche per la questione interpretativa.

D'altro canto, al di fuori di tale previsione esplicita del Trattato, mentre la possibilità per il giudice nazionale d'interpretare autonomamente le disposizioni comunitarie, senza passare per la Corte di Giustizia, è certa in presenza di un ordinamento unico, non vale necessariamente il contrario in presenza di una situazione dualista. La separazione e l'autonomia dell'ordinamento comunitario rispetto a quello nazionale, non imporrebbe di per sé la negazione, per i giudici che appartengono a quest'ultimo, di ogni potere interpreta-

tivo-creativo delle disposizioni comunitarie, in quanto ordinamento “esterno”.

Sul punto, si potrebbe, infatti, richiamare l’analoga situazione di separatezza che intercorre tra l’ordinamento nazionale e l’ordinamento straniero la quale comporta però per il giudice nazionale soltanto l’obbligo di applicare la legge straniera secondo i criteri di interpretazione da quest’ultima determinati (art. 15 l. 31.5.1995, n. 218).

Tale obbligo non espropria il giudice nazionale del potere d’individuazione della norma straniera da applicare al caso concreto.

Per escludere l’autonomo potere interpretativo del giudice nazionale nei confronti della normativa comunitaria, non è quindi sufficiente fare leva sulla separatezza degli ordinamenti ma è necessario sostenere l’esistenza di una reciproca riserva di competenza tra giudice nazionale e giudice comunitario, quale caratteristica peculiare del rapporto tra ordinamento dello Stato membro e ordinamento comunitario, fondata sulla specifica previsione dell’art. 234 TCE.

Conferma tale assunto la riconosciuta incompetenza della Corte di giustizia ad interpretare le norme degli Stati membri o a pronunciarsi sull’incompatibilità di una norma nazionale nei confronti di norme comunitarie (CGCE 17.6.99, C-295-97, Piaggio). Così come suonano conferma del monopolio interpretativo della Corte di Giustizia le eccezioni all’obbligo di rinvio pregiudiziale individuate dalla stessa giurisprudenza comunitaria: a) questione materialmente identica e già decisa (CGCE 1963, 28-30/62, Da Costa en Schaake); b) giurisprudenza costante della Corte, anche in mancanza di stretta identità tra le questioni (CGCE 6.10.82, 282/81, CILFIT); c) l’interpretazione “chiara” del diritto comunitario (CILFIT).

In tutte le menzionate ipotesi di deroga al rinvio alla Corte di Giustizia, il giudice nazionale, infatti, non ha sostituito i propri poteri interpretativi a quelli della Corte di Giustizia, ma, al contrario, ha fatto applicazione della norma comunitaria individuata dal giudice comunitario oppure, nell’ipotesi del diritto comunitario “chiaro”, non ha avuto bisogno di alcun apporto interpretativo.

5. Al monopolio interpretativo delle norme comunitarie riservato alla Corte di Giustizia, fa seguito la necessità di assegnare alle sentenze interpretative dalla stessa adottate valore normativo e quindi efficacia erga omnes non limitata al giudizio a quo (Corte costituzionale sent. 113/85; 389/89; ord. 132/90; 444/91; 225/99, citate da FSALMONI, La Corte costituzionale e la Corte di Giustizia delle comunità europee, in Diritto Pubblico, 2002, 508 ss.). Ma non si discosta, sul piano degli effetti, la risposta data dalla Corte di giustizia, sebbene conti tra i suoi presupposti fondanti il principio opposto della compenetrazione tra ordinamento comunitario e nazionale, giacché riconosce alla pronuncia resa in sede di rinvio pregiudiziale un'efficacia generale che s'impone ai giudici nazionali anche di paesi diversi da quello cui appartiene il giudice a quo, **M.ANTONUCCI** Il primato del diritto comunitario in Cons.Stato, 2004, II, 227). In ambiente "monista", invece, le capacità interpretative dei vari giudici dovrebbero essere "liberate", così come, in presenza di un ordinamento unico, in cui le norme interne si compenetrano con quelle comunitarie, le decisioni della Corte di vertice dovrebbero avere soltanto la portata di "precedente". D'altro canto, la previsione della rivedibilità della decisione da parte della stessa Corte di Giustizia (CGCE 17.10.1990, C10/89 CNL-SUCAL/HAG) non è sufficiente ad incidere sull'efficacia generale della pronuncia. Questa potrebbe essere smentita soltanto ove fosse ammesso al giudice nazionale, diverso dal giudice a quo, di adottare autonomamente una soluzione interpretativa diversa. Anche l'ipotesi del nuovo rinvio alla Corte di giustizia da parte dello stesso giudice a quo o di altro giudice, al fine di ottenere un'interpretazione diversa da quella vigente, non incide sulla portata "normativa" della decisione della Corte di giustizia, giacché il giudice nazionale può soltanto dubitare della sua fondatezza e non adottare autonomamente una diversa interpretazione della normativa comunitaria. L'efficacia generale della decisione della Corte di Giustizia risulta peraltro confermata dalla portata vincolante nei confronti dell'attività della P.A. dei vari Stati membri della Comunità, riconosciuta dalla stessa Corte (CGCE 13.1.2004, C453/00, K hne & Heitz NV).

6. Questione di particolare rilevanza in tema di efficacia delle sentenze della Corte di Giustizia è quella relativa alle pronunce che accertano la portata normativa delle direttive comunitarie.

La prima distinzione che occorre fare è quella tra le direttive recepite o “trasposte” e le direttive che non lo sono ancora, con conseguente inadempimento dello Stato italiano.

Soltanto alle prime si riconosce efficacia, non soltanto “verticale” e cioè nei riguardi dell’organizzazione pubblica dello Stato, bensì anche “orizzontale”, e cioè nei rapporti tra privati.

Ma anche alle direttive non recepite va riconosciuta efficacia richiamando la figura delle direttive self-executing, appositamente elaborata per sostenerne la diretta applicabilità, indipendentemente dal “recepimento” da parte dal singolo Stato membro.

In relazione alle direttive autoapplicabili, per circoscriverne l’efficacia soltanto ai rapporti dei singoli con lo Stato (verticale), con esclusione dell’azionabilità delle situazioni soggettive nei rapporti interpretati (l’efficacia “orizzontale”), è necessario richiamare il principio secondo il quale le direttive, a differenza dei regolamenti, non hanno il potere di creare direttamente degli obblighi a carico dei singoli, bensì soltanto degli Stati (CGCE, 14.7.94, C91/92, Faccini Dori). Tale distinzione non può invece fondarsi su una famosa sentenza della Corte di Giustizia 19.11.1991, nelle cause riunite Francovich e Bonifaci c. Repubblica Italiana, nella quale si esclude la possibilità per i lavoratori subordinati di avvalersi del disposto della direttiva comunitaria 80/987/CE, nonostante le relative disposizioni fossero sufficientemente precise e incondizionate, e quindi di far valere i diritti discendenti da questa direttiva dinanzi ai giudici nazionali (benché venisse riconosciuta ai ricorrenti la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni a carico dello Stato che, violando l’obbligo comunitario di dare piena attuazione alle direttive, aveva impedito l’azionabilità della loro pretesa davanti ai giudici nazionali).

Direttive self-executing sono infatti quelle che contengono prescrizioni direttamente applicabili da parte dei giudici nazionali e quindi complete. La direttiva 80/987, invece, come la stessa Corte

di Giustizia ha riconosciuto, non precisando “l’identità” di chi è tenuto alla garanzia in favore dei lavoratori, preclude la diretta applicabilità della medesima. La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza 9.2.1999, n. 1106, ha infatti affermato l’applicabilità della suddetta direttiva dopo che il legislatore nazionale ha determinato nell’INPS il soggetto tenuto alla garanzia in favore dei lavoratori.

La soluzione adottata dalla Suprema Corte è peraltro equivoca giacché, ignorando l’argomento dell’avvenuto recepimento della direttiva (D.Lvo 27.1.92, n. 80), nonché la distinzione direttiva-regolamento, ha finito per parificare, senza motivazione alcuna, le direttive complete ai regolamenti.

Il recepimento di qualunque direttiva da parte dello Stato consente invece la trasformazione del contenuto dispositivo della medesima, da obbligo (esterno) che grava sullo Stato, in norma comunitaria applicabile in tutte le direzioni, dai giudici nazionali. Ma la trasformazione della direttiva, a seguito del recepimento, da obbligo in norma comunitaria applicabile da parte di tutti i soggetti dello Stato membro, mal si concilia con l’immediata applicabilità delle direttive self-executing nei cui confronti la trasformazione in norma non ha bisogno dell’intermediazione dello Stato.

D’altro canto, se è l’assenza di discrezionalità degli Stati membri nel recepimento delle direttive dettagliate a determinare la immediata trasformazione in norme degli obblighi da queste discendenti e gravanti sugli Stati, la discriminazione verticale-orizzontale non avrebbe motivo di sopravvivere (su posizioni critiche è anche **G.TESAURO**, Diritto comunitario, Padova 2003, 176 ss.).

Se questo è il quadro di riferimento, per sostenere l’efficacia orizzontale di una direttiva non recepita non si potrebbe, peraltro, nemmeno invocare una sentenza della Corte di Giustizia che ne faccia applicazione.

Difronte alla inattuazione della direttiva, la domanda del privato nei confronti di un altro privato sarebbe pregiudizialmente inammissibile in quanto l’atto normativo comunitario invocato sarebbe inapplicabile perché privo della c.d. efficacia “orizzonta-

le”, precludendo conseguentemente anche al giudice del giudizio principale di sollevare la questione comunitaria davanti alla Corte di Giustizia.

D’altro canto, l’eventuale esistenza di una procedura per infrazione che, non soltanto è rimessa alla determinazione della Commissione, ma si conclude con una sentenza dichiarativa dell’inattuazione della direttiva, non potrà mai risolversi in un ordine diretto ai giudici nazionali (A.TIZZANO, Trattato dell’Unione Europea, cit., 1067), attraverso il quale supplire alla mancata trasposizione della direttiva, consentendo loro di dare piena applicazione a quest’ultima.

Al privato non rimarrebbe quindi che invocare davanti al giudice nazionale l’interpretazione “adeguatrice” in direzione comunitaria della normativa interna e, in ipotesi negativa, l’azione risarcitoria nei confronti dello Stato (sentenze citate Francovich e Faccini Dori).

7. Le brevi considerazioni sull’efficacia delle sentenze della Corte del Lussemburgo non possono che concludersi con un accenno ai limiti a queste apponibili. La Corte costituzionale italiana, pur riconoscendo il primato del diritto comunitario su quello interno, ha assunto i principi e i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione quali i limiti invalicabili anche per il diritto comunitario (la tesi dei c.d. controlimiti).

Se, sul piano sostanziale, occorre risolvere il grave problema della contemporanea presenza dei diritti fondamentali nella Costituzione italiana e nei cataloghi dei diritti della CEDU, della Corte di Giustizia e della Carta di Nizza, sul piano processuale va valutata l’incidenza della sentenza della Corte di giustizia sulla tutela dei diritti rientranti nella sua competenza.

Un’ipotesi reale di conflitto potrebbe essere quella di un diritto individuale che in ambito comunitario viene limitato in nome di valori che in ambiente costituzionale italiano, vengono invece ritenuti inidonei.

In tale contesto, la norma comunitaria che dettasse una disciplina conforme al paradigma comunitario sarebbe legittima per la

Corte di giustizia, mentre la stessa contrasterebbe con la tutela che viene riservata allo stesso diritto fondamentale dalla nostra Carta costituzionale.

Ma qualsiasi deviazione dalla tutela garantita dalla Costituzione ad un determinato diritto legittimerebbe l'impiego del "controlimiti" da parte della Corte costituzionale italiana? Esiste una riserva costituzionale interna in tema di diritti fondamentali? Se la teoria dei controlimiti, come ritengo si debba sostenere, costituisce un'applicazione del principio dell'intangibilità della c.d. Costituzione materiale, cioè dell'insieme dei principi che costituiscono il nucleo ineliminabile della Costituzione, pena il travolgimento della stessa identità dell'ordinamento statale, alla Comunità saranno preclusi quegli stessi interventi normativi che sarebbero preclusi al legislatore "costituzionale" italiano. Ma a quest'ultimo non potrebbe negarsi il potere d'imporre nuovi limiti alle libertà costituzionalmente garantite, ma soltanto quello di travolgere il nucleo fondamentale della libertà.

Peraltro, se il controlimiti in tema di diritti di libertà è circoscritto al nucleo intangibile di tali diritti, poiché gli stessi sono riconosciuti anche in ambito comunitario, difficilmente, potrà verificarsi che tale nucleo venga intaccato da interventi normativi comunitari. Comunque, ove tale eventualità dovesse verificarsi, l'atto normativo comunitario che pretendesse vanificare un diritto di libertà facente parte dei "principi" fondamentali dello stesso ordinamento comunitario, sarebbe suscettibile di ricorso per annullamento davanti la Corte di giustizia (art. 230 TCE). In questo modo, però, la Corte costituzionale verrebbe privata del suo potere d'intervento anche nella ristretta area residua dei diritti di libertà.

8. Da ultimo, per cercare di rompere l'isolamento provocato dall'eccentricità del tema che mi è stato assegnato e per collegarmi in qualche modo all'argomento delle armi, elemento identificativo dei vari convegni bresciani, un appiglio può essere rintracciato nel particolare trattamento riservato dagli artt. 296 – 298 TCE alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico. Per

questo particolare settore l'art. 296, c. 1, lett. "b" prevede che ogni Stato membro possa adottare qualsiasi misura che ritenga necessaria alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza.

E' questa una norma che introduce una delle c.d. clausole di salvaguardia attraverso le quali viene autorizzata la deroga alla disciplina del Trattato in nome di esigenze di sicurezza e difesa nazionale e purché la deroga non alteri le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari. Quest'ultima disposizione che potrebbe apparire in contrasto con l'oggetto principale della deroga in quanto viene riferita alla produzione e al commercio del materiale "bellico", in realtà mira a disciplinare i c.d. prodotti a doppio uso, caratterizzati dalla possibilità di ottenere, indifferentemente, destinazione civile o militare.

La gravità della previsione che concede libertà di azione agli Stati membri con possibilità di derogare a tutte le disposizioni del diritto comunitario, in particolare a quelle che disciplinano la concorrenza, esclude qualsiasi interpretazione estensiva (CGCE 1535.1986, C-222/84, Johnston; 16.9.99, C. 414/97, Commiss. C. Regno di Spagna), con conseguente onere gravante sullo Stato membro di fornire la prova che le misure eccezionali adottate soddisfano le condizioni fissate dall'art. 296 TCE (CGCE 19.9.99, cit.).

Ma soprattutto va sottolineata l'assoluta peculiarità del meccanismo di controllo disciplinato nel successivo articolo 298 TCE.

In questo sono previste due diversi e specifici strumenti di azione: a) in tema di produzione e commercio dei c.d. prodotti misti, l'intervento della Commissione che, insieme allo Stato che ha adottato la deroga incriminata, con conseguenze distorsive della concorrenza, esamina le misure correttive che possono essere adottate; b) il ricorso diretto della Commissione e di qualunque Stato membro alla Corte di Giustizia qualora si sostenga che lo Stato che ha adottato la deroga abbia fatto un uso abusivo del relativo potere.

Attivando il meccanismo di controllo di cui all'art. 298 TCE si aprono pesanti interrogativi sulla idoneità garantista del medesimo.

In primo luogo, ci si deve chiedere se la sua attivazione sia rimessa alla discrezionalità della Commissione, oppure sia obbligatoria ogni qualvolta lo Stato incriminato eccepisca l'esercizio del potere di deroga ex art. 296. La risposta fornita dal giudice comunitario di 1a istanza è ambigua sul punto (Trib. 30.9.2003, T-26/01, Fiocchi munizioni c. Commiss. e Regno di Spagna).

Inoltre, mentre il procedimento "consensuale" per la individuazione di misure correttive esclude l'adozione di atti vincolanti da parte della stessa Commissione, la scelta di ricorrere direttamente alla Corte di Giustizia, in ipotesi di esercizio abusivo del potere di deroga, è rimessa alla decisione della Commissione. Il sindacato giurisdizionale ex art. 298, peraltro, potrebbe incontrare dei limiti speciali in considerazione del particolare oggetto del giudizio: l'uso abusivo del potere è infatti molto vicino allo "sviamento" del potere che potrebbe costituire l'unico motivo di censura "giudiziale" dell'operato dello Stato.

Al privato danneggiato dalle misure in deroga adottate da uno Stato-membro ed al quale non viene riconosciuto alcuno spazio nel procedimento ex art. 298, non rimane comunque altra possibilità che quella di ricorrere direttamente alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 230 TCE, per l'annullamento della scelta illegittima della Commissione.

Dr Edoardo Mori
Magistrato G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano

IL PORTO E L'USO DI ARMI NEI POLIGONI E CAMPI DI TIRO

Il problema che intendo trattare è il seguente: entro quali limiti è consentito usare armi in luoghi diversi dalla propria abitazione e sue appartenenze a coloro che sono privi di una licenza di porto. Intendo cioè cercare di dare una risposta ai frequenti quesiti che si pongono nella pratica, quale quello se sia o meno consentito, a chi non ha licenza di porto di pistola, di sparare con le proprie armi o con armi altrui in un poligono o campo di tiro privato.

Cominciamo a dire ciò che è sicuramente consentito.

Per prima cosa chiariamo un punto giuridicamente certo, ma che sfugge ai più. Nel nostro diritto le armi possono essere detenute da chiunque sia sano di mente e dia garanzia di non abusarne e possono essere detenute in uno o più luoghi, anche diversi dalla propria abitazione (ditta, cassette di sicurezza, casa di campagna) purché diano affidamento di sufficiente custodia. Non è richiesta l'idoneità al maneggio di armi, come espressamente detto dalla norma sulle collezioni (art. 3 L. n. 36/1990). È poi del tutto chiaro ed indiscusso che non vi è alcun divieto di impedire l'accesso alle armi alle persone che abitano nel luogo in cui sono custodite le armi o che lo frequentano. Ed invero l'art. 20 bis della legge 110/1975 impone solamente di impedire che le armi finiscano nella mani di incapaci o inesperti. Quindi, per fare un esempio, la moglie del possessore dell'arma che ha paura dei ladri, ben può tenersi la pistola del marito sul comodino e il marito ha solo il dovere (e l'interesse, se vuol campare a lungo!) di controllare che essa sappia usare l'arma in modo sufficiente.

Deve essere quindi considerata del tutto erronea l'interpretazio-

ne che *sic et simpliciter* considera *imperite* tutte le persone che non sono autorizzate a detenere armi e quindi tutti i familiari del detentore dell'arma! Nel nostro diritto l'idoneità al maneggio delle armi è richiesta esclusivamente per portarle in luogo pubblico o aperto al pubblico e non è affatto richiesta per detenerle e maneggiarle in luoghi privati.

In secondo luogo prendiamo atto che ormai è dato di fatto e giuridico acquisito, sia dalla prassi che dalla giurisprudenza, che nessuna norma di legge vieta di sparare in poligoni privati personali o di associazioni o di ditte commerciali, sia al chiuso che all'aperto, a tutti coloro che siano in possesso di una licenza di porto specifica per l'arma usata (di porto di arma corta se si spara con armi corte, di porto di fucile per caccia, difesa o tiro a volo se si spara con armi lunghe).

È altrettanto indiscusso che nei luoghi ora indicati chi ha la licenza di porto d'armi può sparare con armi altrui, prestate o noleggate, se per esse la legge consente il comodato.

Soluzioni queste di assoluta ovvietà perché davvero non si comprende per quale motivo, ad esempio, un cacciatore che può sparare tranquillamente in aperta campagna non dovrebbe poter sparare ancora più tranquillamente in un terreno appositamente attrezzato per il tiro e che offre quindi una ben maggiore sicurezza e ben maggiori possibilità di controllo da parte dell'autorità.

Si ha invece qualche resistenza ad andare un poco oltre questa situazione ovvia e, se si approfondisce appena la questione è facile stabilire... che nessuno l'ha mai approfondita!

Per comprendere il problema e il motivo del blocco mentale di molti interpreti, bisogna partire dal Codice penale il quale, all'art. 699, vieta di portare senza licenza *un'arma fuori della propria abitazione e sue appartenenze*. Questa dizione è stata poi abbandonata con la Legge 2 ottobre 1967 n. 895 la quale vieta di portare illegalmente armi comuni da sparo *in luogo pubblico o aperto al pubblico*. Quindi, nel 1967 si trovavano a coesistere due norme: quella del codice penale che continuava ad applicarsi alle armi proprie non da sparo e alle armi antiche in genere, da non portare fuori dell'abi-

tazione, e quella del 1967 che si applicava alle sole armi comuni da sparo, da non portare in luogo aperto al pubblico. Invece di porsi il problema di come armonizzare le due diverse disposizioni e delle incongruenze logiche che causavano (si viene ad essere puniti per il porto di pugnale con una pena che è quintupla rispetto al porto di una pistola!), i giuristi hanno tranquillamente accettata la bifida situazione che in pratica porta a questo assurdo: se una persona in un edificio prende un'alabarda e va ad infilzare il vicino di casa, risponde di porto d'arma illegale perché ha portato l'alabarda *fuori della propria abitazione*; se prende la pistola e va a sparare al vicino non risponde di porto illegale di arma perché non l'ha portata *in luogo aperto al pubblico*! Oppure: se una persona prende un pugnale, lo impacchetta bene, va a casa del suo nemico (cioè vi trasporta l'arma), apre il pacco e lo pugnala, risponderà di porto illegale di arma perché ha portato il pugnale dentro l'abitazione del nemico e quindi fuori della propria abitazione; se fa la stessa cosa con una pistola non risponderà di porto illegale perché egli mai ha portato l'arma in luogo in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Sembra ovvio concludere che qualche cosa non quadra e che la questione va affrontata diversamente, se non si vuole accettare una disparità di trattamento illogica e senz'altro in contrasto con le norme costituzionali.

La soluzione si trova se ci si chiede perché il legislatore del 1967, che a differenza di quello odierno sapeva ancora scrivere le leggi, abbia ritenuto di dover cambiare la dizione usata dall'art. 699 C.P.; e l'unica risposta possibile è che esso si fosse reso conto della incongruenza della interpretazione fino ad allora data alla norma e avesse inteso rimediarsi. Ciò significa quindi che la norma del 1967 costituisce una interpretazione autentica dell'art. 699 C.P. e che pertanto ora il porto illegale di arma si configura solo se l'arma viene portata in un luogo pubblico o aperto al pubblico.

Questa interpretazione era del resto quella che si imponeva già prima del 1967, solo che ci si fossero rappresentate le situazioni concrete che si presentavano e che nella realtà nessuno aveva mai ritenuto fossero vietate.

Per completezza chiarisco che la Cassazione ha correttamente stabilito che deve ritenersi aperto al pubblico non solo il luogo accessibile e frequentabile da un numero indefinito di persone ma anche quello nel quale possano accedere una o più categorie di persone che abbiano determinati requisiti, purché non predeterminabili, specie quando chi esercita sul luogo un potere di fatto o di diritto non può far ricorso allo “ius excludendi” per giustificati motivi. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. **6880** del **14/06/1995**). Ha poi aggiunto che anche il fondo rustico privato, se non è recintato, è pur sempre aperto al pubblico perché è comunque accessibile ai cacciatori e ad altre categorie di persone, sia pur ristrette ed entro certi limiti, (art. 842 e 843 cod. civ.) non predeterminabili. (Cass., Sez. I, n. 8702 del 23-9-93). È opportuno però ricordare che in questa materia la Cassazione tende a variare la nozione di luogo aperto al pubblico a seconda del tipo di reato!

Vediamo alcuni esempi di situazioni concrete da cui emerge l'incongruità della suddetta distinzione.

- Una persona si reca in casa di un amico, vede una pistola su di un tavolo e la impugna; essa in quel momento pone in essere il porto di una pistola fuori della propria abitazione; ma è punibile?
- Una persona si reca da un armiere (e quindi luogo aperto al pubblico!) e l'armiere gli mette in mano una pistola per fargliela provare; essa in quel momento pone in essere il porto una pistola fuori della propria abitazione; ma era punibile in base all'art. 699? E che dire se nel suo poligono privato (luogo non aperto al pubblico) gli avesse fatto provare la pistola?
- Una persona prende il suo fucile e lo trasporta da un armiere per farlo pulire; giunto dall'armiere apre il pacco e prende il fucile in mano; commette il reato di porto perché non è più nella propria abitazione?
- Una persona trasportata le sue armi in una casa di campagna e le toglie dal pacco; forse commette reato se lo fa prima di aver denunciato che quello è il nuovo luogo di detenzione?

- Una persona ha una cantina in cui si può sparare e mi invita a una gara di tiro. Perché egli può sparare in quella cantina armi e io no?
- Una persona trasporta un'arma nella cassetta di sicurezza della banca; forse è punibile perché ha fatto uscire la pistola dalla propria abitazione?

È facile concludere che l'art. 699 CP non ha mai preteso di vietare di usare o portare (il che è la stessa cosa) un'arma in luoghi privati diversi dalla propria abitazione (o per meglio dire dal luogo in cui essa è custodita e denunciata), ma che voleva semplicemente vietare che esse venissero portate in luogo pubblico o aperto al pubblico, come più correttamente ha chiarito la legge del 1967. Le due nozioni *fuori della abitazione* e *in luogo pubblico* non sono distinte, ma sono le due facce di una medaglia, sono lo stesso concetto espresso in due modi diversi, così come di un bicchiere si può dire indifferentemente che è mezzo pieno o mezzo vuoto. Ciò significa che, alla di là della lettera della norma, la quale si è limitata a regolare il *quod plerumque accidit*, il legislatore non ha mai inteso dire che le armi potessero essere impugnate solo all'interno della propria abitazione o, al massimo, nelle sue appartenenze, ma solo che è vietato il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico; quindi non è reato impugnare un'arma in ogni luogo privato. Si consideri che ai fini della prevenzione criminale non cambia assolutamente nulla perché il criminale, nella quasi totalità dei casi, giungerà nel luogo privato attraverso luoghi pubblici ed aperti al pubblico e con armi detenute illegalmente o trasportate illegalmente, così che la sua adeguata punizione è comunque assicurata.

Non deve trarre in inganno il fatto che il legislatore abbia ritenuto di consentire il libero porto nelle appartenenze di una abitazione: la disposizione non è limitativa, ma estensiva; il legislatore non legittima il porto *solo* nelle appartenenze perché luoghi privati, come sempre inteso in base ad una lettura superficiale, ma *anche* in esse, per l'ovvia ragione che molto spesso le appartenenze di un edificio sono luoghi aperti al pubblico (aie, cortili, spazio fra edifici

di una fattoria, ecc.) ed era perciò necessario ampliare il dettato normativo.

Ricordo doverosamente che la Cassazione, con sentenza n. **6880** del **14/06/1995** (ma che si ricollega ad una giurisprudenza nata nel 1982) ha sostenuto la tesi, ancora più anomala, secondo cui si dovrebbe distinguere tra ben tre diverse condotte: a) il porto nella propria abitazione e sue appartenenze, consentito, b) il porto in un luogo privato diverso da quelli al punto a), punito a norma art. 699 C.P. c) il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico, punito a norma della legge del 1967.

Il bel risultato ameno di questa interpretazione è che se un soggetto prende una pistola, va in paese e poi nella casa del suo nemico, dovrebbe rispondere prima del reato di porto in luogo pubblico (pena minima 4 mesi di reclusione) e poi anche del reato di porto d'armi in abitazione altrui (pena fino a 18 mesi di arresto); se però uscendo di casa ha attraversato il suo podere recintato risponderà anche di porto in luogo privato non pubblico (pena fino a 18 mesi di arresto!).

La soluzione sopra esposta trova un preciso supporto anche nella legge 85/1986 sulle armi sportive la quale dice che la licenza di trasporto viene rilasciata previa attestazione di una sezione del TSN o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI. Orbene, siccome le attività di molte di queste federazioni non si svolgono presso i poligoni del TSN, ma presso poligoni di privati o di associazioni, si deve concludere che il legislatore, *almeno per le armi sportive*, ha voluto implicitamente affermare il principio che chi ha la licenza di trasporto per armi sportive è comunque legittimato ad usare le armi nei poligoni non solo privati, anche se aperti al pubblico (e se vi si svolgono gare, essi sono aperti al pubblico).

Abbiamo così fissato tre punti cardini del ragionamento e cioè:

- 1) **Nessuna norma vieta di impugnare un'arma in un luogo privato.**
- 2) **Chi è possessore di armi e le trasporta o fa trasportare legittima-**

mente in un luogo privato diverso da quelle in cui sono custodite, le può impugnare ed usare.

- 3) Per la legge sulle armi sportive è consentito trasportare armi ad un poligono o ad un campo di tiro, anche se aperti al pubblico, e di sparare con esse.**

Vediamo ora un altro aspetto del problema che è quello della possibilità per una persona non munita di licenza di porto d'armi di usare armi sotto il diretto controllo di persona che ne sia invece munita.

Il problema è stato risolto sul piano normativo solo per i poligoni del Tiro a Segno Nazionale in cui chiunque, anche se minorenne, può sparare senza bisogno di alcuna autorizzazione perché si trova sempre sotto il diretto controllo del direttore o commissario di tiro.

Vi è però un'altra disposizione che indirettamente regola la situazione: il già citato art. 20 bis della legge 110/1975 punisce con pena ridotta chi affida armi a incapaci sul terreno di caccia e per affidamento deve intendersi senza dubbio quello da cui deriva la autonoma disponibilità dell'arma; si dovrebbe perciò concludere che non vi è sanzione se manca questa autonoma disponibilità.

Si può però affermare che il principio è di applicazione generale come dimostra, ad esempio, il fatto che le norme interne del CONI (ente pubblico la cui attività è riferibile alla pubblica amministrazione) e della FITAV prevedono che gli sportivi che praticano il tiro a volo possono iniziare la loro attività a 14 anni; in altre parole in un campo di tiro a volo e sotto il controllo di un istruttore, persino dei minorenni possono *portare* armi. Ricordo che la FITAV è una associazione di diritto privato che riunisce disparate associazioni (infatti è una federazione) e che non ha affatto il monopolio del tiro a volo; quindi ogni associazione di tiro sportivo può far addestrare allo sport del tiro a volo giovani dai 14 anni in su. Ricordo anche che molti campi di tiro hanno la licenza del sindaco per pubblici spettacoli; è chiaro che nel momento in cui il poligono viene aperto al pubblico per lo spettacolo (ma solo allora!), esso non può più essere considerato luogo privato.

Questo principio è sempre stato accettato senza problemi e contestazioni solo che si pensi quanto era diffuso fra i cacciatori l'uso di portare con sé il figlio apprendista e di passargli il fucile solo al momento di sparare al selvatico oppure che si pensi agli stand per il tiro a segno nei Luna Park in cui tutti, *in pubblico*, sparano liberamente (un tempo con armi sicuramente qualificate come armi comuni da sparo).

Abbiamo così acquisito un altro punto cardine:

- 4) **È consentito a chiunque di impugnare un arma e di sparare purché ciò avvenga sotto il diretto controllo di persona a ciò autorizzata o munita di adeguata licenza di porto d'armi.**

A questo punto è necessario chiedersi se le norme sul comodato impediscano di affidare ad altri un'arma che non sia sportiva o da caccia.

Diciamo subito che non si ha mai comodato quando la nostra arma viene usata da altri sotto il nostro diretto controllo. Ma neppure può aversi comodato quando l'arma viene affidata per l'uso immediato in un luogo privato. La norma sul divieto di comodato è nata per punire il noleggio o prestito di armi fra criminali, integra cioè una cessione illecita e temporanea di armi che entrano nella completa e libera disponibilità del ricevente. Nei casi in esame si è quindi totalmente al di fuori dello schema giuridico del comodato.

Quanto esposto consente di risolvere questo elegante caso giuridico: Tizio è stato assunto come custode di una villa e il proprietario una sera gli dà un fucile dicendogli di fare un giro per il parco (sicura appartenenza dell'abitazione e sicuro luogo non aperto al pubblico) per controllare che non vi siano intrusi; può il custode portare quest'arma all'interno del parco? La risposta non può che essere affermativa perché per portare armi all'interno di un'abitazione e delle sue appartenenze non è richiesta alcuna licenza per il proprietario ed i suoi familiari capaci (principio pacifico) e non vi è ragione al modo perché lo stesso principio non debba valere per

altri soggetti che si trovino nella stessa situazione. Persino il ladro che sia entrato nell'abitazione e si sia impossessato di una pistola non risponderà di porto abusivo finché non uscirà con l'arma fuori dall'edificio e luoghi privati circostanti per arrivare in un luogo aperto al pubblico. *Quid juris* se invece del fucile gli avesse affidato una pistola per cui non è consentito il comodato? La mia risposta è che nulla vi sarebbe di illecito perché la legge non ha mai voluto vietare la consegna di armi ad altri in luogo privato.

È facile immaginare le obiezioni di coloro che piuttosto che studiare le norme di legge, se le immaginano.

Si dirà che in questo modo si viene a dire che in un luogo privato può usare un'arma anche chi non ha il certificato di idoneità al maneggio delle armi. È vero, ma è proprio ciò che la legge ha detto da sempre.

Si dirà ancora che consentendo a persone prive di porto d'armi di sparare in luoghi privati, si pone in pericolo la sicurezza pubblica. A questa obiezione però può risponderci con l'argomento già visto, secondo cui se posso sparare nel giardino sotto casa mia, non si comprende perché non dovrei poter sparare nel giardino sotto la casa di un mio amico. Se qualche preoccupazione potrebbe sorgere per i poligoni all'aperto, nessuna riserva può esservi per i poligoni al chiuso, con linee di tiro sicure e ove si può sparare sotto il controllo di una persona esperta. Per quanto concerne i poligoni si deve però tener presente che in essi vi è sempre una persona civilmente e penalmente responsabile e che ha quindi tutto l'interesse ad adottare idonee misure di sicurezza per evitare la fuoriuscita di proiettili o incidenti fra i tiratori. Inoltre esistono norme generali di sicurezza che impongono distanze di sicurezza da luoghi abitati e di non sparare in determinate direzioni. L'esperienza dimostra che gli incidenti dovuti a proiettili vaganti sono praticamente nulli.

Qualcuno potrebbe ancora osservare che con la interpretazione esposta si consentirebbe di esercitarsi al tiro anche a persone che non danno affidamento di non abusare delle armi: è vero, ma ricordiamo che a queste persone nulla vieta di esercitarsi ben nascosti in casa propria.

Conclusioni

Credo di aver dimostrato che, in base ad una corretta interpretazione della normativa vigente e tenendo conto della realtà, è perfettamente lecito a chiunque di sparare con armi di ogni genere consentito, in suo possesso o ricevute sul posto, in ogni luogo che non sia pubblico o aperto al pubblico. Quindi anche chi è privo di porto d'armi può:

- sparare in un campo di tiro dinamico;
- sparare in un campo di tiro a volo;
- sparare in un poligono privato;
- sparare in un luogo all'aperto che sia recintato in modo invalicabile e con chiaro divieto di accesso;
- può sparare in luogo pubblico o aperto al pubblico, se è sotto il diretto controllo di persona idonea al maneggio delle armi la quale funge da istruttore.

Brescia 17 aprile 2004

Dr Giovanni Bellagamba
Consigliere di Stato

VENDITA DI ARMI DA GUERRA ESTERO SU ESTERO

1. Il problema di cui parlo nel mio intervento mi è suggerito da una vicenda giudiziaria conclusasi nel gennaio di quest'anno e che ha avuto come protagonista un signore medio-orientale, domiciliato a Milano e dintorni, che per diversi anni ha trasferito tonnellate di materiale di armamento dall'Ucraina ad alcuni Paesi africani come Sierra Leone, Burkina Faso ecc.

È un dato pacifico, dunque, che queste armi fossero detenute al di fuori del territorio italiano. Peraltro l'inizio di un procedimento penale in Italia, con ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del predetto personaggio, ha comportato il dover esaminare la problematica giuridica che si pone in situazioni di questo tipo, quando, cioè, non si può parlare tecnicamente di vera "esportazione" di armi da guerra perché, appunto, queste sono già fuori del nostro Paese.

L'esame della vicenda ci fornisce l'occasione anche per fare il punto su un problema che, a mio avviso, non ha trovato una definitiva soluzione, se, cioè, l'attuale legislazione italiana colpisca esattamente un fenomeno di questo tipo. Parimenti rilevante, anzi decisivo nel caso di specie, è il profilo della procedibilità in Italia, se vi sia, cioè, giurisdizione per giudicare il trasferimento di armi da guerra tra Paesi stranieri.

Sotto il profilo della *procedibilità* si è fatto ricorso all'art. 10 C.P. che consente di procedere anche contro un cittadino straniero che abbia commesso un reato ai danni di uno Stato estero alle seguenti condizioni:

- 1) che vi sia la richiesta del Ministro della giustizia
- 2) che il soggetto si trovi nel territorio dello Stato italiano
- 3) che la pena prevista per il reato commesso sia elevata, cioè si

tratti di fatti gravi, come indubbiamente lo è il commercio clandestino di armi da guerra;

- 4) che il soggetto non sia stato già sottoposto ad estradizione perché, altrimenti, costui finirebbe per essere processato due volte per il medesimo fatto.

Bisogna dire che - come è noto - per la procedibilità penale, la regola è quella della territorialità, cioè si perseguono solamente i reati commessi nel territorio dello Stato.

Perché si deroga a questa regola e si vuol processare anche chi abbia commesso un reato all'estero?

La ragione di questa "territorializzazione" del fatto commesso all'estero, in genere, viene individuata o nella solidarietà tra Stati o nell'universalità della giurisdizione penale, purché, ovviamente, si tratti di reati gravi.

Poiché il commercio clandestino di armi da guerra è fatto grave e poiché ricorrevano tutte le condizioni prima indicate dall'art. 10 C.P., tra cui, fondamentale, la presenza dello straniero nel territorio italiano, nel caso da cui ho preso le mosse, si è proceduto penalmente catturando il cattiadino straniero. Si è, in sostanza, inteso attuare il principio per cui procede il giudice del luogo di arresto, anche se il reato è commesso in altro Paese (*ubi captum, ibi iudicatum*).

A questo punto sorgono però (e sono sorte nel processo di cui si parla) due problemi: uno di ordine *processuale*, l'altro di ordine sostanziale.

Quello di ordine processuale è se l'art. 10 C.P. preveda, anche implicitamente, il requisito della doppia incriminabilità del fatto.

Quello sostanziale consiste nell'individuare quale norma italiana sia applicabile al caso di specie, quale reato sia, cioè, contestabile all'imputato, seppure il fatto sia commesso all'estero.

Sotto il primo profilo bisogna dire che l'art. 10 C.P. non prevede espressamente, a differenza di quanto avviene per la estradizione, che il fatto sia incriminabile sia in Italia che nel Paese ove è stato commesso. Come è noto, invece, in materia di estradizione il fatto deve essere considerato reato sia nel Paese richiesto che in quello richiedente.

Peraltro la questione della doppia incriminabilità è stata alquanto dibattuta per tutta la categoria dei reati commessi all'estero.

Per larga parte della dottrina¹ il fatto deve essere punibile anche nel Paese in cui è stato commesso. Argomenti si traggono dal principio di legalità e dalla stessa giurisprudenza costituzionale. Si ricorda che, secondo la nota decisione della Corte costituzionale a proposito dell'art. 5 C.P.² che il fatto costituisca reato, cioè l'anti-giuridicità del fatto, deve essere riconoscibile anche a favore dello straniero e anche nel luogo in cui lo ha commesso, non solo in quello in cui si trovi fisicamente al momento dell'inizio del procedimento nei suoi confronti.

La giurisprudenza della Cassazione aveva, invece, affermato, proprio in un caso di commercio di armi, che per i reati commessi all'estero "la qualificazione delle fattispecie penali deve avvenire esclusivamente alla stregua della legge penale italiana a nulla rilevando che l'ordinamento dello Stato nel cui territorio il fatto è commesso non preveda una persecuzione penale dello stesso fatto"³ e ciò perché la normativa del codice non richiede, a differenza della estradizione, che tali fatti siano penalmente perseguiti anche nel territorio dello Stato in cui sono stati commessi.

Nella vicenda, che ha visto per protagonista questo signore medio-orientale domiciliato a Milano, la Cassazione ha cambiato del tutto opinione. Bisogna precisare che il caso di specie ha avuto due percorsi processuali, uno per il profilo cautelare, *de libertate*, e l'altro di merito. Ebbene, nella decisione che definiva il procedimento cautelare⁴ la Cassazione ha del tutto abbandonato il principio affermato decina di anni prima, quando aveva detto che non era necessario che il fatto per cui si procede in Italia, fosse considerato reato anche nel Paese estero ove è stato commesso. L'ultima decisione si è mossa, invece, in una prospettiva diversa, quella della "scusabilità" della ignoranza della legge penale da parte di un soggetto estraneo all'ordinamento italiano. Si dice che il *reato in oggetto (commercio di armi da guerra) non lederebbe valori recepiti nella comunità civili né interessi essenziali dello Stato o interessi primari della persona per cui, proprio sulla base della conoscibilità

della legge penale da parte dello straniero, autore di reato in uno Stato estero, garanzia indispensabile sarebbe la doppia incriminabilità del fatto, all'estero e in Italia.

Ebbene, a parte le perplessità che suscita una valutazione di questo tipo in cui un fatto di indubbia gravità, come il commercio di armi da guerra, non venga ritenuto nella categoria dei reati più importanti e tali che chiunque ne possa avvertire le antigiuridicità, si deve sottolineare il mutamento di indirizzo della Cassazione rispetto all'altra decisione prima citata, di circa dieci anni precedente.

La sentenza del 2002 afferma, contrariamente a prima, la necessità della doppia incriminabilità del fatto e fa, addirittura, riferimento alla relazione al codice penale, per rilevare come vi siano precise indicazioni secondo cui l'art. 10 C.P., anche se non viene affermato espressamente, richiede la doppia incriminabilità del fatto. La relazione, infatti, precisa che per la punizione dello straniero "occorre che il fatto costituisca reato anche secondo la legge del luogo in cui fu commesso" (p.I, pag. 36). In conclusione la recente Cassazione ha accolto il principio per cui lo straniero può essere processato in Italia per fatto commesso all'estero purché sia dimostrato che lo stesso fatto-commercio di armi da guerra-sia pure con diverso *nomen iuris* e diverse pene, venga punito anche nel paese straniero.

Questo principio - prosegue la sentenza - è, poi, accolto nella quasi totalità dei sistemi penali europei e anche il progetto del nuovo codice penale lo prevede espressamente, a proposito, appunto, della punibilità dello straniero per reato commesso all'estero.

Questa decisione, espressa nel procedimento cautelare a carico dell'imputato è stata, poi, confermata nella successiva sentenza di merito (Cass. 9 gennaio 2004) in cui, in sostanza, si è affermato che il P.M. non è riuscito a dimostrare che nel Paese dove il fatto di esportazione è avvenuto (nella specie l'Ucraina) esso costituisca reato, per cui si è confermata la non procedibilità in Italia per difetto di giurisdizione.

Come si è detto la vicenda di cui parliamo è interessante - nel-

l'ambito dell'inquadramento giuridico del commercio di armi da guerra "estero su estero" - anche per il profilo sostanziale esaminato.

Si tratta, cioè, di analizzare quale reato, secondo la legge italiana, sia ascrivibile a chi commercia in armi da guerra detenute materialmente all'estero.

Bisogna, sotto questo riguardo, fare anche una distinzione, al fine non tanto della individuazione della norma incriminatrice - perché questo problema resta immutato - quanto della giurisdizione. Si deve, cioè analizzare, nel singolo caso, se il soggetto agente tenga in Italia almeno una parte della condotta costitutiva di reato. Se, per esempio, in Italia si tengono riunioni o si prendono accordi al fine di trasferimento di armi da guerra da un Paese straniero ad altro Paese straniero ovvero se tutto avviene all'estero. Nel primo caso non ci pare dubbio che la giurisdizione italiana possa essere affermata sulla base dell'art. 6, co. 2 C.P., secondo cui il reato si considera commesso nel territorio dello Stato italiano quando l'azione che lo costituisce è avvenuta in tutto o in parte in Italia ovvero in Italia si sia verificato l'evento.

Nella ipotesi di vendita di armi estero su estero per riconoscere la giurisdizione italiana bisogna che in Italia vi siano stati almeno accordi, concrete trattative, insomma una parte della condotta costitutiva di reato.

Questo, peraltro, è un problema parzialmente diverso perché se il fatto è commesso anche in parte in Italia la nostra giurisdizione sussiste.

Bisogna, poi, dire che quando, come nel caso esaminato, le armi sono già all'estero non si può a mio avviso parlare tecnicamente di "esportazione".

Dottrina e giurisprudenza sono state sempre divise sulla normativa applicabile in questi casi.

Da un lato si è detto che prima della legge n. 185/1990 il sistema era strutturato in modo tale che la esportazione di armi non avrebbe potuto esser punita ai sensi dell'art. 1 L.n.895/1967 perché la condotta di "esportare" non è prevenuta in tale disposizione.⁵ Sia

la lettera che la *ratio* della legge condurrebbero a questa conclusione. Infatti l'art. I L. n. 895/1967 sanziona, in difetto di licenza, le condotte di "fabbricare, introdurre nello Stato, porre in vendita, cedere a qualsiasi titolo" le armi senza menzionare quella di esportazione.

Il dato che emerge dalla lettera della disposizione assume un particolare rilievo non solo in base al principio di legalità fissato dall'art. I C.P. e dall'art. 24 co. 2 Cost.ma, per quanto attiene alla ricostruzione del suo significato, dalla considerazione che il legislatore operava in un contesto normativo nel quale la condotta di esportazione senza licenza era espressamente considerata come reato dall'art. 28 T.U.L.P.S. per le armi da guerra, cosicché il non averla assunta nella previsione dell'art. I legge n. 895/67 altro non può significare che non aver voluto intervenire nel precedente assetto normativo per quanto concerne quel peculiare comportamento.

Le osservazioni fin qui svolte assumono, se possibile, ancora maggiore concretezza ove si noti l'art. I legge n. 895/1967 più volte citato, è modellato sull'art. I T.U. 19 agosto 1948, n. 1148, modificato dall'art. I della legge 29 lugno 1949, n. 450 (rimasta in vigore fino al 31 dicembre 1952) a mente del quale "chiunque senza licenza dell'autorità, fabbrica, introduce nello Stato o esporta o pone, comunque, in vendita o cede a qualsiasi titolo armi o parti di armi, atte all'impiego, munizioni esplosivi o aggressivi chimici, ovvero ne fa raccolta, è punito...".

Come agevolmente si rileva dal raffronto fra le due disposizioni, per il resto pienamente combacianti, da quella vigente è stato espunto il riferimento alla sola esportazione ed il fatto che questa non possa, per di più in spregio al principio di tassatività sopra richiamato, esser ritenuta ricompresa in previsioni che si riferiscono a diverse specifiche condotte, è dato desumere dalla considerazione che essa è espressamente indicata, con quella di fabbricazione, introduzione nello Stato, commercio, messa in vendita e cessione quale oggetto ne siano le armi clandestine (art. 23 L. n. 110/75).

Ad identiche conclusioni si perviene, infine, ove si consideri la *ratio* che sta alla base della legge n. 895/1967 ed in particolare del

suo art. I, *ratio* che, nella relazione del Ministro della Giustizia, veniva identificata nella tutela dell'ordine e della incolumità pubblici *all'interno* dello Stato, con specifico riferimento alle sole condotte di fabbricazione, cessione, possesso e porto non autorizzati delle armi e delle materie esplodenti, sanzionate, allora, in modo talmente lieve "da non costituire certo un'efficace remore all'uso illegittimo delle stesse armi e materie esplodenti, sia nelle manifestazioni di delinquenza politica sia in quelle di delinquenza comune".⁶

La conclusione è, secondo questa tesi, che prima della legge n. 185/1990, il fatto di esportare sarebbe stato punito solo come contravvenzione ex art. 28 T.U.L.P.S., proprio perché lo Stato ha sempre voluto favorire questo tipo di attività. La risposta blanda al fenomeno sarebbe indice, dunque, di volontà politica che avrebbe ostacolato in modo alquanto modesto un'attività di esportazione illegale.

Dopo l'entrata in vigore della L.n. 185/1990 si è ritenuto, invece, da parte *di questa stessa tesi, che il fatto potesse rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 25 medesima legge, che punisce chiunque, senza autorizzazione, effettui esportazione di materiale di armamento o, nel caso che più ci interessa, ponga in essere trattative per la vendita all'estero dello stesso materiale. Se si ritiene che questi reati (art. 25, co. 1 e co. 2) non siano reati propri e sia possibile che vengano commessi anche da soggetti non iscritti nell'apposito registro nazionale degli esportatori di armi da guerra, il fatto di vendere armi da guerra su estero potrebbe essere sanzionato ex art. 25, co. 2, ove in Italia si tengano solo trattative ma le armi siano fisicamente all'estero. In questo ordine di idee sono la Cass. 7 novembre 1996, la Cass. 18 dicembre 1991, e la Cass. 15 dicembre 1995.⁷

In conclusione, secondo questa tesi dottrina e giurisprudenziale prima della legge n. 185/90 l'esportazione era punita solo ex art. 28 T.U.L.P.S.:

Successivamente si può colpire il fatto e, dunque, per quanto ci interessa 7 vedi Cassa Pen. 1993, 146; Cass. Pen 1998, 145 le trattative, volte al trasferimento estero su estero, tenutesi in Italia clandestinamente, ex art. 25 che viene ritenuto reato non proprio,

che può essere commesso da chiunque e non solo dagli iscritti nel registro degli esportatori di armi da guerra.

C'è, peraltro, un'altra tesi che pare avere, per il momento, il sopravvento.

Secondo questa opinione per colpire fatti gravi come il commercio di armi da guerra, anche se la Legge n. 895/1967 non prevede letteralmente l'espressione "esporta" tra le condotte incriminate, si utilizza l'espressione "pone in vendita", pure prevista dall'art. I L. n. 895/67, per perseguire ogni attività o operazione di carattere negoziale o prenegoziale ad effetti reali od obbligatori, comunque diretta alla circolazione di beni sottratti alla disponibilità di privati. Questa interpretazione varrebbe anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 185/90 che disciplina, invece, con finalità di ordine pubblico internazionale, in relazione alla politica estera dell'Italia, l'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento.⁸ C'è qualche contrasto, peraltro, nella giurisprudenza della cassazione che accoglie questa tesi, sul fatto se le trattative per la vendita estero su estero siano sanzionabili ai sensi del suddetto art. I L. n. 895/67 ovvero ex art. 25, co. 2 L. n. 185/90.

Infatti, quanto alla ipotesi di trattative svolte da soggetto che non è iscritto nell'albo degli esportatori di armi da guerra, v'è contrasto in giurisprudenza tra chi ritiene che l'art. 25 L. n. 185/90 costituisca un reato *non proprio* e quindi ritiene applicabile tale norma a chi tratti armi estero su estero⁹ e chi, invece, lo ritiene un reato proprio. La maggioranza delle sentenze della Cassazione è in quest'ultimo senso¹⁰ per cui, escluso che le trattative per la vendita estero su estero siano sanzionabili ai sensi della legge n. 185/90, l'orientamento prevalente è per l'applicazione dell'art. I legge n. 895/67 che, appunto, attraverso la condotta del "porre in vendita" sanzionerebbe sia la vera e propria messa a disposizione delle armi che le trattative, di qualunque tipo, volte a trasferire armi già all'estero ad altro Paese estero.

Riprendendo, ora, le fila del discorso, da cui siamo partiti nel caso esaminato recentemente dalla Cassazione e che ci ha suggerito queste considerazioni, ricordiamo che l'imputato è stato definitiva-

mente prosciolto¹¹ per carenza del requisito della doppia incriminabilità ritenuto indispensabile per l'applicabilità dell'art. 10 C.P.

Sotto il profilo sostanziale, peraltro, la Cassazione ha rilevato che, nella specie, non è applicabile la legge n. 185/90, perché l'art. 25 di tale legge costituisce un reato proprio ed il soggetto che vende clandestinamente armi da guerra estero su estero non è, ovviamente, iscritto nell'albo degli esportatori.

Non è applicabile neppure l'art. 1 legge n. 895/1967, astrattamente utilizzabile perché, sempre nel caso di specie, è risultato, in fatto, che nessuna condotta (nemmeno trattative, contatti, incontri ecc.) fu tenuta in Italia.

Quindi si riconosce che se neppure una piccola parte della attività criminosa sia stata commessa in Italia non si può procedere (cfr. art. 6 C.P.) con ciò affermandosi, in sostanza, che la vendita di armi da guerra estero su estero non è prevista come reato nel nostro ordinamento. Mancherebbe, cioè, la incriminabilità non solo all'estero (come nel caso di specie) ma anche in Itali (come pure si dice per il caso ora esaminato nella decisione di merito).

Dovendo, conclusivamente, esprimere la mia opinione osservo che l'imputato, nel procedimento che ha dato origine a queste riflessioni, è stato prosciolto perché il fatto della vendita di armi da guerra estero su estero non è previsto dalla legge italiana come reato se - come nella specie - non sia stata tenuta in Italia almeno una parte della condotta e perché si è ritenuto difettasse il requisito della doppia incriminabilità.

La conclusione mi trova concorde nell'ipotesi in cui, come nella specie, nessuna condotta sia stata tenuta in Italia. Avrei seri dubbi, invece, anche se una parte della condotta venga svolta in Italia per l'assenza di una norma precisa che sanzioni questo fatto.¹²

Comunque sia, anche se in Italia si fossero svolte delle trattative e, allora, secondo la Cassazione prevalente si dovrebbe dire che il fatto sarebbe sanzionabile, io rimango perplesso su questa conclusione. A mio avviso c'è un vuoto legislativo che si è cercato, forzatamente, di coprire.

Le legge n. 895/1967, per tutta la sua storia e per le finalità, non

ha minimamente previsto il fenomeno della esportazione in senso tecnico, meno che mai, dunque, quello della vendita quando le armi sono già detenute in altro Paese straniero e siano trasferite in altro Paese pure straniero.

L'utilizzazione della espressione "pone in vendita" di cui all'art. 1 legge n. 895/1967 mi pare un pò forzata anche perché non vedo quale lesione di beni giuridici vi sia se le armi sono già all'estero e sono destinate ad altro Stato estero. Se si vuole veramente colpire il fenomeno portando un pò di chiarezza, viste le divergenti opinioni dottrinali e nella stessa giurisprudenza della Cassazione, sarebbe molto semplice; basta prevedere un reato specifico e cosè si avrebbe la certezza che il fatto è sanzionato anche in Italia, indipendentemente dalla esistenza delle armi nel nostro Paese e dal luogo ove si svolgano le trattative, superandosi il problema della incriminabilità, almeno italiana, del fenomeno.

Se una parte dell'attività criminosa è svolta in Italia il problema, in fondo, *è di rilievo minore perché v'è la procedibilità ex art. 6 C.P.

Il caso giurisprudenziale esaminato era quello di applicazione dell'art. 10 C.P., cioè di procedimento in Italia contro lo straniero per reati commessi all'estero, un caso eccezionale, cioè, di deroga al principio di territorialità del diritto penale, come si diceva all'inizio.

Per applicare questo principio eccezionale, per cui un Paese procede per fatti che non interessano il proprio territorio, bisogna che almeno l'inquadramento giuridico-penale del fatto sia certo e, come mi sembra di aver cercato di dimostrare, le perduranti opinioni contrastanti nella giurisprudenza di legittimità non consentono di dire, allo stato, che vi sia la chiarezza necessaria in materia.

NOTE

- ¹ Padovani, Diritto penale, Giuffrè 1998, pag. 76; caraccioli, La incriminazione da parte dello Stato straniero dei delitti commessi all'estero e il principio di stretta legalità, in Riv. It. dir. proc. pen. 1962,973
- ² Co.Cost. n. 364, in Giur. Cost. 1988, 1, 1504
- ³ Così Cass. 6.12.1991, CED 189895
- ⁴ Cass. 17.9.2002 in Cass. Pen. 2003, 1151
- ⁵ Vedi in dottrina G. Bellagamba - P.L. Vigna, Armi, munizioni, esplosivi, Giuffrè 1997, 174. In giurisprudenza Cass. 15.12.1995, Pedde, in Cass. Pen. 1998,215 con note di De Matteis, In tema di esportazione di armi e I. Gorlani, esportazione di armi, il caso è chiuso?
- ⁶ In questo senso si veda Cass. 11.3.1992 in Cass. Pen. 1994,2093
- ⁷ Vedi Cassa Pen. 1993, 146; Cass. Pen. 1998, 145
- ⁸ In questo senso in dottrina, Carcano-Vardaro, La disciplina delle armi munizioni ed esplosivi; Giuffrè, 1999, 362; in giurisprudenza Cass. 7.11.96, Pensa, in Cass. pen. 1997, 2831; Cass. 101.97 Maio, in CED 210118
- ⁹ Cass. 7.11.96 Pensa, cit.
- ¹⁰ Vedi da ultimo Cass. 12.7.02 n. 26648, Milivoj, in Guida al diritto, 2002 n. 40.63
- ¹¹ Cass. 9.1.2004 n. 384
- ¹² Bisogna vedere, poi, se le trattative hanno portato ad un accordo oppure se esso si è concluso all'estero

dr Stefano Dragone
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento

LA DIFESA DEGLI ISTITUTI DI CREDITO CON RIFERIMENTO ALL'USO DELLE ARMI

1) Il fatto

Le riflessioni che seguono traggono lo spunto da un episodio reale occorso in Trento, che merita di essere riferito per la sua singolarità, e le polemiche che ha suscitato.

Potrebbe essere sintetizzato dal titolo che abbraccia l'intera pagina del quotidiano locale "L'Adige": ***Fallito l'assalto alla Rurale di Trento in via Belenzani. Il malvivente era armato di taglierino.***

Il Direttore arresta il rapinatore

Vittorio D'Angelantonio: "Gli ho puntato la pistola e s'è arreso"

Il bandito ha confessato di avere fatto altri due colpi in città

E' Nicola Sparti, 23 anni, di Catania, il pendolare della rapina. Arrivava in aereo da Verona, rubava l'auto per raggiungere Trento e poi ripartiva in treno.

Non sarà tuttavia inopportuno riportare la parte che qui interessa della denuncia di reato (la vicenda è ancora in fase di indagini):

Verso le ore 09.55 odierne, giungeva su linea 113 una telefonata da personale della Cassa Rurale di Trento, sede di via Belenzani, 4, che segnalava una rapina in atto da parte di un individuo armato di taglierino.

Un equipaggio della Squadra Volante, che si trovava nelle immediate vicinanze, interveniva prontamente, procedendo all'arresto di S. N., in rubrica generalizzato, nella flagranza del reato di tentata rapina aggravata.

Nell'occasione gli agenti apprendevano che poco prima, detta persona si era introdotta dell'Istituto Bancario armata di taglierino e con in testa un cappello tipo pescatore di colore scuro. Dopo aver minacciato

i cassieri e prelevato la somma in contanti di circa 10 mila euro, si approssimava all'uscita, non riuscendo però ad aprire le porte per darsi alla fuga. Nel contempo, sentite le grida, giungeva il direttore generale della banca, il quale, armato di pistola, regolarmente denunciata, aveva intimato al rapinatore di fermarsi.

All'esterno della banca veniva rinvenuta e sequestrata una bicicletta di colore rosso, utilizzata dal rapinatore per giungere in loco e rubata dallo stesso in questo centro cittadino.

S. N. veniva accompagnato presso questi uffici per gli atti di rito, ove rendeva spontanee dichiarazioni in merito alla rapina in argomento, nonché a due altre rapine commesse nel mese di dicembre.

In particolare lo stesso riferiva di aver commesso la rapina presso la Cassa Rurale di Sopramonte, filiale di via Grazioli, 38, avvenuta il 29 dicembre scorso, nonché di aver commesso, in concorso con altra persona da identificare, la rapina del 18 dicembre 2003, ai danni della Cassa Rurale di Trento, filiale di via Santa Croce.

In merito a quest'ultima rapina, lo S. riferiva di averla commessa con un suo paesano, tale Angelo, su cui si fa riserva di comunicare l'esito degli accertamenti volti alla sua completa identificazione. Inoltre, il Maresciallo dei Carabinieri BOSIO Alessandro, a conferma che lo SPARTI Nicola sia l'autore anche della rapina di via Santa Croce, lo riconosceva senza ombra di dubbio nel soggetto da lui pedinato il 18 dicembre scorso.

Come ho anticipato l'episodio ha avuto grande risonanza, e i giudizi della cittadinanza, nel bene e nel male, si sono sprecati.

A favore è stato detto che:

“Oltre alla pistola ci vuole il silenziatore, la pistola in banca piace”

Andreotti (Presidente della Regione) premia il Direttore con la pistola;

“Encomio solenne al pistolero in banca, il Direttore ha fatto solo ciò che qualsiasi persona degna di questo nome, avrebbe dovuto fare, in mancanza delle Forze dell'Ordine”;

La Cassa Rurale solidarizza.

Ma, passato il primo momento di compiacimento, anche per

l'efficacia dell'intervento, è sopraggiunto il momento della riflessione, e non sono mancati i giudizi negativi.

Alcuni di carattere generale e assolutamente neutri: *“i sindacati denunciano: banche poco sicure”*.

Quello del Prefetto, ispirato alla cautela: **“resti un'eccezione”**.

Altri, assolutamente critici: **“No ai duelli allo sportello”**.

“Pistolero in banca: meno armi meglio è”.

La UIL e i sindacati dei bancari chiedono provvedimenti: *“Al direttore si vieti la pistola in banca”*. **“Irresponsabile affrontare con la pistola un bandito”**.

“Niente armi nelle banche per la sicurezza degli utenti e dei dipendenti”.

Alla lettera del Direttore è seguito un sondaggio fra i lettori e il risultato è stato il seguente: alla data del 15.1.2001 (5 giorni dopo la prima pubblicazione) il 57% di coloro che avevano cliccato nel sito istituito dal quotidiano locale “Il Trentino” aveva bocciato la pistola del direttore.

2) Le ragioni della polemica

Le ragioni della polemica meritano di essere brevemente esaminate, perché, all'apparenza, la condotta del Direttore sembra essere stata perfettamente legittima: né la Procura della Repubblica si è attivata ipotizzando un qualche reato.

Era, infatti, in possesso di regolare licenza di porto d'armi (la pistola era una Beretta mod. 92 cal. 9x21, ma questo dato è irrilevante)

Si consideri il suo comportamento come da lui stesso riferito:

“questo giovane oltre a spintonare violentemente il Direttore della Filiale sig. DAL PONTE gettandolo letteralmente a terra, brandiva in aria l'oggetto appuntito con fare minaccioso, decidevo di intervenire impugnando la mia pistola. Infatti, dopo aver prelevato la mia pistola Beretta che detenevo alla cintola dei pantaloni, la puntavo nei confronti del rapinatore, il quale, dopo aver tentato di aprire le porte d'uscita, resosi conto di non aver più via d'uscita, si arrendeva gettando a terra il taglierino. Quindi, dopo avergli intimato di alzare le mani e posizio-

narsi in un angolo, dopo alcuni istanti, allorché giungeva personale in divisa della Polizia di Stato, veniva da costoro arrestato ed allontanato dall'interno dell'Istituto”.

Non vi è stato dunque alcun eccesso: in particolare è stato rispettato il canone della proporzione fra bene minacciato dal rapinatore e il bene “aggredito” da chi ha fatto esercizio della difesa.

In realtà, le ragioni della polemica sono in parte dovute alla gestione successiva, da parte dell'interessato, di un gesto se non eroico quanto meno coraggioso, con dichiarazioni alla stampa che suonano un pò fuori dalle righe;

Il direttore della Rurale di Trento conferma la linea dura: “me ne frego delle critiche, non potevo farlo scappare” Tanta gente lo ha fermato per strada per congratularsi.

Il padre ufficiale dell'esercito portava il revolver a casa. Ma è stato a Bologna che ha imparato ad usarlo come membro del “corpo delle pattuglia cittadine”.

“Contro i rapinatori userò sempre la pistola”.

D'Angelantonio racconta: ero pronto a sparare se avesse reagito e non si fosse arreso.

E' chiaro che, se l'affermazione: “ero pronto a sparare” può ben far sorgere qualche perplessità,

non ci siamo neppure con le regole di condotta in caso di rapina adottate dalla Cassa di risparmio. Mi sono preso la briga di procurarmele, e per quanto riservate, sono ispirate ad un tale buon senso merita la pena di riportarle:

Regole di condotta in caso di rapina

Parte seconda

A TUTTO IL PERSONALE

- 1. non lasciarsi sconcertare dall'apparizione inattesa dell'aggressore, cercando nel contempo di mantenere il più possibile la calma;*
- 2. non prendere iniziative; attendere che l'aggressore manifesti la propria volontà;*

3. *non opporsi agli ordini; tener presente che una resistenza maldestra può essere assai pericolosa; non attenersi comunque agli ordini con eccessiva premura e non più del necessario;*
4. *se possibile, ed in condizioni di assoluta sicurezza, lanciare l'allarme alle Forze dell'Ordine;*
5. *non appena viene chiesto il denaro, soddisfare la richiesta con cautela, iniziando ad aprire i mezzi di custodia che contengono la minor quantità di contante. Qualora questo fosse contenuto all'interno di mezzi temporizzati, richiamare l'attenzione sul fatto che l'apertura potrà avvenire solo allo scadere del tempo prefissato. In caso sia richiesto di precisarlo, è opportuno vengano date informazioni.*

- O m i s s i s -

Allora, in sede di primo approccio, emotivamente possiamo già dire che la condotta merita plauso; ma più ponderatamente, occorre farsi carico del rischio per la incolumità dei terzi nel caso di uso dell'arma. In altre parole, non può essere eluso il problema della responsabilità nel caso di eccesso per le conseguenze lesive che si siano cagionate. Fermo che, nel caso all'esame, la reazione del malvivente munito di coltello poteva essere facilmente controllata, c'è pur sempre il problema di quale sia il comportamento legittimo del privato in caso di reazione inconsulta, di fuga del rapinatore.

3) Il rischio del verificarsi di un evento non voluto più grave rispetto a quello perseguito dall'agente: giurisprudenza "permissiva" della Corte di Cassazione.

Il problema, per quanto riguarda la condotta del pubblico ufficiale è stato affrontato dalla sent. 7.6.2000 della Suprema Corte citata in un precedente intervento, secondo la quale "il rischio del verificarsi di un evento non voluto più grave rispetto a quello perseguito dall'agente non può essere posto a carico del pubblico ufficiale perché l'errore sconta una componente di rischio proprio dell'uso delle armi".

Si trattava di un Brigadiere dei CC che aveva sparato contro gli occupanti di una vettura che non avevano ottemperato all'ordine di ALT; si erano dati alla fuga puntando prima contro la macchina dei militari; quindi, inseguiti, avevano creato una situazione di pericolo per i cittadini "rasentando" delle persone in attesa dei mezzi pubblici. L'imputato (il p.u.) aveva sparato in direzione delle ruote, attingendo però uno degli occupanti che era deceduto. Il Giudice di primo grado e la Corte d'Appello avevano affermato la responsabilità per l'omicidio colposo: la condanna è stata invece annullata senza rinvio dalla Cassazione che ha ritenuto, come si è detto, che l'uso delle armi fosse stato legittimo.

La decisione 7.6.2000 Brancatelli, e questa testimonianza mi sembra importante, non è rimasta isolata quanto a giudizio elastico, quasi permissivo, dell'uso delle armi da parte delle FFOO; anche quando si è determinato un evento di danno più grave di quello voluto.

Trascrivo la massima della Sez. VI, 6.2.2003, FUSI:

L'art. 2 comma 2 lett. B) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo consente l'uso delle armi nell'ipotesi di fuga dell'autore di un reato al fine di eseguire un arresto legale. Sicchè deve essere ritenuto lecito e non antigiusuriero il comportamento di un carabiniere che, per bloccare la fuga spericolata di alcuni rapinatori e recuperare la refurtiva, abbia esplosi dei colpi con la pistola di ordinanza, uccidendo un rapinatore in fuga. (Nel caso di specie la suprema Corte ha ritenuto applicabile l'art. 2 comma 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo poiché, come statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 183 del 1973, i regolamenti e le direttive comunitarie hanno forza cogente immediata nel nostro ordinamento giuridico, e ciò indipendentemente dall'esistenza di norme interne incompatibili o dall'assenza di atti nazionali a contenuto riproduttivo. L'efficacia piena e obbligatoria delle norme comunitarie risponde ad esigenze fondamentali di eguaglianza e certezza giuridica, che postulano l'uniforme e diretta applicazione in tutti gli stati membri).

Anche in questo caso si trattava di un Maresciallo dei CC, condannato in primo e secondo grado: la sentenza della Corte d'Appel-

lo di Bologna è stata annullata in forza dell'art. 2 della convenzione del 1950, recepita nel nostro ordinamento per effetto dell'autorizzazione alla ratifica contenuta nella L. 4/8/55 n. 848.

In dottrina è stato però osservato che il secondo paragrafo dell'art. 2 indica – è vero – delle circostanze in presenza delle quali la morte non può ritenersi cagionata in violazione del principio stabilito nel primo paragrafo: epperò, tali circostanze costituiscono esimenti della responsabilità internazionale dello Stato e non, come sembrerebbe ritenere la Corte di Cassazione, scriminanti, causa di giustificazione del reato (Cosi, Andrea Tamietti).-

Non è questa la sede per giudicare se questa giurisprudenza “permissiva” della Corte di Cassazione, che si scontra con quella rigorosa dei giudizi di merito, merita di essere condivisa, ma va comunque segnalata: però è da chiedersi se il margine di discrezionalità che la sorregge, non sia in linea con quelle soluzioni, ora espunte dall'ordinamento, di attribuzione delle funzioni del pubblico ministero per i reati concernenti l'uso delle armi, da parte del p.u., alla Procura Generale.

4) Il problema del rischio nel caso della legittima difesa da parte del privato

Già le regole di condotta prescritte dalla Banca stanno a indicare che il bottino del rapinatore non può essere messo su di un piatto della bilancia quando sull'altro piatto sta l'incolumità del personale e dei clienti.-

Ma, si dirà, perché il Direttore non è stato almeno richiamato? Perché – lo ritengo a titolo esclusivamente personale – il rischio, nel caso concreto, era limitato alla evenienza di una colluttazione, coltello/arma da fuoco, sicchè solo in caso di manifesta grave imperizia nell'uso dell'arma da sparo si sarebbero – presumibilmente – verificate conseguenze impreviste.-

Certo che il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza (una volta che l'uso dell'arma è consentito al p.u., l'errore sconta il rischio; e cioè, il rischio è “socialmente” tollerato) non può essere trasferito al privato-

Il p.u. “deve” usare le armi di cui è dotato, e lo si presume professionalmente capace e preparato; ma tutto questo non vale per il privato.

L'errore nell'uso del mezzo letale da parte del privato è a suo carico a titolo di colpa.

Merita, però, di essere svolta un'ultima riflessione. Come è noto, per l'art. 383 c.p.p. nei casi in cui ricorrono le condizioni per procedere all'arresto obbligatorio nella flagranza di reato (per la rapina pluri-aggravata l'arresto deve ritenersi obbligatorio) ogni persona è autorizzata a procedervi, sempre che si tratti di reato procedibile d'ufficio.

Potrebbe allora chiedersi se l'attività volta alla esecuzione dell'arresto da parte del privato non valga a fargli conferire la qualità di p.u. e quindi a recuperare lo speciale scriminante dell'art. 53 c.p..

Come è noto, l'arresto privato è una forma di autotutela che l'ordinamento conserva per ragioni di quelle necessità pratica che impongono una reazione immediata e tempestiva nel momento della perpetrazione del delitto.

Secondo Manzini, il privato agisce come un *negotiorum gestor* di diritto pubblico, ed assume quindi in quel momento la qualità di pubblico ufficiale.

In questo senso, del resto, è anche la giurisprudenza: *“nella facoltà di arresto da parte dei privati più che un proprio diritto soggettivo deve considerarsi sussistente un diritto potestativo, poiché la legge attribuisce l'esercizio di una potestas, ordinariamente riservata agli organi dello Stato, al privato, il quale può espletarla con i limiti propri assegnati all'analogo potere statale. Pertanto, con il potere di arresto è connesso il potere-dovere di inseguimento dell'arrestando datosi alla fuga.....”* (Cass. 11.7.'95, PACE).

Nel caso all'esame della Corte, era stato escluso che all'inseguitore potessero applicarsi le norme dettate dal C. d. S. in materia di circolazione stradale.

La decisione va segnalata per un risvolto pratico: che la facoltà di arresto, per essere ritenuta legittima almeno nella fase della prima esecuzione, prescinde dall'impiego di formule sacramentali: e così

potrebbe ben affermarsi, con riferimento al caso da cui abbiamo preso le mosse, che il nostro Direttore sceriffo, ha proceduto legittimamente all'arresto del rapinatore, acquistando la qualità di p.u.; e vedendosi riconosciuta dall'ordinamento anche la facoltà di far uso delle armi.-

E' una conclusione, però, che, sul piano della interpretazione sistematica lascia perplessi: l'art. 53 c.p. condiziona la legittimità dell'uso "*al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio*", sicchè la lettura consentita dovrebbe essere restrittiva, nel senso che solo gli agenti della Forza Pubblica (nella accezione più ampia possibile, ma comunque riferita a organi dello Stato) sono i soggetti beneficiari della esimente di cui trattiamo.

Dr Alvise Zorzi
Scrittore

LA SERENISSIMA E LE ARMI

Ricordate “I promessi sposi”? E il povero Renzo, fuggito da Milano, che riesce a passare l’Adda, e, avvisato che si trova in terra di San Marco, grida “Viva San Marco”? L’Adda segnava il confine occidentale della Serenissima Repubblica di Venezia dal 1428; lo segnerà fino al 1797. Dunque ci troviamo anche noi in terra di San Marco, e precisamente nel Dominio (o Stato) “da Terra”. Lo “Stato da Mar” si stendeva. Nei secoli della maggiore espansione, sull’Istria e sulla Dalmazia, sulle isole Jonie, sull’Eubea, sulle Cicladi e le Sporadi, su Modone e Corone, “gli occhi della Repubblica” all’apice del Peloponneso, nonché sull’isola di Creta, che rimarrà veneziana fino alla metà del Seicento: perduta l’Eubea, la Serenissima regnerà anche su Cipro, per circa un secolo. Ma, per secoli e secoli, il territorio veneziano in terraferma non arrivava nemmeno a Mestre. Soltanto ai primi del Quattrocento una pioggia di dedizioni più o meno spontanee consegnerà a Venezia tutto il Veneto, il Friuli e la Lombardia, per l’appunto fino all’Adda.

E, in terra di San Marco, ci interroghiamo su come la Serenissima abbia affrontato il problema della disciplina delle armi: strumenti preziosi per la difesa dello Stato, ma pericolosissimi in mano ad una criminalità che, se nello Stato da Terra e oltremare non si differenziava molto da quella degli altri Stati, a Venezia rappresentava uno degli aspetti negativi della vita di una metropoli. Già, perché, almeno fino al Seicento, con oltre 150.000 abitanti, Venezia era, dopo Parigi e Napoli, la terza città d’Europa, e, sotto molti aspetti, la Manhattan del Mediterraneo.

Ebbene, nella maturità della sua costituzione, cioè, grosso modo, dal Duecento in poi, Venezia risolve svariati problemi legali e sociali: la tutela dei minori sul lavoro con la legge del 1396, il gratuito

patrocinio dei poveri con l'istituzione, nel 144, dei "Nobili avvocati dei prigionieri", il sequestro dei debiti di animali bovini e attrezzi agricoli, vietato dal 20 ottobre 1461, la protezione delle opere dell'ingegno (la legge veneziana del 19 marzo 1474 è la prima in Europa), la non punibilità dei minori di 14 anni (legge del 29 dicembre 1492). Ma la moltiplicazione delle norme repressive in materia di armi nel corso dei secoli ci fa consapevoli che esse non risultarono mai particolarmente efficaci: motivo costante di cruccio per un "quieto vivere" costantemente minacciato malgrado l'attenta vigilanza del potere veneziano.

Nei primi secoli di vita della Serenissima si parla di armi soltanto per vietarne l'esportazione verso i paesi dei Saraceni, che se ne servirebbero per "percutere christianos",¹ La prima legge penale veneziana, la "Promissione al Maleficio" del Doge Aurio Mastropiero (1181) è quella successiva, assai più ampia, di Jacopo Tiepolo (1232) si limitano a fissare la pena di 25 lire di denari piccoli, da versarsi alla vittima, per il reo di riferimento mediante coltello, e la pena capitale per l'omicida; l'uso del coltello rappresenta un'aggravante in caso di furto. Una disciplina sistematica appare soltanto con l'istituzione, sembra durante il dogato di Marino Morosini (1250-1253) della magistratura degli Officiali, o Signori di Notte, sei magistrati (uno per ciascun sestiere della città di Venezia) incaricati di perlustrare la città con i propri agenti "cercando arme e ladri", con "autorità di far aprir cadauna porta di Venetia, per cercar quello [che] li pareno, et non volendo aprir li può metter pena. et buttarli zoso la porta".² A dirimere conflitti tra i Signori di Notte, che avevano giurisdizione sugli omicidi, e i Cinque alla Pace, magistratura che aveva giurisdizione su risse e ferimenti, il Maggior Consiglio sentenziava salomonicamente: "i primi che troveranno armi portate contro il bando e il regolamento di Venezia impongano e riscuotano le penalità relative".³

Le armi proibite vengono specificate nel Capitolare dei Signori di Notte: falcioni, azze, pennati, ronconi. "becchacineri", bordoni, quadrelli, spiedi "et alia arma hiis similia".⁴ Viene ulteriormente specificato che sono proibite anche le spade,⁵ alle quali si aggiun-

gono successivamente le pallottole di piombo, di vetro e di altri materiali.⁶ Il 7 maggio 1276 il Maggior Consiglio vieta i coltelli appuntiti più lunghi di una spanna; concede invece una deroga per i “coltelli da pane”, lasciando ai Signori l’individuazione di quelli da sequestrare.⁷

Le pene inflitte a chi portava armi proibite erano dapprima esclusivamente pecuniarie. Un inasprimento delle sanzioni veniva votato nel 1276 contro chi portava armi entro la porta del palazzo ducale mentre erano riuniti il Maggior Consiglio o il Consiglio di Pregàdi o la Quarantia, e nel 1278 contro chi ne portava nella basilica di San Marco, nel cortile di Palazzo, o nell’insula di Rialta, cuore della vita economica; chi non poteva pagare le ammende sarebbe rimasto sei mesi in carcere.⁸ La cronaca registra episodi singolare: il 28 aprile 1288 gli agenti dei Signori di Notte hanno soproso Maino Zorzani a snudare la spada contro un chierico nell’insula di San Marco: il Maggior Consiglio dispone che i Signori di Notte non se ne occupino, perché “dicitur quod ille clericus est malus clericus”.⁹

La prerogativa di concedere licenze di porto d’armi è riservata al vertice dello Stato, il Doge e ai suoi sei Consiglieri; chi chiede licenza deve versare una cauzione.¹⁰ Il 9 dicembre 1293 il caso di uno scrivano della curia dogale che si era opposto alla perquisizione in cerca di armi ed era stato perciò multato di 50 lire solleva il problema degli impiegati della “Curia maior”, che girano armati benché non sia stata trovata alcuna delibera in proposito. Il Maggior Consiglio li autorizza a portare armi.¹¹ Lo stesso privilegio è conferito ai famigli dei Consoli dei Mercanti e agli Officiali alla casa del Cànevo, responsabili delle immense corderie dell’Arsenale.¹² Le licenze concesse a privati cittadini non potranno durare più di un anno, e i titolari non potranno portare armi di notte, a meno che siano officiali del Comune.¹³

1310. “Ne l’anno miletresento e diese, / in mezzo al mese de le çerese, / Baiamonte passò el ponte./ Cussi fo fato el Consegio de Diese”. L’antichissima filastrocca racconta come, in seguito al tentativo di golpe di Baiamonte Tiepolo, aspirante sfortunato alla signoria di Venezia, venisse istituito il Consiglio dei Dieci, magistratura,

in origine, straordinaria, ma destinata a durare fino alla caduta della Repubblica. Al Consiglio dei Dieci (in realtà composto di diciassette persone, i Dieci titolari più il Doge e i sei consiglieri ducali), viene trasferita la competenza sull'ordine pubblico. I Dieci elevano la cauzione obbligatoria per il porto d'armi a 500 lire; il titolare di licenza che brandirà le armi altrimenti che per legittima difesa pagherà il doppio della pena fissata.¹⁴ Due anni dopo la scoperta della congiura di Marino Falier, che prevoca un gran numero di arresti e di esecuzioni, compresa quella del doge, viene rinnovata ai Consiglieri ducali, ai tre capi dei Dieci e agli Avogadori di Comun la licenza di portare armi notte e giorno: precisando, però, che anche costoro, se le sguainassero, di o notte, subirebbero la stessa pena di chi le porta senza licenza.¹⁵

Quasi un secolo e mezzo dopo, il 21 luglio 1490, il Consiglio dei Dieci si ritrova a deplorare che, “con grande disonore della città”, si snudino le armi in dispute e risse fino in palazzo ducale, e commina ai rei un anno di carcere e 500 lire di ammenda.¹⁶ Ancora nel 1561 i Dieci fisseranno minuziosamente le pene per chi portasse senza licenza armi “così da offesa come da difesa”: dieci lire per un coltello di misura proibita, per un pugnale o per una daghetta, 30 lire per una spada, 50 per chi porta “oltre la Spada over Cortella, altra Arma, o Ballotte di ferro, o di piombo”, 200 per un'arma in asta, 200 e quattro mesi di prigione per “uno Pistolese, over Crosetta, Stilo, over Fusetto”. Chi porta corazza pagherà cento lire.¹⁷ Lettera morta per molti, come per gli invitati ad un gran ballo a palazzo Corner a San Paolo, una ventina d'anni dopo: in seguito ad una contesa tra due patrizi, “più di trecento ferri, tra daghe e pugnali, scintillarono alla luce dei doppieri”. e una carneficina fu scongiurata da una donna coraggiosa, Elisabetta Malipiero, che si gettò fra gli armati “con una cadrega in man” e li arringò dicendo che se non avessero subito ringuaianato le armi tutte le dame se ne sarebbero andate né mai più avrebbero accettato “di essere invitate da gentiluomo alcuno”.¹⁸

La diffusione delle armi da fuoco provoca una valanga di decreti. Nel 1545 i Dieci vietano in tutto lo Stato veneto, “da Terra” e “da

Mar”, “gli schioppi... che buttano fogo” a canna corta, e le balestrine piccole, sotto pena di bando perpetuo; stessa pena, più 500 lire di multa, a chi ne fabbrica o ne vende. Chi girasse per la città di Venezia con schioppi o archibusi verrà punito con un anno di carcere e 200 lire di multa; se le armi saranno cariche la pena sarà di 500 lire più il taglio della mano destra; il divieto vale anche per i forestieri, di qualsiasi estrazione, e verranno puniti i barcaioli che avranno trasportato genta armata. Si fa eccezione per quanti si esercitano al tiro a segno o vanno a caccia in laguna, purché le armi siano scaricate dopo l’uso.¹⁹ Otto anni dopo, i Dieci constatano che, malgrado i divieti, “quasi tutti li homicidii sono commessi con ditti archibusi & schioppi, dalli quali difficilmente si può guardarsi”. Pertanto, chiunque scaricherà schioppo o archibugio contro qualcuno, anche senza colpirlo, verrà impiccato; se contumace, sarà corrisposta a chi lo catturasse una taglia di mille ducati, di 800 a chi lo ucciderà.²⁰ Così il 2 giugno 1558 i Dieci vietano tutti gli schioppi e archibusi “da rota”, lunghi e corti, e anche quelli a miccia; chi ne sarà trovato in possesso sconterà un anno di carcere più la galera a vita e la confisca dei beni.²¹

Tre anni dopo essi lamentano che le eccezioni e le interpretazioni della legge l’abbiano resa inefficace, così che si vedono “per tutta questa Città & fuore...homini mascarati, & scoperti, con dui, & tre Archibusi per uno nel seno, & nelli calzoni, & attaccati agli arzonni”. Confermano dunque le pene dell’impiccagione per chi spara, del taglio della mano destra per chi porta archibusi carichi e tutte le altre pene: chi avrà schioppi o altre armi in casa, se patrizio verrà escluso per cinque anni dal Maggio consiglio, se cittadino originario andrà in bando cinque anni, mentre gli altri contraventori vogheranno in galera per due anni, o, se non saranno idonei al remo, sconteranno tre anni di carcere.²²

Nel 1571 si decreta l’eccezione per i soldati, purché diretti alle rassegne o al quartiere.²³ Nela 1578, però, i Dieci constatano ancora che “li molti homicidi atroci, & assassinamenti che seguono in diversi luoghi dello Stato nostro vengono per lo più commessi con archibusi da ruota” e vietano “così detestanda, & diabolica rama”

anche alle forze armate, Soltanto nel 1591 queste vengono autorizzate a portare archibugi, purché a canna lunga.²⁴

Il 19 agosto 1596 una nuova legge regolamenta minuziosamente il porta d'armi, anche per i condottieri, ufficiali e uomini d'arme; sospesa per ragioni non ben chiare, essa è richiamata in vigore nel 1599.²⁵ Malgrado ciò, nel corso del secolo XVII, che vede una stagione di violenze senza precedenti, si hanno nella capitale stessa veri e propri conflitti a fuoco, come quello che oppone nel gennaio 1625 il conte Basilio di Collalto e i suoi bravi agli "ufficiali" dei capi del Consiglio dei Dieci: il conte ammazza con un colpo d'archibugio il capitano Gabriele e cade a sua volta ucciso.²⁶

Tuttavia, il 19 agosto dello stesso anni i Dieci, pur ribadendo il divieto di "Pistole, Pistoni e Terzaruoli", ammettono il porto di archibugi lunghi a ruota dovunque salvo che a Venezia e nelle città murate.²⁷ Proclami vengono emessi contro gli autori di una sparatoria presso San Girolamo, a Cannaregio, nel 1626, e nel 1630 "contra quelli che sbarrarono due Archibugiate sopra le Fondamente nove" uccidendo due funzionari dell'Ufficio del Sale.²⁸ La pubblicazione di nuove leggi che comminano "pena della vita, o almeno perpetua carcere oscura, o dieci anni di galere" ai colpevoli non impedisce il verificarsi di casi gravissimi, come quello che provoca il bando e la privazione della nobiltà per l'abate Vettor Grimani e i suoi fratelli, rei di avere "com moltissime archibugiate interfetto ser Francesco Querini" il 15 gennaio 1659.²⁹

Il secolo volge alla fine, ma la situazione non migliora. Tutt'altro: i Dieci lamentano una volta di più "troppo frequenti gl'Homicidi, e gli eccessi" a Venezia e nella Terraferma, "con perdita annuale di considerabilissimo numero di Sudditi": da marzo a ottobre 1682, poco meno di settecento vittime. Si richiamano le leggi vigenti, si dettagliano le pene, si coinvolgono i rettori di città e provincie, si affidano nuovi compiti d'ordine pubblico alla magistratura degli Esecutori alla Bestemmia.³⁰ Poi, il 29 maggio 1720, i Dieci si arrendono. Nessuno osserva le leggi più o meno draconiane sul porto d'armi, e allora si proclama un indulto "mitissimo". Tutti potranno portare armi corte o lunghe nella terraferma, ed anche, "per tran-

sito”, nei borghi e nelle città, “e ciò col solo esborso di ducati 25 correnti effettivi” per un permesso vitalizio, di quattro per permessi annuali.

Per il porto “del solo schioppo” si pagheranno rispettivamente cinque e un ducato. I nomi dei titolari delle licenze verranno stampati in appositi elenchi; coloro che vantano dirittodi concedere porti d’arme dovranno presentare i legittimi titoli per continuare a goderene.³¹

Il dirittodi concedere licenze: ecco il punto debole. Nel corso del Settecento, secolo più di ogni altro civile e sostanzialmente tranquillo per lo Stato veneto, le infrazioni rimarranno numerose soprattutto nello Stato da Terra, complici i privilegi dei feudatari nelle aree di maggior densità feudale, il Friuli, il Bresciano e la Bergamasca; privilegi che prevedevano quasi sempre nel benedetto diritto. Altrove, ad alimentare la violenza sarà il brigantaggio, endemico nel Polesine e nella bassa padovana e veronese anche per il contributo negativo offerto dalla vicinanza della turbolenta Romagna. Ma, ormai, la tradizionale severità della giustizia veneziana ha lasciato il posto alla mitezza che i sudditi rimpiamgeranno a lungo dopo la caduta della Serenissima. A stroncare definitivamente le violenze generalizzate nella terraferma lombardo-veneta provvederà l’Austria imperiale con le durissime misure di repressione attuale negli anni Cinquanta del secolo XIX.

NOTE

- ¹ Decreto del luglio 971, in Archivio di Stato di Venezia, *Codice Trevisano*, c. 81 sg., n. 48.
- ² Marino Sanudo il Giovane. *De origine, situ et magistratibus urbis Venetae* ovvero *La Città di Venetia (1493-1530)*, a cura di Angela Caracciolo Aricò, Milano 1980, pp. 129s.
- ³ *Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia* a c. di Roberto Cessi, vo. I, Bologna 1950, *Consilia pertinentia Quinque de Pace*, 1257, II, 16 dic..
- ⁴ *Capitolare dei Signori di Notte esistente nel Civico Museo di Venezia* pubblicato per cura di Filippo Nani Mocenigo, Venezia 1877, pag. 55, n. 64: *De arma specificata*.
- ⁵ *Deliberazioni...* cit., *Liber Officiorum*, XXII, 1274, 9 dic..
- ⁶ *Ibid.*, *Liber Pilosus*, 129, 1294, 3 marzo.
- ⁷ *Ibid.*, *Liber Officiorum*, XXIV.
- ⁸ *Ibid.*, *Liber Officiorum*, XXV, 1276, 10 maggio; *Consilia pertinentia Quinque de Pace*, VII, 1278, 15 giugno.
- ⁹ *Ibid.*, *Liber Çaneta*, 32, 1288, 28 aprile.
- ¹⁰ *Ibid.*, *Liber Çaneta*, 19, 1288, 13 aprile.
- ¹¹ *Ibid.*, *Liber Pilosus*, 85, 1293, 9 dicembre.
- ¹² *Ibid.*, *Liber Pilosus*, 1293, 24 febbraio, e 1295, 16 luglio.
- ¹³ *Ibid.*, *Liber Pilosus*, 1296, 7 luglio.
- ¹⁴ *Consiglio dei Dieci, Deliberazioni Miste, Registri I-II (1310-1325)*, a cura di Ferruccio Zago, n. 4, 1314, 12 giugno.
- ¹⁵ *Consiglio dei Dieci, Deliberazioni Miste, Registro V (1348-1363)*, a cura di Ferruccio Zago, Venezia 1993, n. 513, 1357, 27 settembre.
- ¹⁶ *Statutorum Legum ac Iurium DD. Venetorum. Summo labore & studio D. Rizzardi Griffio Causidici Veneti ab innumeris erroribus emendatis*, Venezia 1619, *Decreta Veneta Criminalia*, c. 35 r e v, *In Cons. X*, 1490, 21 luglio.
- ¹⁷ *Parte prese nell'Eccelso Consiglio di Dieci 1561 e 1563 stampate per Antonio Pinelli Stampatore Ducale*.
- ¹⁸ P.G. Molmenti, *Storia di Venezia nella vita privata*, Bergamo 1925, vol. II, p. 389.
- ¹⁹ *Statutorum...* cit., *Decreta Veneta Criminalia*, c. 41 r.v., *In Cons. X con Zonta*, 1545,22 sett.
- ²⁰ *Ibid.*, c. 43 r. e v., *In Cons. X con zonta*, 1553, 21 ottobre.
- ²¹ *Ibid.*, c. 43 v. e 44r., *In Cons. X, con zonta*, 1558, 2 giugno.
- ²² *Ibid.*, c. 44 r. e v., *In Cons. X, 1561*, 19 febbraio.

Dr Glauco Angeletti
Coordinatore del Centro Tutela Armi
Ministero dei Beni Culturali

MUSEO DELLE ARMI - GARDONE VAL TROMPIA PROPOSTA DI FATTIBILITÀ

L'acquisto da parte del Comune di Gardone Val Trompia di un immobile storico da destinare a sede di attività culturali, soprattutto biblioteca e centro informativo per i giovani, ha fatto riemergere e considerare la naturale esigenza che un centro a vocazione armiera abbia uno spazio espositivo di taglio storico.

Sino ad oggi la differenza tra la qualità e la continuità di produzione e la sua esposizione, conseguenti a studi e confronti; è stata notevole poiché se da un lato si avevano tutti i parametri oggettivamente validi per la costituzione almeno di una raccolta cronologicamente seriata dall'altro si è lasciato che collezioni private o singole Istituzioni supplissero a tale mancanza. Occorre ricordare che l'unica raccolta nota presente a Gardone è quella presso la fabbrica Beretta, si sottolinea nota poiché essa non è la sola avendo ogni fabbrica o costruttore piccole seriazioni di pezzi di propria produzione, prototipi, o materiali utilizzati per confronto. Questa raccolta è certamente di non facile visita, trovandosi all'interno di uno stabilimento per la costruzione di armi da guerra, ed inoltre presenta un panorama parziale della produzione gardonese essendo legata per nascita a concetti non storici ma piuttosto collezionistici.

Si tratta quindi di comprendere se una situazione che vede uno dei più grossi centri di produzione armiera mondiale, ed inoltre quello che storicamente può vantare maggiore continuità in assoluto, possa ancora essere comprensibile sia sul piano squisitamente culturale sia per quanto riguarda la diffusione di un modo di intendere le armi che travalichi il semplice ciclo di produzione e vendita.

È necessario che la storia della città dei suoi produttori delle implicazioni sociali della evoluzione produttiva e qualitativa passi dalla fase collezionistica privata - sempre inficiata da simpatie o interessi personali da facilità di reperimento da necessità economiche - alla fase pubblica presentando un quadro completo e continuo su tutto l'arco cronologico di vita.

La presenza di altri musei con analoghe aspirazioni non deve né preoccupare né rallentare la ricerca e la volontà di costituzione di una nuova struttura, questa anzi deve poter integrarsi nel panorama già esistente rappresentando però la naturale evoluzione del sistema.

Creare un nuovo Museo che sia semplicemente esposizione sarebbe un errore esso nascerebbe già vecchio ed in semplice concorrenza con quelli già esistenti. La volontà è quella di costruire una istituzione culturale che esamini la produzione armiera nel suo contenuto topografico, nella sua continuità storica, nei suoi luoghi di approvvigionamento delle materie prime, nei suoi sistemi costruttivi, nelle macchine e nei brevetti (siano essi di singoli o di aziende), nei prodotti finiti; essa dovrà essere non una struttura statica espositiva ma un centro di raccolta dati documenti atti a supportare ed a valorizzare l'attuale produzione con particolare riguardo alla preparazione culturale degli operatori armieri. Un Museo di tale respiro deve assolutamente essere autosufficiente sotto il profilo economico pena il suo soffocamento, non è infatti pensabile che la sola Amministrazione Comunale possa gestire una struttura poliedrica quale quella proposta. È quindi necessario creare i presupposti perché il Museo possa avere le sue fonti di finanziamento.

La strategia sarà quella di utilizzare la cultura non solo a fini turistici, pur condando nella creazione di un turismo armiero specifico che possa interessare quantitativamente gli operatori alberghieri, ma come elemento di ciclo costruttivo e quindi quantificabile economicamente; a questo fine l'istituzione Museo potrà in essere, ed a beneficio dei richiedenti, tutta una serie di servizi che, basandosi sul materiale documentario, sia cartaceo che in reperti, sulle tecniche di restauro e datazione realizzate al suo interno, siano di indirizzo,

consulenza e guida ai richiedenti. Si vuole sostituire all'ormai attuale, ma super utilizzato concetto dei servizi aggiuntivi ridotti a bookshop, caffè e ristoranti, una concezione di Museo consulente per privati e fabbriche in materia di riconoscimento e datazione degli oggetti, indirizzi di restauro, ricognizione storica di brevetti, di materiali antichi e moderni, possibilità di studio e confronto sui pezzi posseduti dall'istituzione, creazione di Mostre da allestire per conto terzi su svariati argomenti armieri ed in diverse località sia come promozione del prodotto gardonese sia come entità scientifica.

Come si può ben vedere si tratta di servizi che hanno un notevole risvolto economico, si può calcolare che in Italia vengono effettuate da privati annualmente almeno 10000 perizie di autenticità su materiali storici armieri ed altrettante siano gli interventi di restauro per gli aggiustaggi su pezzi storici la cifra è ancora più considerevole e stimata sui 150000 interventi annui, tale da destare interesse anche da parte di partner privati che vogliono concorrere alla gestione del Centro culturale proposto.

Tenendo conto delle attuali possibilità di intervento sul manufatto di proprietà comunale si è pensato di riunire sotto la stessa iniziativa la Biblioteca ed il Museo destinando alcuni locali alla prima iniziativa ed utilizzando il primo piano e gli avancorpi della villa come parte Mussale. Sarà necessario creare nel giardino un deposito sotterraneo per le armi di raccolta, stimate nel numero di 4000, al fine di utilizzare la villa solo come spazio espositivo, di studio, di restauro e di confronto. Il raccolto tra i vari livelli è proposto nell'ambito degli stessi avancorpi dove troverà anche collocazione il Centro per il confronto e le perizie balistiche sulle armi, a richiesta dei privati e della pubblica Amministrazione, il punto di smistamento per l'Archivio storico ed i laboratori di restauro. Ai piani successivi troveranno posto le sale espositive ed i Laboratori di Restauro, gli Uffici e l'Archivio storico.

Punto nodale dell'erigenda istituzione è la esposizione dei materiali in piena simbiosi con la Biblioteca Civica di Gardone, il significato di questo intervento non è solo limitato a dare un chiaro segno dell'esistenza del Museo ma altresì deve indicare la volontà che i

due organismi culturali possono coesistere ed anzi trova ognuno dall'esistenza dell'altro nuovi stimoli.

Come già indicato negli obiettivi l'arco cronologico di esposizione va da XVI al XIX secolo e vedrà le seriazioni più qualificanti della produzione gardonese sia per quanto concerne le armi bianche, da offesa e da difesa, sia per quelle da fuoco.

La presentazione dei singoli oggetti avrà un approccio ed approfondimento successivo proprio per essere utile ad ogni tipo di fruitore del Museo.

Nello specifico ad una didascalia contenente i dati identificativi dell'oggetto, definizione materiali e datazione, se ne aggiungeranno altre, o fisiche o mediali, che approfondiranno le tecniche di costruzione e di approvvigionamento dei materiali, l'utilizzo dell'oggetto nonché tutti gli ausili atti alla sua costruzione ed utilizzo (pensiamo ad esempio alle attrezzature di fabbrica o agli accessori quali fiasche prova polvere ecc.)

Questo sistema permetterà una visione e comprensione esaustiva di ogni oggetto contrapponendo un discorso di qualità scientifica ad una semplice quantificazione numerica, ciò permetterà di illustrare l'intera produzione gardonese di circa 3 secoli nella limitatezza di circa 600 pezzi espositivi così suddivisi:

secoli XVI e XVII 100 pezzi tra armi bianche e da fuoco con una prevalenza numerica delle prime e particolare attenzione alla fase didattica per la comprensione degli elementi, quali cuoiami ed imbottiture, ormai perduti. La presentazione di almeno 4 armature complete nonché di altri pezzi singoli qualificati dei due secoli sembra sufficiente ad illustrare evoluzioni e trasformazioni dovute alle nuove tecniche di combattimento ed all'utilizzo sempre più massiccio di armi da fuoco; queste ultime avranno una profonda sottolineatura tecnica per creare le basi di comprensione dei successivi sistemi illustrati nelle sezioni successive.

Secolo XVII è il momento centrale sia per l'economia armiera gardonese sia per la rapida successione di nuove tecniche costruttive e sistemi di sparo, è anche il secolo che pone questa produzione ormai semindustriale nell'ambito delle poche zone analoghe

esistenti al mondo facendosi inoltre un punto di riferimento quale scuola tecnica di costruzione armi.

I vari passaggi politico-territoriali e tecnici avranno singoli approfondimenti potendo contare sulla presenza di almeno 200 pezzi tra civili militari e accessori.

Per il XIX secolo con la sua nuova vocazione alla produzione di armi civili che affianca l'altro settore già ampiamente noto delle militari, si prevede la esposizione di 300 oggetti suddivisi nelle varie officine di lavorazione e decorazione ricomponendo, ove possibile, la presenza di quelle sub-lavorazioni artigianali di parti dell'arma che hanno caratterizzato Gardone sin da questo secolo e che ancora rappresentano parti vitali della sua economia; questo sistema permetterà di recuperare storicamente e tecnicamente tutta una serie di singoli manufatti quali canne, sistemi di accensione, ecc..

Sotto il profilo di allestimento accertato che l'intervento di risanamento edilizio della Villa Mutti Bernardelli comporterà un eguale risultato sulla climatizzazione interna dell'edificio con quindi drastico abbassamento dell'umidità relativa, si può ipotizzare la creazione di vetrine a tenuta ma non a controllo climatico, eccettuati due o tre elementi per oggetti specifici in cuoio, osso, avorio o legno, esse dovranno, proprio per la vocazione dinamica del Museo, essere modulari onde garantire la massima elasticità ed adeguamento naturale di utilizzo saranno presentati, seppur protetti, fuori da qualsiasi apparato ed inseriti nell'architettura del Museo.

Personale necessario alla Istituzione Museo:



1 Aiuto Archivista

A questo vanno aggiunti un amministrativo ed il personale di custodia il cui numero dipende dal tipo di attrezzature antifurto-intrusione e danneggiamento che verranno scelte durante l'allestimento e dettate dal Ministero degli Interni. La nomina del Manager dovrà essere temporanea al fine di garantire la nascita e lo sviluppo in tempi ben delimitati di tutte le sezioni e lavorazioni da effettuarsi all'interno del Museo.

Necessità e fonti di approvvigionamento.

- Materiale di raccolta: 4000 pezzi
- Materiali di studio finalizzato al restauro: 1000 pezzi
- Materiali di studio finalizzato al confronto balistico: 2000 pezzi
- Materiali da esposizione continuativa nell'ambito del Museo: 600 pezzi
- Materiali necessari all'Archivio storico, verranno microfilmati tutti i documenti interessanti Gardone e presenti in tutti gli Archivi pubblici e privati

Strumenti necessari sono almeno 2 lettori microfilm ed il materiale di conservazione dei negativi.

- Archivio brevetti

Verranno microfilmati o acquisiti in originale tutti i brevetti di pezzi d'arma o macchine utensili armiere, utilizzati a Gardone.

Stessa necessità dell'Archivio storico.

- Archivio decorazioni.

Verranno acquisite le documentazioni sulle tecniche e gli apparati decorativi sulle armi gardonesi dal XVI al XX secolo.

- Laboratorio di Restauro.

Oltre tutte le attrezzature tipiche del restauro d'armi saranno necessari:

Microscopio elettronico-comparatore;

Termografia e radiografia;

Sezioni sottili;

Saggio di materiali;

Sezione fotografica con attrezzature compatibili alle macchine sopraindicate.

- Laboratorio perizie.

Esso si avvarrà in parte degli strumenti del restauro ma avrà di dotazione:

Microscopio elettronico-comparatore Intera attrezzatura fotografica per micro e macro documentazione.

GARDONE VAL TROMPIA - MUSEO DELLE ARMI

OBIETTIVI - METODI - MATERIALI

DISPOSIZIONE - AUSILI

OBIETTIVI

Illustrare l'attività e la produzione nella Val Trompia nei secoli dal XVI ai giorni nostri.

Evidenziare le cause formative che hanno contribuito alla creazione delle specifiche attività.

Confrontare i risvolti sociali e di organizzazione del territorio con le necessità connesse alla produzione delle armi.

Immigrazione specialistica.

Emigrazione specialistica.

Le linee economiche e politiche degli Stati preunitari.

L'Italia.

Gruppi Industriali – Artigiani

Rapporti di interdipendenze

XVI – XVIII secolo

XIX – XX secolo

Le linee di produzione speciali dal XVI al XX secolo.

METODI

Dall'oggetto al documento.

Stimolo Mussale all'approfondimento partendo dal singolo oggetto esulando dalle sue singolarità per giungere a conclusioni che riguardino l'intera situazione della Val Trompia.

Approfondimento sulle componenti umane e sociali nell'autorizzazione della Valle. Documentazioni d'Archivio, grafiche e fotografiche sulle interdipendenze della produzione e dell'ambiente.

Metodi Di Lavoro

- **Macchine**
- **Brevetti**
 - utilizzati
 - solo documentati


L'idea Gardone e le imitazioni politiche volute nel XVIII e XIX secolo nel mondo.


Di ogni oggetto esposto verrà presentata una scheda coinvolgente tutte le caratteristiche dalle merceologiche alle tecnico-strutturali con documentazione originale.

La captazione dell'interesse dovrà avvenire su varie fasi di approfondimento al fine di consentire una visita completa a fruitori che vanno dal semplice curioso all'appassionato, allo studioso.

Ogni differente approfondimento, caratterizzato da un logo diverso e facilmente comprensibile, porterà anche se con gradi differenti ad una sola situazione scientifica che potrà essere di volta in volta riscontrata con il grado differente e con il catalogo al fine di consentire una sorta di enciclopedia ragionata delle armi con primo esecutore ed autore da identificarsi nello stesso fruitore. La stessa didattica dovrà partire non dai risultati ma dai parametri per portare il visitatore a trarre lui stesso le conclusioni.

MATERIALI: Armi – Documenti – Attrezzature e Strumenti






DOCUMENTI

Di archivio per i secoli più antichi.
Brevetti, fotografie, carte topografiche (strade).
Situazione demografica dei vari periodi.
Indici di incidenti e mortalità (XIX).

Formazione delle famiglie e clan di artigiani ed artigiani-costruttori
Specializzazioni

Attrezzature: tutti i materiali da costruzioni reperibili (XVI – XIX)
con ampia documentazione e ricostruzione di utilizzo.




I materiali armi saranno reperiti dal ministero per i Beni Culturali ed Ambientali (gratuiti).

Gli strumenti in loco presso fabbriche ed artigiani.

DISPOSIZIONE

Tipologia sub cronologica



AUSILI

Fermo rimanendo la componente didattica che si articolerà sui livelli già descritti, gli ausili saranno di tipo tecnico e culturale.

Tecnico: tutto quanto può far comprendere il funzionamento delle singole componenti e degli oggetti.

Particolare attenzione per le attrezzature, alla forza motrice ed alla sua provenienza.

Indagini chimiche e merceologiche sui prodotti più antichi e loro confronto con altre produzioni.

Banca dati sulla produzione nei vari secoli, nominativi artigiani, brevetti.

Culturale: L'evoluzione e la trasformazione dell'area in rapporto alle armi, carte, documenti, rapporti virtuali di confronto.

Solo smontaggio e studio.

Attrezzature di apprezzamento ed approfondimento dei pezzi per restauro, datazione.

In tutto sia per l'interno del Museo, sia per l'esterno come consulenza che dovrà tendere all'autofinanziamento.

NECESSITÀ E FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO

REPERTI MUSEALI

- Materiale di raccolta 4000 pezzi.
- Materiali di studio finalizzato al restauro 1000 pezzi.
- Materiali di studio finalizzato al confronto balistico 2000 pezzi.
- Materiale da esposizione continuativa nell'ambito del Museo 600 pezzi.

MATERIALE ESPOSITIVO

Come già indicato nel progetto di fattibilità sono previsti circa 600 pezzi in esposizione continuativa al fine di garantire una visione generale ed un approccio tematico alle varie produzioni di armi avvenute nella Val Trompia.

L'esposizione che avrà caratteristiche cronologiche con all'interno ampi spazi tematici al fine di rendere comprensibile e didatticamente valido l'assunto – capacità produttiva – tecniche costruttive – diffusione, si articolerà su quattro grandi momenti dal XVI secolo ai giorni nostri:

- a) XVI secolo e XVII secolo
- b) XVIII secolo
- c) XIX secolo sino al XX (Prima Guerra Mondiale)
- d) dagli anni '20 ai giorni nostri.

Sezione a) XVI e XVII secolo:

- armi di difesa, bianche e da fuoco;
- n. 2 armature complete da cavallo;
- serie di 20 petti da piede o da munizione;
- n. 5 esemplificazioni di trasformazione di armature con l'uso delle armi a ruota;
- 20 coperture e difese del capo;
- 30 armi bianche da fianco;
- 40 armi da fuoco sia corte che lunghe con accensione a miccia ed a ruota;

- 60 accessori ai fini didattici (fiasche da polvere, pomi di spada, imbottiture, cuoiami, prova polvere, piastre a ruota ed a miccia);
- 20 armi in asta di cui almeno 2 buttafuoco.

Sezione b) XVIII secolo:

- Armi bianche e da fuoco ad illustrare la produzione e le ormai consolidate dinastie di fabbricazione:
 - copie atti di incarico,
 - copie atti notarili,
 - copie atti stato civile,
- 50 armi bianche da fianco di cui 20 civili ed il resto militare (approvvigionamenti Repubblica di Venezia);
- 150 armi da fuoco; 100 civili, 50 militari (commesse pubbliche);
- 50 accessori quali fiasche, baionette, baionette da caccia, piastre a pietra, prototipi di piastre

Sezione c) XIX secolo e XX sino alla Prima Guerra Mondiale:


- armi da fuoco e piccola parte di armi bianche (Lumezzane);
- 20 armi civili a pietra di vari modelli militari dal M.1777 dalle austriache alle piemontesi;
- 30 armi civili a pietra – soprattutto doppiette;
- 20 sciabole di vario modello militare dalle austriache alle piemontesi ed italiane;
- 50 armi militari a luminello di vario modello austriache, italiane;
- 10 armi a spillo (militari e civili);
- 5 armi da trasformare ad ago;
- 30 armi tipo M. 70 70/87 – 70/87/10;
- 20 armi corte militari (dal M. 74 al M. 1915);
- 40 armi lunghe militari individuali (vari modelli e prototipi M.91);
- 40 prototipi o armi di squadra relativi alla Prima Guerra Mondiale;
- 200 accessori e parti d'arma utili ad illustrare tecniche e nominativi di fabbriche.

Sezione d) dagli anni '20 ai giorni nostri;


- 50 pezzi ad illustrare l'evoluzione delle armi da fuoco dopo la Prima Guerra Mondiale ed i tentativi di dotare l'Esercito di armi semiautomatiche e automatiche;
- 200 pezzi relativi alla produzione civile da caccia e da tiro.

PERCORSO MUSEALE


- Inquadramento del concetto di arma
- Breve excursus storico iconografico delle armi dalla protostoria (armi costruite) al XV secolo;
- Breve glossario dei termini tecnici più usati nell'esposizione.
- Differenziazione tra:



Gardone e il suo territorio




Esempi di materiali costruiti in Lombardia



Tecniche di costruzione – Tecniche di utilizzo e di porto


Le prime armi da fuoco e la produzione di Gardone



I secoli XII – XIX

La Repubblica Veneta

L'esportazione



Il Regno d'Italia.

L'impatto produttivo del XIX secolo sul tessuto sociale della valle

Diagrammi con emigrazione interna

Piante della città con la dislocazione delle officine e delle case degli operai

La creazione dei clan costruttivi:

- Finito
- Semilavorato

- Le famiglie operaie
le malattie da lavoro e da ambiente.

Il XX Secolo

Le armi civili e da caccia

Decorazioni, incisioni, brevetti e sistemi costruttivi.

La Prima Guerra Mondiale

Trasformazione della produzione ed impatto sulle fabbriche e al popolazione.

I prototipi

La produzione del 14-15

Confronti

La produzione del 17-18

Gli anni '30

L'esportazione, i concorsi internazionali.

Le approvazioni militari e civili nelle nazioni estere.

Fuori percorso

Ricostruzione officina armaiolo con materiali originali ed attrezzatura dimostrativa.

INTRODUZIONE AL MUSEO

PANNELLISTICA

- 1) Tipologia evolutiva armi bianche.
- 2) Tipologia evolutiva armi da difesa.
- 3) riscontro cronologico tra i materiali dei primi due pannelli.
- 4) Glossario minimo dei termini usati nel corso dell'esposizione.
- 5) I materiali e gli utensili per la produzione delle armi.
- 6) Inquadramento geografico di gardone in rapporto agli altri centri di produzione armiera.

LA GRANDE STAGIONE LOMBARDA

- 1) Fornimento completo da cavallo (sostegni)
- 2) Fornimento completo da piede
- 3) 1 petto – 1schiena
- 4) 3 difese del capo
- 5) 2 cosciali e difese della gamba
- 6) 2 difese del braccio
- 7) 8 armi in asta
- 8) 6 armi da fianco e 10 pomi
- 9) 4 armi da botta

PANNELLISTICA

- 1) Spiegazione didattica dell'armatura da cavallo e suo uso e prestazioni
- 2) Spiegazione didattica dell'armatura da piede
- 3) Illustrazione della costruzione, accessori utilizzo – evoluzione delle armi da difesa (petto, schiena, spallacci, cosciali, ecc.)
- 4) Confronto tipologico e di utilizzo delle armi in asta; origine topografia e costruttiva
- 5) Esame delle armi da fianco utilizzo porto
- 6) Esame delle armi da fianco utilizzo porto

- 7) Ingrandimento punzoni di fabbrica e confronti datanti.
- 8) Termografie, radiografie armi per riscontri costruttivi.

Sezione XVIII secolo

PANNELLISTICA

La produzione

Le dinastie dei fabbricanti

Canne di armi da fuoco

Esemplificazione dei metodi di lavoro

Esemplificazione attrezzature

Punzoni di fabbrica e di accettazione militare (Repubblica di Venezia)

Acciarini

Evoluzione tipologica

Esemplificazione costruttiva

Esemplificazione di utilizzo

Marchi di fabbrica

L'esportazione


Riscontro tra materiali d'archivio (incarichi-commesse) ed oggetti

Definizioni originali componenti

Definizioni attuali componenti

Il linguaggio tecnico dell'armaiolo trasformato nell'uso del contratto civile

La caccia



Specializzazione dei prodotti
Doppiette-baionette – palosci – fiasche.

Confronto tecnico e costruttivo

Arma civile	Arma militare
Sia da fuoco	Sia bianche Baionette da caccia forme specialistiche Baionette militari dimensioni
Doppiette pistole	Spade spadini
Fucili pistole	Spade da cavallo Palosci Pugnali Coltelli Fornimenti completi

Confronto d'uso e tipologico

Spade e spadini civili	il fornimento
Spade e spadini militari	la scherma (i trattati)

La produzione della polvere pirica

Materiali metodi collaudi all'origine (contratti)

Collaudi all'uso (prova polvere individuali)

La pietra luoghi di raccolta, luoghi di trasformazione

Durata del singolo pezzo

L'OGGETTO ARMA

PESO DIMENSIONI FRUIBILITÀ PERICOLOSITÀ

Interconnessioni variabili tra la committenza

- PUBBLICA** caratteristiche generalizzate
Produzione industrializzata dei grandi gruppi
- PRIVATA** caratteristiche individuali dimensionate sulle richieste del singolo:
- i decori – le trasformazioni
produzione artigianale
- utilizzo di semilavorati

ARCHIVIO

La formazione dell'Archivio del Museo deve tener conto sia delle fonti di approvvigionamento, sia dell'uso che si deve fare di dette notizie che potranno essere considerate sensibili sotto il profilo commerciale o di sfera di "privacy".

Per i materiali più antichi si dovrà ricorrere alla microfilmatura presso i vari Archivi di Stato al fine di acquisire ogni notizia relativa a: transazioni, commesse, acquisti, nuove aperture di fabbriche, emigrazione interna o dall'estero, formazioni di clan, tipi di produzione.

Per l'Archivio brevetti è necessario rivolgersi all'apposito Ufficio Italiano tenendo presente che per i più antichi (secolo XIX) non essendovi tale istituzione in Italia si ricorreva ad analoghe strutture straniere, soprattutto inglesi.

L'Archivio decorazioni dovrà formarsi con la documentazione grafica e fotografica di singoli discorsi decorativi riconducibili ad un operatore o a scuole quando esattamente riscontrabili mentre i materiali di serie saranno divisi per tematiche e/o tecniche di realizzazione.

Per quanto riguarda i materiali più moderni essi potranno essere acquisiti in originali al fine di permettere futuri approfondimenti ed elaborazioni.

Le attività per la realizzazione del Museo delle Armi e dell'Archivio Storico Nazionale della Caccia, dovranno essere coordinate con il servizio archivistico di valle e al stessa Regione Lombardia.

Archivio storico

Verranno microfilmati tutti i documenti interessanti Gardone e presenti in tutti gli Archivi pubblici e privati.

Strumenti necessari sono almeno due lettori microfilm ed il materiale di conservazione dei negativi.

Archivio Brevetti

Verranno microfilmati o acquisiti in originale tutti i brevetti di pezzi d'arma o macchine utensili armiere, utilizzati a Gardone. Stessa necessità dell'Archivio storico.

Archivio decorazioni

Verranno acquisite le documentazioni sulle tecniche e gli apparati decorativi sulle armi gardonesi dal XVI al XX secolo.

LABORATORIO RESTAURO

Oltre tutte le attrezzature tipiche del restauro d'armi saranno necessari:

- microscopi elettronico-comparatore
- termografia e radiografia
- sezioni sottili
- saggio di materiali
- sezione fotografica con attrezzature compatibili alle macchine sopraindicate

LABORATORIO PERIZIE

Esso si avvarrà in parte degli strumenti del restauro ma avrà in dotazione: microscopio elettronico – comparatore Intera, attrezzatura fotografica per micro e macro documentazine.

LABORATORIO DIDATTICO

Materie prime

Costruzione Metodologie

Audiovisivi Evoluzione Storia-topografica-legislazione storica

Porto **Il costume**

Foto

Depliant con glossario

Calchi in vetroresina di componenti armi smontaggio e rimontaggio
armi

Riproduzione attrezzi semplici di lavoro

Funzionamento di un maglio
Funzionamento di una fucina
Funzionamento ribattitura e bollitura

Uso

Gli accessori

Finalità.

Dr. Daniele Diotellevi
Esperto per le Armi Antiche
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendente
Venezia, Marche, Friuli Venezia Giulia, Parma e Piacenza,
Arezzo, Bolzano, Trento.

**RAPPORTI FRA LA LEGGE 7 MARZO 2001, N.° 78
TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO
DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
ED IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO**

A più di tre anni dall'entrata in vigore la legge 7 marzo 2001, n° 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale" non si è dimostrata quella che molti collezionisti di militaria del primo conflitto mondiale e gli stessi promotori o addetti ai lavori forse ritenevano che potesse essere.

In realtà questo strumento doveva permettere nelle intenzioni del legislatore una più agevole gestione dal punto di vista culturale dei reperti e cimeli di tale conflitto spesso per molti forse troppo gravati e da talune norme di Pubblica sicurezza e dalle disposizioni di tutela sui beni culturali. Proprio per questo motivo si era voluto creare uno strumento ad hoc per svincolare questi beni dalla tutela, ritenuta troppo pesante, che riguardava i beni culturali in genere, venendo però ad affermare implicitamente che se questi "oggetti" non ricadevano se non eccezionalmente nell'ambito delle normali leggi di tutela, si trattava di beni culturali sui generis o, quanto meno "poco importanti" o sui generis.

Dall'esame del testo della L. 78/01 che viene riportato integralmente in appendice ricaviamo poi che limitatissimi erano infatti i casi in cui si riteneva che le leggi di tutela sui beni culturali e segnatamente il D. legvo n° 490 del 29/10/1999 dovessero trovare attuazione.

Il comma 6 dell'articolo 1 infatti recita:

“Alle cose di cui al comma 2, lettera c), (cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli) si applica l'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 28 ottobre 1999, n 490, di seguito denominato “testo unico”.”

Il citato articolo 51 “Distacco di beni culturali” prescrive appunto che “chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti esposti o non alla pubblica vista deve ottenere l'autorizzazione del soprintendente” anche se non si tratti quando di proprietà privata di beni sottoposti a dichiarazione di interesse particolarmente importante, rimandando a quanto previsto al precedente articolo 3 “Categorie speciali di beni culturali” in cui il comma 1 recita:

“...Indipendentemente dalla loro inclusione nelle categorie elencate all'articolo 2, (in cui sono non esaustivamente elencati i beni culturali che fanno parte del Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archivistico, librario) sono altresì beni culturali ai fini delle specifiche disposizioni di questo Titolo che li riguardano:

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici esposti o non alla pubblica vista;...”

riprendendo l'esame della legge n° 78, vediamo che l'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi sulle cose elencate all'articolo 1 è richiesta solo quando si tratti di cose assoggettate alla tutela di cui al titolo 1 del testo unico sui beni culturali (cfr art. 2 commi 2 e 3), altrimenti le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 4 potrebbero esser di meno indirizzo e limitatamente agli interventi appena citati presentando tuttavia una pratica aberrazione in quanto l'attività di tutela verrebbe ad essere applicata nei confronti di beni culturali non riconosciuti come tali o, se tale riconoscimento lo intendessimo come implicito visto che è prevista anche la possibilità di un finanziamento statale non vi sarebbe stata necessità

alcuna di promulgare la legge n° 78 in quanto se si tratta di beni culturali sottoposti a tutela ex lege quando di proprietà pubblica o se sottoposti a dichiarazione quando di proprietà privata sarebbero stati comunque ricompresi nelle disposizioni di cui al decreto legislativo 490/99. D'altro canto l'articolo 10 della legge n° 78 sanziona illeciti comportamenti solo se il danneggiamento o la perdita riguardino i beni di cui all'articolo 1 comma 2, lettera a), b), c) ed e) che sono rispettivamente: forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari; fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari; i più volte ricordati cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli; archivi documentali e fotografici pubblici e privati; implicitamente escludendo, forse con l'intenzione di "liberalizzarli" completamente i beni di cui alle lettere d), reperti mobili e cimeli; e f) ogni altro residuo avente diretta relazione con le operazioni belliche.

A parte il fatto che il dettato delle due ultime lettere rimane palesemente vago e indeterminato permettendo tra l'altro di poter comprendere ogni tipo di arma o parte di arma, funzionante, non funzionante o in condizioni di scavo, rimane, come avevamo accennato precedentemente, il dubbio non risolto, ma per noi sciolto affermativamente se comunque tutti i beni citati nella legge n° 78 fossero o meno sottoposti automaticamente al disposto del D. leg.vo 490/99.

Più complessata ma in un certo senso più chiara si presenta la situazione se confrontiamola legge 78 con il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 41. "Codice dei beni culturali e del paesaggio emanato ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n° 137", pubblicato sulla G.U. n° 28/L del 24/02/2004 che entrerà in vigore il 1 maggio di quest'anno e dove sono stati effettuati non mediocri aggiustamenti che permettono di avvalorare quanto cerchiamo di sostenere e cioè che tutto il patrimonio storico della Prima guerra mondiale ha in realtà di per sé stesso valenza culturale rilevante.

È subito da notare in primo luogo che mentre per ovi motivi cronologici i riferimenti fra il D. Leg.vo 490/99 e la 78/01 erano presenti solo in quest'ultima, il patrimonio storico della Prima guerra

mondiale entra proprio con questa dizione nel testo del Codice, ad effettuarne già in maniera molto esplicita e forte la valenza culturale.

Intanto nel Titolo I, Tutela, Capo 1 Oggetto della tutela, l'articolo 10, che riprende l'art.2 del D.Leg.vo 490/99, alla lettera d) del comma 2 recita:

“...le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose...”

unificando la lettera a) e b) del 1 comma, articolo 2, del D.Leg.vo 490/99 inserendo anche le cose mobili che abbiano riferimento con la “storia...militare...”, mentre è vero che si parla sempre di cose che rivestono “un interesse particolarmente importante” ma nel successivo art.11 “Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela” sono poi trattati beni particolari, tutela anche se non ne ricorre l'interesse particolarmente importante.

Infatti al comma (e unico), oltre alle lettere a) e c) che riguardano:

“a) gli affreschi, gli stemmi i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;

c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;

nelle lettere successive notiamo che assumono rilevanza anche “cose” mobili più direttamente collegabili con l'argomento della legge n° 78:

“f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali, comunque realizzate la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui all'articolo 65;

g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui all'articolo 65;

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2".

Vediamo dunque comparire alle lettere f, g ed h beni che possono ben ricadere implicitamente nel disposto della legge 78 (anche se certamente i mezzi di trasporto dell'epoca non sono reperibili con facilità), mentre un riferimento diretto ed esplicito alla legge lo abbiamo con le "vestigia" di cui parla la lettera i.

Ora è anche da ricordare che l'articolo 50 "Distacco di beni culturali" cui rimanda la citata lettera i:

1. E' vietato senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli, ed altri ornamenti, esposti o non alla pubblica vista,

2. E' vietato senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia".

È naturalmente puntuale come riferimento nel comma 2, che riprende il comma 6 dell'articolo 1 della legge 78 ma appalesa ancor di più nel confronto immediato con il primo comma la sua "inutilità" in quanto le vestigia della Prima guerra mondiale sarebbero state automaticamente tutelate appunto da questo primo comma senza necessità di duplicarlo quasi alla lettera nel secondo punto.

A ben riflettere poi anche il comma 1 è in parte direttamente, anche se non in maniera esplicita, riferibile agli oggetti di cui si occupa la legge 78 perché quando tratta non solo "...lapidi, iscrizioni, ...ecc" ma anche di altri "ornamenti" in quest'ultima dizione possiamo comprendere parti di munizionamento, elmetti, armi vere e proprie poste a "decorare" (artiglierie nella maggioranza dei casi) i monumenti o i cippi commemorativi, come è sotto i nostri occhi quasi in ogni località del paese.

Ma per quanto riguarda le modalità con le quali le "cose" mobili

oggetto della legge 78 vengono praticamente ritrovate “sul” terreno o “sotto” il terreno il Capo VI del Codice, che riguarda “Ritrovamenti e scoperte” a proposito dell’attività di ricerca, di cui tratta l’articolo 88 ribadisce quanto già disponeva l’art. 85 del D.Leg.vo 490/99, semplificando con l’esclusione del riferimento a “beni culturali” tanto è vero che il testo recita più semplicemente:

“1. Le ricerche archeologiche, e in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all’articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate a Ministero”.

Riferendosi dunque a tutte le cose di cui parla l’articolo 10 non è importante che abbiano particolare interesse in quanto in base al disposto del successivo art. 91, “Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate”:

“1. Le cose indicate nell’articolo 10 da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini appartengono allo Stato, e a seconda che siano immobili o mobili fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile”.

Ora se quanto è stato ritrovato, sia che risalga ad altre epoche storiche, sia che faccia riferimento alla Prima guerra mondiale, appartiene allo Stato, sappiamo che è sottoposto ex lege alle norme di tutela sui beni culturali.

A questo punto sembrerebbe automatico concludere che almeno per quanto riguarda gli oggetti mobili provenienti dal sottosuolo e le vestigia fisse della Prima guerra mondiale la necessità dell’emanazione della legge 78 non sembra dimostrata se non per la parte relativa ai finanziamenti (ma si sarebbero potute percorrere altre strade più semplici, in fondo le somme a disposizione sono tutto sommato limitate).

Rimane l’applicazione della legge ai reperti rinvenuti sul terreno ma anche in questo caso le normali leggi di tutela permettono quando da parte dei proprietari non si abbia un irrazionale timore nei confronti degli uffici pubblici, di poter intervenire validamente per tutta la parte tecnico scientifica appunto di competenza ministeriale.

È quindi tutto sommato forse un peccato aver prodotto una legge che per svincolare i proprietari privati da vincoli temuti troppo pesanti da parte dei collezionisti abbia implicitamente affermato che gli oggetti di cui si occupa in realtà non sono un bene culturale importante, avvilendo se ben consideriamo i collezionisti medesimi, la cui passione e meritoria attività nessuna fra i responsabili delle strutture ministeriali che si occupano del settore ha mai voluto sminuire, anche ritenendo che gli oggetti che sono da loro salvati studiati e raccolti sono sottoposti alle disposizioni che regolamentano i beni culturali, tali oggetti vengono riconosciuti beni culturali a pieno titolo.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 marzo 2001, n. 78

Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Principi generali).

1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale.

2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di:

a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;

- b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;
- c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;
- d) reperti mobili e cimeli;
- e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;
- f) ogni altro residuo avente diretta relazione con le operazioni belliche.

3. Per la finalità di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma.

4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato per il raggiungimento dell'unità nazionale.

5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietate.

6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di seguito denominato "testo unico".

Art.2

(Soggetti autorizzati ad effettuare gli interventi).

1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1, in conformità alla presente legge e alle leggi regionali:

- a) i privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole, comitati e associazioni anche non riconosciute;
 - b) i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro consorzi;+
 - c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 - d) lo Stato.
2. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali

per gli interventi sulle cose di cui all'articolo 1 è richiesta solo quando si tratti di cose assoggettate alla tutela di cui al Titolo I del testo unico. Restando tuttavia fermi il potere di cui all'articolo 28 comma 2 del testo unico, le competenze in materia di tutela paesistica, nonché le competenze del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze.

3. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1 debbono darne comunicazione corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio.

Art.3

(Compiti dello Stato).

1. Lo Stato.

a) promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;

b) promuove la collaborazione con gli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori ai fini degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;

c) può promuovere o concorrere agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, che si svolgono fuori del territorio nazionale.

Art.4

(Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali)

1. In attuazione dell'articolo 3, il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità;

a) promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la redazione di cartografia tematica relativamente alle cose di cui all'articolo 1;

b) definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;

c) individua le priorità, tenuto conto delle iniziative già adottate dagli altri soggetti di cui all'articolo 2 comma 1;

d) realizza direttamente gli interventi individuali come prioritari preferibilmente ove manchino o risultino inadeguate le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;

e) può finanziare le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto delle priorità individuali ai sensi della lettera c) del presente comma e con le modalità di cui all'articolo 8;

f) cura un programma di tutela e valorizzazione degli archivi pubblici, ivi compresi quelli militari nonché di quelli privati, al fine di assicurarne la più ampia fruizione, anche attraverso prestiti e mostre itineranti, promovendo fra l'altro il recupero e al conservazione, anche in copia, della documentazione storica;

g) vigila sull'attuazione degli interventi e in particolare su quelli finalizzati dallo Stato, anche avvalendosi di ispettori onorari.

2. E' istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale;

3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, che ne disciplina altresì il funzionamento, escludendo la corresponsione di compensi ai componenti del Comitato stesso.

4. Il Comitato esprime pareri e formula proposte ai Ministeri per i beni e le attività culturali, degli affari esteri e della difesa per quanto attiene all'attuazione della presente legge. In particolare esprime parere obbligatorio sugli obiettivi annuali definiti dai citati Ministeri con riferimento all'attuazione della legge stessa.

5. Il Comitato definisce:

a) i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera b);

b) le priorità di cui al comma 1, lettera c);

c) i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera e);

d) il programma di cui al comma 1, lettera f).

6. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.5

(Competenze del Ministero della difesa)

1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:

a) può realizzare direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, o concorrere alla loro realizzazione, particolare mediante l'impegno delle Truppe alpine;

b) cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per i beni e le attività culturali nell'attuazione del programma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f). A tal fine, tra gli obiettivi dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito ha carattere di priorità la catalogazione informatica delle fonti della Prima guerra mondiale negli archivi centrali e in quelli periferici.

Art.6

(Competenze del Ministero degli affari esteri)

1. Nei limiti delle risorse destinate a tali finalità, il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e, il Ministero della difesa promuove e coordina.

a) la partecipazione degli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano e degli Stati loro successori alle iniziative di cui all'articolo 1;

b) la partecipazione dell'Italia, alle analoghe iniziative all'estero;

c) la cooperazione di Amministrazioni dello Stato, Università, enti pubblici e soggetti privati con soggetti stranieri per la ricerca storica sulla Prima guerra mondiale.

Art.7

(Competenze delle regioni)

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 117, della Costituzione e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente:

a) promuovono e coordinano gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, svolti da privati e enti locali, tenendo conto delle priorità e assicurando la conformità ai criteri tecnico-scientifici definiti

ai sensi dell'articolo 4, favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attività formative e didattiche;

b) possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a);

c) disciplinano con legge l'attività della raccolta di reperti mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10.

2. Le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione.

A tal fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

Art.8

(Finanziamento statale degli interventi)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b) e c), possono essere ammessi a contributo statale per gli interventi di cui allo stesso comma.

2. I soggetti interessati debbono presentare alla Soprintendenza competenze per territorio:

a) il progetto esecutivo corredato di piano finanziario, con l'atto di assenso del titolare del bene;

b) una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione e restauro dei manufatti e delle opere oggetto dell'intervento e sulla conformità ai criteri tecnico-scientifici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), con un programma temporale dei lavori;

c) l'indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori.

3. Il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tale finalità, dispone la concessione del contributo entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero della difesa e l'amministrazione demaniale competente. A tal fine

tiene conto delle priorità di cui all'articolo 4, nonché del complesso delle richieste, presentate e dei contributi già erogati al richiedente da altri soggetti pubblici.

Art.9

(Reperti mobili e cimeli)

1. Chiunque possieda o rinvenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli deve darne comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.

Art.10

(Sanzioni)

1. Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e), senza provvedere a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, è punito salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

2. Qualora dagli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca diverso reato al pena dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da lire un milione a lire cinquanta milioni.

3. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire un milione.

Art.11

(Norme di spesa e finali)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire un miliardo.

3. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a lire un miliardo annue a decorrere dall'anno 2001.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sono autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2001, con onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 3. si applica l'articolo 8, comma 2. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali sono determinati criteri e modalità per l'attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari e i controlli.

5. Le funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono esercitate nei limiti delle risorse di cui al presente articolo.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, le risorse disponibili sono assegnate prioritariamente dal Ministero per i beni e le attività culturali ai progetti già predisposti e relativi alle zone di guerra più direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916 - 1917 sugli altopiani vicentini.

Art.12

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, comma 1, pari a lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accompagnamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, comma 2 e 3, pari a lire un miliardo per ciascuno degli anni dal 200 al 2015 si provvede:

a) per l'anno 2000, mediante corrispondente ai fini del bilan-

cio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

b) a decorrere dell'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art.13

(Entrate in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 2001

CIAMPI

AMATO Presidente del Consigli dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

Avv. Gabriele Bordoni
Penalista del foro di Bologna
Consulente legale di Armi e Tiro

**I TITOLI LEGITTIMANTI IL PORTO
E IL TRASPORTO DELLE ARMI.
UNO SPUNTO PER RIFLETTERE DE JURE CONDENDO**

Quali sono, nel panorama attuale delle riforme possibili, le prospettive alternative rispetto all'assetto attuale in materia di titoli legittimi il porto e il trasporto delle armi?

Forse, se volessimo essere fedeli a un sano pragmatismo, dovremmo concludere che, a fronte di prospettive incerte, sarebbe preferibile mantenere l'attuale situazione come regolata dalla nota circolare del 14.2.1998 (che almeno, pur non possedendo valore di legge, ha il pregio della chiarezza e dell'ordine, pur non possedendo valore di legge, ha il pregio della chiarezza e dell'ordine, a fronte della congerie di norme, decisioni giudiziarie e pareri dottrinari spesso non correlati).

In questa ottica, dovremmo allora salvaguardare le indicazioni nascenti da quella norma regolamentare e schierarci contro che vorrebbe sovvertirla e privarla di valore, in particolare per porre limiti all'impiego della licenza di Porto di fucile per uso Tiro a volo.

Infatti, una volta che fossero superate le regole dettate nel 1998, sarebbe difficile evitare che venissero comprese le facoltà di movimentazione delle armi da parte dei titolari di quella licenza che, privata di quello strumento dovrebbero far capo alla licenza di caccia o alla Carta verde – con tutti i limiti temporali e di riferimento alla tipologia di armi che questi titoli pongono – per sovvenire alle loro esigenze pratiche quali, in particolare, il trasporto dell'arma a fini manutentivi, l'acquisto o la vendita, il munizionamento, l'alloggiamento temporaneo in luogo diverso da quello presso il quale l'arma è denunciata ovvero l'impiego sportivo in sedi non istituzionali

(come in campi di tiro privati, ipotesi pratica viepiù crescente).

Ma se vogliamo provare, invece, a immaginare una soluzione normativa diversa perseguendo quell'obiettivo più volte patrocinato di sistemare e ordinare tutta la materia allora potremmo pensare a grandi linee di riordinare il tema del porto in questi termini di massima: distinguere gli usi tipici (sport e tiro – unificando i concetti delle leggi 323/69 e 85/86 – caccia e difesa personale), tenendoli rigidamente distinti d' impermeabili fra loro e assegnando a ognuno una serie di regole precise circa i requisiti necessari per l'ottenimento del titolo e l'ambito esatto di operatività.

Invece, per sovvenire alle esigenze comuni a tutti – anche ai tanti soggetti che non praticano alcuna attività in armi, ma ne detengono, avendo quindi necessità di spostarle almeno ogni tanto per varie ragioni – dovrebbe trovarsi uno strumento comune, senza ancorarlo a nessuno schema tipico né a particolari tipologie di armi (corti, lunghe, sportive e quant'altro) assegnandogli una valenza limitata alle cennate esigenze di corredo.

Il riferimento potrebbero essere l'attuale Nulla osta del Questore e la Carta verde, valendo in sostanza detto titolo al solo limitato scopo del trasporto saltuario per tassative esigenze – meramente strumentali e non legate all'impiego proprio dell'arma – che il soggetto documentare, se richiesto o controllato.

Si potrebbe abbandonare così il limbo nel quale ci si muove ora, dividendosi ricorrere al richiamo surrettizio di disposizioni di legge spesso stravolte nella lettera e nello spirito, "interpretate" da Circolari passibili di smentita nelle sedi giurisdizionali e si assegnerebbe uno strumento preciso e duttile, di più facile ottenimento e rinnovo che sarebbe per molti complementare rispetto a licenze di ben più ampio respiro, mentre per altri si porrebbe come unico riferimento per le cennate esigenze di più limitato profilo.

Mi rendo conto che, detta in questi termini, può sembrare una soluzione semplicistica, ma sono fermamente convinto che troppo spesso innamorarsi di complicati tecnicismi – dei quali ormai, peraltro, si sconosce l'origine fondante – porti fuori strada, pericolosamente specie in una materia delicata e socialmente rilevante

come questa.

Si tratta di un spunto, di una idea innovativa più che provocatoria, nella speranza che i tecnici ed i diretti interessati la vogliano valutare; magari criticandola, ma tenendo conto dei benefici pratici che la stessa pare poter recare.

Dott. ANGELO VICARI
Dirigente il Gabinetto Regionale
Di Polizia Scientifica
Per la Toscana

**“ACCERTAMENTO E CONTROLLO
DELL’IDONEITÀ PSICO-FISICA
PER LE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA
IN MATERIA DI ARMI ED ESPLOSIVI”**

Sommario: 1. Considerazione introduttive, - 2. La normativa vigente. - 3. Ipotesi di Soluzione. - 4. Il controllo successivo. - 5. Considerazioni conclusive.

1. I manuali di antropologia criminale, psichiatrica forense e psicologia giudiziaria riportano numerosi casi di individui “normali”, i quali, all’improvviso, diventano omicidi-suicidi.

Tale stato viene definito dagli psichiatri “delirio da rovina” e ritenuto una patologia depressiva grave, che nella maggioranza dei casi si scatena in assenza di segni premonitori. Generalmente l’aggressività viene sfogata sui propri congiunti, ai quali il soggetto ritiene di dover risparmiare la sofferenza che lui stesso sta vivendo, sopprimendoli.

Tali fatti, tragici e sconvolgenti per l’opinione pubblica, assumono particolare rilevanza, richiamando l’attenzione morbosa dei mass-media, quando siano commessi con armi e da soggetti in possesso di autorizzazione di polizia, dimentichi che Caino non aspettò l’invenzione della polvere da sparo per uccidere Abele.

Evitando di entrare nel merito delle consuete polemiche che si possono riassumere nelle espressioni mediatizzate “in giro troppe armi” “vietiamo la detenzione ed il proto d’armi”, cerchiamo di focalizzare se vi siano lacune nelle attuali modalità e mezzi di accertamento e successivo controllo dell’idoneità psicofisica per il

rilascio di autorizzazioni in materia di armi ed esplosivi, verificandone, nel contempo, l'effetto validità.

Certo è che di strada è stata fatta da quando il legislatore ritenne necessario intervenire sulla problematica, stabilendo, per la prima volta, con l'art. 34 della legge del 1926¹, il divieto di vendere armi anche "a persone non sane di mente", responsabilizzando implicitamente lo stesso commerciante, che doveva effettuare una diagnosi medica io tu o colui nei confronti dell'acquirente².

In considerazione del ripetersi di fatti di cronaca nera, commessi con lo stesso modus operandi³, sinceramente non siamo convinti che tali tragedie possano essere prevenute, obbligando chi sia in possesso di armi a presentare, con maggior frequenza di quella prevista dall'attuale normativa, il certificato medico di idoneità⁴, atteso che gli psichiatri ci insegnano che alcune patologie ad alto rischio sono difficili da prevedere.

Comprensibilmente, quindi, il medico certifica l'idoneità "in atto", cioè al momento della visita, non potendo dare giustamente alcuna garanzia sul "giorno dopo" e, come abbiamo visto, il problema da risolvere è proprio quello del controllo a "posteriori", cioè nel corso della validità delle autorizzazioni in materia di armi ed esplosivi.

2. In limine è da evidenziare che, per quanto riguarda l'acquisto di armi, da parte di chi non sia titolare di licenza di porto, l'art. 35 del T.U.L.P.S. ancora oggi lascia alla discrezionalità del questore, quindi senza alcun obbligo giuridico, la richiesta alla presentazione del certificato medico a colui che presenti istanza per il rilascio del "nulla osta". Infatti il questore "può subordinare", e non "deve", il rilascio di quest'ultimo alla presentazione di un certificato medico "dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere".

Analogamente dispone l'art. 55 dello stesso T.U. per quanto riguarda l'acquisto di materie esplodenti di qualsiasi genere, di competenza del prefetto.

La stessa legge 110/75⁵ non modificò, né esplicitamente, né

implicitamente, le suddette norme, limitandosi ad ampliare la “possibilità” di richiede il certificato medico “di cui al quarto comma dell’articolo 35”, non imponendo nemmeno in questa fattispecie alcun obbligo giuridico, anche per il rilascio delle licenze di fabbricazione, raccolta, commercio, importazione, esportazione, collezione, deposito riparazione e trasporto di armi, omettendo di considerare le licenze di “porto” d’armi⁶.

Quest’ultima lacune venne sanata, limitatamente alla licenza di porto di fucile per caccia, per il cui rilascio e rinnovo la legge quadro sull’attività venatoria n.968/77 stabilì l’obbligo della presentazione del certificato medico, obbligo confermato dall’attuale legge 157/92⁸.

Non poteva, comunque, essere giustificata la omessa previsione dell’obbligo della presentazione del certificato de quo per il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale.

Per mera curiosità storica è da segnalare che D.L. 1274/56⁹, con il quale per la prima volta venne istituito l’obbligo di presentazione del “nulla osta” o licenza di porto per l’acquisto di armi ed esplosivi¹⁰, aveva previsto anche per il rilascio ed il rinnovo delle licenze di porto di fucile e pistola la possibilità di richiedere il certificato medico di idoneità¹¹. Quest’ultima possibilità fu cassata in sede di conversione in legge¹², così rimanendo per la sola richiesta del “nulla osta” per l’acquisto di armi ed esplosivi.

Tale omessa previsione fu sanata dalla legge n. 89/97¹³, stabilendosi che “alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d’armi deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità”.

Questa digressione storica serve a comprendere quanta attenzione abbia rivoltoli nostro, legislatore all’accertamento della idoneità psicofisica sulla materia de qua, anche in tempi non recenti, con tentativi di soluzione più o meno riusciti.

Peraltro, il richiamo, in limine, di quanto previsto dagli artt. 35, 55 del T.U.L.P.S. e 9 della legge 110/75, pur rappresentando un problema marginale e di importanza relativa¹⁴, sembra che possa servire a meglio comprendere come la problematica dell’accertamento e

controllo successivo della idoneità psicofisica per la autorizzazioni relative alle armi ed esplosivi debba essere affrontata con una revisione globale dell'attuale normativa, evitando interventi parziali, dettati solo da sollecitazioni emozionali dell'opinione pubblica¹⁵.

3. Pertanto, a nostro modesto parere, sarebbe opportuno che il legislatore intervenisse con un ampliamento di quanto disposto dalla legge n.89/87, che limita l'obbligo di presentazione di "apposito certificato medico di idoneità" alla sola licenza di "porto d'armi"¹⁶. L'obbligo, quindi, e non più facoltà, dovrebbe riguardare tutte le autorizzazioni di polizia in materia di armi ed esplosivi.

L'intervento normativo dovrebbe anche stabilire espressamente "quando" debba essere presentato il certificato medico e "ogni quanto" quest'ultimo debba essere ripresentato, durante il periodo di validità del titolo di polizia. Infatti, anche su questo aspetto, la legge n.89/87 non è stata precisa, limitandosi a prevederne l'obbligo per la sola ipotesi della "richiesta per ottenere" la licenza di porto d'armi¹⁷, omettendo di fare riferimento anche al rinnovo della stessa, a differenza della legge quadro sulla caccia n.157/92¹⁸. Il Ministero della Sanità successivamente, oltrepassando i limiti di delega stabiliti dal legislatore con la suddetta legge¹⁹, ha arbitrariamente esteso, con il proprio decreto del 1994²⁰, tale obbligo anche al rinnovo delle licenze di porto, effettuando una distinzione, ugualmente arbitraria, tra licenze di porto di fucile per caccia e per difesa, "ritenuta la conseguente necessità di modulare i relativi requisiti di idoneità in relazione ai diversi tipi di armi, ai diversi impieghi delle stesse ed al loro diverso grado di pericolosità"²¹.

Non riteniamo che si debba intervenire ulteriormente sulla revisione dei "requisiti psicofisici minimi" stabiliti dal Decreto del Ministero della Sanità del '98²², essendo oramai considerati questi ultimi, a parere dei medici, più che sufficienti per l'accertamento dell'idoneità de qua²³.

Si ritiene opportuno, invece, che il Ministero della Sanità, chiaramente a seguito di nuova delega del legislatore, integrasse il proprio decreto relativamente ai seguenti punti.

- Stabilire requisiti psicofisici minimi, differenziandoli e ade-

guandoli alle varie tipologie, anche per tutte le altre autorizzazioni di polizia in materia come per il nulla osta, la licenza annuale per il trasporto delle armi “sportive”²⁴, ecc..

- Disporre che il certificato “anamnestico”, rilasciato dal “medico di fiducia”²⁵, non debba essere formulato come una “autocertificazione” da parte del richiedente la licenza di polizia, ma tale certificazione dovrebbe essere solo ed esclusivamente redatta dal “medico di fiducia” che, in quanto tale, si presume, perlomeno iuris tantum, che debba essere a conoscenza delle condizioni psicofisiche del proprio assistito. Il cosiddetto “medico di famiglia” non dovrebbe “avallare”, come in atto avviene²⁶, le dichiarazioni del proprio cliente, ma dovrebbe invece “certificare” la presenza di eventuali patologie ostative al rilascio delle autorizzazioni in argomento, alla stregua dei medici delle A.S.L., militari o della Polizia di Stato, i quali redigono un vero e proprio atto certificativi, in fatto e in diritto, sull’idoneità del soggetto²⁷.

Siamo sicuri della necessità di tale intervento correttivo, poiché siamo convinti che la gran parte dei “medici di fiducia” si sentono solo dei “notai” nel limitarsi a controfirmare le dichiarazioni dell’assistito, non ritenendosi coinvolti in alcuna responsabilità deontologica o giuridica, anche se, un punto di diritto, questa opinione non trova alcun fondamento.

- Risolvere il problema del “doppio” certificato. In pratica, allo stato attuale, non essendo più obbligatorio richiederne il rilascio alla A.S.L. di residenza²⁸, si può verificare che lo stesso ufficio di pubblica sicurezza riceva due certificazioni relative alla medesima persona, rilasciate da due diversi medici della A.S.L., militare o della Polizia di Stato, anche con giudizi di idoneità contrapposti. Tale inconveniente, di non secondaria importanza per l’ufficio che deve “scegliere” uno dei due certificati, potrebbe essere risolto informatizzando il rilascio, con la costituzione di una banca dati ed il relativo collegamento in rete di tutte le A.S.L.²⁹.

- Ampliare la possibilità di ricorrere al previsto “collegio medico”³⁰ anche da parte degli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni di polizia.

Il vigente Decreto del '98 limita tale facoltà al solo richiedente al quale viene negata la "idoneità".

Questa possibilità permetterebbe alle Questure e Prefetture di poter disporre della consulenza di un organo tecnico super partes, ogniqualvolta si verificano problematiche interpretative, al quale demandare la decisione finale sul giudizio di idoneità, da considerarsi vincolante, come nella citata ipotesi del "doppio" certificato.

Sarebbe inoltre necessario che del suddetto "collegio" facessero parte anche un medico della Polizia di Stato ed uno militare, prevedendo, inoltre, la possibilità per il ricorrente di farsi assistere da un medico di fiducia, durante la visita collegiale.

- Precisare la validità temporale del certificato de quo, tenendo presente che la legge n.127/97 (Bassanini) ha stabilito che le "certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio"³¹.

4. Relativamente al controllo del persistere della idoneità psicofisica successivamente al rilascio delle autorizzazioni di polizia, durante il periodo di validità delle stesse, potrebbe essere effettuato un intervento significativo, con probabili effetti positivi nella prevenzione di atti inconsulti commessi con armi, ripristinando quanto già disposto dall'art. 153 del T.U.L.P.S., per il quale "gli esercenti una professione sanitaria sono obbligati a denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone da loro assistite o esaminate che siano affette da malattia di mente o da grave infermità psichica, le quali dimostrino o diano sospetto di essere pericolose a sé e agli altri.

L'obbligo si estende anche per le persone che risultino affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti".

Pur in mancanza di dottrina e giurisprudenza, questo articolo è ritenuto "implicitamente" abrogato dalla legge n.180/78, meglio conosciuta come legge "Basaglia" che portò alla chiusura dei manicomii³².

Tale "segnalazione" permetterebbe alle autorità di pubblica sicurezza di intervenire tempestivamente, attraverso strumenti normativi

già contemplati³³, nei confronti dei titolari delle autorizzazioni in argomento che, nonostante abbiano dimostrato, al momento del rilascio delle stesse, la loro idoneità psicofisica, tuttavia, successivamente, vengano affetti da patologie particolarmente gravi, tali da “dimostrare” o dare “sospetto” che gli stessi possano essere pericolosi a sé e agli altri.

Siamo sicuri che quest’ultima proposta lascerà perplessi gran parte di coloro che avranno la bontà di leggerci. Infatti, il ripristino dell’articolo che qui potrebbe essere interpretato come un atteggiamento vessatorio del legislatore nei confronti di un numero sempre più crescente di persone affette o, nella maggioranza dei casi, presunte affette da malattie psichiche, che si vedrebbe costretto a non ricorrere più alle cure mediche per timore della segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza.

Come, poi, armonizzare tale disposizione con quanto disposto dalla nuova legge sulla “privacy”³⁴? Ed il divieto di rivelazione del segreto professionale che il codice penale impone anche a chi esercita una professione sanitaria³⁵?

Premesso che un “obbligo” giuridico analogo è tuttora contemplato dal Decreto del Ministero della Sanità del ’98, relativamente al giudizio di “non idoneità” per il rilascio del certificato medico per portare le armi³⁶, si ritiene che i suddetti timori e perplessità potrebbero trovare risposte adeguate solo ed esclusivamente nell’ipotesi che il ripristino di una fattispecie anche analoga a quella del citato art.153 avvenisse per volontà del legislatore e non dei Ministeri dell’Intero e/o della Sanità.

Tale previsione normativa permetterebbe legittimamente di derogare a tutte le restrizioni della legge sulla “privacy”, consentendo anche al medico di invocare la scriminante dell’adempimento “di un dovere imposto da una norma giuridica”³⁷, con privilegio per la tutela della incolumità pubblica³⁸.

5. Comunque, indipendentemente dalle ipotesi di soluzione “tecniche” in precedenza riportate, riteniamo che il punto di partenza o di riferimento per la soluzione della problematica delle

“stragi”, commesse con armi, possa essere trovato esclusivamente nella scelta di politica legislativa da seguire. Infatti, siamo vivendo in un momento storico nel quale il legislatore sembra voler prediligere la “costruzione” di norme che tutelano l’individuo in quanto singolo e non in quanto facente parte di una collettività. Anche questa è una scelta di politica legislativa sulla quale non riteniamo opportuno intervenire.

Non dobbiamo, però, dimenticare che le leggi sono “inventate” dalle prime aggregazioni dell’uomo per la protezione del “gruppo” e non del singolo componente. La protezione di quest’ultimo avveniva solo indirettamente, attraverso la tutela dell’intera collettività, di cui lo stesso era parte.

Se, dunque, decidiamo di adottare delle soluzioni adeguate per prevenire efficacemente le suddette “stragi”, è necessario e indispensabile dare una risposta chiara ed inequivocabile alla domanda: vogliamo tutelare il singolo o la collettività?...

Se pensassimo per un attimo a quanti innocenti hanno perso la vita, non dovremmo avere alcuna difficoltà a dare la risposta giusta.

NOTE:

¹ T.U.L.P.S 6 novembre 1926, n.1848

² L'art. 35 del successivo T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) modificò tale disposizione, stabilendo che era vietato vendere armi a persone "che appaiono affette da malattia di mente", essendosi convenuto che vi è tutta una categoria di infermità mentale, di equilibri psicologici e di dissociazione delle idee, che non si rilevano né si manifestano attraverso alcun segno o alcuna traccia esteriore e in tal novero (omissis) rientrano talvolta le forme più gravi ed acute di malattie della mente."(Corso Bovio," Commento alla legge di pubblica sicurezza", Napoli, 1936, pg.40).

³ Stragi familiari commesse da insospettabili padri di famiglia, con armi regolarmente detenute, come a Lecco l'11 gennaio e a Polistena (R.C.) il 13 gennaio 2004.

⁴ Circolare del Ministero dell'Interno de 9 maggio 2003.

⁵ legge 18 aprile 1975, n. 110, "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".

⁶ Art. 9, Legge 110/75, "Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi"

⁷ Artt. 21 e 22, Legge 27 dicembre 1977, n. 968, "Principi generali e disposizioni per la tutela della fauna e al disciplina della caccia".

⁸ Art. 22, Legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Anche l'art.8 del T.U. sulla caccia del 5 giugno 1939, n.1016, modificato dall'art.1 della Legge 2 agosto 1967, n.799, prevedeva la presentazione del certificato medico, ma solo per "il rilascio della prima concessione di licenza di caccia".

⁹ D.L. 22 novembre 1956, n.1274, "Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (omissis)".

¹⁰ In precedenza all'acquirente si richiedeva solo la dimostrazione dell'identità personale.

¹¹ Art. 2 D.L., cit.

¹² Legge 22 dicembre 1956, n.1452.

¹³ Art. 1, Legge 6 marzo 1987, n.89, "Norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosa per il soccorso alpino".

¹⁴ Nonostante la mancata previsione di un obbligo giuridico, quale questore o prefetto si assumerebbe oggi la responsabilità di non chiedere un certificato medico di idoneità per il rilascio del nulla osta per l'acquisto di armi ed esplosivi e per le altre licenze indicata nella legge 110/75?

¹⁵ In merito è da rilevare che l'obbligo di presentazione del certificato de quo, di cui alla legge n.89/87, per il rilascio del certificato di abilitazione alla accensione e fabbricazione di fuochi artificiali, fu stabilito con "circolare" del Ministero dell'Interno del 16 dicembre 1998.

¹⁶ Art.1, Legge cit..

¹⁷ Art.1, Legge cit..

¹⁸ Art.22, Legge cit..

¹⁹ L'art.1, comma 2, della Legge n.89/87, prevedeva la delega per il Ministero della Sanità per fissare con proprio decreto "i criteri tecnici generali per l'accertamento dei requisiti psicologici minimi per ottenere il certificato medico di idoneità per il porto delle armi."

²⁰ Decreto del Ministero della Sanità 14 settembre 1994, "Requisiti psicologici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per difesa personale".

²¹ Premessa al Decreto M. della S., cit. Seppur ampiamente giustificabili tali precisazioni e distinzioni in fatto, non altrettanto può sostenersi in diritto.

²² Decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998, tuttora vigente, che ha sostituito il Decreto 14 settembre 1994.

²³ Sul punto non possiamo non ricordare che, nel decreto del '94, il senso cromatico doveva essere "normale alle tavole di Ishihare", ora sostituito dal test delle "matassine colorate".

- L'accertamento tramite le tavole di Ishihara particolarmente difficoltoso, non è previsto per accedere nelle Forze di polizia, né il rilascio di licenze o attestati aeronautici. Autorevole dottrina del settore ha, comunque, evidenziato il problema dei diversi parametri visivi ed uditivi tra i due tipi di porto d'armi, nonché la non idoneità, per il porto di pistola, dei soggetti che hanno sofferto di crisi epilettiche.
- ²⁴ Art.3, Legge 25 marzo 1986, n.85, "Norme in materia di armi per uso sportivo".
- ²⁵ Art.3, comma 2, Decreto Ministero della Sanità 28 aprile 1998, cit.
- ²⁶ Il modello, di cui all'Allegato 1 del Decreto del '98, è strutturato in modo tale (firma del dichiarante e sottostante firma del medico) che il medico di fiducia si limita ad avallare quanto dichiarato dalla persona assistita.
- ²⁷ Il modello, di cui all'Allegato 2 del decreto del '98, contempla in calce la sola firma del medico.
- ²⁸ Tale obbligo era contemplato dall'art.2 del Decreto del Ministero della Sanità del 4 dicembre 1991 (primo decreto di attuazione della previsione di cui alla Legge n.89/87). Lo stesso non è stato più previsto nei successivi decreti rispettivamente del: 16 marzo 1992, 5 febbraio 1993, 14 settembre 1994, 28 aprile 1998, 9 ottobre 1998.
- ²⁹ A tale sistema dovrebbero poter accedere anche i medici legittimati al rilascio della certificazione de qua.
- ³⁰ Art. 4, Decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998.
- ³¹ Art.2, comma tre, Legge 15 maggio 1997, n.127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".
L'art.3, comma tre, del Decreto del 28 aprile 1998, prevede la validità di tre mesi per il solo certificato "anamnestico".
- ³² "L'articolo è da ritenersi abrogato dall'art.11 della L. 13 marzo 1978, n.180"; nota in calce all'art.153 del T.U.L.P.S. del Codice penale e procedura penale della Tribuna, 2003.
La legge 13 Maggio 1978, n.833, "Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori" è stata interamente recepita dalla legge 23 dicem 1978, n.833," Istituzione del servizio sanitario nazionale.
- ³³ Artt. 10,11,38,39 del T.U.L.P.S. e art.12 del DLvo 2 gennaio 1997, n.7.
- ³⁴ D.Lvo 30 giugno 2003, n.196, "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- ³⁵ Art.622, C.p., "Rivelazione di segreto professionale"
- ³⁶ Art.3, comma quattro, Decreto del Ministero della Sanità, cit., "Il giudizio di non idoneità deve essere comunicato entro cinque giorni all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell'interessato."
- ³⁷ Art. 51, C.p., "Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere".
- ³⁸ La soluzione prospettata potrebbe anche efficacemente estendersi alle persone per le quali intervengono impedimenti psichici durante il periodo di validità della patente di guida, prevedendo così le "stragi del sabato sera".

Biagio Mazzeo

**ARMI, STRUMENTI ATTI AD OFFENDERE
ED ALTRI STRUMENTI
(MANGANELLI, REPLICHE, STORDITORI,
BOMBOLETTE ED ALTRO).**

Panoramica sul regime giuridico di mezzi di offesa e di difesa diversi dalle armi comuni da sparo.

A fronte di una normativa sin troppo particolare, concernente le armi comuni da sparo e le armi da guerra, per ciò che riguarda armi e altri strumenti ad esse equiparate (armi improprie, strumenti atti ad offendere), dobbiamo invece misurarci con la laconicità delle previsioni normative e con una scarsa produzione giurisprudenziale.

Si può perciò osservare come tanti piccolo e grandi dubbi in tema di armi proprie ed improprie, diverse dalle armi da sparo, vengono col tempo ad accrescersi invece che a sciogliersi sotto l'impulso di giurisprudenza e dottrina. Sarà forse che l'argomento non appassiona o che la casistica è scarsa, ma quel che è certo è che il semplice cittadino, prima ancora che l'interprete, si trovano a destreggiarsi ogni giorno in situazioni di difficile inquadramento giuridico.

Prendiamo ad esempio il reato di proto di coltello, oggi previsto dall'art.4 della legge n.110/1975. Nei rapporti di polizia giudiziaria ancora oggi troviamo immancabilmente la descrizione del coltello nelle sue misure, con particolare riguardo alla lunghezza della lama.

L'attenzione della PG è dunque ancora concentrata sulle dimensioni dello strumento, come se da questo solo dato il giurista (PM, giudice, avvocato) potesse e dovesse trarne elementi per il corretto inquadramento della condanna contestata e la sua qualificazione come reato.

Evidentemente, la PG non ha ancora recepito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'art.80 del regolamento TULPS (RD n.635/1940) sarebbe stato abrogato. Se non lo fosse stato, sarebbero esclusi da qualunque divieto di porto:

1. i coltelli e le forbici con lama non accendente in lunghezza i quattro centimetri;

2. i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur accedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purchè il manico non acceda in lunghezza centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più ogni per lama affilata;

3. i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur accedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza.

Se la citata disposizione fosse ancora vigente, bene farebbe la PG a descrivere al magistrato le caratteristiche dello strumento sequestrato, in modo da consentire il confronto con la fattispecie legale. Se non lo fosse, invece, l'attenzione della PG dovrebbe essere diretta a segnalare altri elementi dai quali possa desumersi la rilevanza penale o meno della condotta contestata; ciò sul presupposto che l'unica disposizione oggi vigente in materia sarebbe quella di cui all'art.4 legge n. 110/1975, la quale stabilisce che:

1. "senza giustificato motivo" non possono essere portati fuori della propria abitazione determinati oggetti, come – per l'appunto – "strumenti da punta o da taglio atti ad offendere";

2. non può essere comunque portato "qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona".

Da quanto precede, si desume che qualsiasi strumento atto ad offendere può essere portato se ricorre la condizione positiva del "giustificato motivo" e non ricorre quella negativa nella "chiara utilizzabilità", in relazione al contesto spazio-temporale, per l'offesa alla persona.

In proposito, la Corte di Cassazione, nel confermare la sentenza della Corte di Appello di Catania che aveva ritenuto “irrelevante” la lunghezza di un coltello ai fini dell’accertamento del reato di cui all’art. 4 della legge n. 110/1975, ha così argomentato:

La definizione degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, il cui porto è vietato senza giustificato motivo, era contenuta nell’art.80 del regolamento approvato con R.D. n. 635-1940 in funzione espressa ed esclusiva della normativa dell’art.42 del T.U.L.P.S. che, relativamente al co. 2, è stata espressamente abrogata dall’art.4, penultimo capoverso, della L. n. 110-1975; pertanto deve ritenersi che all’abrogazione non sfugga anche il predetto art.80. Ne consegue che dopo l’entrata in vigore della L. n. 110-1975 la categoria degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere non può più essere indiziata in base all’art.80 citato, in quanto ormai svincolata del tutto dall’elencazione in esso contenuta; perciò in essa vanno compresi anche tutti quegli strumenti che prima erano esclusi e cui portiera in ogni caso consentito. L’art.4 L. n. 110-1975, nel disciplinare “ex novo” la materia, prevede soltanto l’accertamento in concreto dell’attitudine ad offendere dello strumento prescindendo, per quanto riguarda i coltelli, dalle esclusioni un tempo previste per quelli di minori dimensioni dall’art. 80 del regolamento di P.S. (giurisprudenza consolidata; cfr. Cass., Sez. I, 15.9.1988, Frangipane; 10.3.1992, P.M. in proc. Ceccherini; 14.7.1993, P.M. in proc. Arditi; Sez. VI 16.2.1990, Al monte)¹.

Sull’argomento degli strumenti atti ad offendere, una recente circolare ministeriale ha espresso l’opposta opinione secondo cui l’intervenuta abrogazione espressa dell’art.42 del reg. TULPS non si sarebbe riverberata anche sull’art.80, che sarebbe dunque ancora vigente. Tale opinione non trova in disaccordo taluni esegeti, i quali ritengono che l’applicazione dell’art.80 porterebbe chiarezza in una materia che è oggi lasciata all’apprezzamento discrezionale della PG e della magistratura, mentre se vigesse la citata norma il cittadino potrebbe conoscere in anticipo e con assoluta certezza cosa è lecito e cosa no.

A prescindere dalla querelle sull’avvenuta abrogazione del-

l'art.80 reg TULPS, si può agevolmente constatare come manchi un parametro certo e infallibile per individuare (e quelli in concreto identificare) gli oggetti appartenenti a tale eterogenea categoria di strumenti atti ad offendere, altrimenti detti armi "improprie".

Occorre riferirsi alla ormai datata giurisprudenza, secondo la quale occorre considerare armi improprie "tutti quegli strumenti, anche non da punta o da taglio, che, in particolare circostanze di tempo e di luogo, possano essere utilizzati per l'offesa alla persona"².

In base a tale parametro valutativo sono state considerate armi improprie:

- una pentola, utilizzata per procurare lesioni al volto della persona offesa;
- un coltello avente una lama lunga cm.8, 5;
- le balestre moderne ed i relativi darli;
- il machete;
- il coltello a serramanico;
- il cric dell'autovettura;
- un ago innestato in una siringa;
- una sbarra di ferro;
- un nerbo di bue
- un coltello da lancio;
- un coltello destinato alla pesca subacquea.

Come si vede, non vi è alcun tratto comune tra le cose menzionate in giurisprudenza, se non la generica possibilità di un uso lesivo. Se ne deduce che la qualifica di arma impropria può essere estesa a qualunque oggetto naturale (sasso, pezzo di legno) o manufatto (stoviglie, pentolame, pezzi metallici, candelabro e così via) che in circostanze particolari possa servire per ferire una persona.

L'ampiezza della categoria fa sì che, in ultima analisi, risulti del tutto improponibile ogni azione preventiva, dovendo la PG valutare volta per volta la possibile esistenza di una ragionevole giustificazione al porto dello strumento atto ad offendere (si pensi al caso del cric o del bloccasterzo tenuto all'interno dell'abitacolo di un'autovettura).

Non bastassero le vecchie questioni, altre nuove si affacciano come conseguenza dello sviluppo della tecnica (storditori elettrici) o del contatto con altre realtà sociali, dove l'uso di determinati strumenti di difesa personale è consentito se non addirittura incoraggiato (bombolette antiaggressione). A ciò aggiunga il fatto che cinema e televisione stimolano la curiosità, soprattutto dei giovani, verso strumenti collegati ad arti marziali orientali o simili, strumenti che chi esercita il commercio di armi è indotto ad offrire alla propria clientela, sia per venire incontro a una domanda sempre più pressante sia per legittimo desiderio di guadagno.

A fronte di una siffatta dell'interesse del pubblico per tali strumenti, l'orinamento (rectius la concreta applicazione delle leggi) sembra volere contrapporre un approccio anacronistico, basato su vecchi schemi giuridici, tipici di una realtà sociale molto più arretrata (si veda nel più volte citato art.80 reg. TULPS, la meticolosa elencazione di strumenti destinati all'uso agricolo, in un Italia che nel 1940 vedeva probabilmente più della metà forza lavoro impegnata nell'attività agricola).

Il problema, in poche parole, è: cosa diciamo al cittadino che intende acquistare, detenere ed eventualmente portare taluno di tali strumenti? Cosa diciamo all'armiere che intende offrirli alla propria clientela?

Il quadro purtroppo non potrebbe essere più complesso. Proviamo a tratteggiarlo.

Anzitutto il primo comma dell'art.4 della legge n. 110/1975 si riferisce espressamente, oltre che alle "armi" in genere, a "mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere", vietandone il porto in modo assoluto.

Come classificare strumenti del genere, che – esaustiva od esemplificativa che sia l'elencazione – sembrano comprendere anche tutti i tipi di manganelli, bastoni telescopici e quant'altro, normalmente usati da forze di polizia e non solo? Secondo l'opinione più volte espressa dalla giurisprudenza, si tratterebbe di armi proprie, come tali sottoposte alla disciplina prevista dal TULPS e dal codice penale in tema di armi. Analogamente, la giurisprudenza assoggetta

alla disciplina delle armi il cd. “coltello a scatto”, considerato alla stregua di un pugnale per il solo fatto di essere dotato di un meccanismo di apertura a molla, sebbene in tutto e per tutto simile a un coltello a serramanico (ritenuto invece strumento atto ad offendere)³. Sebbene il novero delle armi proprie risulti certamente più circoscritto anche da parte della giurisprudenza più repressiva, di tanto in tanto sono comparse decisioni di legittimità che hanno esteso la qualificazione di arma propria anche a strumenti come la balestra o addirittura al coltello a serramanico (probabilmente confuso con il coltello a scatto).

Se la citata opinione fosse esatta, dovremmo dedurne che la vendita di tali strumenti sia soggetta alla previsione dell’art. 35 TULPS (esibizione di porto d’armi o di nulla osta all’acquisto), che la detenzione comporti l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 38 TULPS, che l’armiere debba annotare le “armi” in questione nel registro delle operazioni giornaliere e prenderle in carico con le stesse formalità previste per le armi da sparo. Tale conclusione urta però con il dato di esperienza che vede la circolazione di tali strumenti del tutto equiparata a quella degli strumenti atti ad offendere, tanto che non è raro constatare la messa in vendita di tali strumenti presso coltelleria e ferramenta, dove vengono acquistati senza formalità, per essere tenuti in casa dopo l’acquisto senza alcuna denuncia.

Mancando un obbligo di matricolazione delle armi bianche, il teorico obbligo di denuncia di tali armi viene sistematicamente eluso. Diventa d’altra parte difficile giustificare una così marcata diversità di disciplina tra le armi bianche proprie e le armi improprie, basata unicamente sulla evanescente caratteristica differenziale della “naturale destinazione all’offesa”. Nessuno può dubitare sulla maggiore pericolosità del machete sulla sciabola ma per la Cassazione la prima è arma impropria e la seconda è arma propria⁴.

Discorso a sé stante va fatto per la baionetta, accessorio tipicamente militare, che può fungere sia da strumento di sopravvivenza, pugnale e quant’altro ma che è normalmente predisposto per essere inastato sull’arma lunga da sparo per costituire un tutt’uno con essa.

La constatazione dell'adozione militare e della destinazione al completamento del fucile d'ordinanza ha fatto sì che per molti lustri si sia ritenuta la baionetta addirittura arma da guerra⁵, tanto da attuare una incongrua discriminazione tra pugnale normale (arma comune) e la baionetta (arma da guerra). Si tratta di una incongruenza oggi superata dalla giurisprudenza che, interpretando correttamente l'art.1 della legge n. 110/1975, ha finalmente accettato l'idea che la baionetta si un'arma bianca non diversamente da qualsiasi altra e quindi certamente non sottoposta alla disciplina prevista per le armi da guerra⁶. Un passo ulteriore sarebbe quello di riconoscere alla baionetta la qualità di strumento da punta e da taglio e quindi di arma impropria, quale effettivamente è quando viene utilizzata separatamente dall'arma da sparo lunga alla quale si abbina.

Non può mancare in questa carrellata il riferimento ai più recenti strumenti di difesa personale, che hanno trovato e trovano sempre maggiore diffusione in numerosi stati esteri mentre in Italia vengono sempre guardati con sospetto, soprattutto dagli organi di polizia nazionale, ossessionati dal possibile uso criminoso degli stessi (rischio che l'esperienza di altri paesi dimostra essere molto limitato se non addirittura assente).

Mi riferisco in particolare alle cosiddette bombolette antiaggressione, agli storditori elettrici, alla pistola Taser e ad altri strumenti analoghi. Tali strumenti possiedono la comune caratteristica di non essere suscettibili di destinazione diversa da quella "difensiva" e quindi, sotto questo profilo, sono più vicini alle armi proprie (strumenti destinati naturalmente all'offesa) che non agli altri strumenti contemplati dal 2° comma dell'art. 4 della legge n. 110/1975, che invece sono suscettibili di uso alternativo.

La differenza con le armi proprie è rappresentato dal fatto che tali strumenti non hanno la capacità di produrre (almeno non di regola) lesioni di natura permanente ma solo effetti invalidanti di natura temporanea. Escludendo effetti eccezionali (ad esempio, infarto indotto in soggetto cardiopatico a seguito della scarica elettrica prodotta da uno storditore), di norma tali strumenti producono un stato di malessere del tutto passeggero, che nell'arco di minuti o,

al massimo, di ore, è destinato a scomparire completamente. Per tale ragione, si tratta di strumenti tipicamente destinati alla difesa, perché consentono di contrastare efficacemente un'aggressione senza però cagionare all'agredito lesioni vere e proprie (quanto meno in senso penalistico).

La non letalità di tali strumenti ha suscitato l'interesse di molte se non di tutte le forze di polizia, ivi comprese quelle locali, che potrebbero utilmente dotare i propri appartenenti di simili mezzi al fine di contrastare in modo efficace e senza "effetti collaterali" aggressioni da parte di soggetti in stato di agitazione psico-motoria, difficilmente neutralizzabili con mezzi ordinari ma nei confronti dei quali non si configurano i presupposti per l'uso di armi da fuoco.

A fronte di tanto interesse, da parte di soggetti pubblici e privati, l'ordinamento non ha ancora approntato una moderna regolamentazione degli strumenti in esame, lasciando così l'interprete nella necessità di cercare la disciplina concretamente applicabile all'interno di un complesso normativo ormai datato.

In merito si è registrata una proliferazione di opinioni contrastanti, espresse sia in sede dottrinale che giurisprudenziale, tanto che, ad esempio, in merito alle cosiddette bombolette antiaggressione (spesso definite dalla giurisprudenza come "bombolette contenenti gas paralizzante") si sono avute oscillazioni tra la qualificazione come "aggressivo chimico"⁷ fino a quella di strumento di libera detenzione e porto⁸, passando attraverso la qualificazione come arma comune da sparo⁹ e a quella di arma propria non da sparo. Non è questa la sede per confutare le ragioni poste alla base delle opinioni che vedono nella bomboletta spray (sia a base di CS sia a base di altri preparati) un'arma propria (da guerra, da sparo o di altro genere).

Non pare dubitabile peraltro che una possibile qualificazione come "arma impropria", oltre ad essere coerente con i principi generali in materia, potrebbe contemperare le opposte esigenze di tutela della sicurezza pubblica e di libertà del cittadino, purché si accettasse ovviamente l'idea che il "giustificato motivo" di porto di tali strumenti possa essere la difesa personale.

Per concludere questa disamina, un breve accenno alle repliche e alle armi declassificate o depotenziate.

È noto che l'art.2 della legge n. 110/1975 è stato modificato dall'art.11, I. 21 dicembre 1999, n.526. Il testo novellato limita la qualificazione di arma comune da sparo:

- alle repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo;
- alle armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule.

Pertanto, le repliche di armi ad avancarica a colpo singolo e quelle ad aria compressa con potenza pari o inferiore a 7,5 joule non sono più considerate armi comuni da sparo. Poiché la legge prevede una regolamentazione di tali strumenti, abbiamo un *tertium genus* le armi proprie e le armi improprie.

Tale nuova categoria, peraltro differenziata tra repliche e strumenti ad aria compressa, pur venendo incontro alla platea dei tiratori interessati a potere praticare il tiro a segno senza le formalità connesse alla detenzione e al porto delle armi comuni da sparo, crea non pochi problemi interpretativi, poiché siamo in presenza di una nuova categoria di strumenti di cui forse non si sentiva il bisogno.

Non è questa la sede in cui approfondire tale tematica. Basta evidenziare come il quadro normativo della disciplina delle armi tende a diventare sempre più complesso e quindi a viaggiare in una direzione opposta a quella da tanti auspicata.

La commissione costituita presso il Ministero dell'interno per la riforma della disciplina delle armi potrebbe essere una straordinaria occasione per raccogliere in un testo unico tutte le norme in materia, armonizzandone tra loro. Occasione che non sarà sprecata se veramente si paleserà un serio e qualificato impegno nel senso della semplificazione e della razionalizzazione del panorama normativo armiero.

Note:

- 1 Sent. 12.11.1997 n. 1386, Sez. I
- 2 Cass. Pen., 22/04/1981, Paolizzi
- 3 Sul coltello a scatto, si veda Cass. Pen., Sez. I, 30/01/1995, n. 563, Caruso, che peraltro confonde la nozione di coltello a scatto con quella di coltello a serramanico; su quest'ultimo, si veda Cass. Pen., Sez. I, 19/05/1993, Casali.
- 4 Cass. Pen., sez. I, 22/02/1995, n. 337, Scalmana.
- 5 In tal senso il dato letterale dell'art. 33 del regolamento TULPS, che definisce "armi da guerra", ai sensi dell'articolo 28 della legge, le armi di ogni specie, da punta, da taglio e da sparo, destinate o che possono essere destinate per l'armamento delle truppe nazionali o straniere, o per qualsiasi uso militare.
Tale disposizione deve ritenersi ora tacitamente abrogata dall'art. 1 della legge n. 110/1975, che da una definizione sostanzialmente diversa, della nozione di arma da guerra, tale da fare escludere dal novero delle stesse quelle da punta e da taglio.
- 6 Cass. Pen., 18/03/1986, Di Pasqua. Si veda anche Cass. Pen., Sez. I, 07/07/1995, n. 4157, Rossigni, che confuta anche la residuale tesi secondo la quale la baionetta, quale parte integrante dell'arma lunga a guerra, sarebbe da qualificare come "parte di arma da guerra".
- 7 Da ultimo Cass. Pen., Sez. I, 28/05/1998, n. 3131, Cecchetti.
- 8 Trib. Belluno, 25/05/1998, Grassenis, in *Giur. Di Merito*, 1998, 976.
- 9 Pret. Padova, 16/02/1994, Cacciavillani, in *Arch. Nuova Proc. Pen.*, 1994, 402. Trib. Roma, 24/08/1988, Da Silva, in *Giur. Di Merito*, 1989, 358.

Romano Schiavi
Forensic Scienze S. dip.

**LE ULTIME MODIFICHE APPORTATE
AL CAP. VI DELL'ALLEGATO B
AL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TULPS.**

Ci si è spesso lamentati della vecchiaia del Regolamento di P.S. per lo meno per quanto riguarda le materie esplodenti. Queste lamentele, tuttavia, non possono riguardare, in particolare, il capitolo VI dell'allegato B concernemente le minute vendite di prodotti esplodenti e le armerie in genere che, nel dopoguerra, ha avuto numerose modifiche ed aggiunte.

La modifica più importante è stata, indubbiamente, quella apportata dal D.M. del 18.10.73 n. 173 che condotto alla possibilità di detenzione delle cartucce da fucile da 7500 a 100.200 pur con prescrizioni riguardanti le strutture dei locali che non tutte le vecchie armerie sono riuscite ad attuare. È seguito il D.M. del 23.9.99 che si ricorda soprattutto per l'attribuzione del "netto" ai prodotti di IV e V categoria e, da ultimo il D.M. 19.9.02 che ha portato variazioni non meno importanti delle precedenti: innanzi tutto l'abolizione degli artifici "di libera vendita" fatti rientrare fra i prodotti esplodenti e l'aggiunta di due gruppi della V categoria ai tre già esistenti. La quinta categoria è stata suddivisa, infatti, in cinque gruppi A, B, C, D, ed E che comprendono anche gli artifici di cui si è detto. Il guaio è che ancora non si sa bene in quale specifica categoria siano stati immessi in quanto non sono ancora state determinate le caratteristiche che devono avere per rientrarvi...

Per ora si può dire che la distribuzione nei vari gruppi è avvenuta anche in base alle destinazioni di alcuni artifici. Gli artifici da segnalazione, per esempio, figurano fra quelli di V categoria D e, cioè, fra quei prodotti per cui non esistono obblighi per la detenzione ed il trasporto ma solo dei limiti circa la qualità di prodotto

detenibile, mentre le cartucce per uso tecnico, comprese quelle per cementerai che contengono una notevole carica di polvere, sono state fatte rientrare fra i prodotti di V categoria E di cui è consentita una detenzione senza limiti.

Un'altra importante novità è rappresentata dalla introduzione di cartucce a salve, per "armi" in libera vendita che ha fatto giustamente storcere il naso al dott. Mori. In effetti le armi di libera vendita¹ sono soltanto quelle di modesta potenzialità offensiva e, cioè, quelle ad aria compressa il cui proiettile esprima una potenzialità offensiva sotto 7,5 Joule e quelle ad avancarica a colpo singolo che, tuttavia, non impiegano cartucce. Il Decreto, evidentemente, intendeva riferirsi a quei simulatori d'armi omologate anche quali attrezzi da "segnalazione acustica" o "starter". La necessità di tale introduzione era dovuta al fatto che le cartucce a salve destinate ad armi comuni e da guerra rientrano nella V categoria A e che tutte le cartucce a salve in produzione potevano essere camerate da armi comuni da sparo. Poteva succedere, quindi, che potesse essere richiesto, per esse, l'acquisto col porto d'armi e la denuncia in contrasto col fatto che cartucce vere a pallini fino al numero di mille o quelle per uso tecnico possono essere detenute senza denuncia.

La quinta categoria D ed E hanno un trattamento diverso a seconda della loro destinazione.

- Il privato, infatti, in base alla modifica dell'art. 97 Reg/TULPS, può detenere e trasportare 5 kg di V cat./D ed una quantità illimitata di V/E,

- Gli esercizi di minuta vendita possono detenere 50 kg. Di V cat./D ed una quantità illimitata di V/E (oltre ai quantitativi presenti in licenza),

- gli esercizi commerciali hanno un limite alla detenzione di 30 kg della V/D e di 10 kg per la V/E;

Una importante novità, che riguarda solo chi possieda licenza, è l'estensione dell'avviso di trasporto" a tutte le munizioni di sicurezza e a tutti i prodotti di V categoria con esclusione, naturalmente, di quelli di VID e V/E.

Il decreto cita anche i prodotti di V/B fra cui rientrano quelle

micce a lenta combustione di cui, tuttavia, l'art. 97 reg/TULPS continua a consentire il trasporto e la detenzione senza licenza.

In breve, il nuovo decreto 19.9.02, creato per aderire alle normative CEE, ha interessato gli armieri principalmente per le variazioni, quasi sempre favorevoli, apportate agli articoli 82, 97 e 98 del Reg./TULPS, all'allegato A, capitolo VI dell'allegato B ed all'allegato C del Regolamento. Tali modifiche si possono così compendiare:

- E' stata abolita la nota a) dell'allegato A al Reg./TULPS che trattava i prodotti affrancati alla legge armi. Non esistono più, pertanto, gli artifici in libera vendita.

- I gruppi della V categoria dei prodotti esplosivi previsti dall'art.82 Reg./TULPS sono stati portati a 5 (gruppi A, B, C, D, E).

- Ai quantitativi di prodotti esplosivi detenibili e trasportabili senza licenza in base all'art. 97 Reg/TULPS sono stati aggiunti 5 kg di manufatti della V/D e una quantità illimitata di prodotti della V/E:

- L'obbligo dell'avviso di trasporto è stato esteso a tutte le munizioni di sicurezza per quantitativi, pare logico, superiori a quelli citati nell'art.97;

- Sono state applicate per il trasporto degli esplosivi, nuove disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali per il trasporto merci pericolose che agevolano il trasporto (su mezzi normali e senza patente ADR) delle cartucce e di alcuni prodotti pirotecnici rispondenti alle classifiche ADR 1.4 S (senza limiti) e 1.4 G e 1.3 G (con limiti nel quantitativo trasportabile).

- E' stato sostituito l'allegato A del regolamento ed introdotto il nuovo che contiene la classifica dei materiali esplosivi secondo l'ADR integrata dall'indicazione della categoria di classificazione prevista dall'art. 82 Reg/TULPS ai soli fini dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attività di fabbricazione e di deposito di esplosivi.

- E' stata resa possibile la vendita di manufatti della V/D fino a 25 kg e di prodotti della V/E fino a 10 kg senza licenza di minuta vendita.

Antecedentemente esistevano gli artifici di "libera vendita" che,

come tali, riempivano durante le feste i grandi magazzini creando non solo concorrenza alle armerie, ma anche situazioni di reale pericolo.

Il Decreto del 19.9.02 ed ancor più il precedente, hanno in qualche maniera favorito, come si diceva, le minute vendite che, ciò nonostante, sono state bersagliate dalle cattive interpretazioni degli organi preposti al rilascio delle licenze e da quelli di controllo. Alcuni esempi:

Il decreto del 99 ha cambiato le possibilità di detenzione dei prodotti di IV e V categoria/C da 25 kg lordi a 20kg netti lasciando tuttavia invariate le quantità detenibili per metro cubo. Pareva evidente, quindi, che un esercizio con licenza di 25 kg lordi di artifici ne potesse contenere a maggior ragione 20 netti e che sarebbe stato possibile volturare la licenza sui nuovi quantitativi senza altre formalità. Alcune Prefetture hanno invece chiesto nuove planimetrie con relazioni tecniche giurate (!) da parte di professionisti iscritti all'albo che ha comportato spese rilevanti per gli esercenti (e guadagni per i professionisti). D'accordo, c'era anche il problema della apertura della porta REI verso l'esterno e la messa a terra delle scafalature (per cui poteva essere sufficiente una dichiarazione) ma la richiesta è stata rivolta anche a quegli esercizi per cui la CTP aveva già accertato la conformità alle nuove disposizioni.

Per la porta REI prevista per il locale destinato ai prodotti di IV e V/C, è stata richiesta, in alcuni casi, l'apertura sulla pubblica via e non verso l'esterno del locale come dice la legge. In altri casi, è stata richiesto l'accertamento dell'aderenza dei locali di minuta vendita al decreto del 18.7.01 che si riferisce ai "depositi" di cartucce di piccolo calibro. In pratica è stato chiesto di verificare, in una ipotetica minuta vendita situata in piazza del duomo a Milano, se avesse avuto la seconda recinzione alta m. 2,50 a 40 metri dal deposito e cioè, in mezzo a piazza duomo. Questo, a segno che non è nota la differenza fra capitolo IV e capitolo VI Reg/TULPS e fra deposito e locale di minuta vendita, come pare non sia nota la differenza fra chi spara i fuochi artificiali (art. 101 Reg/TULPS) e chi esercita il mestiere di "fochino" (art.27 DPR 19.3.56 n. 302) che ha fatto attri-

buire ai Comuni competenze per rilascio della licenza per lo sparo dei fuochi artificiali che la Legge 15.3.97 n. 59 non si è mai sognata di concedere.

Alcune ditte aspettano da anni la licenza per il locale dei prodotti esplodenti che non viene rilasciata per la mancanza di una certificazione antincendi anche con l'avvenuta visita e l'assenso della CTP. Questo, nonostante che, come ben spiegato nella circolare ministeriale P796/4101 del 5.3.98 a commento della Legge, l'art. 3 preveda "la possibilità dell'interessato di presentare, in attesa del sopralluogo, una dichiarazione attestante il rispetto della normativa di sicurezza antincendio finalizzata all'esercizio provvisorio dell'attività stessa". Nel caso esiste anche il previsto "accertamento sopralluogo", necessario per la concessione del certificato di prevenzione, in quanto, "il comma 6, al fine di evitare duplicazioni, stabilisce che il sopralluogo effettuato dal Comando (VVFF) nell'ambito di organi collegiali previsti dalla vigente normativa², è da ritenersi comprensivo degli accertamenti di cui al comma 2³.

Ma ci sono tanti altri fatti da raccontare degni di un libro umoristico che non farebbe ridere soltanto gli armieri che vedono spesso ridotte le loro possibilità di lavoro: come quello che vede il rifiuto della concessione alla licenza per la presenza nel locale di mangimi per cani (altamente infiammabili) o di una certificazione antincendio riguardante un'armeria (senza prodotti esplodenti) in cui vengono definite materiali infiammabili "Armi da sparo corte (pistole) n. x, armi da sparo corte (revolver) n. x ed armi da sparo lunghe (che almeno hanno il calcio di legno) n.xx".

Tutto questo fa chiedere perché debbano sostenere esami per l'accertamento tecnico solo gli armieri e non anche chi rilascia le licenze.

Note:

- 1 Così vengono in effetti definite, nella pratica, per distinguerle dai giocattoli di latta o di plastica.
 - 2 Al riguardo si riportano alcuni degli organi collegiali ove è chiamato a partecipare il Comando,
- Fabbriche, deposito e rivendite di esplosivi.**
Commissioni tecniche nominata dal Prefetto (art. 49 del T.U.L.P.S.)
- 3 Circa la conformità degli impianti alla normativa antincendio.

UNA MODESTA PROPOSTA PER IL TIRO A SEGNO NAZIONALE

1. Premessa. (Un elogio molto personale).

1.1. Il presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) con una lettera circolare a tutto il suo "apparato"¹, e successivamente con l'editoriale della rivista UITS di febbraio 2004, informava dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 8 gennaio 2004 n. 15.² Non si può fare a meno di riportare quanto comunica il presidente dell'UITS, per ciò che si dirà in seguito.

La pubblicazione del decreto, - afferma il presidente dell'UITS - *"conclude positivamente una lunga ed intensa fase di lavoro che mi ha visto personalmente impegnato nel sostenere presso gli interlocutori istituzionali più qualificati della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri competenti l'importanza ed il ruolo strategico della nostra organizzazione.*

Il decreto, non modificando la status giuridico di Ente Pubblico dell'Unione Italiana Tiro a Segno, già sancito a suo tempo dal c.d. decreto Meandri, pone la parola fine ad ogni dubbio sulla funzione svolta dall'Unione in nome e per conto delle Istituzioni.

Solo avendo l'esatta percezione delle difficoltà che questo processo ha comportato si può ben comprendere la reale portata del riconoscimento che abbiamo ottenuto e che fornisce a tutte le Sezioni e all'Unione stessa un futuro di certezze.

Ora è però necessario da parte di noi tutti mettere a profitto questa grande vittoria per definire con la maggiore chiarezza sotto il profilo giuridico amministrativo l'importantissimo ruolo che le Sezione del Tiro a Segno Nazionale vanno ad assumere con lo scopo di propiziare un'ulteriore crescita, su tutti i fronti (...)."

1.2. Il Decreto Legislativo di cui si tratta è così titolato “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante “Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, ai sensi dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002 n. 137”*”.

Fra testo, note e rinvii a disposizioni di legge emanate in precedenza, si prende ben undici pagine della G.U. (da pag. 12 a pag. 23).

Dopo aver puntualizzato sul CONI e suoi organi, all’art. 2 (Disposizioni transitorie e finali), 5° comma, si trova l’UITS in buona compagnia:

“5. *Nulla è innovato quanto alla natura giuridica dell’Aeroclub d’Italia, dell’Automobile Club d’Italia e dell’Unione Italiana Tiro a Segno, che svolgono le attività di federazioni sportive nazionali secondo la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti*”.

A questo punto, dato che viene citato dal presidente dell’UITS, non ci resta che fare un confronto con quanto recita il c.d. Decreto Meandri. E’ presto fatto

All’art. 18.6 si legge:

“*Nulla è innovato quanto alla natura giuridica dell’Aeroclub d’Italia, dell’Automobile Club d’Italia e dell’Unione Italiana Tiro a Segno*”.

C’è un’aggiunta, dunque, alla dizione del 1999, che per quanto riguarda l’UITS appare del tutto superflua.

L’UITS, infatti, è una federazione sportiva fin dalla sua nascita alla fine dell’800, e confermata con la legge 426/42, tanto che il Bollettino del TSN n. 7 del 31.7.1942 informa tutto il comparto del TSN che

“*In forza della legge 16 febbraio 1942, n. 426, l’Unione Italiana di Tiro a Segno cambia l’attuale sua denominazione ed assume quella di Federazione Italiana di Tiro a Segno*”³.

2. Situazione. (Non tutto è chiaro).

Come già messo in evidenza in precedenti relazioni ora agli Atti dei Convegni⁴ la situazione normativa e “operativa” del Tiro a Segno Nazionale, istituzione dello Stato con radici quasi contemporanee all’Unità d’Italia, ha avuto vicissitudini travagliate, per

quanto disposte con leggi dello Stato, che sono culminate, ancora perdurante il secondo conflitto mondiale, con l'emanazione del DLgsLgt 8 luglio 1944, n. 286.

Al momento della sua preparazione e definitiva stesura per ripristinare l'ordinamento della Istituzione del TSN con criteri democratici, in linea con le disposizioni emanate successivamente al 25 luglio 1943 – fino a quella data il TSN era retto dall'Ufficio Centrale TSN del Comando Generale della MVSN, quindi organo del PNF – qualche ignorante funzionario del Ministero della Guerra riesumò la defunta UITIS al posto di una vivente FITS che, anche nel 1943, organizzò gare di tiro a livello regionale e nazionale.⁵

Tuttavia, è chiaro che l'Istituzione del TSN così come appare dalle norme prebelliche e del decreto del luglio 1944 è un organismo disgiunto dall'UITIS.

Da tempo il presidente dell'UITIS scrive che l'organo da lui presieduto è un ente pubblico.

Non siamo di questo parere, confortati dai dettati della legge 70/75 in cui l'UITIS non compare⁶, né è stato dato a riscontrare un dispositivo normativo che sottomette l'Istituzione, all'UITIS, né tanto meno la delega del Ministero Difesa (ex Guerra) a gestire l'Istituzione, a meno dello statuto della stessa UITIS; ma questo non può prevaricare la legge.

Purtroppo il vuoto normativo e il manifesto disinteresse del Ministero Difesa nei confronti dell'Istituzione ha portato ad una situazione tale che ha permesso all'UITIS di “appropriarsi” di una cosa non sua.

Secondo il dettato della Legge⁷ il Ministero della Difesa dovrebbe essere competente sulla “*decisione dei ricorsi e la soluzione dei quesiti di qualsiasi natura inerenti all'Istituzione*”.

Di fatto non è così: sappiamo di ricorsi al Ministero per contenzioso tra iscritti al TSN e l'UITIS che sono stati “girati” all'UITIS: così questa si trova essere nello stesso tempo parte e giudice.

E, di fatto, il Regolamento di Giustizia emanato dall'UITIS ed avallato dal CONI e dal Ministero Difesa è un controsenso, tenuto conto che è escluso il Codice Civile per quanto attiene le associa-

zioni, in cui possono essere assimilate le sezioni del TSN. Queste costituiscono il tessuto connettivo dell'Istituzione per l'interfaccia che viene instaurato tra il cittadino, legittimo possessore di armi, e la Pubblica Amministrazione che vigila e controlla su questo comparto ai fini della sicurezza pubblica.

Altro livello, e comparto a sé, è l'attività sportivo-agonistica.

Anche qui vi sono anomalie come già rappresentato nelle precedenti relazioni presentate al convegno.⁸ In base al suo statuto, approvato dal Ministero della Difesa, l'UITS è colpevole di non autorizzare la nascita di società sportive di tiro al di fuori dei Gruppi Sportivi militari e universitari, contravvenendo alle norme del CONI, laddove indicano modalità e procedure per la costituzione della società⁹.

Sappiamo che a Lograto, una dozzina di chilometri a Sudovest di Brescia, è in corso di allestimento fin un grosso complesso privato che ospita impianti a 10, 25 e 50 metri con moderne soluzioni per ogni comparto.

La finalità dell'impresa è la costituzione di un insieme di attività tra cui una società sportiva di tiro. A parte la disponibilità degli impianti per prove di armi e attività affini, perché la società non può essere ammessa a partecipare all'attività sportiva-agonistica federale?

Ci si può chiedere, allora, se i consiglieri dell'UITS eletti dai presidenti siano sensibili a nuove aperture oppure fossilizzati su posizioni non più sostenibili. E ciò è confermato anche per quanto concerne discipline di tiro parallele a quelle "accademiche" come il *bench rest*,¹⁰ per non parlare del tiro dinamico che per esistere ha dovuto inventarsi una nuova federazione.

3. Osservazioni. (Il cittadino ha qualche diritto).

A parere di chi scrive, la situazione organizzativa dell'Istituzione dello Stato "Tiro a Segno Nazionale", a suo tempo governata da leggi ancora in parte vevoli, non è adeguata ai suoi compiti e scopi.

L'interfaccia delle cellule dell'Istituzione (le Sezioni) con l'UITS,

se appare accettabile dal punto di vista sportivo, non lo è da quello proprio istituzionale, quando il rapporto si sposta ad interfacciare la normativa delle leggi e, particolarmente, quella del Ministero dell'Interno.

La stessa composizione del C.D. dell'UITs, mutatasi nel tempo, non prevede più un rappresentante del Ministero della Difesa, Ente vigilante o tutore, e nemmeno del Ministero dell'Interno.

Il C.D. appare, quindi, l'ente gestore di una federazione sportiva che non ha potere normativo adeguato per quanto attiene al comparto tecnico delle armi e delle munizioni, ovvero dei campi di tiro/poligoni, a meno delle norme specifiche per l'attività regolata dalla federazione internazionale.

Si possono citare, a titolo di esempio, i silenzi dell'UITs

- sul trasporto delle armi (sottolineato dal Ministero dell'interno con la circolare 559/c3159-10100 del febbraio 1998 e della "Carta Europea"
- sulla questione del porto di fucile per il tiro a volo (vedasi i vari articoli pubblicati sulle riviste del settore)
- sulla declassificazione delle armi ad aria e gas compressi a seguito della legge 526/99.

Eppure il presidente dell'UITs afferma, che le sue circolari hanno lo stesso valore di quelle ministeriali¹¹.

Anche accettando questa valenza, si riscontra che permangono numerose aree di indeterminazione che l'UITs non ha mai affrontato. Pur essendo state rivolte istanze al Ministero, permane ancora una notevole zona grigia, in cui non sono definite le procedure dei rapporti tra soci (quanto mai differenziati secondo le disposizioni dell'UITs) e sezione, e tra soci e UITs.

Vale la pena di segnalare alcuni punti dove, mancando una normativa specifica, non sussiste il conforto di una certezza normativa:

- Assunzione del personale per i servizi della Sezione
- Bilanci approvati dal CD e non dai soci
- Pubblicazione delle delibere del C.D. della Sezione

- Impossibilità dei soci di controllare l'operato del C.D. al termine dell'anno solare con l'Assemblea degli iscritti¹²
- Impossibilità di delega per le votazioni¹³
- Elezione del presidente del C.D. da parte dei consiglieri eletti anziché dall'elettorato attivo.

Da notare che l'Assemblea dell'UITs prevede

- la possibilità di delega ad un presidente di sezione della stessa regione
- l'elezione diretta del presidente da parte dei rappresentanti.

4. Considerazioni. (Lo Stato è il garante).

Ci si può chiedere se

1. l'Istituzione, ed il suo scopo è utile alla P.A. e, di conseguenza allo Stato;
2. la dipendenza organica è idonea
3. l'insieme normativo che governa la struttura della Istituzione sia adeguato

Vediamo di rispondere ai quesiti.

1a. La normativa sulle armi, per quanto estesa su molte disposizioni organiche che vanno dal codice penale alle leggi finanziarie, alle circolari del Ministero dell'Interno,¹⁴ ammette la detenzione, il porto, la collezione e gli altri istituti connessi, per quanto diversificati (vedasi le recenti norme sulle armi ad avancarica e a potenza ridotta).

Ne consegue che sussistono cittadini legittimi possessori di armi di cui la P.A. autorizza la detenzione il trasporto, il porto e l'uso.

Un particolare tipo di uso è l'attività sportivo-agonistica nell'ambito delle federazioni del CONI e delle federazioni internazionali (Tiro a segno, a volo, pentatlon, biatlon eccetera).

Per quanto attiene questo particolare comparto sussistono norme di legge (vedasi, ad esempio, la L.85/86) e disposizioni conseguenti, nonché norme tecniche proprie delle specifiche discipline (norme sulle caratteristiche delle armi, degli impianti, dei bersagli, delle modalità di tiro, eccetera) emanate dagli enti tecnici internazionali e/o nazionali.

1b. Altro settore particolare, governato dalla legge è quello delle guardie giurate: l'addestramento ed il controllo della preparazione del personale sono regolati dalla legge 286/81.

Queste attività sono attuate presso le sezioni del Tiro a Segno Nazionale.

1c. Il cittadino legittimato a detenere e/o portare le armi per scopi di difesa personale non ha obblighi di legge da ottemperare per addestrarsi al tiro, a meno di quanto attuato nella fase precedente alla concessione.

Anche questa attività è svolta presso le Sezioni del Tiro a Segno Nazionale che rilasciano il certificato di abilitazione.

A differenza di quanto previsto dalla L. 286/81 il cittadino non ha obblighi di controllo per il mantenimento della capacità di impiego dell'arma.

Tuttavia appare logico e profondamente morale che il titolare di un'autorizzazione di detenzione di armi, di qualsiasi tipo, possa e debba esercitarsi al tiro nelle strutture idonee ed adeguate per tale attività, anche se la legge permette l'uso delle armi in spazi aperti con precise limitazioni e definizioni.

Per contro l'Istituzione del Tiro a Segno Nazionale, con la sua rete di Sezioni ed eventualmente i poligoni privati sono pienamente in grado di soddisfare le esigenze rappresentate.

Tale affermazione dovrebbe essere apodittica, ma in realtà non siamo sicuri che possa essere valida.

Possono sussistere sezioni del TSN, convalidate dall'UITIS come tali, (specialmente quelle minori) che, pur disponendo di impianti per l'attività sportivo-agonistica federale non hanno la capacità di accettare il tiro con determinate armi reperibili nel circuito commerciale e legalmente detenute.

Questa situazione è anomala, in quanto non può essere rispettato il dettato della legge, prioritario per l'impatto istituzionale della sezione stessa.

1d. Da quanto precede si può riscontrare che l'Istituzione del TSN, attraverso le sue sezioni, deputate a sostenere l'attività istituzionale nei confronti degli obbligati e dei cittadini autorizzati è

una struttura pienamente valide a supportare l'attività della P.A., e in certi aspetti ad essa complementare, nel comparto del controllo di coloro che impiegano le armi sia per servizio che per impiego personale.

Questa attività, pertanto, si riflette, attraverso la P.A., a soddisfare compiti ed esigenze proprie dello Stato.¹⁵

In conclusione, la risposta la primo quesito è decisamente positiva.

2a Il DLgGt 286 dell'8 luglio 1944 è in parte chiaro ma in parte scorretto e subdolo, in quanto sotto una parvenza di logica diretta rende poco leggibile la norma, oltre a non rispettare precise norme di legge emanate poco tempo prima, per quanto in tempo di guerra.

Su questo argomento (Ministero della Difesa e TSN) si è più volte relazionato in sede di Convegno, in particolare nella relazione presentata nel 2003.¹⁶

2b. Secondo la legge l'Istituzione è posta "alla diretta dipendenza del Ministero della Difesa [già della Guerra], che vi provvede a mezzo dei suoi organi".

Di fatto la federazione sportiva UITS, non è un organo del ministero Difesa, ma, visto il vuoto "politico" del Ministero della Difesa, gestisce di fatto l'Istituzione attraverso uno "Statuto dell'UITs" e un Regolamento, entrambi discutibili.

In aggiunta a queste disposizioni è emanato uno statuto tipo per le sezioni del TSN che lo "travasano" ad uso interno.¹⁷

A fronte di un modesto intervento nell'ambito tecnico-normativo collegato ai poligoni delle sezioni del TSN¹⁸ il Ministero della Difesa è del tutto estraneo ai problemi della Istituzione e tale vuole rimanere come dimostrato nelle recenti relazioni.

2c. L'UITs in più occasioni proclama di essere un Ente Pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa.

Di fatto così non appare per le ragioni dette, tanto più che il "servizio di pubblica utilità" è espletato dalle sezioni e non dall'UITs.

Ne consegue che se la rete della sezioni può costituire la cornice di una Istituzione, questa sì ente pubblico, non altrettanto si può definire tale la Direzione di una Federazione Sportiva.

In altri termini, le sezioni del TSN costituiscono un “corpus” ben definito, legittimato dallo Stato con le sue leggi, ma “affidato” in gestione ad una Federazione Sportiva i cui membri sono eletti da rappresentanti di società sportive affiliate alla federazione con “peso elettorale” in base all’attività sportiva svolta.

Tale dicotomia appare contraria alla filosofia ed allo spirito che detta i criteri della scienza dell’organizzazione. Di fatto la Sezione, elemento funzionale della Istituzione, interfaccia la P.A. – ossia lo Stato, ma non necessariamente la Federazione Sportiva. La Sezione per fare attività sportivo-agonistica secondo i programmi dell’UITS è obbligata ad affiliarsi, accettando, quindi, le norme della Federazione anche quando queste interferiscono con quelle giuridiche.

2d. La dipendenza dell’Istituzione dal Ministero della Difesa attuata attraverso l’UITS, forma non prevista da alcuna norma di legge, snatura quelli che sono i compiti e gli scopi dell’Istituzione stessa.

Appare logico quindi considerare una dipendenza più congrua ai fini istituzionali.

Poiché l’ente istituzionale che è più presente e determinato nei vari aspetti e “categorie” delle sezioni è il Ministero dell’Interno che tratta per competenza ogni aspetto della disciplina delle armi, ne consegue un opportuno, quando non necessario, rapporto più diretto, tenuto conto delle situazioni già in atto che ne fanno l’interlocutore diretto delle sezioni del TSN per le norme applicative delle disposizioni emanate dal Ministero dell’Interno.

Concludendo, per il secondo quesito, si ritiene che la dipendenza del TSN dal ministero Difesa non sia la più idonea; appare più appropriata ed adeguata la dipendenza organica (o vigilanza, o tutela, o sorveglianza) dal ministero dell’Interno.

3a La normativa di legge in vigore – spesso richiamata nelle

sentenze – risale al periodo prebellico ed emanata nell'ambito delle disposizioni per la preparazione pre e postmilitare della nazione.

È ovvio che non è adeguata, data la mutata situazione dello Stato, ma tuttavia essa può costituire un valido riferimento per adeguare a oggi quelle esigenze proprie del cittadino legittimo detentore delle armi senza per questo voler sminuire quelle prerogative che il comparto sportivo-agonistico retto da una federazione ha per dettato proprio.

3b. La normativa propria della Istituzione ha da essere gratificata da disposizioni dello Stato, per il quale le Sezioni operano, in quanto elementi funzionali della P.A., non in funzione di dipendenza organica bensì quali organi specifici individuati dalle leggi.

Qualora nell'ambito delle disposizioni normative per le sezioni del TSN debba definirsi anche l'interfaccia con la Federazione Sportiva, questo sarà disciplinato adeguandosi alle norme del CONI.

La federazione di riferimento, tenuto conto di quanto a suo tempo disposto, è la Federazione Italiana Tiro a Segno (FITS) già elencata come tale fra quelle governate dal CONI.

3c. Non si può fare a meno di osservare che sussistono già norme di legge che interfacciano la P.A. con le sezioni del TSN, in particolare gli articoli del TULPS e del relativo Regolamento di applicazione; gli articoli della legge 110/75.¹⁹

Pertanto, si conclude sottolineando la necessità di armonizzare le norme che regolano il TSN con le esigenze della P.A. e dei cittadini.

5. Conclusioni. (E' obbligatorio aggiornarsi).

Alla luce di quanto precede, si è ritenuto di poter affermare che

- la situazione rappresentata non esprime la logica conseguenza dell'obiettivo che si vuole raggiungere nella normativa che dovrebbe disciplinare il corretto rapporto tra istituzioni dello Stato e cittadino legittimo possessore di armi;

- è legittimo che sia lo Stato ad emanare disposizioni normative per l'Istituzione che svolge compiti propri dello Stato.
- Il Ministero della Difesa non attua alcun esercizio nell'ambito della struttura così come oggi è realizzata, a meno di una attenzione tecnica sui poligoni per le armi a fuoco.
- Le sezioni del TSN hanno un rapporto costante e continuo con la P.A. per le competenze proprie di quest'ultima nell'ambito della disciplina delle armi.

Per quanto sopra, si ritiene di essere pienamente coerenti nel prospettare l'opportunità se non la necessità - al fine di un migliore e più razionale funzionamento delle sezioni - di passare l'Istituzione del TSN sotto la responsabilità del Ministero dell'Interno per quanto attiene la parte istituzionale, fermo restando di pertinenza del CONI, tramite la FITS, l'emanazione di norme per lo svolgimento della disciplina sportiva, (Regolamenti per le gare, gli impianti, eccetera) per chi la vuole frequentare.

6. Proposte. (Una nuova legge)

Quale conseguenza delle determinazioni che hanno portato a concludere l'opportunità di sottoporre al Ministero dell'Interno l'intera Istituzione del TSN, è necessario che sia delineata la relativa normativa, compresa l'inclusione dell'ente TSN fra quelli pubblici ex legge 70/75.

Sulla falsariga di quanto già attuato con le norme prebelliche, tenendo presente, in forma prioritaria

- le esigenze dello Stato
- le determinazioni già individuate dalla P.A.
- i diritti ed i doveri del cittadino,

l'Istituzione, in definitiva dovrebbe avere una valenza meno privata di quanto non sia oggi, dove lo Stato è assente, e le Istituzioni non sono rappresentate.

Per tale ragione di seguito sono indicati alcuni criteri - per quanto personali - che permettono di recepire una configurazione aggiornata della Istituzione nelle sue linee generali, della sezione di

TSN quale elemento funzionale della stessa, e dei soci.

A questi criteri che delineano la struttura, possono essere aggiunti quelli più pertinenti al comparto tecnico (campi di tiro, impianti, eccetera) o relativi alla organizzazione della sezione (istruttori, direttori di tiro, personale di servizio e di segreteria) mutuandoli dalla normativa vigente.

Sarebbe auspicabile, pertanto, la costituzione di un gruppo di lavoro che definisca una normativa aggiornata su tutta la materia, tenendo però disgiunta la figura dell'Istituzione da quella della federazione sportiva, armonizzando le norme prebelliche alle disposizioni in vigore attualmente dislocate in provvedimenti quanto mai dispersivi.

In definitiva l'obiettivo da raggiungere è l'aggiornamento della legge, ed in particolare del RD 21 novembre 1932, n. 2051, allo scopo di soddisfare le esigenze proprie della P.A. e della collettività.

Criteri ed opinioni per l'aggiornamento della legge sul Tiro a Segno Nazionale

1 – L'Istituzione

1. Il Tiro a Segno Nazionale è una Istituzione dello Stato, Ente Pubblico non economico, che provvede ad operare per finalità proprie dello Stato e a beneficio dei cittadini.²⁰

2. E' alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che delega il Ministero dell'Interno a sovrintendere l'attività Istituzionale.

3. Presso il Ministero dell'Interno è istituito un Ufficio che provvede alla gestione dell'Istituzione.

2 – Compito e scopo

Il Tiro a Segno Nazionale ha il compito di

- addestrare il personale che è deputato a portare le armi a norma di legge;
- accertare le capacità tecniche per coloro che richiedono un

porto d'armi ovvero controllare la preparazione per coloro che ne siano titolari;

- permettere l'addestramento al tiro dei cittadini legittimi proprietari di un'arma.

Lo scopo dell'Istituzione, pertanto, è di contribuire all'attività della P.A. con l'apporto delle specifiche competenze tecniche nel comparto specifico dell'addestramento al tiro e all'uso legittimo delle armi.

3 – Attività e dislocazione

1. L'attività dell'Istituzione è svolta dalla Sezione del TSN

2. La Sezione del TSN è l'organo che interfaccia la P.A. a livello locale.

3. Presso ogni Questa è collocato un Registro delle Sezioni che insistono sul territorio di competenza.

4 – Direzione dell'Istituzione

1. Il consiglio Direttivo dell'Istituzione del TSN è costituito da

- 1 Presidente
- 2 Dirigenti Superiori del Ministero dell'Interno
- 3 Membri rappresentanti dei produttori e commercianti di armi e munizioni
- 5 Membri rappresentanti dei soci del Tiro a Segno nazionale
- 1 Membro rappresentante del Ministero della Difesa
- 1 membro rappresentante della Commissione Consultiva Centrale
- 1 membro rappresentante ciascuna delle federazioni che impiegano armi.
- Il presidente è nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno che lo designa fra i Dirigenti con rango di prefetto.
- I dirigenti Superiori, sono nominati dal Ministero dell'Interno
- I rappresentanti dei produttori e commercianti sono nominati dal Ministro dell'Interno su proposta delle associazioni di categoria.

- Il rappresentante della CCC è nominato dal Ministro dell'Interno
 - I membri delle Federazioni di tiro sono nominati dal presidente del CONI su proposta delle rispettive Federazioni
 - I rappresentanti dei soci del TSN sono eletti dai presidenti delle sezioni del TSN.
2. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni
- Sei mesi prima della scadenza il consiglio dispone l'Assemblea dei presidenti delle Sezioni del TSN per relazionare sull'attività svolta ed eleggere i rappresentanti dei soci.
3. Spetta al Ministero dell'Interno ogni azione direttiva concernente l'istituzione del Tiro a Segno Nazionale.
- Al C.D. del TSN si dovranno rivolgere le strutture sportive produttive e commerciali per quanto ha tratto di rapporti dei medesimi enti con l'Istituzione.
4. Appartiene alla competenza del Ministero dell'Interno la decisione dei ricorsi e la soluzione dei quesiti di qualsiasi natura inerenti all'Istituzione.
5. Le Questure sovrintendono all'andamento amministrativo e tecnico e ne vigilano il funzionamento in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.

5 - Sezione e soci del TSN

1. Presso ogni comune può essere istituita una sezione del TSN che ha il compito di attuare le attività proprie del TSN e lo scopo di soddisfare le esigenze della P.A. e dei cittadini.

2. L'iscrizione ad una sezione del TSN è libera a tutti i cittadini della UE; si effettua con il pagamento di una quota annuale.

Per effettuare attività di tiro federale è necessario essere in possesso dei requisiti psico-fisici richiesti dalla federazione sportiva.

Per i minorenni occorre il consenso di chi esercita la patria podestà.

A ciascun socio la sezione rilascia una tessera che conferma lo status di socio e l'attività di tiro autorizzata.

Ai soci che svolgono attività di tiro federale è rilasciata la relativa tessera federale con il regolamento previsto dalla FITS.

3. La sezione del TSN ha l'obbligo di tenere aggiornato l'elenco dei soci.

6 - Costituzione delle Sezione

1. La sezione del TSN è costituita secondo le modalità indicate nel Regolamento.

Entro tre mesi dalla costituzione il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dei soci lo Statuto contenente le norme per

- l'iscrizione dei soci
- l'organizzazione interna
- l'amministrazione
- la conservazione dei locali, impianti e servizi
- tutto ciò che attiene all'attività sportiva

2. La sezione può essere sciolta con disposizione del Questore o del Prefetto ratificata dal Ministero dell'Interno.

7 – Ispezioni

Le sezioni possono essere ispezionate ogni qual volta interessi conoscere l'andamento della Sezione dall'autorità provinciale di P.S. In caso di riscontrate irregolarità, la Questura può

1. Sciogliere il Consiglio Direttivo e nominare un Commissario per la continuazione dell'attività; dopo 60 giorni indire le elezioni per l'elezione di un nuovo Consiglio. I membri del cessato consiglio non possono essere candidati.

2. Sciogliere il consiglio direttivo e proporre la chiusura della sezione alla Direzione centrale del TSN con adeguata motivazione.

8 - La sezione del TSN e le Società sportive di tiro.

Le sezioni del TSN hanno personalità giuridica e sono

1. soggette alla tutela e al Controllo del Ministero dell'Interno il quale esercita la sua azione per mezzo delle Questure.

2. Le sezioni del TSN, qualora l'assemblea dei soci sia favorevole,

possono partecipare all'attività sportivo/agonistica federale.

3. Le società di tiro costituite in ottemperanza alle norme del CONI possono effettuare l'attività sportiva negli impianti della sezione di TSN ovvero nei propri.

4. Le società di tiro non hanno la facoltà di disporre le azioni proprie della Sezione di TSN (addestramento, certificati eccetera) dovendo limitarsi alla sola attività sportiva federale.

9 - Impianti

Le strutture e gli impianti di tiro di una sezione del TSN dovranno primariamente soddisfare gli scopi della P.A.

Gli impianti di tiro designati per l'attività sportivo/agonistica saranno dimensionati secondo le direttive tecniche emanate dalla Federazione Sportiva.

10 - Attività Sportiva

1. L'attività sportiva/agonistica del tiro è gestita dalla federazione sportiva in ottemperanza alle disposizioni normative del CONI e della Federazione Internazionale (ISSF).

2. L'attività agonistica dei soci di una sezione del TSN o di una società di tiro, così come delineata nelle norme del CONI, si svolge in ottemperanza ai regolamenti emanati dalla Federazione.

11 - Consiglio Direttivo della Sezione.

1. Il consiglio direttivo della sezione del TSN è composto dal presidente e sei membri, eletti dai soci con le modalità stabilite dal Regolamento. La durata del consiglio direttivo è di tre anni.

2. Previa deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente ha facoltà di acquistare, di alienare beni di ogni specie e di stare in giudizio. Qualora le spese incidano sul bilancio della sezione per quote superiori all'esercizio in corso, l'approvazione è demandata all'assemblea dei soci.

3. Le deliberazioni del consiglio sono valide con l'intervento di tutti i membri. In caso di impedimento o di assenza il presidente è sostituito, per gli affari di ordinaria amministrazione, dal membro

anziano del consiglio, qualora non sia stato nominato un vicepresidente. Le delibere del consiglio direttivo devono essere portate a conoscenza dei soci.

4. Sono sottoposte al consiglio, oltre alle questioni di indole generale concernenti la gestione e il funzionamento della sezione, tutte quelle che riguardano il personale necessario per lo svolgimento dei servizi.

12 - Funzionamento.

Al funzionamento della sezione si provvede con le entrate delle quote annuali dei soci e degli introiti dei servizi forniti; l'assegnazione di fondi da parte di enti vari e sponsor eventuali.

13 - Bilanci.

1. I bilanci della sezioni di TSN comprendono la dimostrazione delle entrate e delle spese riflettenti la gestione della Sezione dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Bilancio preventivo della sezione è compilato a cura del consiglio direttivo entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello cui si riferisce e viene sottoposto ai soci entro il 31 dicembre.

3. Il conto consuntivo di ogni esercizio è sottoposto alla approvazione dei soci entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce.

4. La mancata approvazione del bilancio comporta la decadenza del consiglio direttivo.

14 - Assemblea.

La convocazione dell'assemblea dei soci deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante avviso personale che deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Se non è vietato dall'atto costitutivo o dallo statuto i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati mediante delega scritta che in calce all'avviso di convocazione.

L'assemblea dei soci deve essere convocata dal consiglio direttivo

una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve inoltre essere convocata :

- per le elezioni del consiglio direttivo, almeno un mese prima della scadenza del mandato.
- Quando il consiglio direttivo ne ravvisa la necessità
- Quando è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

In questo caso, se il consiglio direttivo non provvede, la convocazione può essere ordinata dall'autorità della P.A. competente per territorio.

- quando si propone una modifica allo statuto.

15 - Delibere dell'Assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli interventi.

2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardo la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

3. Per modificare lo statuto, se in esso non è altrimenti disposto, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tenuto conto delle deleghe.

4. L'assemblea può deliberare azioni di responsabilità nei confronti del Presidente o/e del Consiglio Direttivo per fatti da loro compiuti.

16 - Vigilanza e controllo.

L'attività e l'amministrazione della sezione del TSN è controllata dall'autorità provinciale di P.S. per conto del Ministero dell'Interno.

NOTE

- ¹ AO/mg Prot 099 in data 9.2.04 (Oggetto: Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15) indirizzata ai Presidenti delle Sezioni del TSN, dei Comitati Regionali, ai Delegati Regionali ai Consiglieri Nazionali, ai Membri del Collegio dei Revisori dei Conti, agli Organi e Commissioni UITS.
- ² Nella lettera non è indicato il numero e la data della G.U.; in realtà si tratta della G.U. n. 21 del 27.1.2004, come è possibile riscontrare anche dalla copertina della rivista citata.
- ³ L'UIITS (costituita nel 1894 col nome di Unione Tiratori Italiani) si è data uno statuto definitivo nel 1915. Vedasi *Il Tiro a Segno Nazionale*, a. XXXIII, n.14, 19.4.1915).
- ⁴ Vedasi, in particolare, XI Convegno, *Il TSN di fronte alla legge*; XII Convegno, *L'UIITS di fronte alla legge*; XIV Convegno, *I poligoni del TSN*; XVI Convegno, *Tra Istituzioni dello Stato (TSN) e Federazione Sportiva (UIITS)*; XVIII Convegno, *Ministeri e misteri del TSN*; XIX Convegno, *Una discutibile "Difesa"*.
- ⁵ Vedasi il Bollettino del TSN n. 8, agosto 1943.
- ⁶ Vedasi la tabella allegata, elenco IV (Enti preposti a servizio di pubblico interesse) ed elenco V (Enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero). Da notare che dall'elenco V era escluso l'Aeroclub d'Italia, aggiunto in un secondo tempo con provvedimento legislativo (DPR 16.6.77 n.670, G.U. 242 del 6.9.77) in ottemperanza al dettato dell'art. 4 della stessa legge ("Istituzione di nuovi enti: "Salvo quanto previsto negli articoli 2 e 3, nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge").
- ⁷ Vedasi l'articolo 2 del RD 21 novembre 1932, n. 2051 (*Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 17 aprile 1930, numero 479 sulla riforma del Tiro a Segno Nazionale*), G.U. 20 marzo 1933, n. 66.
- ⁸ Tra Istituzione dello Stato e Federazione Sportiva...
- ⁹ Vedasi gli artt. 9 e 10 dello Statuto dell'UIITS e il Nuovo Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 24 marzo 2000, Titolo VII, "Società ed associazioni", art. 29.
- ¹⁰ Vedasi, a questo proposito, *Armi e Tiro*, aprile 2004, pag. 182.
- ¹¹ *Armi e tiro*, marzo 2002, pag. 72. Per contro, vedasi le poco chiare direttive sulla ricarica delle cartucce.
- ¹² Vedasi gli articoli del Codice Civile che trattano le associazioni.
- ¹³ Vedasi l'art. 8 del RD 30 marzo 1942.
- ¹⁴ E' appena il caso di ricordare che sono in fase di esame altre proposte di legge che toccano l'argomento.
- ¹⁵ Vedasi A. Montebugnoli, *Sulla nozione di Servizio Pubblico*, in *Economia Pubblica*, n. 1-2, 1992, pag. 3-9.
- ¹⁶ T. Moro, *Una discutibile Difesa*; vedasi, in particolare, i paragrafi 2.1.4 e 2.1.5.
- ¹⁷ Vedasi, in proposito, le relazioni presentate su tali argomenti in Atti XI Convegno, *Il TSN di fronte alla legge*; Atti XII Convegno, *L'UIITS di fronte alla legge*; Atti XVIII Convegno, *Ministeri e misteri del Tiro a Segno Nazionale*.
- ¹⁸ Ma anche questo ha dato adito a rilievi. Vedasi T. Moro, *I poligoni del TSN* in Atti XIV Convegno (1998).
- ¹⁹ Da notare che talvolta il legislatore, forse non completamente a conoscenza dell'evoluzione storica dell'Istituzione, indichi "le sezioni dell'UIITS". Di fatto l'UIITS non ha sezioni dipendenti, le sezioni sono del TSN.
- ²⁰ E' necessario aggiornare la tabella IV o V della legge 70/75.

Claudio Lo Curto

La certezza del diritto, ovvero un interesse fondamentale in crisi nell'ambito dell'assetto interpretativo delle normative che disciplinano le armi, le munizioni e gli esplosivi: riflessioni e prime proposte risolutive in chiave di contributo ai lavori della Commissione Interministeriale istituita con Decreto del Ministro dell'Interno l'8 Maggio 2003.

Sono fin troppo note agli studiosi della materia per farne qui una dettagliata elencazione le innumerevoli questioni scaturenti in massima parte sia - in linea generale - dall'assenza di un preciso e ragionato coordinamento tra le fondamentali normative esistenti fino al 1964 (T.U.L.P.S. e relativo Regolamento, Codice Penale) e quelle successivamente emanate (la L. 895/67, come modificata dalla L. 497/74, e la L.110/75) non essendosi rivelate idonee le norme cui il legislatore ha creduto di affidare tale compito proprio per la loro ampia e generica portata (l'art. 7/2° c. della L.895/67 prima e l'art. 40 della L. 110/75), sia - nello specifico - dalla formulazione in seno a quest'ultime leggi di norme dal contenuto spesso approssimativo, a volte omnicomprensivo, tal'altra volta incompleto e quasi costantemente errato sotto il profilo tecnico-balistico (v. nell'ordine, a titolo meramente esemplificativo, gli artt.3, 1e 2, 20, 23 ed ancora 1, 2 L.110/75).

Tale stato di cose non ha certamente trovato correttivi nei numerosi interventi della giurisprudenza, soprattutto di legittimità, i quali, salvo che in qualche rara occasione, risultano costantemente e pesantemente segnati da appiattimenti che ricalcano le disfunzioni legislative aggravandole con interpretazioni per lo più stridenti con la realtà delle cose, con i più elementari principi di logica e con altre che chiaramente denunciano la mancata conoscenza delle necessarie nozioni tecniche.

Tale duplice fattore negativo (normativo ed interpretativo) ha prodotto, come facilmente intuibile, disastrose conseguenze in termini di certezza del diritto, di smisurata irrazionale dilatazione del principio di offensività, di effettiva valenza del principio del favor rei, di quello dell'errore scusabile e, più generalmente, di quelli di coerenza e ragionevolezza dello spazio di rilevanza penale in materia di armi e delle correlate sanzioni.

E' proprio lo stato di cose sin qui delineato che, nel Maggio del 2003, ha determinato l'intervento del Ministro dell'Interno volto – a mezzo delle necessarie modifiche ed integrazioni alla legislazione vigente - a riordinare interamente la materia attraverso la predisposizione di un testo unico recante nuove norme riguardanti le armi, le munizioni e gli esplosivi, con un contenuto anche adeguato, ove necessario, alle direttive comunitarie: e tutto ciò partendo per l'appunto dalla sola, unica e fondamentale premessa che l'ammasso di norme sparse nei numerose testi di legge rendono “ particolarmente complessa l'interpretazione e l'applicazione delle norme medesime, anche in relazione all'art. 5 del Codice Penale”.

Constatazione quanto mai lucida, efficace ed appropriata quella del Ministro, significativamente dimostrativa della perfetta conoscenza delle problematiche che assillano la materia in questione, la cui soluzione – evocata proprio dallo stesso contenuto delle dette problematiche - passa esclusivamente attraverso l'indifferibile posizione di norme dal contenuto semplice, completo, preciso, puntuale e quindi idoneo ad non ingenerare nei cittadini quello stato di incertezza nella distinzione delle condotte lecite e di quelle illecite provocato dalle oscurità e dalle difficoltà interpretative della legislazione in discorso.

Questa e questa soltanto, quindi, la ragione di un nuovo testo unico in materia: precisazione che si rivela quanto mai opportuna per evitare di ritenere che la stessa abbia tratto origine da altro ordine di motivazioni surrettiziamente individuate – come da qualcuno, con insistenza ed anche di recente, si è tentato dissennatamente di accreditare – nel “ patologico ” uso di armi da parte di soggetti resisi protagonisti di episodi di follia omicida ed alle quali la prima

è accomunata soltanto da mera coincidenza temporale. Non si vuol dire tuttavia che il redigendo testo unico non debba occuparsi di disciplinare in modo più incisivo l'accertamento della sussistenza in capo a coloro che entrano in relazione con le armi o che lo sono già dei necessari requisiti psico-fisici : e tuttavia non come effetto di situazioni basate sull'onda emozionale del momento o di un determinato contesto emergenziale (criteri che hanno non poco contribuito a provocare nella materia le macroscopiche disfunzioni più sopra rilevate) ma, al contrario, come questione da affrontare con irrinunciabili ragionevolezza e ponderazione nell'ambito di un nuovo quadro normativo massimamente teso a riconfermare la legittimità del rapporto " fisiologico " del cittadino con le armi ed a migliorarne i contenuti in termini di precisa individuazione delle condotte penalmente rilevanti. E, per quel che consente lo spazio del tema in trattazione, la soluzione ottimale della questione appare proprio quella suggerita dal Vicari in una recente nota sull'argomento ("Accertamento e controllo dell'idoneità psico-fisica per le autorizzazioni di polizia in materia di armi ed esplosivi" depositata agli atti di questo convegno) il quale – con l'impareggiabile rigore argomentativo e la scrupolosa attenzione che hanno sempre contraddistinto le numerose questioni affrontate dall'Autore nella materia - la individua con lucida puntualità, nell'obbligo di presentazione di apposito certificato medico di idoneità psico-fisica di validità semestrale per tutte le autorizzazioni in tema di armi ed esplosivi (oggi ristretto alla sola licenza di porto d'armi) rilasciato dal " medico di famiglia " che si presume debba essere a conoscenza delle condizioni mentali del proprio assistito, e, quanto al controllo della persistenza di detta idoneità, nell'obbligo (sulla scia di quanto già disposto dall'art. 153 T.U.L.P.S.) di immediata comunicazione da parte degli esercenti una professione sanitaria all'autorità locale di p.s. delle generalità delle persone delle quali accertino, nell'espletamento della loro attività l'instabilità psichica, o l'uso di di sostanze stupefacenti o quello smodato o persistente di sostanze alcoliche. Coglie poi sicuramente nel segno l'illustre studioso sia allorché assegna a tale ultima soluzione " probabili effetti

positivi nella prevenzione di atti inconsulti commessi con armi”, sia nel momento in cui ritiene che tutte le restrizioni della legge sulla privacy possono essere legittimamente derogate versandosi in tema di tutela di un interesse superiore quale quello della incolumità pubblica. Ma il percorso testé indicato, per quanto efficace e condivisibile, non potrà mai coprire l’area dell’imponderabile: ed al riguardo è proprio lo stesso Autore ad avvertire realisticamente nelle considerazioni introduttive che nulla è possibile opporre alle patologie di individui all’apparenza “normali” che il più delle volte si scatenano in assenza di segni premonitori.

Quindi, tornando in discorso, ciò che deve distinguere il contenuto del nuovo testo di legge è la formulazione di norme estremamente chiare che non lascino alcun margine all’interpretazione o lo riducano in modo sensibile, avuto riguardo agli amari frutti che tale percorso – viziato spesso da anomalie logiche, da apodittiche affermazioni, da apparati argomentativi manchevoli e, soprattutto, dalla mancata conoscenza delle più elementari nozioni tecniche - ha prodotto e continua a produrre.

In questa direzione una prima esigenza da soddisfare è rappresentata da una precisa individuazione dei confini del principio di offensività entro i quali devono essere collocati esclusivamente gli oggetti ed i manufatti che in termini rigorosamente tecnici la possiedono. E poiché si è constatato che l’individuazione di tali confini operata attraverso il metodo dell’interpretazione ha dato pessimi risultati in ragione di una loro abusata estensione anche ad altri che ne sono privi in radice, diventa inevitabile provvedervi attraverso una dettagliata elencazione di quest’ultimi che, non possedendo alcuna offensività, devono essere posti al di fuori del perimetro operativo e sanzionatorio della redigenda normativa attribuendosi ai medesimi la qualifica di materiale inerte.

Tra i quali, a titolo indicativo e, quindi, salvo se altro : le munizioni da guerra portatili o non portatili che non possono essere impiegate secondo la loro destinazione originaria, ed in particolare, allorché il loro bossolo è perforato o deformato o è mancante dell’innesco o dell’carica di lancio, o è dotato di innesco già utilizzato o percosso,

o è privo del proiettile; tutti i proiettili delle munizioni da guerra portatili e non portatili e quelli che, originariamente dotati di carica esplosiva, ne sono in atto privi, nonché gli involucri vuoti di bombe o di ordigni esplosivi in genere disattivati od i loro componenti ferrosi od acciaioli che, anche per il loro stato di conservazione, non possiedono alcuna idoneità ad essere riutilizzati secondo la loro funzione originaria; le munizioni per armi civili mancanti dell'innesco o della carica di lancio o del proiettile, quelle inefficienti per vetustà o quelle non più camerabili in ragione della deformazione o della perforazione del relativo bossolo, le munizioni per armi corte e lunghe civili e da guerra prodotte prima del 1900 (la presunzione assoluta di inefficienza appare, dopo più di cento anni dalla loro fabbricazione, sicuramente prudente), le munizioni a spillo; i bossoli, ancorché innescati, delle munizioni per armi lunghe e corte civili e da guerra, gli inneschi - o capsule innescanti - delle munizioni per armi lunghe e corte civili e da guerra. L'irrilevanza penale dei bossoli innescati e degli inneschi (già attestata, con riguardo ai bossoli di munizioni sparate da armi da guerra portatili da una circolare del Ministero dell'Interno del 22/3/1999, prot. 559/C-50.133-E-99) è peraltro prevista dall'art. 14 del Decreto del Ministero dell'Interno 19/9/2002, n. 272, che, estendendo le condotte di cui all'art. 97 Reg. T.U.L.P.S., consente l'acquisto, il trasporto e l'impiego senza licenza nonché la detenzione senza obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S. dei prodotti esplosivi della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata il cui elenco è completato nell'all.to A al Decreto ai nn. 0044,0055 e 0366.

Altra area di intervento oggetto della redigenda normativa riguarda la precisazione del concetto di alterazione di arma (art. 3 della L.110/75), anche per evitare, come è già accaduto, il pericolosissimo sconfinamento dei suoi contenuti in altro delicato settore quale quello delle "parti" di arma.

Anche qui l'esigenza di riscrivere la norma è fondata primariamente sulla necessità di rendere rigorosamente individuabili e certe le condotte vietate, avuto riguardo alle arbitrarie dilatazioni che di esse sono state fornite per via di interpretazione giurisprudenziale.

Prendendo le mosse dal contenuto della norma vigente – chiara solo in apparenza – non vi è dubbio che, essendo riferibile il concetto di alterazione esclusivamente ad un'arma considerata nella sua completezza ed unitarietà originarie, una condotta del genere non può che avere come destinatarie o le sue intrinseche caratteristiche meccaniche originarie o le sue intrinseche dimensioni originarie o entrambe. In una parola, oggetto dell'alterazione possono essere soltanto le componenti strutturali che costituiscono l'arma. La precisazione non è di poco momento in quanto tutto ciò che in aggiunta alle dette componenti può interessarla successivamente rientra nel concetto di accessorietà assumendone per un verso la relativa qualifica e, ponendosi, per l'altro, in antitesi con quello di componente originario strutturale.

In conseguenza di ciò la connotazione che deve essere attribuita a tali oggetti è, per l'appunto, quella di elemento accessorio, intesa l'espressione come oggetto che, pur accedendo all'arma, non ne fa parte integrante e, di regola, ne migliora l'impiego. Ed è proprio questa la funzione che rivestono, ad esempio, gli strumenti ottici, di libera vendita che, generalmente, consentono di attribuire all'arma - specie nelle lunghe distanze ove il bersaglio appare oltremodo rimpicciolito (si pensi, ad es., alla caccia ad animali di certa mole individuabili a qualche centinaio di metri) o, addirittura, non è visibile ad occhio nudo (bench rest) - una maggiore precisione (qualità, questa, già presente e connaturata all'arma e, proprio per tale ragione, lecitamente sviluppabile in melius attraverso la sua applicazione sull'arma); e così lo strozzatore - anch'esso di libera vendita quando non già in dotazione all'arma consente, attraverso l'applicazione al vivo di volata della stessa utilizzando una filettatura (solitamente già praticata dal fabbricante nelle armi a canna cilindrica e protetta da apposito copriflettatura), di ritardare l'apertura della "rosa" dei pallini allorché si programma una caccia a selvaggina che si muove a distanza superiore alla media.

Appare poi utile precisare che corollario di ciò che si è appena detto è il fatto di non secondaria importanza che l'applicazione di congegni accessori come quelli testè indicati deve essere collocata

fuori dal perimetro sanzionatorio. Gli strumenti in questione (in uno a tanti altri come ad es. i visori notturni a raggi infrarossi, i moderni sistemi di puntamento Fire Point, Pro-Point, ed i laser, etc.) esulano invero da tale previsione non solo perché realizzano, come si è detto, il miglioramento e lo sviluppo di caratteristiche tecniche già proprie dell'arma, ma anche perché il loro uso viene realizzato senza alterare le caratteristiche meccaniche della stessa; ed, analogamente, non si verificheranno tali condizioni nel caso di modifiche manuali del peso dello scatto o della successiva applicazione, agli stessi fini, di stecher.

Tenuto poi conto che l'alterazione meccanica o dimensionale per essere penalmente rilevante deve realizzare un aumento della potenzialità offensiva dell'arma o rendere più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, non appaiono sussumibili nell'ambito di tali finalità gli adattamenti dell'arma sia alle esigenze di particolari usi (discipline sportive – ad es. calciature anatomiche, treppiedi etc.), sia a quelle personali del suo proprietario (accorciamento, allungamento o sostituzione del calcio dei fucili per una migliore imbracciatura o per compensare difetti fisici, aumenti o diminuzioni di volume dell' impugnatura delle armi corte per conformarla alla dimensione della mano). In tali ipotesi, infatti, gli evidenziati adattamenti – ancorché per realizzarli fosse necessario agire sulle caratteristiche e sulle dimensioni dell'arma – non potrebbero essere compresi nel concetto di alterazione penalisticamente rilevante in quanto con essi viene realizzato non un uso “ agevole ” dell'arma, ma quello consono ed ottimale della medesima, sulla stessa scia di quello normale.

Alla stregua di quanto precede ed in estrema sintesi è da escludere che possa realizzare la condotta illecita in questione l'apporto di modifiche o l'installazione o la rimozione di accessori di qualsiasi genere destinate a migliorare, favorire e, comunque, rendere più sicuro il porto od il trasporto delle armi o ad agevolare specifiche finalità di tipo difensivo, sportivo o venatorio, tra le quali il montaggio di canne intercambiabili, anche di calibro diverso tra quelli consentiti (ovviamente munite di matricola e denunciate), lo

smontaggio o l'eliminazione del calcio amovibile, l'uso di serbatoi o caricatori mobili di diversa capacità rispetto a quello di dotazione dell'arma, congegni di mira e di puntamento di qualsiasi tipo, forma e dimensione, visori notturni, puntatori laser, cannocchiali di qualsiasi tipo, forma e dimensione, variatori di strozzatura, rompi-fiamma, freni di bocca, ed altro di consimile.

Discorso a parte deve farsi per i moderatori di suono (c.d. silenziatori) la cui applicazione è attuabile, come i variatori di strozzatura, senza alterare le caratteristiche meccaniche dell'arma; ed infatti l'esecuzione della filettatura per il loro avvitamento interessa, come per quest' ultimi, esclusivamente la parte esteriore della volata della canna e non il funzionamento coordinato dei congegni meccanici dell'arma (cui corrisponde il significato dell'espressione " caratteristiche meccaniche " adoperata nell'art. 3 cit.);ed in questa prospettiva l'applicazione del moderatore di suono dovrebbe essere ritenuta lecita.

Vi è però che è indubbio come essa realizzi, il più delle volte, una condotta sicuramente preordinata all'agevolazione di un uso estremamente insidioso dell' arma nell'esecuzione di attività illecite ed a rendere più difficoltosa l'individuazione del loro autore.

Deve poi aggiungersi che dovendosi collocare il moderatore di suono al di fuori dell'unità strutturale originaria dell'arma, la sua realizzazione non è di per sè vietata, così come, per le ragioni esplicitate, non è vietata l'esecuzione di una filettatura sulla volata di una canna. Ne consegue che il manufatto in questione acquista rilevanza penale solo se assemblato all'arma o se è concretamente individuata contestualmente la specifica arma per la quale lo stesso risulta allestito, priva di rilevanza essendo qualunque presunzione (arbitraria) sull' esistenza dell'uno o dell'altra, postulando il concetto di arma alterata che si sia in presenza della stessa nel suo assetto funzionale come risultante dalle modifiche apportate.

Proprio perché trattasi di manufatto accessorio all'arma (pur con l'eccezione, rispetto a tutti gli altri più sopra indicati, di renderla - quando è applicato - insidiosa e, quindi, di stravolgerne l'uso normale), il moderatore di suono non può, per i motivi già detti,

essere qualificato parte di arma se non attraverso una evidente forzatura di tale concetto (così invece Cass. Pen., Sez I', 19/12/2002, ud.8/11/2002, n.874).

La tesi che vorrebbe il moderatore di suono quale parte di arma è stata anche sostenuta argomentando che – costituendo esso un prolungamento ideale della canna (parte di arma) - dovrebbe essere equiparabile alla stessa, la quale, per di più, sarebbe doppiamente clandestina in quanto non iscritta in catalogo; si tratterebbe inoltre di uno strumento illecito perché non in commercio e sempre di natura artigianale.

Se si esclude che l'illiceità di tali oggetti possa derivare dal fatto di non essere posti in commercio (al contrario taluni sono infatti in dotazione alle relative armi, così come, ad es., quello che accompagna il fucile Steyr SSG Kurz camerato per cartucce in cal. 7,62 NATO in versione subsonica, in dotazione all'esercito austriaco), non sembra che il moderatore di suono possa tecnicamente essere equiparato ad una canna. Questa invero è una componente essenziale della struttura di un'arma che possiede quelle predeterminate caratteristiche meccaniche (adattamento al fusto, al piano di culatta, attacchi, rigature, camera di cartuccia, etc.) e metriche non rilevabili nell'oggetto in questione. Nè, conseguentemente, può essere considerato come un prolungamento della canna, dandosi che, i fenomeni di balistica intermedia che si verificano al suo interno, specie se di fabbricazione "domestica" (forzato abbassamento di velocità del proiettile, perdita di precisione, sovente realizzazione sovradimensionale del foro d'uscita del proiettile, irrealizzata coassialità con la canna all'origine aumentabile in prosieguo d'uso) sono di segno opposto allo sviluppo di quelli di balistica interna cui è sin dall'origine preposta la canna.

Deve, infine, rilevarsi la necessità di provvedere ad integrare il contenuto della norma vigente attraverso la previsione, omessa dal legislatore del '75 delle condotte di detenzione e di porto di arma alterata al fine di dare una qualche efficacia repressiva concreta ai fatti di alterazione destinati, al contrario, a rimanere generalmente impuniti se limitati all'individuazione del suo autore.

Altro importante settore che necessita di efficace intervento è quello relativo alle “ parti ” di arma. La necessità di individuare con estrema precisione tale concetto origina dal fatto che le normative in materia, pur sottoponendo le parti di arma (con evidente forzatura dal momento che le stesse, autonomamente considerate, sono oggetti inerti privi di alcuna offensività) al regime sanzionatorio previsto per le condotte illecite riguardanti le armi, non forniscono alcuna indicazione al riguardo.

E' noto che il momento giustificativo delle disposizioni che sanzionano le varie condotte relative alle parti di armi risiede nell' intento di impedire che possano essere vanificati i divieti concernenti le armi nella loro interezza attraverso lo smontaggio e la loro ripartizione “tra più soggetti di guisa che possa riuscire agevole, poi, la ricomposizione dell'intera arma” (così, per tutte, Cass. Pen., Sez. I, 7/12/2000-12/2/2001 n.5857). Analogo principio viene poi affermato in altre decisioni, completato, tuttavia, dalla circostanza che la ripartizione possa essere effettuata in più luoghi e che la ricomposizione dell'intero debba avvenire mediante un procedimento rapido oltre che agevole (Cass.Pen., Sez. I, 21/1/1989, n. 701).

Alle ragioni della disciplina normativa penale cui sono assoggettate le parti di arma seguono poi i principi giurisprudenziali tendenti ad una loro generale ed astratta individuazione, sostenendosi al riguardo che tale qualifica spetti non solo ad ogni parte strettamente necessaria a rendere l'arma stessa atta allo sparo “ ma anche a quella che contribuisce a rendere l'arma più pericolosa per volume di fuoco o rapidità di sparo, così da risultare escluse a detti fini solo le parti di mera rifinitura, di comodità d'uso e mero ornamento, non aventi cioè alcun riflesso sul funzionamento e sulla pericolosità dell'arma” (Cass. Pen., ib.7/12/2000).

Passando al dettaglio, nel novero delle parti di arma sarebbero pertanto da includere (sempre per dettato giurisprudenziale e tenuto conto del fatto che le ricorrenti questioni controverse hanno riguardato, ad oggi, principalmente tali oggetti) i calci dei fucili ed i caricatori o serbatoi (e, da ultimo, con evidente irragionevolezza, anche il cannocchiale).

Può osservarsi che i principi sopra enunciati appaiono condivisibili solo in parte e che la questione relativa all'individuazione delle " parti di arma " possa - per un necessario ed avvertito recupero della realtà - trovare soluzione tenendo conto di taluni semplici ma fondamentali nozioni di ordine tecnico.

Sotto il primo profilo non vi è dubbio che una specifica arma considerata nella sua unitarietà strutturale è costituita da tutte le parti che la compongono: viti, perni, molle, cane, percussore, asta guidamolla, grilletto, fusto, carrello, canna, caricatore, estrattore, etc.. Se si escludono le guancette e le relative viti di fissaggio (accessori di natura estetica) non vi è dubbio che tutti i componenti attribuiscono alla specifica arma la funzionalità che le è propria: a colpo singolo, a tiro semiautomatico, a tiro automatico, a singola azione, a doppia azione, a riarmo a presa diretta di gas, a funzionamento con chiusura a massa e ritardo d'apertura a freno di gas, etc.. Si vuol dire, cioè, che un'arma (e, quindi, le parti che la compongono) può essere considerata sia sotto il profilo della funzionalità tecnica assegnatale al momento della sua produzione, sia sotto quello della funzionalità in assoluto in quanto arma da sparo. La distinzione non è di poco conto perché nel primo caso la realizzazione, ad es., del sistema di semiautomatismo è possibile solo se a tale funzione concorra l'apporto del caricatore; nel secondo caso l'arma potrà assolvere la sua funzione e, cioè, la sua capacità di sparare senza alcuna necessità del serbatoio attraverso l'introduzione manuale della singola munizione nella camera di cartuccia.

E allora. In punto di qualificazione giuridica del concetto di parte di arma sembra proprio che con tale termine debba farsi riferimento non già a qualunque suo componente, ma a quelli da cui può trarsi il convincimento più univoco (o meno equivoco) dell'esistenza di un' arma capace di sparare e non anche del suo modo di funzionare. Il riferimento è, ovviamente, alle parti essenziali dell'arma - la canna, il fusto, il carrello, l'otturatore, la bascula, il tamburo - uniche a legittimare in qualche modo, sotto il profilo sanzionatorio, l'equiparazione effettuata in via di presunzione tra la parte e l'arma intera. La detenzione o il porto di un serbatoio o

caricatore (dal quale non promana alcuna pericolosità od offensività ma attesta solo il tipo di funzionamento dell'arma cui è preposto) si rivelano, del resto, assai equivoche per assegnargli sintomaticamente e presuntivamente il ruolo di testimone dell'esistenza dell'intera arma, specie se si ha riguardo al fatto che – in relazione alle armi c.d. comuni - gli stessi sono di libera vendita e da parte degli armieri non ne è stata mai annotata la cessione non avendone alcun obbligo per come si ricava dall'art.54 del Reg. al T.U.L.P.S.. Le rigorose - ma non condivisibili - pronunce giurisprudenziali sopra citate si pongono poi anche in contrasto con le prescrizioni riportate nell'art. 58 del Reg. al T.U.L.P.S. che, nel dettare le indicazioni sul contenuto della denuncia, non fa alcun riferimento ai caricatori. E di fatto nelle denunce di armi presentate all'Autorità di P.S. viene annotato il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di matricola, il numero di catalogo dell'arma, il numero di matricola delle eventuali conversioni o quello di canne di ricambio, ma non certamente la dotazione del o dei caricatori.

Dopo avere considerato illegali la detenzione ed il porto dei caricatori o serbatoi il percorso giurisprudenziale si è spinto, per necessitata coerenza, sino ad affermare l'obbligatorietà della loro denuncia. Ma se si tien conto delle ragioni che presidiano l'obbligo della medesima, quella ex se di un caricatore avrebbe senso se lo stesso fosse dotato di particolari contrassegni idonei ad attribuirgli una propria individualità al fine di rendere possibili i controlli per un pronto riconoscimento della sua appartenenza e della sua provenienza (è questa la ragione che rende non operativamente recepibile l'art. 78 del Trattato di Schengen nella parte in cui indica tra le parti di arma anche i caricatori tralasciando invece di menzionare una tra le parti effettivamente essenziali dell'arma, quale il suo fusto o carcassa). Ed invece trattasi di manufatti assolutamente anonimi sui quali, qualche volta, viene annotata la marca dell'arma ed il numero delle cartucce contenibili, con la conseguenza che gli stessi (quelli, cioè, identici tra loro) sono sostituibili ed interscambiabili, attività, questa, non praticabile tra le parti essenziali di armi tra loro identiche quando dotate di segni di riconoscimento e, cioè,

dell'intero (o parziale) numero di matricola. Ancora più anonimi risultano poi i c.d. pacchetti caricatori in lamierino di alcuni fucili che vengono espulsi dall'arma al cameramento dell'ultima cartuccia ed abbandonati.

L'identificazione delle parti di arma esclusivamente con quelle essenziali sopra indicate trova piena conferma nell'all.to I alla Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 18/6/1991 (91/477/CEE) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11/11/1991 n 87 ove – nell'ambito della disciplina della circolazione sorvegliata delle armi sull'intero territorio comunitario - è chiaramente detto che a tale disciplina sono assoggettate non solo le armi da fuoco ma anche le loro parti essenziali individuate nel meccanismo di chiusura, nella camera e nella loro canna. Ne deriva, in conclusione, come già detto, che soltanto a questi è legittimo attribuire, pertanto, la qualifica di parti di arma e non anche al caricatore.

Quanto al calcio delle armi lunghe la prima considerazione spontanea è che trattasi nella maggior parte dei casi di pezzi di legno che nulla hanno in comune con le parti meccaniche dell'arma cui sono assemblati che funziona, pertanto, egregiamente anche in sua assenza E la riprova è costituita dall'esistenza in commercio di armi lunghe predisposte per il loro funzionamento sia in assenza del calcio in quanto amovibile (ed a volte ripieghevole) sia con questo.

Deve poi anche qui osservarsi che l'attribuzione ai calci di fucile della qualifica di parte di arma correlata all'obbligo di denuncia come oggetti a sè stante apparirebbe veramente problematica. Non solo esso è completamente privo di segni identificativi, ma, il più delle volte, non è individuabile l'arma di riferimento. Gli stessi possono essere infatti modificati ed adattati alle esigenze pratiche cui l'arma è destinata (attività sportive o venatorie), od a quelle personali di chi la adopera. E capita spesso che quando la realizzazione di tali modifiche sul calcio originale riesce difficoltosa, è d'uopo disporre la sua costruzione ex novo ad opera di artigiani falegnami i quali, salvo abbaglio, sono decisamente svincolati dall'osservanza delle norme del T.U.L.P.S. e del relativo Regolamento.

Deve infine precisarsi che solo in due ipotesi il calcio del fucile può essere oggetto di condotte penalmente rilevanti: la prima allorché lo stesso viene eliminato con la finalità di alterare l'arma attraverso la riduzione "traumatica" delle sue dimensioni; la seconda allorché al calcio risulta assemblata la bascula con i suoi meccanismi di armamento; ma in tal caso non è il calcio ad assumere la qualifica di parte di arma, ma il gruppo meccanico allo stesso assemblato.

Di talché non appare punto condivisibile la decisione emessa al riguardo dalla Corte di Cassazione secondo cui " il calcio del fucile da caccia non è certamente un accessorio o un mero ornamento, ma è funzionale all'arma perché serve ad imbracciarla ed a prendere la mira per poter sparare. Costituisce, pertanto, parte dell'arma nei sensi di cui agli artt. 2 e 4 L. 895/67, perché la rende atta all'impiego " (Sez.I, 10/5/1997 n. 4320). Superfluo aggiungere che la locuzione " atte all'impiego " riportata da talune disposizioni della L. 895/67 è esclusivamente riferibile alla struttura meccanica e di funzionamento delle armi nel senso che esse devono essere efficienti e non alle loro strutture in legno.

Tenuto conclusivamente conto delle ragioni che sono alla base dell'estensione alle parti di arma del pesante sistema sanzionatorio riservato all'arma nella sua unitarietà, sembra oltremodo legittimo restringerlo solo a quelle essenziali che presentino contestualmente il requisito dell'efficienza ancorato esclusivamente allo stato in cui la stessa si trova e non a quello della sua potenziale riparazione.

Le erronee soluzioni interpretative giurisprudenziali offerte al riguardo impongono pertanto una loro puntuale e rigida individuazione effettuata attribuendo la qualifica di parti solo alla carcassa, alla canna, all'otturatore, alla bascula ed ai riduttori di calibro con canna rigata (per le armi da fuoco lunghe), alla canna, al fusto, al carrello, al tamburo ed al castello (per le armi corte), nonché alle canne intercambiabili, sia metricamente identiche a quella originariamente assemblata all'arma, sia di diverso calibro e lunghezza, che possono essere convertite con la canna originaria; anticipandosi qui – come meglio sarà detto in tema di armi e di parti di armi

clandestine che – sulle parti di arma dovranno essere apposti sia il numero di matricola che il marchio o la sigla del produttore, unici elementi che consentono di assolvere all'obbligo della denuncia e di effettuare un loro pronto riconoscimento.

Individuate le parti essenziali dell'arma, a tutte le altre deve essere attribuita la qualifica di componenti strutturali che, anche se di tipo amovibile (come, per l'appunto, calci e serbatoi), non ricadono pertanto sotto il regime sanzionatorio stabilito per le condotte aventi ad oggetto le prime.

L'intervento legislativo in tema di armi clandestine trae origine sia, anche qui, dalla necessità di chiarire con la massima puntualità i contenuti di tale concetto, sia dall'esigenza di integrare la norma che in atto disciplina con altre condotte punibili la cui omissione non appare sorretta da alcuna comprensibile ragione.

E' noto che la qualifica di arma clandestina viene riservata dall'art. 23 L.110/75 sia alle armi comuni da sparo non catalogate (e, quindi, anche alle armi ad aria o a gas compressi capaci di imprimere ad i loro proiettili un'energia cinetica superiore a 7,5 Joule, con esclusione, secondo la normativa che le disciplina, delle armi ad aria o a gas compressi con modesta capacità offensiva e delle repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo), sia alle armi comuni da sparo ed alle canne (intercambiabili) prive (sin dall'origine) della matricola e della sigla o del marchio del produttore.

Ciò posto, in conseguenza della necessità più sopra evidenziata che anche le parti essenziali dell'arma devono essere provviste – al pari dell'arma considerata nella sua unitarietà strutturale – di un numero di matricola per un agevole controllo ai fini di un immediato riconoscimento della loro provenienza (dato identificativo che, oltretutto, rende attuabile la loro denuncia), appare congruente estendere anche a queste la stessa disciplina (riservata immotivatamente soltanto alle canne intercambiabili) allorché le stesse ne risultino prive.

Il concetto di clandestinità deve poi essere esteso in modo esplicito (e non indirettamente *quoad poenam*) anche alla detenzione ed al porto delle armi e delle loro parti essenziali il cui numero di

matricola è stato cancellato, alterato o contraffatto. Tale necessità (ineludibile) fonda sulle considerazioni che seguono.

Nell' art. 23 cit. il concetto di clandestinità è esclusivamente riservato alle armi comuni da sparo non catalogate ed a quelle prive, unitamente alle canne intercambiabili (sin dall' origine), di determinati dati identificativi. Solo ad esso vengono di seguito correlate le condotte di fabbricazione, etc. (comma 2°), di detenzione (3° comma) e di porto (4° comma, prima parte).

Tale concetto viene quindi esteso – quoad poenam - ai fatti di cancellazione, contraffazione ed alterazione dei dati identificativi solo con riguardo all'autore di tali condotte, ma non con riguardo alle condotte di detenzione e porto delle armi che recano la cancellazione, la contraffazione o l'alterazione. Quanto dire, cioè, che in seno all'art. 23 non sono disciplinati e sanzionati nè la detenzione nè il porto dell'arma con matricola cancellata, contraffatta o alterata. Trattasi evidentemente di una macroscopica svista del legislatore che, pur riservando il concetto di clandestinità alle armi non catalogate ed alle armi ed alle canne intercambiabili prive dei segni distintivi correlandolo alle condotte di fabbricazione, etc., detenzione e porto, lo ha esteso poi – quoad poenam – ai fatti di cancellazione, contraffazione ed alterazione del numero di catalogo e degli altri segni distintivi, correlandoli, questa volta, solo alla condotta di chi li pone in essere ma non alle condotte di chi detiene e/o porta l'arma o le canne intercambiabili con il numero di catalogo o dei segni distintivi cancellati, contraffatti o alterati. E, tuttavia, a seguito di un'operazione di ermeneutica a dir poco azzardata (sono sotto gli occhi di tutti la violazione del divieto di interpretazione estensiva in malam partem e, ancor di più, quella attinente l'art. 1 C.P. trattandosi di condotte riguardanti fatti strutturalmente diversi), anche se sicuramente necessaria e senz'altro corretta sotto il profilo logico, ci si è ormai “ abituati ” a ritenere disciplinate dal 3° e 4° comma dell'art. 23 cit. anche le ipotesi di detenzione e porto di armi con segni distintivi cancellati, contraffatti od alterati, ragionando che se la finalità della norma in questione è quella di poter sottoporre a controllo “ l'identità ” delle armi comuni da sparo, in tale prospetti-

va non sarebbe dato di cogliere differenze tra la detenzione di un'arma i cui segni identificativi siano stati eliminati e quella di un'arma sulla quale i medesimi non siano mai stati stampigliati (vale la pena osservare che le violazioni dell' art. 23 cit. hanno avuto ad oggetto in massima parte le condotte non espressamente disciplinate e non quelle della detenzione e/o porto di armi o canne sprovviste dei segni distintivi).

In relazione poi a fatti mutuati dall'esperienza giudiziaria quotidiana, sembra poi opportuno introdurre due eccezioni al concetto di clandestinità, nel senso di non ritenere tale l'arma che reca ripetuti più numeri di matricola quando le condotte vietate riguardino solo uno di essi (in tale ipotesi, al di là delle intenzioni dell'agente, rimangono obiettivamente integre la possibilità di individuazione e di provenienza dell'arma); o che sia interdetto considerarla tale allorché l'impossibilità di rilevare i segni distintivi sia dipesa dall'intervento di agenti atmosferici che, per esempio, abbiano potuto provocare sulle superfici dell'arma fenomeni di ruggine o altro di consimile.

Tenuto poi conto che l'alterazione di un'arma (nei sensi di cui al vigente art. 3 L.110/75) può avere come effetto anche quello di stravolgerne l'identità strutturale, tale condotta, quando ciò si verifichi, deve essere annotata all'interno dell'area riservata alle armi clandestine sotto il profilo dell'assenza di catalogazione (così operando si ottiene infatti la creazione di un prototipo o di un manufatto in astratto sottoponibile all'esame finalizzato all'iscrizione sul catalogo): e così deve considerarsi clandestina l'arma semiautomatica trasformata in automatica, quella da fuoco con canna ad anima rigata trasformata per l'impiego di munizioni di calibro maggiore rispetto a quello originario, quella ad aria compressa, anche di modesta capacità offensiva, trasformata in arma da fuoco (è stata oggetto di procedimenti penali la trasformazione di tali armi in quelle da fuoco Flobert e cal. .22), quella antica alterata in modo da consentire l'impiego di munizioni di calibro maggiore o di cariche superiori rispetto a quelle originarie, il manufatto realizzato con componenti metallici di varia natura reso idoneo all'impiego di munizioni per

armi da fuoco (se ne sono realizzati con le più strane forme per l'uccisione di animali di grossa mole posizionandoli come trappole sul terreno nei punti di presumibile passaggio con intuibili rischi per l'uomo), il giocattolo o la riproduzione di arma trasformata in arma da fuoco (nessun problema se il manufatto così trasformato viene in considerazione nella sua interezza; se viene in considerazione soltanto la canna – che è ricorrentemente la parte che viene trasformata o realizzata ex novo – appare necessaria la coeva individuazione delle rimanenti parti cui la stessa risulti assemblabile, dandosi che le restanti parti autonomamente considerate mantengono quasi sempre l'originaria struttura del giocattolo o della riproduzione e, come è noto, la “ parte” di arma deve poter essere riferita ad un'arma esistente).

Altro intervento concerne l'estensione del concetto di clandestinità nelle forme della cancellazione, contraffazione ed alterazione dei numeri di identificazione anche alle armi da guerra ed alle loro parti essenziali. Se ciò risulta interdetto sotto il profilo della omessa iscrizione sul catalogo in quanto destinato alle armi comuni, o della omessa stampigliatura all'origine su tali armi dei dati di identificazione ipotizzabile, per intuibili motivi, solo in astratto, non sembra plausibile l'esclusione del loro stato di clandestinità allorché questa – come nelle armi comuni – riguardi le condotte di cancellazione, alterazione e contraffazione dei loro dati identificativi (numeri di matricola per primi), ponendosi anche per esse un'esigenza di pronta individuazione della loro provenienza. Anche qui la casistica giudiziaria è prodiga di esempi per lo più riguardanti l'arma automatica rubata ad appartenenti ai corpi armati dello Stato e sottoposta al trattamento di cancellazione della matricola (ed è indubbia l'esigenza di risalire, ove l'esaltazione condotta con reagenti chimici lo consenta, al Corpo o al reparto assegnatari dell'arma), o riguardanti le armi automatiche di fabbricazione straniera introdotte nello Stato e sottoposte ad identico trattamento.

L'intervento legislativo relativo alle munizioni per armi lunghe e corte da fuoco “civili” e “da guerra” (si preferisce adoperare il termine “civili” anziché “comuni” in quanto rende più corretta,

sotto il profilo lessicale, la contrapposizione al secondo) è quello che più di ogni altro esige una dettagliata e puntuale formulazione di criteri idonei alla loro individuazione perché proprio in questo settore sono stati enunciati i principi giurisprudenziali più disastrosi in termini di certezza del diritto in ragione, sotto il profilo metodologico, di una costante assenza di riferimento al dato tecnico-balistico in funzione di imprescindibile punto di partenza di qualunque lettura delle norme in materia. Per i motivi che saranno di seguito esplicitati si ritiene che la trattazione della questione sia prioritaria rispetto a quella della distinzione tra arma da fuoco civile ed arma da fuoco da guerra (ove pure la maggior parte degli interventi giurisprudenziali è stata contraddistinta da soluzioni scoordinate e non corrette sotto l'aspetto tecnico-balistico), dandosi che la qualifica dei due tipi di armi è indissolubilmente legata all'esito della soluzione che viene data alla prima (con esclusione, ovviamente, delle armi automatiche considerate per definizione "da guerra" a prescindere dal tipo di munizioni impiegate).

In contrapposizione a quanto inopinatamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai criteri identificativi delle munizioni da guerra (e delle relative armi) mutuati da un'interpretazione tecnicamente fuorviante sia pure indotta dai contenuti del 1° e del 3° comma dell'art. 1 della L.110/75 (la cui pessima formulazione ha consentito – proprio perché di tipo omnicomprensivo - di mandare in galera detentori di una cartuccia cal. 9 parabellum o di un suo bossolo) al fine di neutralizzare tale stato di cose occorre anzitutto escludere dal novero delle munizioni da guerra tutte quelle appaiono incompatibili (oltre che desuete) con gli attuali strumenti di conduzione ed esecuzione di un'azione bellica (come le bombe da mortaio, i razzi anticarro e antiaerei, le munizioni da cannone, le cartucce impiegate esclusivamente nelle mitragliatrici leggere e pesanti), posto che non ha alcun senso utilizzare la locuzione "munizione da guerra" per indicare le munizioni che sono normalmente utilizzate in ambito militare.

Non può comunque non osservarsi che se i contenuti del 1° e del 3° comma dell'art. 1 della L.110/75 fossero stati correttamente

interpretati, avrebbero consentito di considerare munizioni civili quelle per le quali si è voluto ad ogni costo sostenere il contrario. Ed invece, pressappochismo da parte della polizia giudiziaria e di taluni periti, scarso interesse e quindi poca conoscenza della materia da parte di giudici e avvocati hanno portato ad autentiche mostruosità giungendosi ad affermare principi giuridici apparentemente logici ma altrettanto aberranti se visti in un'ottica di concretezza.

Appare, quindi, opportuno illustrare, per quel che consente questa sede, le ragioni per le quali (la questione si pone in definitiva, allo stato, solo per esse) le munizioni cal. 9 mm. parabellum – indicato anche come 9x19-, cal. 5,56x45 - indicato anche come 5,56 NATO - e cal.7,62x51 – indicato anche come 7,62 NATO, proprio a mente della normativa richiamata, non possono essere considerate “da guerra”.

Si osserva anzitutto che tali munizioni sono fabbricate per i Corpi armati dello Stato secondo le specifiche uniformi concordate dai Paesi aderenti alla Nato ed anche per questo motivo vengono qualificate “ da guerra ”, termine che le correla alle armi che le impiegano ed al quale la normativa speciale attuale riconnette un trattamento sanzionatorio piuttosto rigoroso in contrapposizione a quelle gemelle denominate “ comuni ” oggetto di reato contravvenzionale.

Tale regime differenziato, come appena rilevato, è stato esteso in via d'interpretazione dalla giurisprudenza di legittimità anche alle munizioni più sopra metricamente indicate; ma deve tuttavia ritenersi che tale orientamento non tiene conto (così come in altre decisioni riguardanti diverse rilevanti questioni) di fondamentali fattori di ordine tecnico la cui padronanza è generalmente essenziale nel momento applicativo delle norme che compongono la delicatissima e complessa materia delle armi al fine di abbassare la soglia di quelle interpretazioni ad alto coefficiente di discrezionalità refluenti talvolta in talune ipotesi di “ sovranità giurisdizionale ” che disorientano il comportamento dei singoli (interpretazioni che, in definitiva, non fanno che aggravare l'incoerenza e l'irrazionalità profuse a piene mani dal legislatore in tale disciplina). Al contrario,

la conoscenza - nemmeno approfondita - di taluni dati tecnici che governano la materia, avrebbe consentito di modellare principi giuridici chiari ed ineccepibili.

Tornando, pertanto, nello specifico deve ritenersi che tra i due tipi di munizioni non esista alcuna diversità se non di tipo convenzionale in ragione delle notazioni che qui di seguito vengono esplicitate.

Punto di partenza è una brevissima esegesi letterale e logica che deve farsi dell'art. 1 della L. 110/75 nella parte in cui definisce le munizioni da guerra. Al riguardo è detto esplicitamente che esse sono: a) le cartucce; b) i relativi bossoli; c) i proiettili; d) le parti di proiettili, destinati (tutti) al caricamento delle armi da guerra.

Si osserva: 1) i bossoli delle cartucce non sono munizioni ma inerti contenitori di metallo innescati o meno che siano; 2) i proiettili delle cartucce non sono munizioni ma inerti pezzi di piombo nudo incamiciati da metallo aventi per lo più una forma ogivale; 3) le parti di proiettili non sono munizioni ma inerti frammenti di piombo.

Essendo noto che con il termine munizione viene indicato un oggetto unitariamente composto da bossolo innescato, carica di lancio e proiettile, e dovendosi correttamente assegnare alla stessa il significato di oggetto idoneo a svolgere una propria funzione e, cioè, ad essere camerato in un'arma ed a produrre, dopo la percussione dell'innescato, l'espulsione del proiettile a seguito dei fenomeni pressori che si verificano al suo interno dopo l'accensione del propellente, deve concludersi che tale funzione non può essere assegnata ad alcuno degli oggetti sopra indicati ma è attribuibile soltanto alle "cartucce", per prime indicate nella disposizione richiamata. Essendo poi, sotto il profilo funzionale, il termine "munizioni" esclusivo sinonimo di "cartucce", ne consegue che non sono munizioni nè i bossoli, nè i proiettili nè le parti di essi, i quali, pertanto, non possono - come erroneamente affermato all'art. 1 cit. - essere "destinati al caricamento delle armi (da guerra o comuni che siano).

E' questa l'unica interpretazione che deve essere data a tale

disposizione di legge in quanto fondata su semplicissimi dati di ordine tecnico, di fronte ai quali qualunque altra assume valore volutamente surrettizio. Ed identico valore deve essere attribuito alla spiegazione - tendente forse a rimediare gli errori dell'incolto legislatore ma con risultati ancora più inaccettabili avendo avuto come nefasta conseguenza quella di assoggettare alla pesante sanzione prevista dagli artt. 2 e 4 della L.895/67 anche gli innocui ed insignificanti oggetti menzionati assieme alle cartucce - secondo cui l' assimilazione giuridica dei detti oggetti alle cartucce sarebbe giustificata dal fatto che trattasi di oggetti che comunque compongono le munizioni da guerra. Può osservarsi che la forzatura è di palmare evidenza: la norma in esame infatti non assegna a tali oggetti la funzione di componenti della munizione ma quella (errata, come si è visto) di autonoma destinazione al caricamento delle armi da guerra; perché alla stessa potesse essere attribuito il primo significato, avrebbe dovuto infatti recitare ".....e i bossoli, i proiettili o parti di essi destinati alla composizione delle cartucce delle armi da guerra".

A tale paradossale situazione (la detenzione illegale di un bossolo o di un proiettile o di una sua porzione c.d. da guerra - privi di alcuna offensività- risulterebbe punita con la pena minima edittale di anni uno di reclusione a fronte degli otto mesi di reclusione previsti per la detenzione di un'arma c.d.comune) si è cercato di porre rimedio (in qualche misura, atteso il contenuto della motivazione) a mezzo di una circolare del Ministero dell'Interno emessa il 22/3/1999 (prot. n.559/C-50.133-E-99) in risposta ad un quesito posto dall'Ispettorato Logistico dell'Esercito in ordine alla qualifica da attribuire ai bossoli di munizioni sparate da armi da guerra portatili, sostenendosi che essi non potevano essere considerati parti di munizioni per armi da guerra mancando il requisito della destinazione espressamente previsto dall'art.1, c.3, L.110 cit.. L'assunto del Ministero (a prescindere dallo scarso valore normativo dell'atto che lo contiene) pur pervenendo allo stesso risultato dell'interpretazione sopra fornita, muoveva tuttavia da un dato poco convincente quale quello di ritenere che - essendo le munizioni destinate alle armi

da guerra prodotte in adesione a rigorosi capitolati emessi dall'Amministrazione della Difesa - una cartuccia allestita ricaricando un bossolo usato di provenienza militare non sarebbe destinabile al caricamento delle armi militari. Ma una siffatta motivazione può essere condivisa solo se le si attribuisce valore convenzionale e non tecnico: è risaputo infatti il contrario, dal momento che armi portatili corte e lunghe fino a qualche tempo fa in dotazione ai Corpi Armati dello Stato che impiegavano, pertanto, munizioni fabbricate con l'osservanza delle determinate specifiche richiamate, dopo la loro demilitarizzazione hanno continuato a funzionare (e, forse, meglio di prima) attraverso l'impiego di bossoli militari reinnescati caricati manualmente dai privati con l'utilizzo delle appropriate attrezzature di ricarica. Ma tant'è; ciò che conta è, comunque, il risultato, ed, assieme a questo l'esigenza avvertita da organismi Statali di dare un contributo positivo al significato del cit 3° comma da sempre interpretato in modo erroneo ed ingiustificatamente rigoroso. Come era giusto che fosse, il Ministero completava i chiarimenti forniti portando alle logiche conseguenze l'assunto sostenuto: non solo, cioè, i bossoli delle cartucce delle armi c.d. da guerra non potevano essere giuridicamente considerati alla stregua di quest'ultime, ma essi - secondo quanto dispone l'art. 97 del regolamento al T.U.L.P.S.- sono liberamente detenibili in numero illimitato ancorché reinnescati; trattandosi tuttavia di beni dello Stato veniva posto a carico del detentore di dimostrare che la loro disponibilità derivasse o da una ordinaria procedura di alienazione da parte dell'Amministrazione della Difesa o da rinvenimento quali "res derelictae". Questa avvertenza contenuta alla fine della circolare riveste un'importanza che va al di là del suo intrinseco significato, in quanto costituisce una conferma del fatto che la distinzione tra le munizioni in dotazione ai Corpi Armati dello Stato e quelle c.d. di tipo comune risiede esclusivamente - come si vedrà a breve - nel dato formale dell'appartenenza di queste allo Stato rispetto alle altre, ciò che che potrebbe asseverare - sussistendone le condizioni - l'ipotesizzazione delle condotte del furto o di ricettazione ma non

un trattamento sanzionatorio differenziato rispetto alle altre.

Per concludere sull'interpretazione della disposizione esaminata, è oltremodo intuibile che essa si attaglia perfettamente non soltanto al bossolame delle munizioni camerabili dalle armi da fuoco portatili in dotazione ai Corpi Armati dello Stato o alle FFAA., ma, a maggior ragione, anche ai bossoli d'artiglieria per i quali, per di più, non è ipotizzabile il ricaricamento da parte del privato ma, a tutto concedere, solo il loro uso come originale contenitore (oggi la questione non riveste più alcun interesse a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 19/9/2002, n. 272 che all'art. 12 indica soltanto i bossoli innescati per artiglieria e non quelli disinnescati o quelli con innesco già utilizzato).

Stabilito, sotto il profilo tecnico, che il munizionamento destinato ad un'arma (non rileva se c.d. da guerra o comune) si identifica unicamente con la cartuccia che impiega e non con il relativo bossolo o con il suo proiettile, appare necessario – sempre nell'ottica della preannunciata equiparazione - richiamare l'attenzione su un principio, pur esso di natura tecnica, troppe volte dimenticato nei momenti in cui è stata data veste giuridica alla pedissequa e ripetitiva distinzione oggetto d'esame.

Appare necessario anche qui muovere da una brevissima esegesi dell'art. 1, 1° c., L.110/75 cit.. Sintetizzando al massimo il criterio d'individuazione elaborato dall'interpretazione giurisprudenziale con riguardo alle armi c.d. da guerra come descritta all'art. 1, 1° comma, L.110/75, sembra di capire che questo sia stato sostanzialmente rinvenuto nella spiccata potenzialità offensiva delle stesse in antitesi necessaria (pur se implicita) a quelle c.d. comuni che ne sarebbero prive, la quale – se accertata - determinerebbe la loro destinazione attuale o potenziale al moderno armamento delle truppe nazionali ed estere per l'impiego bellico (essendo questo e questo soltanto il tenore logico e letterale della norma, ove la spiccata potenzialità offensiva assume il ruolo di volano rispetto agli altri elementi in chiave di causa ed effetto, non si comprende perché una serie di interpretazioni giurisprudenziali hanno colpevolmente stravolto tale ordine attribuendo arbitrariamente l'efficacia distintiva al

criterio della “ dotazione ”, valido soltanto sotto l’impero dell’art.33 del Reg. al T.U.L.P.S.).

Ciò posto non è difficile rilevare come la disposizione richiamata rechi, sotto il profilo tecnico, una palese incongruenza dal momento che il concetto di potenzialità offensiva (molto più corretto quello di lesività) non può in alcun modo essere riferito all’arma ma esclusivamente alla munizione per la quale essa risulta camerata. E’ in questa, infatti, che – a seguito della percussione del suo innesco – si sviluppa quella certa massa di gas ad elevato calore e pressione originato dalla deflagrazione della carica di lancio che è in grado, per un verso, di dotare il proiettile di energia cinetica, e, per l’altro, di azionare il lavoro meccanico dei movimenti semiautomatici e/o automatici per i quali risulta predisposta l’arma. Non a caso si sostiene esattamente che “ prima ancora di realizzare un’arma, è fondamentale decidere come e che cosa essa dovrà sparare, valutando così, in base alle pressioni in gioco, il tipo, la quantità e la qualità dei materiali da impiegare ”; con la conseguenza, pertanto, che ogni arma riveste il ruolo di mezzo meccanico funzionale sia alla cartuccia per la quale è stata camerata sia ad i suoi effetti (appare adesso chiaro perché si è voluta anteporre l’individuazione della distinzione tra i due diversi tipi di munizione a quella omologa esistente tra le armi). Privo di pregio e quanto mai errato si rivela pertanto – ai fini del giudizio sulla potenzialità offensiva – il richiamo alle dimensioni, alla forma (sic), alla lunghezza della canna, alla celerità del tiro, alla precisione, al grado di automatismo, alla precisione, alla gittata, ed alla rigatura (v. per tutte, Cass.Pen. 8/6/1976, in Mass. Dec. Pen.1977, 135239, Cass.Pen. 13/1/1988, in Cass.Pen. 1989,265), trattandosi di qualità connesse alla meccanica dell’arma e non alla capacità lesiva che, come detto, è propria della munizione.

Assodato pertanto che le munizioni da guerra sono soltanto le cartucce destinate al caricamento delle omonime armi, e che, per rivestire tale qualità, devono avere spiccata potenzialità offensiva (loro, non le armi), occorre esaminare se le munizioni in questione rientrino nel novero di quelle che la possiedono. E poiché tale

qualità non è ancorata dal legislatore a nessun parametro predefinito (ciò che ha provocato pericolosissime altalenanti pronunce giurisprudenziali con riguardo ad alcuni tipi di arma), la questione deve essere necessariamente risolta attraverso il suo concreto accertamento, autorizzando la norma in questione a ritenere l'esistenza di altre (quelle c.d. comuni) rispetto alle quali quelle c.d. da guerra si distinguerebbero proprio per la loro particolare micidialità (in tal senso v. Cass.Pen., Sez.I, 18/1/1990 n.78, in sintonia con Corte Costituzionale, Ord. 25/11/1987, n.198, in G.U. n.54, 1987). Ora, non è difficile accorgersi che, all'esito di tale esame, l'assioma normativo risulta destituito di fondamento; ed al riguardo, può farsi riferimento, a titolo esemplificativo, alle cartucce cal.10 Auto, cal. 41 mg, 44 mag., 45 WM, 50 AE, 475 Wildey (a giusto titolo ritenute le munizioni più lesive tra quelle esistenti), tutte camerate da armi semiautomatiche corte di tipo c.d. comune, o alle cartucce per armi lunghe cal. 30/06 Spfd, 338 WM, 338 Lapua Mag., le quali possiedono indiscutibilmente una capacità lesiva – si omettono per brevità le rispettive velocità ed energie - di gran lunga superiore a quella delle munizioni c.d. da guerra.

Il vero è che tali munizioni hanno delle caratteristiche balistiche e velocitarie che consentono al più di collocarle in una posizione media nella scala delle munizioni esistenti.

Ma ciò che contrasta con il senso logico delle cose è il ricorrente convincimento non sorretto da argomentazioni tecniche e giuridiche obiettivamente conducenti con il quale si è continuato (v. per tutte Cass.Pen., 7/3-13/4-2001, n.15571) in via interpretativa a qualificare da guerra le cartucce in esame pur quando sul Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo (G.U.R.I. n.221 del 12/8/1992, pagg. 5749 e 5750) sono state iscritte ai nn.3316 e 3317 armi (ad es. revolver Smith & Wesson mod. 547) che camerano cartucce cal. 9 parabellum con la denominazione di cal.9 Luger e numerose armi che camerano cartucce cal.5,56x45 con la denominazione di cal. 223 Rem. e cartucce cal.7,62x51 con la denominazione di cal. 308 Win..

Se l'esistenza di munizioni c.d. comuni con accertata potenzialità

offensiva di gran lunga più elevata rispetto alle cartucce c.d. da guerra menzionate non era apparsa sufficiente per relegarle fra le prime, era normale attendersi che la qualifica per tabulas di munizioni comuni metricamente identiche ad esse troncasse tout-court qualunque incertezza al riguardo. Una volta destinate al caricamento di armi comuni esse – a prescindere dalla loro nomenclatura perché quel che rileva è esclusivamente il calibro - diventano di segno analogo, anche se utilizzate contestualmente dai Corpi Armati dello Stato. Cosa questa che non deve sorprendere più di tanto se si considera, solo per fare degli esempi, che la pistola mitragliatrice Skorpion, considerata, in ragione di tale meccanica, arma da guerra, camera cartucce cal.7,65 mm. che sono di tipo c.d. comune, ed a nessuno, per ciò solo, è venuto mai in mente di privarle di tale loro originaria qualità; e che ad alcuni reparti dei Corpi Armati dello Stato sono assegnati revolver's in cal.38 special (armi comuni iscritte in Catalogo) che camerano munizionamento di tipo comune senza che le rispettive munizioni (in uno alle relative armi) siano mai state qualificate “ da guerra”.

Nè il rifiuto di prendere atto di tale situazione è stato motivato con considerazioni tecniche di segno contrario, coincidenti con qualche incisiva diversità tecnica rilevabile tra le due munizioni. Ma ciò non sarebbe mai potuto accadere: esse sono infatti, come si diceva, tra loro metricamente identiche, ed anzi, per la precisione, la cartuccia cal. 9 Luger che camera l' omonima arma comune possiede una maggiore capacità lesiva essendo stata catalogata esclusivamente in assemblaggio ad un proiettile di piombo non camiciato (disposizione, comunque, illegittima non essendo stata asseverata dal decreto ministeriale che la recepisce). E, tuttavia, si è insistito senza ragione nell'affermare: a) che le cartucce cal.9 mm. parabelum “ costituiscono normale dotazione di un'arma da guerra, e tale destinazione vale di per sè ad attribuire loro la qualifica di munizioni da guerra ”; si è invece dimostrato in modo palmare il contrario e, cioè, che tale destinazione dipende esclusivamente dalla spiccata capacità lesiva che le munizioni in questione, al contrario, non possiedono; b) che “ il loro possibile – e peraltro ipotetico – impiego

su una pistola a rotazione classificata come arma comune è del tutto irrilevante, perché la catalogazione riguarda le armi, e non le munizioni”; deve rilevarsi in contrario per prima cosa che non si tratta di possibile ed ipotetico uso, ma di concreto ed effettivo impiego di munizioni comuni cal.9 mm. Parabellum (disponibili in armeria) in armi comuni catalogate ed in quelle c.d.da guerra aventi tale calibro, ed è proprio ciò che obbliga – se la coerenza e la logica hanno ancora un valore - ad attribuire la stessa qualifica di munizioni comuni anche a quelle in dotazione ai Corpi Armati dello Stato; va osservato poi che il Catalogo riguarda prima ancora che le armi proprio le munizioni per le quali esse vi sono iscritte: munizioni che vengono indicate attraverso il loro calibro accanto alla denominazione dell’arma (giova ripetere e sottolineare che è l’arma ad essere progettata in funzione della munizione che dovrà camerare); c) che “...ed anzi l’ arma comune, se in grado di utilizzare munizionamento da guerra, è qualificata tipo-guerra ”; è invece certo che le armi in questione sono “ comuni ” in quanto iscritte in catalogo, sono pertanto vendibili e lecitamente detenibili e portabili dai privati autorizzati, e che altrettanto lecitamente possono camerare munizioni gemellari a quelle da guerra, per cui il richiamo alle armi tipo-guerra è del tutto fuori luogo.

Acclarata la completa identità tecnica e giuridica delle munizioni c.d. da guerra e di quelle c.d. comuni, e, quindi, la loro comune disciplina contravvenzionale nell’ipotesi di detenzione e porto illegali, ciò che residua è il fatto formale che quelle destinate ai Corpi Armati dello Stato sono convenzionalmente contrassegnate da simboli che denunciano la loro provenienza. Ma non sembra che ciò possa porre particolari problemi riflettendo altro tipo di situazioni pure penalisticamente rilevanti, nel senso che il detentore, sussistendone gli elementi, potrà rispondere anche di furto o di ricettazione. Essendo stato poi il Catalogo aperto all’iscrizione di armi in calibro metricamente identici a quelli delle armi c.d. da guerra, non ha senso parlare di uso eccezionale delle relative cartucce in armi comuni.

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte è auspicabile che

la materia venga riordinata attraverso l'affermazione dei seguenti puntuali principi: a) che non sono munizioni da guerra tutte quelle munizioni civili impiegabili in armi portatili civili lunghe e corte quando le stesse condividono lo stesso calibro, comunque denominato, delle armi portatili in dotazione o utilizzate dalle Forze Armate o dagli altri Corpi armati dello Stato; b) che, in deroga a quanto previsto dall' art.2 L. 9 luglio 1990, n.185 e dalle Categorie nn. 1 e 3 del D.M. 1 Settembre 1995, non sono munizioni da guerra le munizioni per armi da fuoco portatili lunghe o corte con proiettile interamente blindato a struttura convenzionale (e cioè composto dagli stessi elementi metallici che compongono quelli civili) che sono in dotazione ai Corpi Armati dello Stato od alle FFAA.

Proprio perché non facenti parte delle munizioni con proiettile interamente blindato a struttura convenzionale, appare necessario qualificare da guerra le munizioni per armi da fuoco lunghe o corte assemblate a proiettili a nucleo duro perforante, incendiari, traccianti, perforanti-incendiari, perforanti-incendiari-traccianti, perforanti di tipo sottocalibrato, perforanti-incendiari di tipo sottocalibrato, con nucleo esplosivo, autopropulsi, completamente blindati a punta acuminata dotati di nucleo flottante o di qualsiasi altro accorgimento tecnologico in grado di provocare evidenti fenomeni di ipostabilità intrabersaglio del proiettile stesso, di qualsiasi tipo in grado di originare sul bersaglio, anche se in modo ridotto e limitato, lo stesso effetto generato dall'impiego dei sistemi d'arma nucleari, chimici o batteriologici.

Si è inteso qualificare le munizioni testé descritte come considerabili da guerra ” anziché come “ proibite o vietate ” per le ragioni che seguono. Prima di tutto per fornire una qualche legittimazione al pericoloso sillogismo creato dalla giurisprudenza secondo cui munizione proibita è uguale a munizione da guerra. (Cass.Pen., Sez.I, 5/5 – 26/5/2000, n.6163, ric.Grasso). Sillogismo sicuramente arbitrario ascrivibile al fatto che per la violazione del divieto di cui al 4° comma dell'art. 2 della L. 110/75 non è assistita da alcuna sanzione.

La necessità poi di ricomprendere tali munizioni in seno al regi-

me giuridico di quelle da guerra sta anche dal fatto che talune di quest'ultime vengono assemblate con proiettili perforanti, traccianti ed incendiari. Altra ragione è costituita dall'esigenza di non creare un terzo tipo di munizioni nel quadro di una normativa che si ispira alla massima semplificazione.

Si è ritenuto invece di estendere tale regime ad altri tipi di proiettili non compresi nella norma richiamata in ragione della loro sensibile capacità lesiva rispetto a quelle assemblate con proiettili a struttura convenzionale.

All'esito della enunciazione dei parametri identificativi delle munizioni da guerra, risulta oltremodo agevole individuare per esclusione quelle civili. Tuttavia, essendo fondato e forte il timore che astruse, erronee e contorte interpretazioni possano stravolgerne la connotazione così ricavata, appare opportuno anche qui indicarle con la dovuta precisione. Può dirsi pertanto che a tale categoria appartengono le munizioni di qualsiasi specie, tipo e calibro per armi da fuoco lunghe o corte assemblate con proiettili di piombo nudo, di piombo spezzato (termine tecnicamente comprensivo sia dei pallini che dei pallettoni), di piombo parzialmente o totalmente incamicciato, frangibili antiribalzo, che incorporino una introflessione od una foratura apicale destinate a produrre una loro maggiore stabilizzazione, ad espansione.

Trattasi, come può notarsi, delle munizioni assemblate con proiettili che sono stati sempre adoperati dalle industrie per confezionare quelle da immettere sul mercato o assemblate con quelli posti in vendita per il caricamento manuale.

L'esigenza – di per sé superflua – di indicare specificamente anche il tipo di proiettili incorporanti l'introflessione o la foratura apicale consegue alla necessità di evitare che gli stessi vengano grossolanamente scambiati – così come è già accaduto – per i proiettili ad espansione solo per il fatto di essere dotati di un microscopico forellino all'apice ogivale praticato per alleggerire la punta del proiettile e finalizzato ad una sua maggiore stabilizzazione attraverso un minuscolo spostamento arretrato del centro di gravità. Peraltro le ridottissime dimensioni di tale forellino non consentirebbero l'in-

troduzione al suo interno del materiale finalizzato, come nei proiettili a punta cava, alla produzione dell'effetto idrodinamico interno. Si tratta di proiettili adoperati per le munizioni destinate al tiro di precisione e da sempre prodotte e poste in vendita nelle armerie.

Quanto ai proiettili ad espansione, è oltremodo noto che la loro previsione in seno alle munizioni proibite di cui all'art. 2/4° c.della L.110/75 veniva introdotta nel 1992 con il D.L. n. 306, recante, tra l'altro, provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa Ed è altresì noto, per quel che può valere, che le munizioni assemblate con tale tipo di proiettile sono tuttora in libero commercio nelle armerie. Deve intanto osservarsi che l'unica risibile ragione che orientava il legislatore a farne specifico oggetto di divieto (diversi, altri e ben più complessi essendo i metodi di contrasto alla criminalità organizzata sempre in grado di disporre, comunque, di armi e munizioni di qualunque genere in spregio ad ogni divieto legislativo) è l'averne supinamente ed acriticamente recepito il suggerimento (errato ed aberrante) secondo cui i proiettili in questione sarebbero dotati di una spiccatissima lesività. Non è da escludere comunque che forse (il dubbio nasce dall'assenza di riferimenti al riguardo sia nel D.L. cit. che nella Legge di conversione) una ragione più accettabile può rinvenirsi nel ritenere che il legislatore, così operando, abbia voluto tenere conto della direttiva europea 18/6/1991 (ma si vedrà a breve che formalmente ciò non risulta essere mai accaduto, almeno con riguardo alle armi ed alle munizioni proibite). Comunque sia, un fatto certo è come sia tecnicamente del tutto errato attribuire a detti proiettili un appeal che invece di fatto non possiedono risultando molto meno pericolosi dei proiettili totalmente camiciati per l'assenza di fenomeni di sovrappenetrazione.

Quanto a rinvenire la ragione del divieto nella volontà di conformarsi in anticipo alla normativa europea (Dir. 91/477/CEE), ciò costituisce il risultato di una superficiale lettura del D.L. 30/12/1992, di attuazione, per l'appunto, della Direttiva in discorso, dal momento che tale decreto ha ad oggetto solo ed esclusivamente l'adeguamento alla carta europea d'arma da fuoco (art. 2) ed al tipo di armi connesse all'utilizzo di tale documento (art. 1 categorie B,

C, D). Ma nulla è detto invece in ordine all'adeguamento concernente le armi della categoria A tra le quali, per l'appunto, sono comprese, con infelice dizione, le munizioni ad espansione ed i relativi proiettili, salvo che le stesse vengano impiegate in armi da caccia o da tiro (peraltro non è nemmeno dato di conoscere a che cosa abbia voluto fare riferimento il legislatore europeo parlando di munizione ad espansione posto che al punto IV dell' All.to 1 si è soltanto soffermato a spiegare cosa devono intendersi per munizioni con proiettili perforanti, esplosivi ed incendiari). Del tutto superflua, pertanto, l'indicazione del Ministero dell'Interno con la quale (modificando l'art. 2/4 c. della legge 110/75 con una semplice circolare - n. 559/C.11764.10171-L) ha ritenuto legittimo l'uso delle munizioni con proiettili a punta cava per il tiro sportivo e la caccia (probabilmente per fornire una qualche legittimazione a quelle esistenti nelle armerie che hanno continuato a formare oggetto di vendita). Deve rilevarsi, infatti, come le munizioni ad espansione (intesa l'espressione in senso tecnico) non possiedono alcuna utilità per l'effettuazione del tiro sportivo, mentre sono le meno indicate per l'uso venatorio perché l'allargamento del proiettile all'impatto ha come conseguenza una penetrazione non idonea, il più delle volte, a raggiungere le parti vitali dell'animale che rimane pertanto soltanto ferito e sofferente.

Rivelandosi, pertanto, il divieto attuale privo di consistenza (e proprio tale ragione impedisce di prendere in seria considerazione la legislazione europea sul punto, ivi compreso il Trattato di Schengen - art.79-, non essendo lo Stato italiano obbligato ad adeguarsi a divieti che poggiano su dati tecnici macroscopicamente inesatti), è legittimo oltre che opportuno (assenza di sovrappenetrazione ed ottimale potere d'arresto nella difesa personale) che le munizioni civili possano risultare costituite da bossoli assemblati a proiettili espansivi o a punta cava.

Altro argomento, stravolto da interpretazioni giurisprudenziali (in massima parte di legittimità) fuorvianti, surrettizie e, non di rado, del tutto avulse dal comune senso della realtà, che necessita di adeguato intervento sulla scia di un rigoroso rispetto del dettato normativo

è quello riguardante il porto d'armi e degli oggetti atti ad offendere disciplinato dall'art. 4 della L.110/75.

Ciò che interessa in questa sede è precisare i confini sanzionatori delle condotte descritte in tale disposizione in ragione di un loro ingiustificato ed illogico travalicamento pur a fronte di una formulazione legislativa di concetti eccezionalmente accettabile.

Per una maggiore chiarezza della questione sottoposta a scrutinio appare opportuno soffermarsi brevemente sulle norme che disciplinavano la materia prima che il legislatore del '75 ne ridisegnasse i contenuti.

In tale direzione è indubbio che l'unica disposizione deputata a regolare le condotte in questione era quella contenuta nell'art. 42 del T.U.L.P.S. che, al primo ed al secondo comma(oggi espressamente abrogati dall'art. 4 della 110 cit.), vietava il porto fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa di armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, consentendolo invece in presenza di un giustificato motivo per bastoni muniti di puntale acuminato e di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere. La sanzione per la violazione di tali condotte era contenuta residualmente nell'art. 17 dello stesso T.U.L.P.S. essendone l'art. 42 cit. privo. Non vi è dubbio che la locuzione “ armi ” delle quali era vietato il porto era (e lo è anche oggi) esclusivamente indicativa delle c.d. armi bianche dal momento che il successivo comma era dedicato (e lo è ancora oggi) ad armi il cui porto – sia pure dietro il rilascio di apposita licenza – era invece consentito e, cioè, a quelle corte e lunghe da fuoco e da sparo. Il rilascio di apposita licenza per il porto di bastoni animati con lama di lunghezza non inferiore a cm.65 si poneva (e si pone tuttora) come unica eccezione al divieto generale ed assoluto di portare armi proprie c.d. “ bianche”.

A sanzionare le condotte di porto senza licenza delle armi da fuoco lunghe e corte provvedeva ancora l'art. 17 del T.U.L.P.S. ma non direttamente bensì rinviando al Codice Penale che, per l'appunto, vi provvedeva all'art. 699/1° c.. Non è contestabile, pertanto, che – almeno fino al 1967, anno in cui entrava in vigore la L.895 – le uniche norme che disciplinavano la materia erano gli artt. 42

e 17 T.U.L.P.S. e che l'art. 699/1° c. C.P. provvedeva esclusivamente a regolamentare il porto illegale delle armi da fuoco e da sparo. Deve qui precisarsi che ad essere disciplinato era soltanto il porto delle armi proprie bianche (e, cioè, per essere precisi, di quelle la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, residualmente indicate nel n. 1 del I° comma dell'art. 30 del T.U.L.P.S. e nel n. 1 del 2° comma dell'art. 585 C.P. per il rinvio operato a tale norma dal n. 1 dell'art. 704 C.P., e puntualmente qualificate dall'art. 45 del Reg.T.U.L.P.S.) e non anche la loro detenzione non essendo tale condotta indicata (né esplicitamente né implicitamente) in seno all'art. 42 cit. D'altro canto non è seriamente contestabile che le norme riguardanti tale condotta riguardassero soltanto le armi da fuoco e da sparo (indicate nell'art.44 del Reg. cit.) per come può ricavarsi da una lettura sistematica dell'art. 38 T.U.L.P.S. e – in funzione di conferma di tale assunto- dall'art.58 del Reg. cit. che, quanto alla forma della denuncia, richiedeva la precisa indicazione di dati identificativi (matricola, tipo, classe dell'arma etc.) che le armi bianche proprie non possiedono. In conseguenza i fatti illegali di detenzione disciplinati dall'art. 697 C.P.(ancora per il rinvio fatto dall'art. 17 del T.U.L.P.S.) avevano ad oggetto esclusivamente le armi da fuoco e da sparo.

E' utile, da ultimo e per i fini che qui interessano, rammentare che la disciplina delle armi da guerra era affidata esclusivamente all' art. 28 del T.U.L.P.S. (capo III “ Delle raccolte delle armi e delle passeggiate in forma militare ”, settore completamente diverso da quello concernente le armi comuni disciplinato in altro capo, il IV°; diversità che trovava uno speculare riflesso nel Reg. cit. ove il paragrafo 8 disciplinava le armi da guerra ed il paragrafo 10 quelle comuni). Tale norma proibiva, salvo licenza del Ministro dell'Interno, la detenzione (anche di una sola arma – arg. ex art.37 Reg. cit.), la raccolta, la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione di armi da guerra e di parti di esse, di munizioni militari etc., la vendita o la cessione di armi e munizioni da guerra anche alle persone autorizzate al commercio delle stesse (arg. ex art. 37 Reg. cit) nonché, salvo avviso al Prefetto, il trasporto all'interno dello Stato delle armi

predette. Condotte che, pur evocando una palese diversa gravità comportamentale, venivano punite dall' art. 28 cit. con identica sanzione. Deve poi rilevarsi che il fatto che tale norma non disponesse alcunché in ordine al porto delle armi e delle munizioni da guerra era significativo della sussistenza, sia pure implicita, di un assoluto divieto in tal senso, desumibile oltretutto dalla semplice riflessione che sarebbe stato quanto mai illogico ritenere sottoposta a licenza ministeriale la detenzione di un'arma da guerra per consentirne poi il porto in assoluta ed indiscriminata libertà. Conclusivamente, quindi, la norma richiamata ammettendo esplicitamente soltanto il rilascio di licenza ministeriale per la detenzione delle armi e delle munizioni da guerra autorizzava ad escludere tale possibilità per il loro porto.

D'altro canto anche oggi tra le disposizioni vigenti in materia non vi è alcuna norma che esplicita tale situazione e, cioè, che per il porto delle armi e delle munizioni da guerra non è ammessa licenza. Tuttavia è indubbia l'esistenza implicita di tale inammissibilità agevolmente ricavabile dalla norma che punisce la condotta del loro porto illegale (l'art. 4 L.897/65 come succ.mod.) e quella della loro detenzione illegale (art. 2 L.895/67 come succ. mod.). Ed una conferma di ciò si rinviene nell'art. 1 della stessa legge ove esplicitamente è detto che le condotte ivi descritte sono illecite solo se non sono assistite da licenza dell'autorità.

Tornando in discorso deve rilevarsi che – data per certa l'implicita l'inammissibilità di licenza per il porto delle armi da guerra – tale condotta era, per converso, esplicitamente sanzionata dal Codice Penale ove, all'art. 699/2° c., veniva punito per l'appunto, in via generale, il porto di un'arma per la quale non era ammessa licenza.

Volendo conclusivamente riassumere l'assetto della disciplina sanzionatoria vigente in tema di detenzione e porto illegali di armi vigente prima dell'entrata in vigore della L.895/67, può dirsi che: a) per le armi bianche proprie (di cui, unitamente agli altri oggetti menzionati al I° comma dell'art.42 T.U.L.P.S., era vietato il porto in modo assoluto) e per taluni strumenti da punta e da taglio (di

cui era consentito il porto solo per giustificato motivo) provvedeva l'art.17 del detto T.U.; b) per l' illegale detenzione delle armi da fuoco e da sparo comuni provvedeva l'art. 697 C.P., in ragione della loro omessa denuncia quando questa fosse richiesta (la specificazione era riferita ai soggetti di cui al 2° c. dell'art. 38 T.U.L.P.S. che erano - e sono- esenti da tale obbligo); c) per il porto illegale delle armi da fuoco e da sparo provvedeva l'art. 699/1° c. C.P., in ragione del mancato possesso di apposita licenza quando questa fosse richiesta (la specificazione era riferita, anche qui, ai soggetti i cui all'art.73 Reg. T.U.L.P.S. che erano - e sono - esenti da tale obbligo); d) per le condotte descritte nell'art. 28 del T.U.L.P.S. aventi ad oggetto le armi e le munizioni da guerra provvedeva la stessa disposizione; e) per armi da fuoco per le quali non era ammessa licenza e, cioè, per quelle da guerra, provvedeva l'art.699/2° c. C.P. Deve soltanto aggiungersi che il sistema sanzionatorio riguardante le armi proprie bianche (in uno agli oggetti assimilati alle medesime) e gli strumenti atti ad offendere rimaneva invariato pur dopo l'entrata in vigore della L. 895/67 e delle modifiche e sostituzioni ad essa apportate ad opera della 497/74, posto che nessuna delle due normative dedicava spazio alcuno a tale materia (sono fortunatamente rimaste isolate alcune decisioni che avevano cercato di collaudare la L. 895/67 estendendola anche fatti di detenzione e porto di armi proprie bianche, nella specie, baionette e pugnali; v. ad es. Trib. Roma 5/7/68, Giur.It., 1969, II°,308, e Cass.Pen., Sez.I°, 29/12/70, Cicchello).

E tuttavia - entrando così nel merito delle motivazioni per le quali è assolutamente necessario chiarire con la massima precisione non solo il contenuto delle condotte illecite in materia ma soprattutto individuare puntualmente le corrispondenti sanzioni - le tendenze giurisprudenziali in ordine all'interpretazione dell' art. 42, I° comma, risultano, per farla breve, contraddistinte fino all'entrata in vigore della L.110/75 dall'indebita ed irragionevole estensione alle armi bianche proprie della disciplina dettata agli artt. 697 e 699 C.P. per le armi comuni da fuoco e da sparo con l'esplicita (forse indotta dalla coerenza, ma inattuabile) pretesa,

cioè, di assoggettare ad obbligo di denuncia strumenti privi di alcun segno identificativo (e proprio per questo di esse era – ed è – sanzionato soltanto il porto) e di punire addirittura quest’ultima condotta con la stessa sanzione prevista per le armi da fuoco per cui non è ammessa licenza di porto, riservata esclusivamente fino all’entrata in vigore della L.895/67 alle armi da guerra. E tale stato di cose non mutava – anzi peggiorava ulteriormente – allorché, con la L110/75, la materia veniva regolamentata ex novo a mezzo dell’art. 4, il cui contenuto (dignitosamente chiaro rispetto a quello di altre norme poste con lo stesso testo) soppiantava espressamente i primi due commi dell’art. 42 del T.U.L.P.S..Pur facendo invero la sanzione prevista al terzo comma chiaro riferimento ad entrambe le condotte disciplinate nel 1° e 2° comma dell’art. 4 cit., si è continuato infatti a sostenere con imperterrito appiattimento che tale norma non aveva abrogato gli artt. 697 e 699 nell’ipotesi in cui la violazione avesse ad oggetto armi per le quali non fosse ammessa licenza e che, pertanto, la nuova norma sarebbe stata riferibile soltanto alle violazioni contemplate nel suo secondo comma. Un’interpretazione di tal genere risulta invece fortemente in debito con la locuzione “ armi ” contenuta non soltanto nel contesto del 1° comma dell’art. 4, ma soprattutto nell’intitolazione della norma, datosi che essa indica e circoscrive il tema di trattazione cui essa è deputata e, cioè, le armi bianche improprie, essendo il porto di quelle da fuoco e da sparo disciplinato in altre norme. Ponendosi tale rilievo in funzione di insormontabile ostacolo agli straripanti convincimenti giurisprudenziali, ad esso – ammesso che se ne sia annotata l’esistenza e l’efficacia preclusiva – non si è mai accennato, salvo abbaglio, nelle decisioni in argomento ad eccezione che in una, ove, per superarne l’incisiva consistenza viene assurdamente sostenuto che la nozione di armi proprie fornita dal primo comma dell’art. 4 ha funzione meramente precettiva ed ha rilievo sanzionatorio solo in relazione all’ipotesi criminosa prevista nel 4° comma dello stesso articolo (e cioè all’ipotesi di arma propria bianca per la quale è ammessa licenza portata nelle riunioni pubbliche e di cui unico esempio è quello costituito dal bastone animato) e non anche rispetto a quella

prevista dal terzo comma, la quale ha ad oggetto esclusivamente gli strumenti, diversi dalle armi bianche proprie, indicati nei primi due commi (Cass. Pen., Sez.I, 11/2/1984, n.1594). Quindi la sanzione di cui al 3° comma sarebbe applicabile al porto delle mazze ferrate o bastoni ferrati, agli sfollagente, alle noccoliere (1° co.) ed agli strumenti atti ad offendere (2° co.), mentre le armi bianche proprie, pure indicate nel 1° comma, sparirebbero da tale contesto – in virtù di quale magia non è dato sapere – per cadere, nella fase applicativa della sanzione, nel perimetro operativo di altra disposizione e, cioè, ancora dell'art.699/2° c. C.P.

Deve rilevarsi in via incidentale che la stessa decisione (seguita nove anni dopo da un'altra dello stesso tenore – Cass.Pen., Sez. I, 17/9/1993, n.186-), non paga della stortura interpretativa partorita, enunciava un altro principio ancor più aberrante del primo, sostenendo, sempre sulla scia di una proterva esaltazione della residua vitalità dell'art. 699 C.P., che “ la vecchia disciplina stabilita dall'art. 699 C.P.conserva una sua intatta sfera operativa riguardo alle armi diverse da quelle da guerra e da quelle comuni da sparo, ed anche riguardo a queste quando il fatto non avvenga nè in luogo pubblico o aperto al pubblico ove realizza la fattispecie della L.895/67 come succ. modif., nè nell'abitazione dell'autore o nelle appartenenze di essa, ove il fatto è irrilevante giuridicamente, salvo la eventuale illegalità della detenzione, ma in altro luogo privato come un fondo rustico, recintato appartenente a privati, i locali di un'azienda etc”.

Le incongruenze di tale assunto sono efficacemente rilevate e neutralizzate con ineccepibili argomentazioni del tutto condivisibili in una nota del Mori, depositata agli atti di questo Convegno, quale necessaria premessa alla questione che ivi viene affrontata (Edoardo Mori “ Il porto ed uso di armi nei poligoni e campi di tiro”); sarebbe pertanto una sterile ripetizione riproporne il contenuto. E' sufficiente pertanto qui rilevare che le osservazioni dell'Autore risultano, per la loro coerenza risolutiva, oltremodo preziose nel quadro del riassetto normativo dell'art. 4, con la conseguenza che la frase “fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa” riportata nel primo e nel secondo comma deve ragionevolmente

cedere il passo a quella “in luogo pubblico o aperto al pubblico” per eliminare i dubbi di costituzionalità che originano dal coevo mantenimento della prima.

Superfluo rilevare che l'incongruente orientamento volto a ritenere in vita ad ogni costo gli artt. 697 e 698 C.P. ha dato luogo ad una serie di denunce di illegittimità costituzionali per una palese vulnerazione del principio di uguaglianza scaturente dal rilievo che le contravvenzioni concernenti le armi non da sparo verrebbero punite più severamente – pur nella diversità formale delle pene comminate – rispetto ai delitti di detenzione e porto illegale delle armi comuni da fuoco e da sparo. Gli interventi richiesti (tra i quali si segnala quello esitato con la decisione della Corte Costituzionale n.167 del 1982) hanno avuto negativa conclusione grazie ad un precario equilibrio di risicati calcoli (la triplicazione delle pene per le contravvenzioni in materia di armi non da sparo bilancerebbe quelle in materia di armi da fuoco e da sparo comuni che godono di un'attenuante in grado di abbassare le pene fino a due terzi) che ha consentito al Giudice delle leggi di affermare la non arbitrarietà delle indicate differenze prese in considerazione nel suo complesso. Ma si è trattato di un'affermazione pronunciata a denti strettissimi tanto da indurre la Corte ad evidenziare che “ provvedere ad un migliore coordinamento della disciplina esaminata compete al legislatore trattandosi di un'operazione che richiederebbe comunque un intervento complesso, di risistemazione normativa, diretto ad incidere sulla natura e sulla valutazione di fattispecie al momento nettamente disomogenee ”. Omogenee sono invece le pene previste per il porto illegale di arma non da sparo, sanzionato, secondo l'assolutamente non condivisibile interpretazione fornita dai giudici di legittimità, dalla pena prevista nel 2° comma dell'art. 699 C.P. (arresto da diciotto mesi a tre anni), e per il porto illegale senza licenza delle armi non da sparo nelle pubbliche riunioni, arresto da uno a tre anni (la precisazione non è superflua dal momento che nel 4° comma dell'art. 4 è disciplinato anche il porto illegale dell'arma non da sparo da parte di persone munite di licenza e, cioè, del bastone animato, unico caso in cui l'arma non da sparo

può essere assistita da licenza): e non è dubbio che a fronte della maggiore obiettiva gravità della seconda violazione, quella ad avere la pena più grave risulta invece essere la prima. Non è dato di sapere se anche tale questione sia stata portata al cospetto della Consulta, ma un fatto certo è che proprio a queste aberranti conclusioni porta l'interpretazione sin qui avversata.

Eppure, in fase di prima applicazione dell'art. 4, la Corte di Cassazione aveva colto appieno in una decisione (rimasta isolata in obbedienza al principio "nemo propheta in patria") l'essenza dell'innovazione, sostenendo che il fatto di portare illecitamente un'arma propria bianca fuori dalla propria abitazione e delle appartenenze di essa previsto dall'art. 699 C.P. equivaleva letteralmente al fatto di portare un'arma propria bianca fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa previsto dall'art. 4, 1 e 3 comma L.110/75; ragionando tuttavia che quest'ultima legge era però posteriore all'altra se ne doveva concludere, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, che essa aveva efficacia abrogativa della precedente (Cass. Pen. 30/1/1980, Rigamonti, in Riv. Pen., 1980, 679). La motivazione di tale convincimento - pur prendendo le mosse da due premesse una delle quali errata in radice in quanto divideva il precedente orientamento secondo cui gli artt. 697 e 699 avevano ad oggetto anche le armi bianche proprie o non da sparo, e, l'altra parzialmente errata laddove indicava che il I° comma dell'art. 4 si riferiva al "porto d'armi" senza distinguere se da sparo o bianche e ciò perché, facendo riferimento all'art. 42 T.U.L.P.S., richiamava le armi proprie del 30 T.U.L.P.S. e dell'art. 704 C.P. e, cioè, anche quelle da fuoco e da sparo - rivelava un nucleo centrale estremamente corretto e condivisibile allorché affermava che "dalla lettura del cit. articolo appare chiaro l'intento del legislatore di offrire una disciplina completa ed unitaria di tutte le ipotesi di porto illegale di armi non da sparo ed oggetti atti ad offendere. Infatti nel cit. art. 4 sono confluite ipotesi di reato precedentemente previste in altre fonti quali gli artt. 17, 19, 42 I° e II° c. T.U. e con lo stesso art. 4 il legislatore ha ampliato la sfera delle c.d. armi improprie, comprendendovi, oltre agli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, anche qualsiasi

altro strumento, non considerato etc.. Il 3° comma del cit. art. 4 dice poi che nei casi di lieve entità riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. Questi oggetti sono le armi improprie contemplate con definizione estensiva nel 2° comma dell'art. 4, e cioè, gli strumenti da punta o da taglio atti ad offendere ed ogni altro strumento utilizzabile per l'offesa alla persona, dato che l'ipotesi minore (degli strumenti utilizzabili per l'offesa) deve senz'altro ritenersi compresa nell'ipotesi maggiore (degli strumenti atti ad offendere). Ora poiché l'art. 4 cit. al 3° c. riferisce l'attenuante della lieve entità alle sole armi improprie, se ne deve dedurre che lo stesso art. 4 contiene necessariamente disposizioni relative alle pene anche per le armi proprie (per le quali appunto non è configurabile l'attenuante della lieve entità). Se così non fosse non vi sarebbe stata necessità di discriminare quoad poenam gli oggetti atti ad offendere, ma sarebbe bastato dire "nei casi di lieve entità" senza aggiungere "riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere". L'aggiunta indica la discriminazione, e questa che nel citato art. 4 si contemplano due ipotesi, e siccome l'una è quella delle armi improprie, l'altra non può essere che quella delle armi proprie, comprese, dunque, le armi proprie bianche."

Eppure - deve amaramente riflettersi - che se prima di assumere posizioni avventate si avesse avuto cura di dare un'occhiata ai lavori preparatori dell'art. 4 cit., si sarebbe agevolmente compreso che la norma in questione era deputata a disciplinare autonomamente la materia riguardante le armi non da sparo, gli oggetti a queste assimilati, gli strumenti da punta e da taglio e quelli atti ad offendere. In una delle sedute (26/3/75) della seconda commissione in sede legislativa (camera dei deputati VI legislatura, pag. 412) si dava atto infatti (sen. Accreman) che "I primi due commi istituiscono un primo reato, che viene punito al terzo comma con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire 50 mila a lire 200 mila" (poi elevata da lire 100 mila a lire 400 mila). Una serie di condotte, quindi, tutte punite con la medesima pena, tanto da poter assegnare alle stesse la qualifica di unico reato. Condotte unicamente differenziate al loro interno dall'ipotesi della lieve entità riferibile non

alle armi bianche proprie ed agli strumenti ad esse equiparate ma soltanto al porto ingiustificato degli oggetti atti ad offendere.

Ed a proposito di quest'ultimi, sono da qualche tempo ricorrenti alcune pronunce di legittimità (v. ad es. Cass. Pen., Sez. I', 25/5/96, n. 518) che considerano i coltelli a serramanico alla stessa stregua dei pugnali o degli stiletti allorché risultano dotati (sia che l'apertura avvenga per l'azionamento di un dispositivo a molla sia che avvenga in forma assistita) di congegno meccanico che consenta il blocco momentaneo della lama. C'è proprio da chiedersi quale realtà si sta vivendo quando non si riesce a comprendere che il blocco della lama nel coltello a serramanico costituisce null'altro che la predisposizione di una forma di sicurezza per chi adopera tale strumento per impedire che esso si chiuda accidentalmente sulla mano che lo impugna durante il suo uso provocando ferite di certa gravità; e che l'apertura assistita o quella a scatto ha la funzione nei coltelli a serramanico di consentirne l'apertura con la mano che lo impugna allorché l'altra è impegnata dall'oggetto che deve essere tagliato (e per tale motivo che oggi i coltelli a serramanico vengono in massima parte fabbricati con queste caratteristiche). E tuttavia siccome la conseguenza di tali pronunce è altamente lesiva dei più elementari principi di certezza delle condotte punibili dal momento che il porto giustificato di tali strumenti (che, giova ripeterlo, continuano a mantenere la loro qualifica di coltelli, come quelli da macellaio o da cucina che sono prodotti, per di più, con lama fissa) viene assorbito dalla improvvida ed insussistente qualifica di arma propria bianca disciplinata oggi, secondo l'improponibile orientamento giurisprudenziale, dall'art.699/2° c. C.P., appare quanto mai opportuno che il riassetto normativo dell'art. 4 indichi, tra l'altro, che la conformazione strutturale di tali strumenti così come appena indicata fa mantenere agli stessi la qualifica di strumenti da punta e da taglio di cui è consentito il porto per giustificato motivo.

Così come - ancora nella prospettiva di un miglioramento funzionale della norma in questione - appare della massima importanza la rivisitazione del concetto di destinazione naturale all'offesa che possiederebbero gli oggetti qualificati come armi non da sparo

e che questa venga condotta alla stregua di due decisioni della Corte di Cassazione che, per avere offerto un eccezionale contributo all'argomento in trattazione, meritano di essere collocate in una posizione di grande preminenza rispetto alla maggior parte di quelle emesse nella materia essendo contraddistinte da un approccio metodologico coerente, da correttezza tecnica e da un assetto interpretativo condotto alla stregua dei principi di ragionevolezza e sistematicità e soprattutto del rispetto " del diritto vivente". Il riferimento è a Cass. 1/7/94 n. 696, Moro, (ud. 30/5/94), ed a Cass.Pen., Sez.I,18/11/1996, Messina, nelle quali viene affermato il principio generale (originato nella specie dalla qualifica giuridica della balestra) secondo cui " dal quadro della normativa vigente traspare, quindi, che il baricentro della distinzione tra la categoria delle armi proprie e quella delle armi improprie risiede non tanto nelle caratteristiche costruttive e strutturali dei singoli strumenti e nell'idoneità all'offesa alla persona, comune sia all'una che all'altra categoria, quanto nell'individuazione, tra tutte le possibili destinazioni, di quella principale corrispondente all'uso normale, da accertare con specifico riferimento a quello che rappresenta l'impiego naturale dei singoli strumenti in un determinato ambiente sociale alla stregua dei costumi, delle usanze e delle esperienze affermatasi in un determinato momento storico. In altri termini, i concetti di < attitudine naturale all'offesa della persona > e di < specifica e diversa destinazione > di cui all'art. 45 Reg. T.U.L.P.S. devono intendersi recepiti nelle disposizioni del Codice Penale e dell'art.4 L.110/75 nella loro accezione economico-sociale ed in una dimensione necessariamente storicizzata, in stretta correlazione con diffusi parametri di valutazione e con modelli di comportamento ai quali sono uniformate le azioni normalmente tenute dagli appartenenti ad un determinato consorzio sociale".

INDICE

Dr Francesco Bettoni		
Apertura dei lavori	pag.	5
On. Prof. Paolo Corsini		
Sindaco di Brescia		
“La società e le armi”	pag.	9
Dr Pier Luigi Vigna		
Relazione introduttiva	pag.	13
Avv Innocenzo Gorlani		
Revisione del T.U.L.P.S. e leggi collegate: spunti per una riflessione	pag.	15
Dr Roberto Chieppa		
Il porto d’armi nella giurisprudenza amministrativa: rilascio, rinnovo e revoca	pag.	33
Prof. Paolo Vitucci		
Fauna selvatica e fauna di allevamento nelle leggi sulla caccia	pag.	59
Dr Giovanni Melillo		
Le definizioni di “small arms” ed identificazione dell’arma da guerra secondo l’ONU	pag.	71
Dr Domenico Carcano		
Parti essenziali d’arma e semilavorati	pag.	85

Prof Claudio Chiola		
Uso delle armi e cause di non punibilità		
Disciplina attuale e prospettive di riforma	pag.	89
Dr Edoardo Mori		
Il porto e l'uso di armi		
nei poligoni e campi di tiro	pag.	103
Dr Giovanni Bellagamba		
Vendita di armi da guerra estero su estero	pag.	113
Dr Stefano Dragone		
La difesa degli istituti di credito		
con riferimento all'uso delle armi	pag.	125
Dr Alvise Zorzi		
La Serenissima e le armi	pag.	135
Dr Glauco Angeletti		
Museo delle armi - Gardone Val Trompia		
Proposta di fattibilità	pag.	143
Dr Daniele Diotallevi		
Rapporti fra la legge 7 marzo 2001, n. 78		
Tutela del patrimonio storico della prima		
guerra mondiale ed il codice dei beni culturali		
e del paesaggio	pag.	165
Avv Gabriele Bordoni		
I titoli legittimati il porto e il trasporto delle armi		
Uno spunto per riflettere de jure condendo	pag.	181

Dr Angelo Vicari

Accertamento e controllo dell'idoneità
psico-fisica per le autorizzazioni di polizia
in materia di armi ed esplosivi pag. 185

Biagio Mazzeo

Armi, strumenti atti ad offendere ed altri strumenti pag. 195

Gen Romano Schiavi

Le ultime modifiche apportate
al cap. VI dell'allegato B al regolamento
per l'esecuzione del TULPS pag. 205

Tiberio F. Moro

Una modesta proposta
per il tiro a segno nazionale pag. 211

Claudio Lo Curto

La certezza del diritto... pag. 231